

il 04/01/2026

Il Cancelliere

Tecnico di Amministrazione
dr.ssa Francesca Zingarelli

Estratto esecutivo a

Procura Generale

Proc. Rep. c/ Trib. di

il

Ufficio corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

il.....

Estratto ex art.15/27 D.M.
334/89 al P.M. c/o Trib.

di.....

il.....

Il Cancelliere

Redatta scheda

il

Il Cancelliere

Art. _____
Campione penale

INVIO ATTI URC



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise d'Appello di Milano

Sezione Prima

composta dai

DOTT. IVANA CAPUTO

- PRESIDENTE

DOTT. FRANCA ANELLI

- CONSIGLIERE- REL. EST.

E DAI SIGNORI:

SIG. ENRICO TOSI

GIUDICE POPOLARE

SIG. MICHELE TRANQUILLINI

GIUDICE POPOLARE

SIG. ALDO S. TADINI

GIUDICE POPOLARE

SIG. ANGELO DODERO

GIUDICE POPOLARE

SIG. KENNETH G. BORSANI

GIUDICE POPOLARE

SIG. LAURA ZANNOTTI

GIUDICE POPOLARE

in esito all'udienza celebrata in data odierna

ha pronunciato la seguente

SENTEZA

(DI GIUDIZIO ORDINARIO)

nel procedimento penale iscritto nei confronti di

PIFFERI Alessia nata in Milano il 24/08/1985, res. in Milano, via Parea n. 20/16 – attualmente detenuta per questa causa presso la **Casa Circondariale di Vigevano – elettivamente domiciliata** (in caso di scarcerazione, per qualunque causa) in Milano v.le Regina Margherita n. 35 (c/o Studio Legale PONTENANI).

APPELLANTE – DETENUTA PER QUESTA CAUSA - PRESENTE

Difesa di fiducia dall'avv.to Alessia PONTENANI del Foro di Milano – PRESENTE

IMPUTATA

del reato di cui agli artt. 40 cpv, 575, 577 commi 1, 3 e 4 cod. pen. perché, anche venendo meno all'obbligo giuridico di impedire l'evento – in ragione della posizione di garanzia da lei rivestita – cagionava la morte della propria figlia Diana, nata il 29.01.2021, lasciandola da sola all'interno della loro abitazione, in un "lettino da campeggio", continuativamente dal tardo pomeriggio di giovedì 14.07.2022 sino a metà mattinata del 20.7.2022, priva di assistenza e assolutamente incapace, per la tenerissima età, di badare a sé stessa, senza peraltro generi alimentari sufficienti e in condizioni di palese ed evidente pericolo per la sua vita, pure legate alle alte temperature del periodo, tanto da causare nella minore una "forte disidratazione", con "deragliamento delle funzioni cellulari con particolare riferimento al sistema nervoso centrale e al circolo", culminato nel decesso della stessa quale conseguenza, anche alternativa e altamente probabile, se non addirittura certa, della propria condotta e comunque accettando il concreto ed elevatissimo rischio che la morte della piccola Diana, poi in effetti sopravvenuta, si verificasse.

%

Con le seguenti aggravanti:

- a) aver agito con premeditazione;*
- b) aver agito per futili motivi;*
- c) aver commesso il fatto contro la propria figlia minorenne.*

In Milano, in data antecedente e prossima al 20.07.2022, giorno del rinvenimento del cadavere.

Parti Civili:

Maria ASSANDRI (nonna materna della persona offesa) e **Viviana PIFFERI** (zia per parte di madre della persona offesa) – assistite e difese dall'avv. **Emanuele Giuseppe DE MITRI** del Foro di Milano (presso il cui Studio Legale sono domiciliate *ex lege*).

PRESENTI PERSONALMENTE – PRESENTE IL PATRONO DI P.C.

§§-§§

INDICE-LEGENDA

-I- INTRODUZIONE

§-1. La genesi del presente procedimento penale.

(pag. 4)

§-2. I temi del DEVOLUTO a questa Corte di II^o grado.

(*ibidem* pag. 4)

§-3. La ‘biografia’ della madre, imputata, e della figlioletta, persona offesa. Per quanto è di rilievo considerare ai fini della presente decisione. Con rimando ai criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen.

(pag. 5)

§-4. L'interrogatorio reso da PIFFERI Alessia nell'immediatezza del fatto di reato e del suo accertamento. Raffronto “sinottico” con l'esame dibattimentale.

(pag. 30)

§§

(CAPITOLO: A)

– L'imputabilità –

La definizione del primo motivo d'appello.

§-1. Le ragioni a fondamento della disposta rinnovazione (“istruttoria”) di perizia psichiatrica.

(pag. 52)

§-2. Il quesito sottoposto al Collegio dei Periti.

(pag. 69)

§-3. L'esito (in sintesi) della disposta perizia psichiatrica collegiale.

(pag. 71)

§-4. L'esito (in sintesi) delle Consulenze (collegiali) delle Parti processuali.

§-4.1. Delle Parti Civili – Della Pubblica Accusa.

§-4.2 Della Difesa dell'imputata.

(pag. 74)

§-5. Le ragioni che impongono di aderire alle conclusioni della Perizia d'ufficio disposta in II^o e ritenerе Alessia PIFFERI imputabile.

(pag. 77)

§§

(CAPITOLO: B)

La corretta *qualificazione giuridica* del fatto di reato: *omicidio volontario aggravato*, come formulato dal Pubblico Ministero procedente oppure *abbandono di incapace aggravato* (a norma dell'art. 591, 3°, 4° comma cod. pen.) come prospettato dall'appellante Difesa.

– **La definizione del secondo motivo d'appello.**

(pag. 114)

(a)

1(a). La decisione di primo grado: SINTESI. La motivazione del dolo: non *intenzionale*, non *diretto* bensì soltanto *eventuale*, che, tuttavia, *ex se* esclude la configurabilità del reato di *abbandono di incapace* ed impone il mantenimento del *nomen iuris* di omicidio.

(ibidem pag. 114)

(b)

2(b). Le censure ed i rilievi critici dell'appellante Difesa.

(pag. 118)

(c)

3(c). La decisione di questo secondo grado di giudizio – Il più appropriato *nomen iuris*.

I. §- Perché, nella concreta fattispecie, non può essersi consumato (solo) *l'abbandono di persona infraquattordicenne incapace* a norma dell'art. 591 cod. pen.

(pag. 121)

II. §- Perché – esclusi gli *elementi accidentali* del delitto, insussistenti (eccezione fatta per l'aggravante della discendenza, *in re ipsa*) – è corretta la qualificazione giuridica di *omicidio volontario*.

Considerazioni sul profilo soggettivo doloso, a partire dall'esegesi del capo di imputazione.

(pag. 124)

III. §- La sussistenza del reato omissivo improprio: *esclusione*.

(pag. 149)

§§

(CAPITOLO: C)

Perché deve essere esclusa l'aggravante del *motivo futile* (art. 577 n. 4 in relazione all'art. 61 n. 1 cod. pen.).

– **La definizione del terzo motivo d'appello.**

(pag. 152)

§§

(CAPITOLO: D)

Il trattamento sanzionatorio e la commisurazione della pena.

– **La definizione del quarto motivo d'appello.**

(pag. 165)

IN ESITO ALL'ESPLETATO DIBATTIMENTO D'APPELLO,
avverso:

SENTENZA ASSISE MILANO, 13/05/2024 n. 02,

introdotto dalla Difesa nell'interesse dell'imputata PIFFERI Alessia,

UDITE LE CONCLUSIONI

della **Procuratrice Generale** – che ha chiesto: *la integrale conferma della sentenza di primo grado.*

del **Patrono di Parte Civile** – che ha chiesto: *la conferma della sentenza di primo grado (nelle statuzioni civilistiche),*
– depositando conclusioni scritte e nota-spese.

della **Difesa dell'imputata/appellante** – che ha chiesto:

“...1) *In via preliminare, ai sensi dell'art. 603 cpp, rinnovare l'istruzione probatoria per incompletezza e insufficienza di analisi del materiale probatorio di natura scientifica prodotto ed acquisito dalla Corte d'Assise di primo grado, ma non fatto valutare ad alcun esperto. Conseguentemente nominare un nuovo collegio peritale, essendo assolutamente necessario ai fini del decidere una valutazione collegiale sulle capacità della signora PIFFERI che comprenda anche un neuropsichiatra infantile che possa valutare la Cartella UOMPIA prodotta e i test sottoposti alla bambina, elementi probanti anche la violenza sessuale subita, ritenendo che codesta Corte d'Assise d'Appello sia impossibilitata a decidere sulla base degli atti.*

2) *Nel merito, in principialità:*

Voglia codesta Corte d'Assise d'Appello assolvere la signora PIFFERI da tutte le imputazioni, riconoscendo la mancanza di imputabilità per incapacità di intendere e di volere (art.85 cp ss).

3) *In subordine, nella non creduta ipotesi di mancanza di riapertura della fase istruttoria, stante l'insussistenza dell'elemento soggettivo non essendo stato dimostrato il dolo eventuale, riqualificare il reato di omicidio pluriaggravato in quello di cui all'art. 591, 4 comma c.p.*

4) *In ulteriore subordine, escludendo comunque l'applicabilità alla prevenuta delle circostanze aggravanti riconosciute in primo grado, nel caso in cui venga accertata la penale responsabilità dell'imputata ai sensi dell'art. 575 c.p., o nel caso di mancata derubricazione, contenere la pena entro i minimi edittali in considerazione della incensuratezza della donna, delle sue condizioni economiche-sociali oltre che delle condizioni di estrema marginalità in cui era costretta a vivere, voglia codesta Corte d'Assise d'Appello condannare la ricorrente, alla pena di giustizia riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti alle contestate aggravanti, mantenendo la stessa nel minimo della pena anche ai sensi dell'art. 133 c.p., con le attenuanti nella massima loro estensione...”*

LA CORTE DI ASSISE D'APPELLO
di Milano
- SEZIONE I -

OSSERVA

§-1. La genesi del presente procedimento penale.

Il fatto di reato per cui è processo è incontrovertibile nel suo storico svolgimento, così come lo è nella sua pacifica **ascrivibilità** all'odierna imputata appellante, e così, infine, anche nella **causalità** del suo drammatico e, decisamente angoscioso, epilogo. È, cioè, incontrovertibile che a cagionare la morte della piccola **Diana PIFFERI**, bambina di un anno e sei mesi, sia stata una **condotta sia commissiva che omissiva** (se davvero sussumibile *ex art. 40, 2° co. cod. pen.* lo si vedrà poi: *infra III. §-*) da addebitare alla di lei madre, **Alessia PIFFERI**, odierna appellante, per l'appunto, la quale la lasciava sola in casa – ancorché manifestamente incapace, anche solo per età anagrafica, di provvedere a sé e al proprio sostentamento – “...*continuativamente...*” – così si legge nell'imputazione – “...*dal tardo pomeriggio di giovedì 14/07/2022* (le telecamere, infatti, la ritraggono mentre lascia lo stabile di via Parea in Milano, pochi minuti prima delle **ore 19,00**, con *trolley* senza avere la piccina con sé: *n.d.r.*) “...*sino a metà mattinata* (attorno alle **ore 10,40**: momento del suo rientro: *n.d.r.*) *del 20/07/2022...*”, senza cibo, né bevande – ad eccezione di un piccolo biberon contenente latte e una bottiglietta d'acqua – all'interno di un lettino ‘da campeggio’, con alti bordi e dunque profondo, impossibile per un infante da scavalcare ed “...*in condizioni di palese ed evidente pericolo per la sua vita...*”.

Incontrovertibile, dunque, che la morte della piccola vittima sia avvenuta “...*in un quadro di disidratazione spiccato...*” – compatibile con la mancata assunzione di acqua e cibo ma anche facilitato dalle torride temperature estive – in un tempo stimato “...*tra le 48 e le 24 ore antecedenti alle rilevazioni mediche in corso di sopralluogo, che si erano svolte nel primo pomeriggio del 20 luglio del 2022...*” (dott. **Andrea GENTILOMO**, medico e Consulente, 27/06/2023, trascrizioni pag. 28).

In sostanza, Diana PIFFERI è deceduta (meglio: potrebbe essere deceduta) tra le prime ore del pomeriggio del 18 luglio e le prime ore del pomeriggio del 19 di luglio.

§-2. I temi del DEVOLUTO a questa Corte di II^o grado.

Ciò che è, per contro, contrastato ed oggetto di accesa dialettica processuale tra Pubblica Accusa e Difesa – sin dal primo dibattimento ed è tuttora momento di contrapposizione tecnico-giuridica – sono tre macro-temi involgenti:

- **l'imputabilità** – *id est*: se sia piena, oppure grandemente scemata oppure ancora totalmente esclusa la relativa capacità di intendere e volere di Alessia PIFFERI;
- la corretta **qualificazione giuridica** del fatto di reato – *id est*: se sia un omicidio volontario aggravato ovvero un abbandono di incapace da cui è derivata la morte del soggetto passivo; in appello aggiungendosi il tema dell'omicidio colposo aggravato dalla *previsione dell'evento*;

- infine, l'equo **trattamento sanzionatorio** – in caso di affermazione della penale responsabilità (per piena e/o *semiplena* capacità) – in relazione alla veste giuridica ritenuta più appropriata a connotare la fattispecie,
- nonché, non disgiunta da questo ed anzi questione ancillare, l'integrazione o meno dell'**aggravante del motivo futile**, contrastato dalla prospettazione difensiva ed invece confermato dalla gravata sentenza che – rispetto all'originario addebito – ha escluso la sola aggravante della *premeditazione* (con acquiescenza sul punto della Pubblica Accusa e, dunque, irrevocabilmente).

§-3. La ‘biografia’ della madre, imputata, e della figlioletta, persona offesa. Per quanto è di rilievo considerare ai fini della presente decisione. Con rimando ai criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen.

Prima di dar conto della definizione dei suddetti motivi di gravame e prima ancora di esporni il contenuto critico rivolto alla sentenza impugnata, non ci si può esimere dal riferire e riportare brevi **note biografiche** dei soggetti, passivo ed attivo, del presente procedimento penale, ancorché ciò non sia propriamente consueto.

Non è, cioè, usuale che per dare soluzione a motivi di impugnazione del tenore di quelli suindicati, a ben vedere, di ‘ordinaria’ dialettica processuale, eminentemente tecnici e del tutto ricorrenti in processi penali aventi ad oggetto omicidi volontari (motivi, tutti, tesi a ridurre – anche a mezzo del “ridimensionamento” soggettivo – le asperità sanzionatorie che la pena editta perpetua porta con sé), non è usuale – va detto – che, in luogo di dettagliare ed esaminare il *fatto di reato*, i suoi *elementi costitutivi* e le sue *eventuali aggravanti*, i *gravi indizi di colpevolezza* a carico di chi è accusato d’averlo commesso, in luogo di tutto ciò, ci si debba dedicare, ancor prima, con riflessioni e approfondito scrutinio, alle **biografie della persona offesa e dell’autrice del delitto**, risultando, per regola, inconferente la prima ed irrilevante la seconda, se non entro i parametri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen. per esercitare, senza arbitrio, il potere di cui all’art. 132 cod. pen.

Nella presente fattispecie, è, invece, imprescindibile, sia per l’esercizio di quest’ultimo potere/dovere, sia perché PIFFERI Alessia è certamente responsabile della atroce morte, per fame e sete, di un piccolo essere umano per giunta da lei generato ma, altrettanto certamente, PIFFERI Alessia non è stata una madre *intenzionalmente* figlicida. Quando ella afferma di non aver mai voluto la morte della piccola Diana, di non averle mai voluto “*fare del male*”, di non averla lasciata da sola in casa nell’intento o, peggio, nell’auspicio di liberarsene, le si deve credere. Si è costretti a crederle perché, molto semplicemente, l’ordito dibattimentale raccolto non è riuscito ad esaltare alcuna prova che, validamente, la contraddica sul punto.

Ed in effetti anche il primo Giudice – pur infliggendole la massima sanzione penale dell’ergastolo – ha dovuto crederle; viceversa non avrebbe potuto escludere la *premeditazione* e non avrebbe di certo qualificato il coefficiente psichico semplicemente come *dolo eventuale*.

Non solo.

La biografia deve valere – ed infatti verrà ampiamente ripresa – anche in punto “trattamento sanzionatorio” per l’evidente sua significatività ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 133, 2° co. n. 4 cod. pen.

Orbene.

Diana PIFFERI nasceva, prematura, il **29/01/2021** in quel di Leffe (BG) da padre sconosciuto e dall’odierna imputata che la partoriva, da sola, nel *water* di un locale bagno dell’appartamento di proprietà del “momentaneo” compagno di vita, conosciuto tramite *chat d’incontri* alla fine di agosto 2020 – tal **D’AMBROSIO Angelo Mario** – sorprendendo costui che, nulla sapendo della di lei gravidanza, aveva, solo per un attimo, pensato – e, diciamo pure, forse, temuto – di esserne il padre biologico, poi escludendolo per incongruità temporale:

“...al primo momento pensavo di sì e pensavo che era anche più prematura la nascita, poi quando abbiamo visto i tempi, abbiamo visto che risaliva a prima, prima della mia conoscenza con Alessia...”, cosicché si era rassicurato e, poi, sostanzialmente disinteressato (trascrizioni, 27/06/2023, pag. 115).

In quanto nata pretermine, Diana PIFFERI aveva diritti soggettivi e bisogni da far valere ancora più ampi e stringenti di quelli spettanti indistintamente a tutti i neonati: cure costanti, cautele e attenzioni particolari nell’accudimento, controlli pediatrici regolari e *finalizzati*, vieppiù frequenti rispetto a quelli da riservare ai neonati sani, robusti e nati a termine, essendo patrimonio di comune conoscenza (di sicuro delle puerpere e di tutti i neogenitori) che le nascite premature implicano, o possono implicare, un maggior rischio d’insorgenza di patologie croniche e ritardi nello sviluppo. Rischi che si riducono e ritardi che si sconfiggono solo con assiduità di controlli e cure nella crescita.

Insomma, Diana PIFFERI avrebbe avuto bisogno di genitori accidenti e tutelanti. O, almeno, di familiari premurosi e presenti. Non li ha avuti.

Di fronte all’assenza dell’un genitore, in quanto ignoto, e alla manifesta inadeguatezza dell’altra genitrice, avrebbe avuto bisogno quantomeno di nonni, vicari e facenti funzione che esercitassero i diritti e i doveri di legge (artt. 316 bis e 317 bis cod. civ.). Non ha avuto neppure quelli, né ha mai avuto altri parenti prossimi che si curassero della sua esistenza in vita.

Diana PIFFERI ha avuto solo sua madre la quale, *forse*, e si sottolinea l’avverbio di dubbio *forse*, con l’impegno a chiarirlo solo dopo aver affrontato il tema specialistico che lo sottende (*sub CAP. “IMPUTABILITÀ”*), non sapeva neppure di averla concepita visto che dall’esame della cartella clinica dell’ospedale di Bergamo ove entrambe furono trasportate dopo il rocambolesco parto si legge «*gravidanza misconosciuta*» e «*nessun controllo pre-natale effettuato*».

Pur vero che la nonna materna, **Maria ASSANDRI**, costituitasi parte civile, ha dichiarato d’essere stata al corrente della gravidanza delle figlia Alessia ma – troppo impegnata, unitamente alla figlia primogenita, a sua volta parte civile, ad apparire indignata per la morte della nipotina, ad ergersi ad accusatore implacabile nonché giudice intransigente – ha finito per essere, complessivamente, testimone non sempre attendibile, avendo negato (interessatamente) circostanze risultate poi vere, nel timore di tradurle in “benevolenti” giudizi verso la figlia/imputata e in altrettante manchevolezze proprie.

D’altro canto, se davvero Alessia PIFFERI avesse confidato a sua madre d’essere in attesa di un bambino, così come ha affermato, da testimone, Maria ASSANDRI nell’intento di sbagliare la figlia su ogni circostanza che, secondo sua personale opinione, potesse mitigare la responsabilità, ancor più grave sarebbe la sostanziale

sua noncuranza per la salute di una nipotina nata in quelle circostanze di tempo e luogo, della quale sapeva essere – lei, vedova, con ignoti nonni paterni – l'unica ascendente, con il **dovere giuridico** – e **non morale** – di sopperire alla manifesta inettitudine di sua figlia Alessia, conscia – come necessariamente dev'essere stata – del totale disinteresse della figlia primogenita, Viviana, su cui né la neonata né la neo-madre, anche per manifesta disaffezione, per non dire ostilità, esistente fra le due sorelle, avrebbero mai potuto far conto:

⇒ **teste Maria ASSANDRI**, trascrizioni ud. **27/06/2023**, pag. 48:

TESTE – *lei mi ha telefonato dicendomi che era incinta, solo io lo sapevo...*

PUBBLICO MINISTERO – *ci può dire il periodo, orientativamente? L'anno, il mese, orientativamente, in cui le comunica di essere incinta?*

TESTE – *quando c'è stato il Covid, che anno era? Nel 2000, il Covid?*

PUBBLICO MINISTERO – *2020, signora.*

TESTE – *Sì, 2020. Allora, nel 2020 io ho fatto l'intervento e sono partita, poi, per Crotone, dopo un mese che ero a Crotone, lei mi ha comunicato che era incinta.*

PUBBLICO MINISTERO – *Lei in che mese è partita per Crotone?*

TESTE – *Mettiamo maggio*

PUBBLICO MINISTERO – *A maggio?*

TESTE – *A maggio, giugno, penso che sia stato fine maggio, i primi di giugno, mi ha comunicato che era incinta, di non dirlo assolutamente a nessuno; perché io gli ho detto: «posso dirlo all'altra mia figlia, a mio fratello?», che è sempre stato nella nostra famiglia, come familiare, e lei mi ha detto: «no, assolutamente, non lo devi dire a nessuno».*

PUBBLICO MINISTERO – *Le disse anche in quale mese di gravidanza si trovava?*

TESTE – *Era ai primi mesi.*

PUBBLICO MINISTERO – *I primi mesi?*

TESTE – *Sì, l'aveva appena saputo...*

Si riflette: se tutto ciò fosse vero, se cioè a fine maggio/primi di giugno Alessia PIFFERI si fosse trovata nei *primi mesi* di gravidanza, con un concepimento anteriormente collocabile, Diana – nata a fine gennaio '21 – non sarebbe stata una neonata pretermine, avrebbe avuto una regolare gestazione di 40/41 settimane. Possibile, pertanto, che la testimone stia inventando per contrastare una difesa della figlia imputata tutta impeniata su una *incapacità scusabile* che finirebbe per chiamarla prepotentemente in causa:

TESTE – ... *«Perché non devo dirlo?»* [le aveva chiesto: ndr]. *Mi rispose: «perché questa è una cosa mia, è una cosa bella mia e la voglio dire io».* *Mi ha detto che quando andava a Bergamo lui sapeva che era incinta, che lui non era il papà del bambino, questo signore di Bergamo e di conseguenza, però, l'aveva accettata, questa cosa, quindi io ero tranquilla...*

Si riflette, ancora: l'intento di consimile dichiarazione non può che essere quello di giustificare una “tranquillità” personale del tutto ingiustificata. Doppialmente ingiustificata, visto che, per un verso, a maggio/giugno 2020 – tempo della presunta confidenza – Alessia PIFFERI non frequentava “questo signore di Bergamo” perché non l'aveva ancora conosciuto; e, per altro verso, vieppiù ingiustificata visto che l'imputata aveva patito – da coniugata – un traumatico aborto spontaneo (per la rara complicanza della mola vescicolare) con tanto di degenza ospedaliera in regime-day

hospital per essere sottoposta ad un trattamento chemioterapico per curare la conseguente patologia trofoblastica: possibile mai che Maria ASSANDRI, sua madre, venuta a sapere tempestivamente, secondo il suo dire, di una seconda gravidanza della figlia, non abbia avvertito l'esigenza di insistere affinché quest'ultima si facesse seguire da medici, affinché si sottoponesse a frequenti controlli ginecologici, affinché la informasse, passo passo, del benessere suo e del bambino in arrivo?

Sul punto non si può che convenire con il rilievo difensivo. Nulla muterebbe “...se non in peggio, se si assume come valida la tesi sostenuta e ribadita in udienza dal Pubblico Ministero, che la PIFFERI in realtà avesse contezza del suo stato di gravidanza e lo avesse anche comunicato alla madre [...].

L'asserita conoscenza dello stato di gravidanza di Alessia da parte della madre, al cospetto dell'assenza di qualsivoglia premura e assistenza nei confronti della figlia, peraltro donna sola senza marito o compagno, e senza alcuna attività lavorativa, sono pacificamente dimostrative delle condizioni di abbandono morale e materiale che ha caratterizzato l'intera esistenza di Alessia...” (MEMORIA, 3/11/2025, pagg. 21-22). Se ne deve convenire.

D'altro canto, Maria ASSANDRI – travolta, al pari della figlia imputata, da una attenzione massmediatica assillante, morbosa, ossessiva, distonica ed aliena al diritto/dovere di informazione, che ha inquinato ogni spontaneità dei propalati testimoniali e dichiarativi (di cui si terrà debito conto: *infra*) – pur presentatasi come una nonna, attenta, disponibile, trepidante per la sorte dell'amata nipotina epperciò pronta ad ogni chiamata se solo ve ne fosse stato bisogno, non sa neppure dire quando sia nata Diana. Tanto che nel riferire la presunta notizia della gravidanza di sua figlia Alessia ha dovuto far ricorso a vaghe rimembranze collegate alla pandemia di COVID-19, non già alla notizia in sé, datale (asseritamente) da una figlia che le diceva di voler vivere in segreto questa “*cosa bella*” ma viveva da sola, disoccupata, senza fonti di reddito, racimolando danaro con rapporti sessuali mercenari, senza aver mai potuto far conto sull'intervento economico, educativo, di sostegno del padre del nascituro, in quanto misconosciuto:

TESTE (ASSANDRI) – rispondendo al Pubblico Ministero: “...quando [Alessia: ndr] **ha partorito? Non me lo ricordo. Dunque, mi sembra che era gennaio, non me lo ricordo...**” (trascrizioni, pagina 49).

Vittima a sua volta – lo si deve ribadire e vieppiù lo si rimarcherà arrivato il momento di commisurare la pena nei confronti dell'imputata (oltre: CAPITOLO **D**) – di una condannabile spettacolarizzazione, oggetto del processo mediatico parallelo, Maria ASSANDRI ha pensato soltanto a difendere la propria figura di madre/nonna dimenticandosi del dovere civico di testimonianza che impone – soprattutto a chi assume un ruolo antagonista in causa – massima lealtà processuale: mai sminuire, minimizzare o tacere qualcosa di cui si è a conoscenza ma neppure aggravare, enfatizzare la posizione di una persona imputata, distillando dettagli inventati.

Ed invece, in un eccesso sin troppo manifesto di autodifesa, Maria ASSANDRI ha rilasciato dichiarazioni non lineari, al solo scopo di rimarcare d'avere assolto ai propri **doveri giuridici** (di nonna) – il che non è stato – di averli raramente mancati, e sempre inconsapevolmente, solo per colpa delle rassicurazioni (mendaci) della figlia Alessia, che le nascondeva fatti ed episodi di rilievo – il che non può essere

del tutto vero – di avere sempre osservato una sana crescita della nipotina – il che non è stato certamente possibile – da lontano, solo attraverso contatti telefonici:

TESTE ASSANDRI – “...sapevo che, se aveva bisogno, c’era anche lui [intende il marito separato, Francesco MIRANDA che abitava in appartamento di fronte, sempre di proprietà della famiglia PIFFERI: ndr] che poteva aiutarla, quindi io no, non l’ho abbandonata [questa è l’unica sua preoccupazione: farlo credere al giudice: ndr], io mi sentivo tre volte al giorno con lei, tre volte al giorno...” (ud. 27/06/2023, trascrizioni, pag. 60);

⇒ (*ibidem*, pag. 63): “...lei mi diceva sempre che usciva, che c’erano le baby-sitter, quali erano le baby-sitter a me non l’ha mai detto...”: se vero, e non è certo che lo sia, rimane la curiosità di sapere come credeva le pagasse dette “baby-sitter”, visto che lei stessa la foraggiava, come poteva, con 150-200 € di volta in volta.

⇒ (*ibidem*, pag. 65): “...sapevo che non era vaccinata perché io continuavo a dirle di vaccinare ‘sta bambina...ma il problema era – secondo il mio punto di vista, ora dopo quello che io ho saputo – che lei non voleva che, per caso, andando all’ASL, ragazza madre, le mettevano l’assistente sociale, e non poteva essere libera di fare quello che voleva. Ecco perché non ha fatto le vaccinazioni alla bambina. questo lo penso io e lo dico con rabbia...”: è soltanto una implicita ammissione di consapevolezza in unione ad una opinione personale che ai testimoni non è mai consentita;

⇒ (*ibidem*, pag. 67): “...non ha più voluto studiare...”, per questo una giovane donna, classe 1985, sarebbe rimasta ferma ad una “stiracchiata” licenza media inferiore. Il che è falso: la documentazione prodotta all’ultima udienza dalla Difesa attesta il contrario. Fu la famiglia, per la precisione entrambi i genitori, ad impedire la prosecuzione degli studi preferendo che la figlia Alessia stesse in casa a curare la madre, infortunata ad un piede; quando, invece, il bene dell’allieva-Alessia – come per tutti, del resto – era studiare, studiare comunque, studiare il più possibile; anche se con scarso profitto, la scuola rimane sempre un valore da assicurare a chiunque;

⇒ (*ibidem*, pag. 73): afferma di avere ripetutamente chiesto alla figlia chi fosse il padre di Diana; di essersi sentita rispondere che non poteva dirlo perché non sapeva chi fosse ed allora non è comprensibile – nel senso che non è credibile – perché si sia appagata della fola di un ignoto partecipante al mantenimento della piccola: “...gliel’ho chiesto diverse volte se aveva bisogno di soldi, lei mi ha detto che il papà della bambina dava 500,00 Euro al mese...”;

⇒ (*ibidem*, pag. 74): durante la degenza di Diana, sua nonna non l’ha mai vista; se n’è occupata per un solo mese: dalla prima dimissione (2/03/2021) al secondo ricovero (2/04/2021). Diana aveva solo 3 mesi quando Maria ASSANDRI era ripartita per Crotone senza più tornare a Milano, se non per i Funerali, cosicché non può che essere giustificazionismo una affermazione del seguente tenore: “...io la vedeva che era veramente giusta come bambina..., è nata minuta, questo è vero, però la bambina io la vedeva crescere bene, in videochiamata la vedeva crescere bene la bambina, altrimenti, sì, mi sarei preoccupata...”.

Sia come sia, avere affidato la piccola Diana alle sole cure di sua madre Alessia PIFFERI è equivalso, nei fatti – oggi lo si può affermare senza tema di smentita – ad abbandonarla a sé stessa, anche per oggettive ed eccezionali contingenze temporali che hanno finito per acuire le conseguenze negative

dell'impreparazione materna e dell'indifferente sottovalutazione di chi avrebbe dovuto intervenire, facendone le veci, e non lo ha fatto.

Non si deve, invero, dimenticare il momento storico nel quale la piccola Diana è venuta alla luce ed ha vissuto la breve vita che l'è stata concessa.

Nessuna valorizzazione, per contro, nemmeno con il più vago degli accenni, è stata sin qui attribuita, né in sentenza, né nelle conclusioni delle parti, al dato temporale ch'è invece significativo, di assoluto rilievo nell'economia processuale, avendo piagato indelebilmente la Regione in cui l'indifesa bambina è nata, l'intero Paese, il resto del pianeta e – per inevitabile portato – la vita, familiare e sociale, delle persone. Soprattutto quelle più vulnerabili per età, per malattia od anche per condizioni di fragilità soggettiva e non v'è certo bisogno di rimarcare che i neonati delicati lo sono tutti, per definizione.

Basti la datazione dei primi accadimenti che l'hanno riguardata, avendo bene a mente le circostanze di tempo (il gennaio del 2021) e di luogo (la provincia bergamasca) della sua nascita.

Era trascorso quasi un anno da quell'**11 marzo 2020**, allorquando il Direttore Generale dell'O.M.S. dichiarava ufficialmente che la diffusione del virus SARS-COV 2, associato all'infezione denominata COVID-19, costituiva, per i suoi caratteri peculiari, non già una "semplice" epidemia bensì una pandemia (la prima causata da un *coronavirus*) e mancava soltanto una manciata di giorni alla sua fortunosa nascita, allorquando con ordinanza del Ministero della Salute – integrata con le misure contenute nel DPCM del **14 gennaio 2021** – la Regione Lombardia, tra le più devastate d'Italia per numero di decessi e contagi, rientrava "in zona rossa" (per un tempo intercorrente dal 17/01/ fino al 31/01) con divieto (durevole, su tutto il territorio nazionale, sino al 15/02/2021 poi via via prorogato), di spostamenti tra Regioni, eccetto che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Con *Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021*, veniva rinnovata per la Lombardia la classificazione in "zona rossa" sino al **6 aprile 2021** (rientrando in "zona bianca" solo con ordinanza dell'11/06/2021, pubblicata in G.U. n. 150).

Ebbene, il **2 di aprile**, un venerdì, dimessa appena un mese prima (il 2/03/2021), Diana PIFFERI doveva essere nuovamente ricondotta in ospedale perché nuovamente e seriamente ammalatasi; ricondottavi d'urgenza dalla nonna Maria ASSANDRI – giusto precisarlo – essendosi la madre Alessia recata, unitamente al compagno D'AMBROSIO Angelo che doveva svolgervi un lavoro, a Beausoleil, sul confine italo-francese: lui per motivi di lavoro, lei, evidentemente, per trascorrervi un fine-settimana, dal quale veniva fatta precipitosamente rientrare per assistere la figlioletta durante la degenza.

Questo secondo ricovero offriva occasione – purtroppo lasciata cadere – per una "...richiesta di valutazione della situazione familiare della piccola Diana, in quanto apparentemente risulterebbe essere stata ricoverata in assenza parziale o totale della madre (impegnata, forse, in attività di lavoro fuori regione); si segnala inoltre che la stessa gravidanza è stata misconosciuta dalla madre e ciò ha portato ad un parto prematuro e a domicilio..." (così la RELAZIONE dell'Ospedale *Papa Giovanni XXIII* di Bergamo).

All'atto della sua (seconda) dimissione, Diana PIFFERI veniva affidata a sua madre e con lei tornava a coabitare. Con lei sola ad accudirla.

Qualunque donna che avesse appena partorito, magari in ambito ospedaliero, con la necessaria assistenza ginecologica, avendo scelto di portare a termine una gravidanza senza avere accanto a sé il padre del concepito, conosciuto o misconosciuto che fosse – e cioè a dire una qualunque puerpera con un profilo identificativo di consapevole adeguatezza, sideralmente lontano dall'*identikit* di Alessia PIFFERI – si sarebbe comunque trovata in una condizione, personale e familiare, assai difficile, sia psicologicamente sia materialmente, assimilabile ad una sorta di ‘detenzione domiciliare’, senza alcuna assistenza.

Come il resto dei consociati, d’altro canto, di tal che – in assenza di *comprovate esigenze lavorative*, di altri *stati di necessità* da documentare ovvero di *motivi di salute* – la ‘puerpera-archetipo’ avrebbe potuto lasciare il domicilio solo – e per il tempo strettamente necessario – a provvedere alle indispensabili esigenze di vita.

La coabitazione con un neonato – senza alcun convivente adulto a formare il nucleo familiare – avrebbe comportato, gioco-forza, per qualunque neo-madre una organizzazione domestica e una gestione del quotidiano che imponeva di servirsi di un aiuto esterno, anzi di *esigerlo* a tutela di un piccolino, tanto bisognoso di tutto quanto incapace di provvedere a sé, a meno di non assumere una opzione comunque “irresponsabile”: lasciare da solo il neonato oppure portarlo con sé in luoghi frequentati, se non affollati (il supermercato, il negozio di alimentari *et similia*) insicuri per il pericolo di contagio, provocato dall’emergenza sanitaria in corso.

Se impossibilitata, per qualunque causa, non da ultimo quella economica, a disporre di una *baby-sitter* – e qui dalla ‘madre-single-archetipo’ si può passare al concreto, e cioè a dire alla madre-single-Alessia PIFFERI – avrebbe potuto-dovuto far conto su di una madre o una sorella, pronte a comprendere che la persona necessitante di sostegno non era tanto l’adulta, pur da sollevare dalle fatiche, fisiche ed emotive del recente parto e dell’accudimento di un neonato, quanto – e principalmente – il neonato medesimo.

Tutto ciò è mancato a Diana PIFFERI. Le è mancato, nonostante fosse ampiamente prevedibile per le odierni parti civili – oggi così indulgenti verso sé medesime ed altrettanto inflessibili verso la figlia/sorella Alessia – che quest’ultima, posta di fronte all’opzione suindicata, avrebbe aderito a quella che le era più congeniale e di minor “impiccio”: lasciare sola la figlioletta e non soltanto per rapide commissioni, magari profittando del sonno e della cortese disponibilità di una vicina di casa che volgesse, ogni tanto, uno sguardo alla culla, bensì per frazioni temporali pericolosamente lunghe.

Eppure – a voler credere, non senza qualche sforzo, alle invettive di oggi della nonna materna Maria ASSANDRI contro la figlia imputata – ella era più che consapevole di quanto fosse insicura la nipotina nelle mani della sola Alessia, allorquando descrive sé stessa impegnata a ricoverare la prima e a convincere la seconda, che con biasimo oggi tratta da ‘scervellata’, a far ritorno a Bergamo per accudirla durante la degenza:

TESTE (ASSANDRI) – *io l’ho chiamata in continuazione fino all’1,00 o le 2,00 di notte, alla fine lei mi ha risposto e mi ha detto: «dobbiamo aspettare domattina per tornare». Gli ho detto: «guarda che la bambina devono ricoverarla, se entro io, tu*

non puoi più entrare con il Covid», perché dovevano fare questo maledetto tampone. Alla fine, mi rispondeva e non mi diceva niente; io ho cercato di parlare con una dottoressa che era presente al Pronto Soccorso. Le ho detto: «per favore, lei [sua figlia Alessia: ndr] non mi risponde»: io ero preoccupatissima, che questa bambina stava malissimo nelle mie braccia, ma male veramente, poi alla fine ho detto: «ma chiamate gli assistenti sociali!» – ero veramente disgustata, veramente disgustata! – «chiamate questi assistenti sociali, è giusto che loro debbano sapere che lei si comporta in questo modo, non può fregarsene di una figlia. Non può fregarsene di una figlia!». Una figlia è una figlia, per quanto buona e brutta che sia, è sempre una figlia... (trascrizioni, pag. 51, ud. 27/06/2023).

Se ciò fosse tutta la verità – e non, come si teme, un tentativo di allontanare da sé lo stigma della corresponsabilità morale, riversandola sui Servizi pubblici – non rimarrebbe che constatare come la nonna materna, Maria ASSANDRI, sia ripartita per Cosenza (“...io praticamente sono tornata a casa, lei è arrivata, entrata con la bambina...sono rimasta lì [intendi: a Milano: ndr] ancora 15 giorni, dopodiché sono partita...”: *ibidem*, pag. 52) lasciando, per sua stessa ammissione, la figlia Alessia con una neonata verso la quale quest’ultima non solo sembrava non mostrare attaccamento materno ma altro non palesava che indifferenza, disinteresse e insensibilità: “se ne fregava”, insomma. Ed ancora lasciando, per sua stessa ammissione, sempre che si debba darle credito, la figlia Alessia che non solo aveva partorito prematuramente in un *wc* di privata abitazione ma, una volta in ospedale, aveva mentito ai medici dicendo, contrariamente al vero, d’essere all’oscuro della propria gravidanza.

Con i seguenti esiti, a dispetto delle rassicuranti dichiarazioni *post factum* offerte dall’imputata (“...le cose...andavano bene, sinceramente, mi dedicavo anima e corpo a mia figlia...”: pag. 26 dell’interrogatorio reso il 20/07/2022): la bambina non fu mai vaccinata, non incontrò mai un pediatra, non fu mai sottoposta ad alcuna visita specialistica né ad esame audiometrico, invece consigliato in neonatologia per approfondire una possibile ipoacusia; aveva già un anno e mezzo ed ancora non parlava e non camminava. Non essendo mai stata iscritta ad un asilo nido, non ha mai potuto incontrare figure professionali con minimali conoscenze di puericultura.

Oggi, la si descrive come una bambina “buona” e “tranquilla” che non piangeva mai, quasi a gratificarla, *pietatis causa*, di “meriti” e “pregi” *post mortem*, quando è fatto notorio che il pianto sia per il neonato l’unica forma di comunicazione con il mondo esterno di cui occorre imparare (molto meglio, se rapidamente) a decrittare il significato – se di dolore, se di fame, se di altra esigenza fisiologica ovvero di semplice interazione conoscitiva, di curiosità o richiesta di attenzione da parte di chi se ne deve prender cura – preoccupandosi sempre delle ragioni per cui un infante è “troppo buono” e silente, potendo esserlo non solo per indole e temperamento ma altresì per cause endogene, dipendenti da patologie o *deficit* di sviluppo, oppure per cause esogene, dipendenti dall’essere troppo isolato dal mondo degli adulti e privo di stimoli esterni che ne sollecitino interessi esplorativi dell’ambiente circostante; sempre e comunque cause allarmanti, da comprendere, da accettare per rimuoverle se patologiche e se possibile.

Diana PIFFERI era nata prematura e, dunque, sottopeso (c.a. kg. 1,600 cioè la metà del peso ideale di un neonato a termine). Tuttavia, se correttamente alimentata

avrebbe certamente recuperato il *gap* ponderale ed invece era – ed ha continuato ad esserlo sino alla morte – una bambina iponutrita.

Per sostenere una, decisamente improbabile (in fatto) e difficilmente configurabile (in diritto), *premeditazione* – nel qual caso l'accusa avrebbe dovuto comprendere anche l'aggravante della *crudeltà*, riuscendo difficile immaginare una condotta più malvagia di quella di chi, volendo la morte di un essere umano, lo rinchiude, facendolo morire di fame e sete – si sono contati i biberon di latte che venivano lasciati a Diana quando la madre la lasciava da sola, osservando ch'erano in numero superiore quando l'assenza da casa era più breve, donde poterne desumere quantomeno calcolo e preordinazione per l'assenza più lunga.

Ciò senza considerare che il rilievo assunto nel declinare il corretto coefficiente psichico della fattispecie (qui, alfine, ravvisato nel *dolo eventuale*) – e diciamo pure la difficoltà di declinarlo correttamente – è, semmai, riveniente dal contrario: l'ordinarietà di una “scriteriata” condotta, caratterizzata da costanti inadempienze del dovere genitoriale (“...*nel senso che la signora l'aveva fatto altre volte e il risultato è che, quando l'aveva fatto, non era successo niente, è questo che ha rinforzato il fatto di poterlo fare ancora...*” deposizione **GARBARINI**, C.T. della Difesa, trascrizioni ud. **19/09/2023** pag. 109; ma anche deposizione **PIETRINI**, C.T. della Difesa nel grado d'appello, trascrizioni ud. **22/10/2025** pag. 29: “...*il fatto di averla lasciata prima, (...) rinforza il comportamento. Chiarisco. Se noi passiamo con l'auto, tiriamo dritto a un semaforo rosso e non ci succede nulla, diciamo: «accidenti, ci è andata bene, mi ero distratto, ho tirato dritto con il rosso, ci è andata bene che non veniva nessuno». Le persone come ALESSIA Pifferi passano con il rosso al semaforo, e dicono: «non è successo nulla, si può passare con il rosso», cioè rinforza il comportamento, perché... non hanno la capacità di fare il ragionamento analitico che facciamo noi...*”).

Il latte è un alimento completo e bastevole per il lattante ma, a partire, quantomeno, dal sesto mese di vita – semestre che Diana aveva superato da un anno – deve iniziare lo svezzamento e i pasti a base di solo latte (materno o artificiale che sia), come ogni neogenitore ben sa, debbono essere via via sostituiti da pappe adatte alla crescita. Ebbene, si vedano le fotografie in atti – che ritraggono l'interno di armadietti, stipetti e frigorifero dell'appartamento di via Carlo Parea ove madre e figlioletta hanno vissuto – e si noterà la totale, sconsolante, assenza di alimenti e prodotti per bambini.

A parte biberon, giochini e pannolini, non v'è altro segnale di una casa abitata da una bimbetta di tenerissima età: non un vasetto di omogeneizzato; non uno di liofilizzati proteici da diluire nel cibo; non una confezione di crema di riso, di semolino, di quelle pastine “iper-vitaminiche” destinate agli infanti. Nulla di nulla.

Come, d'altro canto, risulta indirettamente confermato dalle dichiarazioni rese dall'imputata nel suindicato interrogatorio del 20/21 luglio 2022, dopo il ritrovamento della piccola oramai deceduta.

È un interrogatorio – quello rilasciato quella stessa notte, prima cioè che l'impedito circuito mediatico si impadronisse del caso e ne facesse scempio – di grande rilevanza ai fini del libero convincimento, sia per ciò che riguarda il *nomen iuris* col quale rivestire il fatto di reato, sia per ciò che concerne il profilo soggettivo, sicché sul medesimo si dovrà lungamente tornare (*infra: sub §-4*); qui

basti dire – per rimanere in tema – che nel presentarsi come madre zelante, Alessia PIFFERI già tradiva inadeguatezza: vedasi a pag. 8 delle trascrizioni:

“...ma la bambina comunque sia, fino a prima di mezzogiorno [sta facendo la cronaca di quello sventurato 14 di luglio: ndr] così, che si addormentasse, era...l’avevo lavata, cambiata, aveva bevuto il suo latte mattutino, come tutte le mattine, non aveva finito il suo solito biberon, che era di quelli così [ne indica con le mani le dimensioni: ndr] ...quelli piccoli così...”

PUBBLICO MINISTERO – *un biberon piccolo.*

INDAGATA – *“...sì però lei lo prendeva anche più volte durante il giorno, così...”*: ad un anno e mezzo, pasteggiava ancora con biberon di latte *“di quelli piccoli così”* più volte al giorno.

Quel giorno, in particolare, *“...l’ho lavata, l’ho cambiata, dopo un po’, come si dice, come al solito facevo tutte le mattine, regolarmente, dopo il latte [...]l’ho lavata, l’ho cambiata e l’ho messa un attimino in piedi sul divano, perché lei cominciava a camminare, non da sola, però cominciava, attaccandosi...se le davi un ditino, così...[...]. Però ho visto che la bambina, comunque sia, era un po’ mogia, mogia, un po’...non era...lei è sempre stata una bambina molto solare, attiva, soprattutto capricciosa mai, comunque sia era una bambina parecchio tranquilla anche nel dormire, già da piccolina, a parte le classiche colichette, poi, ti si addormentava magari alle 8,30, alle 9,00 così e mi tirava le 6,00, le 7,00 del mattino, anche le 8,00 alle volte, ma era proprio tranquilla come bambina...”*.

La deduzione che se ne può – e se ne deve – trarre è una soltanto.

Il 14 di luglio 2022, trascorse per Diana come un giorno qualunque; con una madre presente (solo *“fisicamente”* presente è il caso di precisare) per l’intero arco della giornata, eppure – relegata per tutto il tempo in quel lettino dove troverà la morte, a parte *“un attimino”* in piedi sul divano – l’alimentazione di quel giorno consistette in un’unica dose di latte contenuta nel piccolo biberon, neppure terminato del tutto perché Diana *“...era mogia, mogia...”*, forse per il caldo, forse per il malessere provato da tutti i bambini con la caduta dei denti decidui e l’eruzione dei permanenti: ciò secondo approssimativa *“diagnosi”* materna, ovviamente.

Si veda, ancora, solo per piena cognizione – e non per porre a carico dell’imputata la relativa informazione (stante l’**espresso divieto di legge**: art. 228 c.p.p. ¹) – quanto raccontava al Perito della Corte di primo grado a proposito dello svezzamento della bambina, intervenuto – a suo dire – ad otto mesi di vita.

È palese che non solo non sia stata seguita da alcuno – certamente non da un/una pediatra che le abbia spiegato ch’era arrivato il momento di dar corso alle prime sostituzioni dei pasti di solo latte – ma che neppure si sia confrontata con altre amiche, neo-madri, alle prese con i medesimi problemi e ansie genitoriali, tant’è che nei suoi racconti risalta non solo l’assenza di personale esperienza ma persino di massime d’esperienza altrui; quanto alla sorella Viviana, madre che si deve supporre attenta e capace, neppure a parlarne, visto che le due non intrattenevano alcun tipo di rapporto, risultando – affettivamente – due estranee:

¹ art. 228, 3° co. c.p.p. – *Qualora, ai fini dello svolgimento dell’incarico, il perito richieda notizie all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell’accertamento peritale...).*

“...Intorno agli otto mesi la bambina è stata svezzata. Incominciai a farle sentire i sapori, i gusti, mangiava volentieri. I piatti fondi nostri, lei ne mangiava uno pieno. Cresceva bene, le cucinavo tutto io fresco. Facevo tutta roba fresca...”: la genericità sulla “roba fresca”, personalmente cucinata per dare un tocco di genuino salutismo al menù, ed uno svezzamento a mezzo di “degustazione” di nuove sapidità, la dicono lunga sulle abilità dell’imputata, la quale, del resto, nel suo esibirsi, nemmeno si rende conto della “autolesività” di simile dichiarazione quando vien fatta ad un giudice penale (da imputata) invece che ad un medico (da perizianda/paziente), giacché immediata è la deduzione di una accentuata rimproverabilità per il forzato digiuno (da “cibi freschi”) a cui ha condannato la figlioletta, avendola lasciata alle ore 19,00 del 14 di luglio senza pranzo e senza cena ⁽²⁾. Solo mezzo biberon di latte per la colazione mattutina.

E si veda anche il suo esame, ed in particolare quelle dichiarazioni, che vorrebbero essere di chiarimento e rivendicazione di appropriatezza, onde poterne cogliere, invece, tutto il sapore di “clausola stilistica”, di vuota *frase fatta*:

“Mangiava normalmente..., faceva vari pasti. Mangiava la mattina, il pomeriggio, sera e poi anche durante il giorno i biberon di latte, di tisane”: non ci si sposta dai biberon di latte e dalle tisane che, evidentemente, anche per la rapidità della somministrazione, non richiedono né tempo né energie.

Salvo, poi, affermare “...mangiava tutto, era svezzata la bambina, mangiava tutto quello che mangiavo io, la bambina, a pezzettini piccolini, però mangiava tutto quello che mangiavo io e, infatti, mangiavamo anche insieme...” (**esame imputata**, pag. 78 delle trascrizioni ud. **19/09/2023**: un bambino di 18 mesi, nelle condizioni di Diana, non deve affatto *mangiare di tutto*. Ed è improbabile che lei, così piccola, si alimentasse come un adulto. Alessia PIFFERI lo afferma sol per contrastare l’accusa d’aver affamato la sua bambina).

Vero è, perciò, che, depurato dall’ostentazione, il racconto dell’imputata è piatto, adiaforo e monotematico: quasi che il decesso della piccola Diana, oltre a dipendere da un imponderabile volere del Fato, sicuramente non da sua responsabilità, sia stato un imprevedibile caso di morte “naturale” e non invece per fame, per sete, per inedia; cause di morte che, se angoscianti ed orribili in un Paese martoriato dalla guerra o dalla carestia, sono orribili, angoscianti ed anche insensate nella Milano dell’anno 2022.

Sempre perché di (ritenuto) rilievo per la definitiva ricostruzione del fatto di reato quanto all’essenziale *profilo psichico*, nella gravata sentenza si sono sottolineate le – davvero puerili – menzogne, balbettate da Alessia PIFFERI allorquando, dopo il suo ritorno del 20 luglio, era stata constatata la morte della povera bimba. Ciò per dedurne una conservata capacità di cogliere il disvalore sociale del proprio comportamento e quindi di una piena imputabilità.

² ...ed infatti, puntualmente e, diremmo, inevitabilmente, vedasi pag. 49 della gravata sentenza. Vieppiù alla pagina successiva: “...era la stessa PIFFERI, rispondendo in sede dibattimentale alle domande della parte civile, a riferire che Diana mangiava e beveva più volte al giorno [...] e che, durante il periodo di permanenza a Leffe, era stata lei ad accudire la piccola Diana da sola, ossia senza l’aiuto di nessuno, dandole da mangiare e da bere, più volte al giorno, “a seconda degli orari” (cfr. esame imputata, pagg. 17/18 trascr.), circostanze che rinviano alla sua certa consapevolezza di quanto abbisognasse alla figlia “per sopravvivere” (cfr. pag. 18 trascr.)...” (gravata sentenza, pag. 50, enfasi grafica aggiunta).

Sennonché, a colpire per davvero non dovrebbero essere tanto le incaute invenzioni sulla fantomatica *baby-sitter* (ora “Giovanna”, ora “Jasmine”, forse conosciuta “ai parchetti” o, forse, “in piazza”) dileguatasi nel frattempo, visto che già al primo contatto telefonico con D’AMBROSIO Angelo, avvenuto davanti a terzi che l’hanno testimoniato, Alessia PIFFERI diceva, non diceva, affermava, negava, si contraddiceva e, implicitamente, confessava bugie (cfr. deposizioni riportate alle pagg. 7 e ss. della gravata sentenza).

A colpire – per l’incredibile, sprovveduta, inabilità sottesa – dovrebbe essere piuttosto la condotta pregressa tenuta dall’imputata, di fronte al corpo senza vita della figlia, trovata nelle seguenti condizioni:

“...La piccola Diana si presentava supina, con un vestitino giallo, giallino, priva di mutandine, di pannolini, aveva già le mani e i piedi con tracce evidentemente di macchie ipostatiche, un altro dato che mi aveva particolarmente colpito, erano gli occhi – ovviamente era cianotica – gli occhi infossati, molto scuri, neri molto neri, mi ha fatto impressione in questo senso, e all’interno degli occhi, poi, la Scientifica noterà la presenza di alcune larve...” (teste Marco CALÌ, Dirigente della Squadra Mobile di Milano, trascrizioni ud. 27/06/2023, pag. 7).

E ancora: *“...le manine necrotiche, i piedini neri, era senza pannolino, era bagnata, aveva gli occhi neri e incavati, anche la bocca scura, toccandola non era rigida, era molto fredda. Il mio collega l’ha girata sul fianco destro per controllare la schiena e abbiamo riscontrato appunto delle macchie ipostatiche...”* (deposizione teste Michela LEVA, operatrice del 118, p. 23 trascrizioni ud. del 3/07/2023).

E ancora: *“...il letto era disfatto, [...] e c’era questa bambina che era all’interno di questa culla, una bambina che era senza pannolino, il lettino non aveva le lenzuola, il cuscino non aveva le lenzuola, il copriletto, era buttata lì, insomma, così, un po’... Ovviamente era immediatamente visibile che la bambina era deceduta, in quanto presentava già tracce di decomposizione, o comunque segni che era inconfondibilmente riconducibili già ad una certamente avvenuta...”* (deposizione Annamaria DI GIULIO, Polizia Giudiziaria, ud. 5/06/2023, trascrizioni, pag. 12).

Insomma, era un cadaverino in necrosi per trasformazione putrefattiva già in corso, con macchie ipostatiche evidenti per chiunque, senza bisogno, ancora una volta, del conseguimento di una specializzazione in anatomopatologia, com’è testimoniato dalla reazione della vicina di casa, Letizia RICALDONE, chiamata al citofono dall’imputata (“...molto agitata...”) per essere aiutata a “soccorrere” la bambina “...che non respirava...”.

Precipitatosi a casa PIFFERI, Letizia RICALDONE constatava l’evidenza: *“...la bambina era chiaramente priva di vita...”* (cfr. pagg. 15/16 trascr. ud. del 3.07.2023), *“...era supina, con una magliettina che la copriva fino al pancino e sotto era priva di indumenti, aveva le manine e i piedini neri, molto scuri, aveva gli occhi chiusi, anche le palpebre erano un po’ scure...”*.

Cionondimeno, eludeva la domanda diretta della madre che le chiedeva se Diana fosse ancora viva, nel contempo invitandola a mettersi in contatto con il numero unico dell’emergenza, che poi però si faceva passare, ponendosi in disparte, per avvertire i sanitari ch’era tardi per soccorrere la bambina perché, in realtà, era già deceduta.

Si confronti la trascrizione (meglio sarebbe l'audio riportato in chiavetta USB, ancor più efficace per la carica emotiva che lascia trasparire) della **telefonata effettuata al 112/118 alle ore 11,03 del 20.07.22**, giacché è illuminante per apprezzare il comportamento tenuto dall'imputata al suo ingresso a casa, dopo un'assenza di cinque giorni e, diciamo pure, dopo sei giorni di digiuno per la figlioletta, dato il supporto alimentare fornito durante la giornata del 14 luglio.

Questo il dialogo: (in sottofondo si sente una voce femminile; è sicuramente l'imputata ma non si comprende cosa dica).

A parlare con l'operatore del N.U.E. è la signora RICALDONE, non l'imputata:

CHIAMANTE “...pronto, sì, buongiorno, la mia vicina mi ha chiamato...adesso è in uno stato un po' confusionale perché ha una bambina piccola e non dà più segni di vita...”.

Si sente l'operatore del 112 dire: «resti in linea, passo l'emergenza sanitaria...non riagganci...[...]».

OPERATORE SANITARIO – buongiorno 118, dica...

CHIAMANTE (RICALDONE LETIZIA) – eh, noi abbiamo chiamato, cioè, la mia vicina è venuta a chiamarmi, sconvolta, perché la sua bambina piccola che ha un anno e mezzo...due anni non dà più segni di vita...

OPERATORE SANITARIO – come non dà più...ma, ascolti, lei è vicino alla bambina?...

CHIAMANTE – sì, la bambina non è in vita...

OPERATORE SANITARIO – no, ascolti, signora...io ho bisogno che lei stia vicino a questa bambina qua...

CHIAMANTE – sì... (si percepisce imbarazzo e turbamento emotivo, come di chi vorrebbe essere altrove, mille anni luce lontano: la signora sospira, nuovamente, come ha fatto subito dopo aver preso la linea e continuerà a fare ad ogni domanda rivoltale, sino a scoppiare a piangere).

OPERATORE SANITARIO – ma è una bambina sana?...malata?.

L'interlocutrice abbassa il tono della voce come a volersi confidare con l'operatore senza voler coinvolgere nel colloquio la madre:

CHIAMANTE – ascolti...è una situazione un po' particolare...io credo che la bambina sia stata... – sembra voler dire “lasciata da sola”, oppure addirittura “lasciata morire”, ma non finisce la frase; in sottofondo si sente ancora la voce di Alessia PIFFERI non comprendendosi il tenore del suo intervento – poi RICALDONE Letizia dice: “...non so, eh, eh...”.

L'operatore pare intuire che dietro questa “reticenza” potrebbe nascondersi qualcosa di terribile e lo si sente dire:

OPERATORE SANITARIO – signora, cosa è successo?

CHIAMANTE – (ennesimo sospiro) ... senta, non può mandare qualcuno? ...io non so cosa fare!

OPERATORE SANITARIO – signora, stiamo arrivando...stiamo arrivando...stiamo arrivando, però io ho bisogno che lei stia al telefono con me.

CHIAMANTE – sì...

OPERATORE SANITARIO – quanti anni...due mesi?

CHIAMANTE – no, un anno e mezzo...

...si sente in sottofondo la voce dell'imputata che dice: «un anno e mezzo, è nata... (inc.)»

OPERATORE SANITARIO – *un anno e mezzo...ma...*

CHIAMANTE – *la bambina presenta le estremità molto scure...*

OPERATORE SANITARIO – *sì..., è una bambina sana? ... malata?*

In sottofondo, sempre la voce di Alessia PIFFERI: «...sì...(inc.)»

CHIAMANTE – *...e, no, è una bambina sana...(inc.)*

OPERATORE SANITARIO – *scura?*

CHIAMANTE – *...la bambina era sana...è sana...era sana, Oddio!* (sospira, quasi a rendersi conto che l'uso del tempo presente indicativo – *è sana* – è inappropriato ma il passato imperfetto – *era sana* – è troppo penoso).

OPERATORE SANITARIO – *noi stiamo arrivando con la massima urgenza, signora, eh, stiamo arrivando, ok?*

CHIAMANTE – *sì... (inizialmente a piangere: ndr)*

OPERATORE SANITARIO – *cosa mi stava dicendo, prima, signora...?*

CHIAMANTE – *non so...non voglio avanzare ipotesi...*

OPERATORE SANITARIO – *eh...?*

CHIAMANTE – *io sono solo la vicina di casa...la signora è sconvolta e capisco, perché la bambina è chiaramente...è priva di vita* (inc.)

OPERATORE SANITARIO – *va bene, va bene, va bene...signora, questo è il suo numero di telefono, quello che io vedo?*

CHIAMANTE – *è il numero di telefono della signora...della bambina...*

L'operatore chiede di poter avere il recapito telefonico della chiamante, signora Letizia RICALDONE.

CHIAMANTE – *è che non ce l'ho, al momento, ce l'ho a casa...comunque adesso andrò a prenderlo...perché la signora non vuole restare sola* [detta un numero di utenza cellulare: ndr]..

OPERATORE SANITARIO – *va bene, stiamo arrivando...stiamo arrivando.*

CHIAMANTE – *...grazie, grazie...*

OPERATORE SANITARIO – *salve, salve...*

Ebbene, a fronte di ciò, la madre, Alessia PIFFERI, messo piede in casa, aveva cercato di "rianimare" Diana: le aveva (verosimilmente) tolto il pannolino, lasciandola senza nulla (giacché – come riferito dal predetto teste Marco CALÌ – sul davanzale della finestra, che non poteva essere stato raggiunto dalla piccola, erano presenti alcuni pannolini ed in particolare due, di cui uno "...molto pesante intriso verosimilmente di urina..." ed un altro "...dove c'erano feci e nel quale già si notava la presenza di alcune larve...": *ibidem*) e resasi conto – così ella ha dichiarato – che "...la bambina non si muoveva e che c'era qualcosa che non andava...", le aveva praticato "...un massaggio cardiaco..." e poi l'aveva portata in bagno "...bagnandole i piedini, le manine, il viso e la testina...".

Ed in effetti, il cadavere della piccola Diana fu trovato bagnato dagli operatori del 118 (e dagli operanti di Polizia Giudiziaria) ed al medico, nel frattempo sopraggiunto, che le comunicava la morte della figlia, Alessia PIFFERI aveva detto: «...ma forse è colpa mia, perché io l'ho presa in braccio, l'ho scossa per cercare di rianimarla, l'ho bagnata, così magari ho esagerato...» (ed il medico a dirle, pietosamente: «...signora, no, non è quello, la bambina è morta già da uno o due giorni...»).

Non sono, quelli descritti, i gesti inconsulti, irrazionali di una madre disperata di fronte al corpo senza vita di un figlio – il bagnare il viso e le estremità degli arti, il massaggio cardiaco – bensì le azioni scomposte e abborracciate di chi, resasi conto d'aver combinato “un guaio”, cerca di porvi rimedio. E chissà che non siano state le stesse azioni compiute nelle scellerate sue assenze precedenti, quando – per minor durata dell'abbandono – dette manovre “rianimatorie”, forse, a qualcosa erano servite.

Si vedano, infatti, senza alcuna valenza accusatoria, nel rispetto del divieto di legge (*sub nota “1”*), le stupefacenti spiegazioni fornite al Perito del primo Giudice: *“...non era reattiva come le altre volte che giocava con i giochi...tentai di rianimare e la bagnai anche pensando che fosse solo svenuta. Non pensai che potesse succedere una cosa così. Poi sono andata subito da una signora dopo che ho tentato varie volte di rianimare la bambina. Le spruzzai in bocca anche dell'acqua ma vidi che la bambina non si riprendeva...”*

La bambina “svenuta” che “non si riprendeva” giaceva nelle condizioni più sopra descritte. Cioè, *ad abundantiam*, le seguenti: **evidenti** ad un solo sguardo.

Ancora la teste **Annamaria DI GIULIO**: *“...la bimba aveva questo vestitino giallo con dei disegnini, non aveva pannolino, non aveva mutandina, non aveva altro, aveva sia la punta delle mani che dei piedi già annerite, così come la punta del naso, insomma, si vedeva che era stata probabilmente anche risciacquata, rilavata, perché era umida la testa, aveva i capelli un po' bagnati...”*

Teste **Luca TANSELLA** (alla stessa udienza del **3/07/2023**): *“...abbiamo trovato questa bambina con questo vestitino giallo, era completamente bagnata, zuppa, non so dire di che cosa, supina, con la testa rivolta verso sinistra, mani e piedini necrotici, non aveva il pannolino, questa cosa me la ricordo molto bene, aveva questo addome molto gonfio e anche nero, anche questo necrotico. Ho girato di lato la bambina per vedere se c'erano anche ferite [...] abbiamo notato che c'era questa macchia ipostatica, che è classica di un decesso...”*

Al dunque e per riassumere.

Alessia PIFFERI rientrava in casa dopo quasi una settimana di assenza, trovava il cadavere della figlioletta ed il suo primo pensiero era farla trovare ‘in ordine’: composta nel lettino, lavata da capo a piedi, con un abitino che non sembra affatto indossato da sei giorni da una bimbetta che ancora non controllava gli sfinteri ed era senza pannolino (cfr. fotografie in atti).

Con un vero e proprio *fuor d'opera* – non l'unico, peraltro, funzionale ad attribuirle l'immagine di lucida assassina, callida, che premedita la soppressione fisica della figlioletta e, poi, dissemina tracce per conseguire l'impunità – si è preteso di sostenere, nientemeno, che siffatta condotta – quella sin qui descritta – vada imputata in guisa di *alterazione della scena del crimine*, così producendosi in un vero e proprio *nonsense* circostanziale, ovviamente neppure accennato da parte di chi, per professione esercitata e per esperienza acquisita, cioè a dire gli operanti intervenuti, ne conosce bene il significato e sa che il c.d. *staging*, è la maliziosa ed intenzionale manipolazione delle prove attuata per depistare le indagini: nulla di più incommensurabilmente lontano dalla maldestra, goffa, grossolana gestualità posta in essere da Alessia PIFFERI, la quale – col chiamare la vicina di casa (per lei una quasi-sconosciuta) affinché chiamasse il numero delle emergenze – si

autodenunciava. Altro che subdola cancellazione di tracce di reato: facendo chiamare, da altri, gli ormai, purtroppo, inutili soccorsi ed impapocchiando bugie di qualità assimilabile a quelle di un infante pescato col dito nel vasetto di marmellata rendeva palese ciò che aveva fatto del – e sul – cadavere della figlia.

Dopo averla cambiata, averle messo un abitino pulito, dopo quelle assurde ‘abluzioni’ per farla “rinvenire”, riposta nuovamente Diana nel lettino da campeggio – qui si deve tornare all’incredibile e surreale resoconto offerto dall’imputata nel suo esame – le spruzzava “...anche un po’ di acqua in bocca...”, ma, vedendo che la piccola non si riprendeva, correva dalla vicina di casa per chiedere aiuto (cfr. **esame imputata**, pagg. 35 e 36 trascrizioni ud. del **19.09.2023**).

Se ci si sofferma a riflettere che la piccola Diana è morta disidratata, fuor di metafora d’inedia e per sete, si sarebbe tentati di ascrivere a puro cinismo, beffardo e crudele, il relativo gesto, al solo sapere che dell’acqua le è stata spruzzata in bocca, da defunta, da parte di chi è stata responsabile della sua morte (“...per rianimarla...”); e puro cinismo sarebbe senz’altro se Alessia PIFFERI non fosse la persona che il processo penale ha provato essere, con i suoi limiti personologici e caratteriali, che **prescindono dalla nozione giuridica di imputabilità**, ma che non possono e non debbono essere ignorati (art. 133, 2° comma n. 1 cod. pen.) in un processo penale.

Dall’atto d’appello, pag. 6 e ss.:

“...La PIFFERI concludeva la scuola media grazie all’aiuto dell’insegnante di sostegno, all’esame di terza media Alessia viene definita “portatrice di handicap”.

Alessia PIFFERI si iscrive poi ad un istituto tecnico, un corso per assistente socio-sanitaria, così come consigliato degli insegnanti della scuola media.

La ragazzina, ormai adolescente, inizia a frequentare la scuola superiore, ma solo per pochi mesi perché i genitori decidevano di ritirarla da scuola, avendo ormai superato l’obbligo scolastico, allora fissato a quattordici anni.

Questo accade quando gli insegnanti fanno loro presente, a mezzo missiva, prodotta ed acquisita agli atti, che Alessia per continuare a frequentare la scuola superiore avrebbe necessitato di aiuto, sia a casa, sia a scuola, e di un programma differenziato, a causa delle sue gravi difficoltà di apprendimento.

I genitori negavano le difficoltà della ragazza (sempre per iscritto) affermando che la figlia non avesse alcun bisogno di aiuto o programma differenziato e nel mese di maggio la ritiravano da scuola con la scusa di un incidente occorso alla madre signora ASSANDRI, manifestando la necessità «che la bambina stia a casa ad aiutarla nelle faccende domestiche».

Dopo un matrimonio in giovane età con un uomo molto più grande di lei si trasferisce in Sicilia, a casa dell'uomo, Francesco MIRANDA e della di lui madre, dopo un primo aborto spontaneo la signora PIFFERI necessita di cure e torna a vivere con il marito a Milano, il matrimonio, dopo la perdita del bambino non ha speranze di sopravvivere e i coniugi si separano.

La signora dopo la separazione inizia a frequentare uomini conosciuti su siti di incontri, alternando prostituzione e relazioni amorose, con la speranza sempre di trovare un uomo con cui realizzare il proprio sogno d’amore (così come confessato al dottor PIRFO, fare la moglie e la madre di almeno due bambini, un maschio ed

una femmina). Inutile parlare dell'incontro con il signor D'AMBROSIO, l'elettricista bergamasco frequentato dopo la nascita della figlia.

Quello che è fondamentale e serve a comprendere le problematiche di Alessia PIFFERI sono, in primis, la negazione di gravidanza, la donna rimane incinta, ma non si rende conto del proprio stato, così come si evince dall'esame della cartella clinica di Diana PIFFERI, acquisita dalla Corte, ove si legge gravidanza misconosciuta e nessun esame prenatale effettuato.

La relazione con D'AMBROSIO fra alti e bassi si interrompe per la gelosia della donna, riferisce lui alla Corte, conseguentemente Alessia e Diana rientrano a Milano. A Milano Alessia, rimasta sola, con una madre trasferitasi a Crotone dal compagno ed una sorella con cui non ha rapporti dall'infanzia (la sorella non aveva neppure il numero di Alessia memorizzato sul proprio dispositivo mobile), si fa aiutare da una vicina di casa, la signora Serena CONVERTINO, nipote di quella famosa CONVERTINO che firmò una sua cartella dell'UOMPIA quando aveva sette anni.

La signora CONVERTINO l'aiuta nella gestione della bambina, così come l'aiuta una altra donna, Giusy. L'aiutano nella gestione della piccola, Alessia non è mai stata in grado di occuparsene, per lei la bambina era poco più di una bambola da accudire quando si ricordava di averla..." (enfasi grafica aggiunta).

Ciò che l'atto d'appello riporta è, in massima parte, sorretto dai riscontri che ne confermano la verità fattuale, eccezion fatta per l'aiuto – mai preteso ma neppure mai offerto – nell'accudimento della piccola, innocente e – si sarebbe tentati di dire – purtroppo predestinata vittima. Nessuno ha mai aiutato Alessia PIFFERI nella cura e nella crescita della piccola Diana. La faccenda di una signora CONVERTINO che le avrebbe prestato ausilio sino al mese di maggio, allorquando una diversa occupazione glielo avrebbe impedito, è circostanza emersa – appena accennata, peraltro – dalla deposizione Viviana PIFFERI, sulla cui credibilità testimoniale occorre iscrivere pesante ipoteca (v. *infra*).

È invece documentale, per contro, che – portata in ospedale dopo il parto – Alessia PIFFERI abbia dichiarato ai Sanitari, che infatti l'hanno certificato, di non sapere della gravidanza mentre è valutazione di questo Collegio soltanto – (*ut supra*) difforme da quello di prime cure – che della presunta confidenza alla madre d'essere incinta non vi sia affatto prova sufficiente, per la sostanziale inattendibilità della teste ASSANDRI.

E, tuttavia, se da un lato, è certo che Alessia PIFFERI, in allora, ai medici dell'Ostetricia-Ginecologia abbia detto di ignorare l'attesa di Diana, dall'altro è dubbio che la ignorasse per davvero (o almeno che l'abbia ignorata sino al parto) giacché l'imputata – ed il contegno processuale, assunto nel presente giudizio ne è la miglior testimonianza – quando si avvede della riprovazione dell'interlocutore, quando si sente “esaminata” e avverte il giudizio negativo per ciò che di biasimevole o censurabile le viene attribuito od anche quando è di sua spicciola convenienza, tende a mentire e lo fa palesemente.

In modo così scoperto da risultare infantile, oppure illogico da apparire bislacco: si veda, ad esempio, il colloquio psicologico – riportato nel DIARIO CLINICO del carcere il 14/11/2022 – laddove conferma e ribadisce di non aver saputo di essere incinta sino al parto e alla domanda come facesse, invece, a saperlo sua madre,

ammesso che costei lo sapesse, l'imputata rispondeva non già secondo raziocinio, con le due sole risposte possibili: *'ho mentito io, lo sapevo e l'ho detto a mia madre'*: oppure *'mia madre mente, non lo sapevo io e, quindi, neppure lei'*.

L'imputata, allora indagata, ed in quel momento una detenuta a colloquio psicologico, rispondeva di averlo, sì, detto a sua madre ma di esserselo inventato *"...affinché la donna smettesse di rimproverarla perché mangiava di più o perché a volte era stanca..."*: a 1.200 km di distanza non è chiaro perché sua madre la dovesse rimproverare per la quantità di cibo consumata ovvero per la stanchezza accumulata.

Né è razionale, secondo l'*id quod plerumque accidit*, una terza, possibile, via e cioè che né l'imputata né sua madre ASSANDRI Maria mentano; ovviamente, ciò la direbbe lunga sui rapporti madre-figlia ma tant'è: la prima potrebbe aver detto alla seconda d'essere incinta, quando non era (ancora) vero, solo per essere lasciata in pace e non rendere conto del suo prendere peso o del suo stile di vita, salvo poi aver taciuto la gravidanza a concepimento davvero intervenuto, senza che la madre, unico dato certo ed inconfutato, se ne preoccupasse mai, né prima né dopo.

Non sono però le *"romanzate"* verità a stupire. Ciò che davvero stupisce è che i destinatari delle sue, sesquipedali, bugie le credano. O, forse, fingano soltanto di crederle, perché la verità comporterebbe obblighi e segnalazioni all'Autorità.

Si veda l'idilliaco, edulcorato e, per questo, irrealistico, ritratto che Alessia PIFFERI faceva della sua situazione personale e familiare all'atto della dimissione dall'ospedale, quando raccontava di poter contare (non è chiaro in che senso) su aiuti esterni ed in particolare sull'aiuto della madre, nonostante costei vivesse allora, e viva tuttora, a più di mille chilometri di distanza, e sul suo compagno Angelo Mario D'AMBROSIO.

Quest'ultimo, per contro – comprensibilmente stupefatto della inaspettata natività (*"...La relazione non è che l'abbiamo interrotta, a parte che c'è stato, chiamiamolo, un corto circuito, nel senso che quella cosa che mi ha tenuto nascosta per così tanto tempo e poi, quella nascita improvvisa...diciamo che aveva rotto la mia fiducia..."*: teste D'AMBROSIO, trascrizioni cit.) – le consentirà di rimanere a Leffe solo per il tempo della (prima) degenza ospedaliera della piccola, ed al quale Alessia PIFFERI aveva raccontato – durante i pochi mesi di convivenza – di lavorare (in *smart-working*) come *"psicologa infantile"*. Nientemeno.

⇒ 2-8 aprile 2021, relazione di psicologia clinica: (con la signora e curanti).

"...Si effettua il primo colloquio con la signora in camera con la bambina; appare lucida e orientata nei parametri spazio-temporali, non si osservano disturbi nella forma e nel contenuto del pensiero.

Riferisce un'anamnesi psicopatologia negativa, (...) ricorda di aver parlato con uno psicologo in età evolutiva in seguito alla perdita del nonno. Appare disponibile all'incontro, seppur inizialmente diffidente circa le motivazioni che hanno portato all'invito. Riferisce, infatti, la percezione di giudizio nei suoi confronti circa la sua capacità genitoriale e quindi un clima di sospetto e timore nell'incontro con gli operatori sanitari. Si descrive come una mamma attenta, preoccupata rispetto alla fragilità della bambina nata pre-termine, si è molto affidata in questo periodo all'équipe della patologia neonatale.

Describe il compagno come un valido riferimento affettivo e concreto, disponibile a sostenere la coppia madre-bambina nell'affrontare le criticità cliniche intercorse. Ha pertanto scelto di trasferirsi da Milano a Leffe.

La nonna materna emerge all'interno del colloquio quale facilitatore dopo la dimissione della bambina dall'ospedale. In partenza per la Calabria, dove risiede.

La signora, in difficoltà a trascorrere la notte in ospedale, ha trovato una figura di sua fiducia per alternarsi nell'assistenza della bambina (una ‘doula’ a pagamento che in più occasioni lascia la bimba da sola e, ad un certo punto, se ne va...) *motivando tale scelta come tentativo di contenere, nelle sue parole, la «claustrofobia dell'ospedale».* Effettuata una valutazione da parte dello specialista...”.

I segnali d'allarme non si contano anche se la “...signora riferisce di non avere alcuna difficoltà ad assistere Diana durante il giorno...”: una gravidanza negata; un parto nel wc di un locale-bagno appartenente a chi non è il padre della concepita; l'intervento di uno psicologo in età evolutiva (secondo l'imputata perché le era morto il nonno o la nonna, a seconda del referente); l'asserito “*valido riferimento affettivo*” di chi non essendo genitore biologico della neonata potrebbe anche – a buon diritto e a pieno titolo – non volersene occupare; una madre/nonna supposta “*facilitatrice*” di cosa non è chiaro e, comunque, in partenza per lontani lidi; la dimissione volontaria della puerpera in data 1°/02/2021 *contro il parere dei medici*; la “*difficoltà a trascorrere la notte in ospedale*” per assistere una figlioletta, prematura e di cagionevole salute, per lamentata “*claustrofobia*” nosocomiale (solo notturna) e l'intervento di una ‘doula’ che per comportamento concludente – *in più occasioni lascia la bimba da sola e, ad un certo punto, se ne va* – tradisce quantomeno *culpa in eligendo* da parte di una madre autodefinitasi “attenta e preoccupata”. Ce ne sarebbe abbastanza per dubitare della bontà dell'autoritratto e soprattutto della sua fedeltà al reale.

Invece, le si crede sulla parola quando, in un secondo colloquio, il *milieu* familiare, così rassicurante ed elegiaco, si fa addirittura agognato, ancorché l'opportunità, se non addirittura la necessità, di un supporto da parte dell'assistenza sociale sia stata ben presente da subito.

Àlessia PIFFERI non nascondeva "...la fatica dell'ospedalizzazione e delle limitazioni presenti, ma anche il sentirsi rassicurata da un andamento clinico favorevole.

Auspica la dimissione a breve per recuperare un maggiore benessere personale per riprendere una quotidianità dove gestire la bambina in un ambiente familiare. Descrive un entourage familiare amicale, presente e disponibile ad accompagnare la coppia madre bambina nel suo percorso di crescita, dove il compagno, nella sua ricostruzione, rappresenta un valido riferimento [...]

Si informa la signora della presenza delle risorse territoriali disponibili a sostenere eventuali bisogni legati al post-parto a cui indirizzarla nel caso decidesse di trasferire la sua residenza a Leffe. Si condivide quanto emerso con l'assistente sociale dottoressa LORENZI...[...]. Data la fragile condizione clinica di Diana sono state richieste valutazioni da parte dell'assistente sociale e della psicologa del nostro Centro per organizzare eventuale presa in carico della mamma e della bambina al fine di un sostegno idoneo sul territorio...”.

Disgraziatamente, un intervento pubblico non vi sarà mai e la nonna materna, presunta “facilitatrice”, rientrata in quel di Cosenza, non chiederà mai, neppure nei suoi contatti telefonici, non risultando più alcun suo soggiorno a Milano finalizzato a sostenere la nipotina e sua figlia Alessia, che lavoro facesse quest’ultima per mantenersi e per mantenere Diana; chi si dovesse occupare della piccoletta in assenza della madre; se non fosse proprio possibile rintracciare il padre biologico, non certo per esprimere giudizi moralistici, non richiesti, mai necessari e comunque sempre ingiustificati, ma solo per far conto con la realtà: Diana non avrebbe mai potuto beneficiare dell’amorevole presenza di una figura maschile di riferimento, padre o nonno che fosse, quindi occorreva gioco-forza farne le veci, educative e di mantenimento.

Nulla di tutto questo.

“...Perché mia mamma era già in Calabria, è scesa – come le dicevo prima – che la bambina aveva due mesi e mezzo e mia figlia neanche la conosceva fisicamente e visivamente. Faceva le videochiamate, non è che ha mai preso, una volta, il pullman per venire su...” (Alessia PIFFERI, interrogatorio 20/07/2022, trascrizioni, pag. 61-62).

Che, dunque, Alessia PIFFERI mentisse – o forse si illudesse, credendoci per davvero – allorquando descriveva “...un entourage familiare amicale, presente e disponibile...” ad accompagnare lei nella sua neo-maternità e Diana nella sua crescita, lo si evince dalle testimonianze assunte ma, soprattutto, dalla **storia personale di entrambe, della madre, Alessia, e della figlia, Diana; ch’è una storia di solitudine affettiva per l’una e di trascurato abbandono per l’altra:**

⇒ teste D’AMBROSIO Angelo: udienza 27/06/2023, trascrizioni da pag. 103:
...era mia ospite nel periodo del Covid ... da – più o meno – settembre 2021 a gennaio 2022...[il dato temporale risente dell’impreciso ricordo: dovrebbe riferirsi al secondo tentativo di convivenza; il primo si concludeva con la nascita di Diana: ndr]. Ci siamo conosciuti nell’agosto 2020...su una chat...

Ci siamo frequentati fino alla nascita di Diana...è nata in casa la bambina, in quel momento lei era da sola, è riuscita ad avvisarmi, l’abbiamo messa in sicurezza e abbiamo chiamato il 118, sono intervenuti e l’hanno portata in ospedale...

Egli ignorava – dice d’aver ignorato – che l’imputata fosse in stato di gravidanza ancorché qualcosa – almeno nell’intimità – dovesse aver subodorato perché alla domanda del Pubblico Ministero («non si era mai accorto di niente?»: pag. 106 delle trascrizioni) il teste ha risposto:

D’AMBROSIO – no, io insistivo nel chiedere [si converrà che non ha senso insistere *nel chiedere* in assenza di dubbio e non ha senso dubitare senza il sospetto che un concepimento sia avvenuto: ndr], *lei mi diceva che aveva dei problemi, che si sentiva con la ginecologa, che gli succedeva ogni tanto...diceva che aveva dei periodi così, che non aveva le mestruazioni, che era in contatto con la sua ginecologa...:* ⇒ poiché ciò non era vero, non v’era cioè alcun contatto con medici specialisti in ginecologia, è ben possibile – se non probabile (data l’amenorrea, allora ammessa, oggi invece sconfessata per poter continuare a sostenere d’avere ignorato la gravidanza) – che anche nell’imputata fosse ad un certo punto subentrata la consapevolezza di attendere un bambino, concepito in qualche occasionale incontro, ma lo negasse a sé stessa e agli altri, forse per non essere abbandonata dal

convivente, sul quale aveva fatto investimenti idealmente affettivi. O, più prosaicamente, di sicurezza economica.

Come preannunciato, ciò tocca il tema (specialistico) della gravidanza misconosciuta, sul quale ampio dibattito è stato portato in appello e sul quale la parola non può che essere lasciata agli specialisti. Ci si tornerà a tempo debito (cfr. *infra*, sulla IMPUTABILITÀ).

Per ora si deve stare sulla prova dichiarativa rilasciata da chi specialista non è ma con l'imputata – in allora – ha convissuto *more uxorio*.

PUBBLICO MINISTERO – *l'aspetto fisico della signora PIFFERI non era cambiato, mi scusi?*

D'AMBROSIO – *Sì, diceva che le succedeva di gonfiarsi e che era in contatto, che sapeva lei quello che faceva... c'era tutto un... si alterava, insomma... dopo il parto mi ha confessato questa cosa, però lei diceva che non sapeva di essere incinta...*

Dopo il parto – dimessa la puerpera e ricoverata ancora la bimba – più che la convivenza proseguiva la coabitazione fra i due: “*...diciamo che è rimasta ancora con me il tempo che la Diana era in ospedale, siccome era all'ospedale di Bergamo, era più comoda lì, le ho detto di restare, finché Diana non venisse dimessa...*”.

A seguito dell'avventurosa nascita, dunque, Diana PIFFERI rimaneva ricoverata per un mese circa presso l'ospedale di Bergamo, sia perché prematura sia per problematiche di natura respiratoria (“*distress respiratorio in neonata pretermine*”, si legge nel referto in atti).

Veniva dimessa il **2/03/2021** e, assieme a sua madre, veniva portata presso la casa milanese di via Parea, mentre nel frattempo, da Crotone, era giunta a Milano la nonna materna, Maria ASSANDRI:

...quando sono uscita dall'ospedale con la bambina, io sono tornata a casa con mia mamma, l'ho fatta salire dalla Calabria, tramite anche i miei parenti, perché comunque lui [si sta riferendo al D'AMBROSIO: ndr], probabilmente, non riusciva ad accettare, forse, tutta questa situazione successa, così di punto in bianco. E quindi ero rimasta con mia mamma a casa, con la mia bambina...” (**interrogatorio** dell'imputata al P.M. del **20/07/2022** pag. 15).

Nel tempo a seguire, come già detto, l'imputata ed Angelo D'AMBROSIO continuavano a sentirsi e a frequentarsi, lui vivendo a Leffe, lei continuando a vivere a Milano.

In vista del primo fine settimana del mese di **aprile 2021**, Alessia PIFFERI si univa al compagno per recarsi in Francia, a Beausoleil, ove costui era diretto per un incombente di lavoro, affidando la figlioletta alla madre:

...lui, essendo imprenditore – che ha questa ditta – doveva andare a vedere un lavoro a Montecarlo, a Beausoleil, e mi aveva chiesto se lo accompagnavo...” (**interrogatorio** dell'imputata al P.M., *ibidem*).

Proprio durante detta assenza – segnatamente, **venerdì 2/04** – Diana veniva portata d'urgenza dalla nonna presso l'ospedale di Bergamo, accompagnata dall'ex coniuge di Alessia PIFFERI, **Francesco MIRANDA**, per una grave iperplessia che si accerterà essere sintomo di una infezione renale e alle vie urinarie, rimanendo ricoverata, con la presenza della sola madre fatta precipitosamente rientrare in Italia, sino al **13/04/2021**:

“...è successo che dopo tre settimane che era a casa, era venuto il suo compagno di Bergamo; mi aveva chiesto se gli tenevo la bambina, perché lui doveva andare a prendere un lavoro a Ventimiglia, mi sembra, non so dove [...] neanche a farlo apposta, dopo un giorno, alla bambina le è venuta la febbre, il giorno dopo, alla bambina le è venuta la febbre, e quindi io ho chiamato mia figlia, le ho detto «guarda che io sto portando la bambina a Bergamo, dove è nata perché sanno quello che ha, così almeno la guardano loro e lo possono dire»...” (ASSANDRI, trascrizioni ud. 27/06/2023, pag. 50).

Una volta terminata questa seconda degenza, nell’**aprile 2021**, con una nonna materna oramai tornata dal proprio compagno in Calabria, a Crotone, non è stato possibile ricostruire con precisione – per via di qualche discrasia temporale lasciata a verbale senza chiarirla con domande mirate ai diretti protagonisti – dove la bimba abbia vissuto, se in Leffe o in Milano, nel senso che alla dimissione dal *Giovanni XXIII* di Bergamo – stando all’imputata – madre e figlioletta avrebbero soggiornato presso l’abitazione di Leffe, restandoci sino a quando (**fine anno 2021/gennaio 2022**, all’incirca all’Epifania) i rapporti con il compagno, già traballanti, si erano guastati, tanto da non consentire la prosecuzione della convivenza.

“...poi la bambina è guarita e l'hanno dimessa. Da lì io avevo paura di tornare a casa mia a Milano perché mia mamma era ridiscesa giù in Calabria, quando io sono arrivata lì in ospedale lei comunque sia, l'indomani o dopo un giorno o due giorni dopo, aveva il pullman per tornare giù in Calabria dal suo compagno, a Crotone...[...] ...avevo paura che la bambina non mi stava bene; quindi da Milano a Bergamo era un bel pezzo e ho chiesto a lui, in poche parole, se potevamo stare lì e ha accettato la cosa. E da lì siamo rimaste lì...” (interrogatorio 20/07/2022, trascrizioni pag. 19-20).

La descritta coabitazione, con alti e bassi, in una condizione di coppia che vedeva il D’AMBROSIO assorbito nell’attività di famiglia e l’imputata a casa ad occuparsi della neonata, durava sino a **fine anno 2021** terminando, per volontà di lui a causa della gelosia e della possessività di lei: “...gelosia e diceva che avevo un carattere che comunque...non lo capivo, lo pressavo, quando non era assolutamente vero...” (*ibidem*, trascrizioni pag. 23).

Se sulla durata della permanenza di Diana in quel di Leffe vi è stata difformità dichiarativa (poco rilevante), si è ottenuta **concordanza di dichiarazioni** (ben più importante ai fini d’interesse processuale) per ciò che concerne il tempo della cessazione della convivenza ed i motivi di detta cessazione:

PUBBLICO MINISTERO – *...diciamo che le cose cominciano a non andare bene, ma la causa di questa crisi quindi mi pare di capire non era la bambina, era diciamo il rapporto fra voi due?... Quindi cosa succede?*

INDAGATA – *e quindi poi lui prende la decisione, verso l’Antivigilia di Natale, che non se la sentiva più di continuare con me e voleva chiudere tutto. Questo è successo il 23 [...] ...ho detto...che io ho detto: «ma proprio adesso?, l’Antivigilia di Natale, me lo dici? Cosa mi fai, il regalo di Natale?». Abbiamo tirato dopo le Feste, Natale, Capodanno e l’Epifania, così, dopodiché sono proprio a casa mia, col furgone e mi ha proprio lasciato lì a casa, a casa mia» (*ibidem*, trascrizioni pag. 23-24).*

Stando alla (scarna) deposizione di Angelo D'AMBROSIO, sembrerebbe di comprendere che madre e figlia neonata siano rientrate in Milano, nella casa di via Parea, anche dopo la seconda dimissione, sino al **settembre 2021** per poi farvi nuovamente ritorno, a seguito di una rottura della relazione causata da “...*continue scene di gelosia e altre sue scenate...*”, nel **gennaio 2022**: “...*da gennaio ci siamo rivisti il 2 di giugno del 2022...*”.

PUBBLICO MINISTERO – c’è stata un’altra interruzione della vostra relazione, successivamente?

D’AMBROSIO – successivamente, sì...nel gennaio del 2022.

PUBBLICO MINISTERO – come mai?

D’AMBROSIO – perché non la sopportavo più...per continue scene di gelosia e altre sue scenate.

PUBBLICO MINISTERO – quindi è stato lei a interrompere la relazione?

D’AMBROSIO – sì.

PUBBLICO MINISTERO – e avete ricominciato una relazione sentimentale?

D’AMBROSIO – mah, inizialmente no, poi ci siamo frequentati qualche weekend, lei mi ha detto che era cambiata, che ci voleva riprovare e altre cose...

Ad ogni modo, l’incertezza sul luogo di dimora che avvolge il delta temporale aprile-settembre 2021 non ha ricadute probatorie negative, giacché è certo, per coincidenti versioni dichiarative, che dall’inizio **anno 2022** sino alla sua morte, **avvenuta nel luglio 2022**, Diana sia vissuta sola con sua madre, nella casa milanese di via Parea ed è altrettanto certo che quel **2 di giugno 2022** – con la determinazione di Alessia PIFFERI a riallacciare una stabile relazione sentimentale con Mario Angelo D’AMBROSIO – abbia segnato, per la piccola e inconsapevole Diana, non la possibilità di avere un padre tutto per sé e un marito per sua madre, come vagheggiava quest’ultima, se per fantasticheria romantica o con qualche costrutto, poco importa, bensì abbia marcato l’inizio della sua fine:

“...*poi lui, di botto in bianco, dopo questa rottura qui, passano sei mesi e un bel giorno, paf! messaggio: «ciao come va? Ciao, come stai? Ti va se ci vediamo io e te?» ed ero rimasta un po’ sorpresa...*” (**interrogatorio 20/07/2022**, trascrizioni pag. 26).

La coppia riprendeva infatti a vedersi nei fine settimana e, dapprincipio, sostanzialmente durante il mese di **giugno 2022**, è certo – perché provato senza contraddizioni – che fu lui a recarsi a casa di lei, con la bambina presente, sino al mese di **luglio 2022**, durante il quale è altrettanto certo che fu lei a recarsi da lui senza che Diana abbia mai accompagnato la madre:

“...*fino a quelli di giugno, andavo io a Milano, l’ultimo weekend di giugno – se ricordo bene – siamo andati al mare...A luglio ha cominciato invece a venire lei nei weekend...*” (teste **D’AMBROSIO**, trascrizioni **27/06/2023**, pag. 107).

PUBBLICO MINISTERO – nel weekend che ave fatto al mare, Diana dov’era?

D’AMBROSIO – era con noi.

PUBBLICO MINISTERO – nel weekend di luglio in cui la signora PIFFERI l’ha raggiunta a Bergamo, la bambina dov’era?

D’AMBROSIO – mi ha sempre raggiunto da sola...a volte mi diceva che [Diana: ndr] era con la baby-sitter, a volte con la sorella, dipende...(...)

PUBBLICO MINISTERO – queste volte in cui le diceva che era con la babysitter o con la sorella, lei ha mai assistito a telefonate in cui chiamava la sorella o la babysitter per chiedere di sua figlia?

D'AMBROSIO – no, però mi diceva che “messaggiava” e che faceva, che era in contatto.

Non era vero. Non esisteva alcuna *babysitter* e con la sorella Viviana l'imputata, di fatto, non aveva, né aveva mai avuto alcun rapporto, né amicale, né di fraterna solidarietà, sin dall'infanzia; infanzia che non hanno mai potuto vivere *da sorelle* per la differenza anagrafica, l'una classe '77, l'altra classe '85, e per la scelta della primogenita di lasciare il nucleo familiare d'origine molto giovane, formandosi un nucleo familiare proprio.

Dirà quest'ultima, **PIFFERI Viviana**, deponendo quale testimone – per vero, continuamente contraddicendosi – che la nascita della nipotina, di cui nulla aveva saputo e che raramente vedeva, cionondimeno da lei “adorata”, pur con le rocambolesche modalità apprese dalla loro madre, era sembrata costituire una insperata occasione di avvicinamento: “...pensavo fosse arrivato un regalo che poteva, tra virgolette, riunirci e ho incominciato a stare dietro a questa bambina, che è nata piccolina così, piccolissima [...] e mi sono attaccata, era mia nipote, una ne avevo, cercando anche di fare pace, di andare avanti con lei, di instaurare un rapporto, che lei avesse un po' di fiducia in me [...] Io adoravo Diana, per me Diana è stata un regalo, un'opportunità di ricostruire un rapporto, di avere una bambina piccola da viziare, da coccolare, mi dispiaceva che non eravamo vicine...” (testimonianza **PIFFERI Viviana**, trascrizioni ud. 27/06/2023, pag. 79 e ss.).

Sarebbe stato necessario chiedere alla teste in che senso avesse «*incominciato a stare dietro a questa bambina*» visto che – da zia – a differenza di sua madre, da nonna – non aveva obblighi giuridici verso Diana, ma da parte civile costituita, aveva degli obblighi probatori sul punto e non risulta affatto, al netto di tuonanti asserzioni e feroci *J'accuse*, che abbia tradotto i buoni pensieri in azioni concrete.

Cosicché sono affermazioni testimoniali della cui sincerità è lecito dubitare, ed in ogni caso contraddette da un comportamento preprocessuale e processuale della stessa Parte Civile che trasmette posture e sentimenti opposti, primo fra tutti – a fatti non ancora avvenuti – il totale disinteresse (peraltro, reciproco, visto che l'accento di verità è soltanto nell'*incipit* della deposizione), seguito, a tragedia consumatasi, da livorosa ostilità, ostentata da unica persona per davvero “danneggiata” dalla condotta criminosa (“...la mia vita è un disastro dal 20 luglio...”: trascrizioni, pagina 85).

Udienza 27/06/2023, trascrizioni, pag. 76:

PUBBLICO MINISTERO – ...lei che tipo di rapporto ha avuto con sua sorella Alessia?

PIFFERI Viviana – noi siamo sempre state abbastanza distaccate, non c'era questo rapporto...

PUBBLICO MINISTERO – che significa “distaccate”? ce lo può esplicitare meglio questo concetto?

PIFFERI Viviana – noi non ci sentivamo giornalmente, non eravamo le sorelle che uscivano e si raccontavano le storie di fidanzati o cose del genere, anche perché abbiamo 9 anni di differenza e una vita completamente diversa, per cui...

Su domanda precisava che – lei, Viviana, classe 1977 – aveva iniziato a lavorare a 15 anni, rimanendo fuori casa pressoché l’intera giornata e nel 1997, a vent’anni, aveva lasciato la famiglia di origine, avendone Alessia 11 e mezzo.

Cessando, di fatto, ogni frequentazione. E, difatti, l’accaita ed indomita accusatrice dell’imputata Alessia PIFFERI, non sa chi sia, né chi sia stata sua sorella, Alessia PIFFERI:

PUBBLICO MINISTERO – *com’era sua sorella quando vivevate insieme, quando eravate ragazze?*

Da ragazze – lo aveva appena precisato – non hanno mai convissuto. E infatti:

PIFFERI Viviana – *era una ragazzina all’epoca, era una ragazzina che andava a scuola, finite le scuole medie e non aveva scelto, non sapeva cosa fare, ma, ripeto, non mi sono mai occupata di queste cose.*

Ed ha continuato, legittimamente, a non occuparsene, men che meno della “adorata” nipotina, cosicché – lontana la nonna materna, sconosciuta quella paterna – indifferenti (altrettanto legittimamente, del resto) gli estranei – la piccola Diana, nei *weekend* di lontananza della madre, è stata sempre lasciata sola. Senza nutrimento e senza acqua.

Non conta esercitarsi sul numero di bottigliette, di acqua, tisane o latte, lasciatele in prossimità o all’interno del lettino; persino l’apertura e la rimozione dei tappi è operazione di difficoltà insormontabile per una bimba di diciotto mesi e quanto al latte – per non deteriorarsi in torride temperature – va conservato in frigorifero ed intiepidito al momento dell’assunzione.

Pertanto, in tutte le occasioni in cui è stata lasciata sola, Diana deve aver per forza patito fame e sete. Le assenze della madre nei fine settimana di luglio – confessati dall’imputata e testimoniati dal compagno di allora, D’AMBROSIO Angelo Mario – sono pienamente riscontrate non solo in sé ma anche nella loro durata (mai breve e mai “controllabile” nei suoi perniciosi effetti):

⇒ nel **primo fine settimana** di luglio 2022, Alessia PIFFERI abbandonava Diana dal primo pomeriggio del 2 luglio al tardo pomeriggio del 4 luglio, quindi per poco più di **48 ore**;

⇒ nel **secondo fine settimana** di luglio 2022, l’imputata abbandonava la piccola per circa **72 ore**, dal tardo pomeriggio dell’8 luglio e sino all’11 luglio.

Ancor prima, precisamente in data 7 luglio – dopo aver concordato in data 5 luglio, con un tal “Enrico”, il noleggio di una vettura *limousine* con cena prenotata a *La Locanda del Boscaiolo* sul lago di Endine – la geolocalizzazione dell’apparecchio cellulare, così tracciava il percorso della sua utilizzatrice: alle **ore 18,38** si allontanava da via Parea per giungere sul lago di Endine, “agganciando” fino alle **ore 23,00**, la cella di copertura del predetto ristorante; indi proseguiva per Leffe ivi trattenendosi – per trascorrere evidentemente la notte con il compagno Mario Angelo D’AMBROSIO – sino alle **ore 8,30** del giorno successivo, allorquando ripartiva per Milano. Poche ore a casa con la piccola e, poi, via, nel tardo pomeriggio dell’8 luglio, per altre 72 ore.

⇒ Sino al **terzo fine settimana**, durato ben **cinque giorni e mezzo**, dalle ore 19,00 del 14 luglio alla mattina del 20 luglio, ore 10,30 circa. Quello fatale.

§-4. L'interrogatorio reso da PIFFERI Alessia nell'immediatezza del fatto di reato e del suo accertamento. Raffronto “sinottico” con l'esame dibattimentale.

Quello stesso **20 di luglio 2022**, Alessia PIFFERI veniva fermata e, da allora, è persona-imputata in stato di detenzione.

In quella stessa notte, ella rendeva interrogatorio; più precisamente, secondo l'orario registrato nel verbale riassuntivo, iniziato ad **ore 23,19** e chiuso ad **ore 02,33 del 21/07/2022**), dal quale (*ut supra*) si è già abbondantemente attinto per la ricostruzione dei fatti ed al quale nel prosieguo si farà riferimento testuale, unitamente alle trascrizioni, privilegiando nei passi chiave queste ultime, ma in ogni caso, ponendo a confronto la sintesi con la trascrizione della “viva voce” dell'allora indagata.

È, forse, questo l'unico propalato dichiarativo, riveniente dall'imputata, che può svolgere funzione utile a guidare il libero convincimento, in special modo **per dar conto del profilo soggettivo e dei motivi** dell'agito criminoso (se davvero, cioè, possano dirsi *futili* nel senso richiesto dalla norma per integrare circostanza aggravante), non certo l'esame dibattimentale o, peggio, le spontanee dichiarazioni rese in dibattimento, falsati dalla *mediaticità* del caso che ne ha fatto un *Format-TV* ad alta resa di gradimento.

Si vuole qui di seguito riportare un esempio – più per forma che per sostanza di contenuti (in relazione ai quali non si registrano difformità essenziali) – che valga a comprendere il perché sia del primo *dichiarato* che occorre servirsi giacché nei secondi è prevalso l'impegno dell'imputata a resistere agli strali del “convincimento pubblico”, inquisitorio e rigorista opponendovi infantilismi (“...*la prego di non sgredarmi...*” preghiera fuori contesto diretta al Pubblico Ministero in sede di esame dibattimentale) oppure grossolani “giustificazionismi” (come affermare d'aver pensato che mezzo biberon di latte bastasse a nutrire Diana per sei giorni), suonati così eccessivi e studiati da far apprezzare quei silenzi in risposta alle incalzanti domande del primo interrogatorio, silenzi così significativi ed eloquenti da essere stati – e giustamente – ricompresi nelle contestazioni tecniche della Difesa.

Esempio significativo a tali fini è per l'appunto offerto dalle **spontanee dichiarazioni** rese in prime cure (**12/04/2024**, trascrizioni pag. 9), allorquando il Presidente del collegio di Assise si accingeva a dichiarare chiuso il dibattimento ed i Giudici erano pronti alla camera di consiglio per deliberare ed emettere sentenza:

“...io quello che voglio dire oggi davanti a tutta Italia – si noti la priorità: non alla Corte che la deve giudicare ma è anzitutto agli spettatori della TV che si sta rivolgendo – e a lei, signor giudice, è che io non ho mai voluto far del male a mia figlia, io non ho ammazzato mia figlia, non ci ho mai pensato, non mi è mai proprio passato neanche per la mente di uccidere mia figlia, non è stata una cosa premeditata, mai pensavo etc. etc...

e ancora:

“...non sapevo anche di tutte le problematiche che avevo, le ho scoperte tramite la televisione queste cose...”

Si noti bene. Da piccola ha frequentato reparti di Neuropsichiatria infantile. Fin dall'inizio della detenzione, l'imputata ha sostenuto decine di colloqui psicodiagnostici; ha incontrato psicologi della struttura penitenziaria, consulenti esterni, medici psichiatri, ausiliari nominati dalla sua Difesa tecnica, periti del

giudice, ha affrontato *test* e sedute con esperti di variegate specializzazioni, ma “*tutte le sue problematiche*” le ha “*scoperte*” guardando la TV. Non già partecipando al dibattimento penale o facendosi illustrare gli esiti delle perizie e delle consulenze dall’avvocatessa che l’ha assistita.

Quella TV che diceva di non voler guardare perché la “*faceva star male*” (al Perito, ad es: “*...evito di guardare la tv, i programmi che mi sono stati sconsigliati, dove parlano di me e di mia figlia perché comunque mi fanno soffrire...*”); quella TV che invece guardava eccome, e, soprattutto, “temeva” nei termini ben evidenziati nei diari clinici del carcere di primo ingresso (acquisiti in estratto ed in atti):

quando, ad esempio, chiedeva, nei colloqui psicologici, di sapere come fossero finite sui media le fotografie della sua bambina (colloqui in *Diario Clinico* del 1/09/2022 nonché del 5 e del 12 ottobre 2022);

ovvero come facessero a divulgare i suoi messaggi vocali e le *chat* estrapolate dal suo apparecchio cellulare, in effetti estranei all’interesse processuale, all’interesse pubblico ed alla cronaca giudiziaria se correttamente intesa come irrinunciabile diritto all’informazione; ottimi invece per dar la stura a maledicente ed indiscreto cicaleccio da salotto;

ancora quando si doleva dei ferali “verdetti” di madre e sorella, assai prodighi, soprattutto quest’ultima, nel numero di interviste rilasciate e nel solerte presenzialismo televisivo, al solo scopo di accodarsi a strali ed accanimenti accusatori;

oppure e vieppiù quando – avendo ricevuto una *informazione di garanzia* per un reato grave ma soprattutto infamante – incredibilmente mostrava preoccupazione non tanto per l’addebito in sé, che peraltro andava ad aggiungersi a quello, già gravissimo, d’essere una madre figlicida, ma piuttosto per l’“ordalia televisiva” che ne sarebbe seguita se solo la notizia fosse giunta ai *media* (e puntualmente giuntavi: dal *DIARIO CLINICO, 29/10/2022*: “*...preoccupata per l’accusa soprattutto per l’immagine che l’opinione pubblica potrebbe avere di lei...*”);

ed ancora quando lamentava minacce verbali e azioni lesive patite in carcere perché – come lei – anche le altre detenute erano spettatrici TV (solo un esempio: “*...all’inizio, quando sono entrata, sono stata presa per i capelli perché c’era quel programma di Mattino5 che parlava di me e della bambina ed ero andata dalla suora ed erano uscite delle persone dalle celle e mi hanno aggredito...*”): al Perito del primo Giudice).

Infine, ancora oggi: “*...Il (...) tema ricorrente nelle sue esternazioni spontanee riguarda lamentele e recriminazioni circa il battage mediatico che ruota attorno alla propria vicenda giudiziaria. Descrive i propri vissuti conseguenti, le reazioni delle altre detenute e, nello specifico, il proprio disagio relativo al fatto che anche in corso di perizia vi siano trasmissioni televisive che affrontano le specifiche tematiche...*” (così la perizia collegiale d’appello, pag. 16).

Ebbene, sia l’*esame* che le *spontanee dichiarazioni dibattimentali*, ripresi dalle telecamere presenti in Aula, hanno risentito di tutto questo: l’imputata, in luogo di difendersi efficacemente – in luogo di sforzarsi di comprendere che *dolo* e *colpa* sono fenomeni interiori, insuscettibili di diretta conoscenza ed osservazione, cosicché può risultare fondamentale far giungere non certo ai telespettatori o agli “opinionisti” dei salotti televisivi, bensì a chi deve giudicare (e infliggere sanzioni

penali) i *motivi* della condotta ed il *perché* dell'atroce accadimento – in luogo di ciò, Alessia PIFFERI ha inteso non già confrontarsi con l'addebito penale mossole bensì replicare, alla prima “occasione pubblica” e a modo suo, ai giudizi sferzanti, sguaiati, inevitabilmente intrisi di retorica, falsi moralismi ed ipocrisia che l'hanno investita, non trovando di meglio che l'assunzione di un comportamento processuale fortemente negativo: giustificazionista, deresponsabilizzante, incosciente della gravità di quanto cagionato, che di certo non ha giovato ai fini processuali per la modulazione del trattamento sanzionatorio: basti la lettura di pag. 51 della gravata sentenza con le stigmatizzazioni circa il “...*contegno tenuto dalla PIFFERI nei confronti del D'AMBROSIO, in sostanza accusato di essere stato l'artefice “morale” dell'accaduto...*”.

La conseguenza è che spontaneità e genuinità, persino nelle affermazioni autolesive – **indispensabili per giudicare del profilo psichico, tema centrale della presente decisione** – vanno, dunque, cercate altrove e cioè a dire proprio nell'interrogatorio in questione allorquando Alessia PIFFERI rispondeva alle domande (del Pubblico Ministero e dell'ufficiale di P.G. che lo affiancava) palesemente ignorando il ruolo e la funzione degli interroganti; manifestamente inconsapevole di dover subire un processo penale ed ancora ignara della, decisamente biasimevole, spettacolarizzazione che di questo sarebbe stata fatta, tanto da rispondere persino alle domande preliminari, di contenuto procedurale, con una interlocuzione colloquiale (*cioè?; ah, sì, va bene; okay-okay; certo sì; ah, no, ho capito...* e via così, sino al conclusivo: «*certo*», a chiosa di un «*purtroppo, diciamo, lei dovrà andare in carcere stanotte perché è un fatto molto, molto grave*»: trascrizioni, pag. 70).

Agli avvisi di garanzia che le venivano preliminarmente somministrati – e a quello fondamentale sulla facoltà di non rispondere, seguito dalla procedibilità d'ufficio obbligatoria, anche in caso dell'esercizio di detta sua facoltà – replicava: *in che senso?*

E ben si comprende il perché, visto che nella sua prospettiva di valutazione, la morte della figlioletta, accertata da una manciata di ore, non la coinvolgeva personalmente, essendo, tutt'alpiù, *la vicenda che è successa* (trascrizioni, pag. 4), una disgrazia insomma, al di fuori e al di sopra della sua volontà. Già allora assumendo quell'atteggiamento di apatica indifferenza che tanto può impressionare negativamente l'ascoltatore ma che gli specialisti poi nominati nel corso del processo valuteranno e spiegheranno come un tratto caratteristico della sua (*alessitimica*) personalità. Già allora dando mostra – a fronte di sorprendenti manchevolezze confessate con (apparente) leggerezza – di coglierne l'intrinseco disvalore solo per la reazione – un misto di stupore, incredulità e disapprovazione – dell'interlocutore, in quel caso dell'interrogante Pubblico Ministero.

Un'ultima precisazione di ordine tecnico-giuridico.

L'interrogatorio in questione, avendo l'imputata accettato il contraddittorio dibattimentale, non dovrebbe essere neppure noto al giudicante.

Esso è stato, per contro, introdotto nel fascicolo dibattimentale per le intervenute *contestazioni*, a norma dell'articolo 503, 5° comma c.p.p., così superando il rilievo circa la sua estraneità al *materiale probatorio da valutare* (v. trascrizioni 19/09/2023, pag. 123, intervento di precisazione del Presidente del collegio).

Verrà così utilizzato nella sua **integralità**, con **pieno valore probatorio**, e non già con i limiti della mera *credibilità dichiarativa* secondo il disposto di cui all'art. 500, 2° comma cod. proc. pen., valevole soltanto per le testimonianze e per le parti private diverse dall'imputato (per cui dispone, invece, l'art. 503, 2°, 3° e 4° co. cod. proc. pen.).

E dunque.

Così l'allora indagata Alessia PIFFERI descriveva il (traumatico) parto:

■ **pag. 9 delle trascrizioni:** *...lei è nata prematura, è nata in casa del mio compagno, che non è il padre naturale della bimba, a Leffe, in via Piave 30. È nata all'improvviso, io infatti non ero neanche a conoscenza di essere incinta se devo essere proprio sincera [...] Quindi è stato un po' una botta a ciel sereno per entrambi [...] è successo che io due giorni prima, tre giorni prima, più o meno, avevo la pressione alta, 180, 190, 198 e avevo incominciato dei dolori fortissimi qua dietro [indica la zona renale sinistra: ndr] che mi tiravano anche il nervo della gamba, piedi gonfi, però, giustamente, non sapendo di essere incinta...mi tirava il nervo, non potevo mai immaginare una roba del genere. Quei dolori mi sono durati fino alle due, quasi, del pomeriggio dell'indomani, finché poi la bambina è venuta fuori nel bagno, a casa del mio compagno.*

*Ho preso l'asciugamano – perché siccome lui ha una villa a due piani, le camere da letto sono sopra, bagno, camera piccola, stanzetta, camera matrimoniale dove eravamo noi e camera degli ospiti – ho preso un asciugamano, quando ho visto la testina fuori, sono andata a letto, ho preso il telefono, l'ho chiamato e gli ho detto: «corri subito, è nata la bambina»... [...] ho avuto un po' di lucidità, sono riuscita a non andare comunque sia nel panico, ho detto «aiutami a tirarmi su, tirala fuori» [In esame dibattimentale preciserà, su contestazione, che non ebbe aiuto nel parto, affrontato da sola nella fase del travaglio, ma solo a "recuperare" la bimba dal wc: «...non estrarre il feto, a tirare il feto fuori dal bagno, dal gabinetto...»: **trascrizioni, ud. 19/09/2023**, pag. 10]. Lui era sotto shock, però ho avuto la lucidità di dire: «prendi un asciugamano, fai questo, tirala fuori» [...] lei, quando l'ho presa in braccio comunque gli ho aperto un po' la bocca per le vie...per la bocca così, del liquido così, perché frignava, sì, ma non tanto, però non era neanche tanto cianotica, l'ossigeno, comunque sia, le circolava abbastanza bene, infatti era stato constatato anche dalla...dai medici...*

Così l'allora indagata Alessia PIFFERI descriveva la sua prima assenza da casa senza la bambina:

■ **pag. 28 delle trascrizioni:**

...avevo preso la decisione che è venuto lui a stare da me i weekend, alcuni weekend, a stare lì un po' con me il sabato e la domenica, a volte rientrava la domenica sera, alle volte, poche volte, il lunedì mattina perché doveva fare dei giri di lavoro a Lodi, non so dove, e poi ho cominciato ad andare su io ogni tanto da lui. E la prima volta che io sono andata su da lui c'era anche la mia amica, questa Giusi.

È la confessione del primo 'abbandono', durato "poche ore", a dire dell'imputata ("...se non ricordo male verso le sette, le otto, alle undici e mezza, mezzanotte, io ero già a casa, quindi abbiamo proprio fatto così, poche ore...": pag. 30) e sempre a suo dire, verificatosi "...più o meno quattro settimane fa...":

PUBBLICO MINISTERO – *era un fine settimana?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *no, no, no, perché siamo andate via proprio poche ore da casa. [...] mia figlia era a casa. [...].*

PUBBLICO MINISTERO – *in che condizioni l'ha lasciata?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *che stava bene, aveva mangiato, l'avevo lavata ed ero uscita.*

PUBBLICO MINISTERO – *ma dove l'aveva lasciata?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *nel lettino, nel lettino.* [pag. 29].

Considera il lettino da campeggio, profondo, con alti bordi e senza sbarre un sufficiente “presidio” di sicurezza:

PIFFERI (da INDAGATA) – *sì. perché avevo paura di metterla ancora con le sbarre perché [...] iniziava a sporgersi e avevo paura di quello...*

A domanda rispondeva che era consapevole del pericolo di lasciar sola una bambina di un anno e mezzo la quale, come Diana, non camminava se non sorretta e non era in grado di provvedere da sé ai bisogni primari di vita: “...ero consapevole che era pericoloso per mia figlia stare da sola e alla mia amica avevo detto che sarebbe stata accudita da una baby sitter...”. Così nel verbale riassuntivo.

Nelle trascrizioni, pag. 30

PUBBLICO MINISTERO – *ma non ha pensato fosse pericoloso lasciare una bambina...?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *sì, sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *di un anno e mezzo circa, da sola a casa?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *lo ha pensato questo?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *ne era consapevole?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *e allora perché l'ha lasciata sola? Soprattutto, questa sua amica Giusi non le ha detto nulla? Lo sapeva questa sua amica Giusi che lei aveva lasciato la bambina a casa da sola?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *la mia amica sapeva che c'era una baby-sitter che andava a guardarla ed era tranquilla, perché sennò, non mi avrebbe mai fatto fare una roba del genere.*

A fronte di una dichiarata consapevolezza della gravità di un abbandono, purtroppo solo il primo di una serie, seppur durato (asseritamente) “poche ore”, si chiedeva all’interrogata:

■ pag. 30-31 delle trascrizioni:

PUBBLICO MINISTERO – *allora glielo richiedo: lei perché l'ha lasciata sola la bambina? ...visto che lei era molto affezionata a sua figlia.*

...ed ecco che, l'allora indagata, Alessia PIFFERI spiegava il *movente*, l'impulso interiore che l'aveva spinta ad un comportamento così “colpevolmente” scriteriato. È necessario riportare le trascrizioni ed il dialogo nella sua interezza, giacché la sintesi cui sempre costringe un verbale riassuntivo (qui: “...Il fatto di essere una ragazza madre mi pesava. Probabilmente avvertivo l'esigenza di avere spazi per me e mi sentivo stanca...”), appiattisce e semplifica il dato processuale che non va invece trivializzato giacché così importante d'aver costituito – per il primo Giudice (cfr. pag. 50 gravata sentenza: infra) – fondamento (probatorio) della ritenuta aggravante del *motivo futile*:

PIFFERI (da INDAGATA) – sì, diciamo che... essere ragazza madre e essere da sola, comunque sia, non è facile, sto dicendo la verità, eh, quindi... ciò non giustifica che quello che è successo, purtroppo è successo, e ne sono ben consapevole [si noti: non giustifica ciò che «è successo» – non già: non giustifica ciò che «io ho fatto»: ndr]. Quindi, molto probabilmente c'era anche la voglia di...anche se nel modo sbagliato, di...respirare un attimo me stessa, perché mia figlia era sempre con me, anche in bagno veniva con me...

PUBBLICO MINISTERO – ...era una bambina...

ISPETTORE (verbalizzante) – certo che stava sempre con lei.

Come si vede, non sono domande sono affermazioni di cui l'imputata coglie l'intrinseca, percepibile, disapprovazione...

ISPETTORE (verbalizzante) – (...) aspetti volevo un attimo verbalizzare il motivo per cui lei dice...

PUBBLICO MINISTERO – sì, vada...

ISPETTORE (verbalizzante) – quindi lei dice: il fatto di essere una ragazza madre a un certo punto...

PIFFERI (da INDAGATA) – perché mia figlia, comunque, era sempre con me, io dovunque andavo la portavo...

ISPETTORE (verbalizzante) – quindi la opprimeva, cioè si sentiva oppressa da questa presenza?

PIFFERI (da INDAGATA) – no, oppressa no, però diciamo che un po' di... oppressione no...

PUBBLICO MINISTERO – si sentiva stanca e aveva bisogno...

PIFFERI (da INDAGATA) – stanca, sì, anche solo magari un'oretta...

Al rientro da quella prima uscita serale, senza bimba al seguito, l'aveva trovata – se le si deve credere – in buone condizioni, anzi addirittura sveglia nonostante l'ora tarda, di buon umore e attratta dai giochi installati sul lettino:

▪ pag. 32 delle trascrizioni:

PUBBLICO MINISTERO – (...) tornata, la bambina come stava?

PIFFERI (da INDAGATA) – l'ho controllata, si era messa in piedi nel lettino come faceva sempre, era lì che si tirava il “cosino” attaccato al lettino, quello lì col carillon e coi pupazzetti, bianco, mi ha sorriso, l'ho presa e me l'ero messa un po' nel letto con me, poi ho visto che mi veniva sonno, l'ho rimessa giù nel suo lettino, che è in fondo al mio letto.

Dopo la visita a Leffe con l'amica “Giusi”, il rapporto PIFFERI-D'AMBROSIO era ripreso.

Così l'allora indagata Alessia PIFFERI descriveva le assenze successive, quelle seguite alla prima (di poche ore), allorquando era lei a recarsi in Leffe e non il compagno a raggiungerla a Milano:

PUBBLICO MINISTERO – poi vi siete visti con D'AMBROSIO?

PIFFERI (da INDAGATA) – sì, poi siamo andati avanti a sentirsi telefonicamente, lui veniva da me e io incomincavo ad andare da lui nei weekend.

Nei weekend durante i quali era lei a recarsi da lui, aveva sempre lasciato la piccola da sola: “...andavo via il venerdì sera e rientravo la mattina del lunedì...”: così il verbale riassuntivo (p. 5); similmente, nelle trascrizioni (pag. 38):

PIFFERI (da INDAGATA) – *io andavo via il venerdì sera e rientravo il lunedì mattina, comunque sia prima delle dieci, così, ero a casa.*

PUBBLICO MINISTERO – *e sua figlia?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *era a casa.*

PUBBLICO MINISTERO – *lei lasciava sua figlia per un intero fine settimana da sola a casa?*

Come sempre, quando coglie il biasimo nei toni e nelle parole dell’interlocutore, PIFFERI Alessia contrappone uno sforzo di competenza e adeguatezza, che ha quale unico effetto quello “confessorio” del contrario:

PIFFERI (da INDAGATA) – *infatti, non ero molto...ero sempre molto agitata dentro, perché avevo sempre il pensiero della mia bambina.*

Al suo rientro, e secondo il suo dire, la bambina era sempre stata in buone condizioni fisiche. Sennonché, ciò è difficile se non impossibile da credere.

È possibile solo – a tutto voler concedere (pag. 34 e ss. delle trascrizioni-interrogatorio) – per quelle prime assenze di poche ore, finalizzate agli incontri (nella primavera 2022, prima della ricomparsa sulla scena di Angelo D’AMBROSIO), con quel tal “*Mario, dipendente pubblico comunale o di patronato*”, non identificato e dileguatosi, con variopinti pretesti, alla prima occasione propizia.⁽³⁾

Credibile, dunque, l’assenza di conseguenze (fisiche e psicologiche) per Diana, l’allontanamento della madre, per la prima volta “*...dalle nove alle undici, a mezzanotte neanche...*” (trascrizioni, pag. 36), certamente inverosimili – le notizie di un benessere della bimba – per le assenze di notti e giorni interi.

Ad ogni modo questa la risultanza processuale.

Dal verbale riassuntivo:

DOMANDA: *in che condizioni trovava sua figlia quando rientrava dopo il weekend?*

RISPOSTA: *L’ho sempre trovata fisicamente bene. La cambiavo appena arrivavo a casa. Quando andavo via le lasciavo due biberon e quattro bottigliette d’acqua e due di thè deteinato.*

Dalle trascrizioni, pag. 39:

PUBBLICO MINISTERO – *e quando lei rientrava come la trovava sua figlia, in che condizioni?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *la trovavo nel lettino in piedi, perché comunque sia come mi sentiva arrivare lei comunque sia aveva già, per vizio e per abitudine, che anche quando mi alzavo dal letto, così, che facevo un po’ di rumore, si metteva in piedi e mi guardava, oppure alzava anche la testa...subito, appena mi muovevo, anche solo...*

PUBBLICO MINISTERO – *ma in che stato la trovava dopo tre giorni da sola, quasi tre giorni da sola, come la trovava? In che stato...fisico, psichico?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *fisico io l’ho sempre trovata abbastanza bene, sinceramente*

PUBBLICO MINISTERO – *“abbastanza bene”. Era pulita?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *pulita...io la lavavo subito, la cambiavo subito.*

³ Trascrizioni, pag. 37: P.M. – *e poi com’è andata a finire con questo signore?* PIFFERI (INDAGATA) – *è andata a finire che lui è sparito...no, sparito, mi scriveva che aveva una sorella in ospedale, che non stava bene, stava morendo, e quindi non ci siamo più visti. Ci sentivamo, mi scriveva, però era diventato anche molto...quando una persona ti continua a scrivere le stesse cose, molto ripetitiva, e quindi un po’ mi aveva anche stufato. Anche perché volevo stargli vicino e invece lui rifiutava.*

PUBBLICO MINISTERO – sì, ma quando lei arrivava, la trovava pulita? I bambini...

Ovviamente, non poteva essere pulita ed ecco allora quel suo, difensivo, rifugiarsi in incredibili prospettazioni, tra il fantasioso e il verosimile non il vero:

PIFFERI (da INDAGATA) – alle volte, si levava anche il pannolino perché cominciava anche a strapparselo: ⇒ se fosse vero, andrebbe registrata un'altra, l'ennesima, disattenzione nella cura e verso le esigenze di una bambina in crescita che, mostrando insofferenza e fastidio alla costrizione del pannolino, doveva essere educata al controllo degli sfinteri. Solo che non si saprà mai se circostanza vera o, lì per lì, inventata. Più probabile, l'invenzione. Infatti:

PUBBLICO MINISTERO – sì, e i bisogni dove li faceva in sua assenza?

PIFFERI (da INDAGATA) – molto probabilmente li faceva nel...nel lettino.

PUBBLICO MINISTERO – perché dice «molto probabilmente». Lei non lo verificava questo?

PIFFERI (da INDAGATA) – ma perché c'aveva lì il materassino, comunque sia quello lì del lettino sotto, quello lì rosso [...] non trovavo la cacca nel lettino...[...].

PUBBLICO MINISTERO – no? Dopo tre giorni?

PIFFERI (da INDAGATA) – no, a meno che io non c'ho mai fatto...sinceramente, caso, ma io...

PUBBLICO MINISTERO – ma capisce che è una cosa strana, questa?

PIFFERI (da INDAGATA) – sì.

Veniva chiesto all'allora indagata come fosse possibile che – da sola per giorni interi – Diana non piangesse, non si lamentasse, non richiamasse in qualche modo l'attenzione per essere nutrita, dissetata, cambiata di abito e pannolini. E le risposte sono semplicemente disorientanti: non la si sentiva perché non era una bimba capricciosa – come se il pianto dei bambini fosse solo una fastidiosa bizza – e quanto al bisogno di cibarsi e di bere, sua madre si premurava di lasciarle “adeguati rifornimenti”. Come i seguenti:

▪ pag. 40 delle trascrizioni:

PUBBLICO MINISTERO – ma, poi, soprattutto, non piangeva questa bambina? tre giorni da sola?

PIFFERI (da INDAGATA) – allora, mi figlia non è mai stata comunque sia...capricciosa.

PUBBLICO MINISTERO – come faceva a mangiare...come faceva a mangiare per tre giorni?

PIFFERI (da INDAGATA) – perché io quando andavo via le mettevo sempre i due biberon di latte, più quattro bottiglie di acqua, piccole, quelle lì che hanno il cappuccetto così, che lei beveva, più due “teucci”.

PUBBLICO MINISTERO – due...?

PIFFERI (da INDAGATA) – bottigliette di the, quello detestato.

Alla richiesta se qualche vicino avesse avvertito un pianto insistente, veniva acriticamente riproposto lo stupefacente peana di una bimba tanto buona e tranquilla da essere una vera fortuna per sua madre:

▪ pag. 41 delle trascrizioni:

PUBBLICO MINISTERO – nessun vicino di casa si è mai lamentato?

PIFFERI (da INDAGATA) – non mi hanno mai detto niente, se devo proprio essere sincera. Comunque sia, mia figlia è stata un tipo che non ha...difficilmente piangeva, lei piangeva solo se non stava bene o, come si dice, era stanca. Non è

mai stata una bambina capricciosa [il dubbio che abbandonata per sei giorni potesse anche non essere “stata bene” oppure essersi “stancata” sembra non sfiorarla neppure: ndr]. *Il suo dormire, comunque sia, da che era nata, lei è sempre stata una bambina tranquilla, cioè lei mi faceva di quelle ore di sonno immense, che tutti mi dicevano «eh, sei fortunata!».*

E si giunge così al racconto di quel fatale giovedì 14 luglio:

■ (verbale riassuntivo, pag. 5 – trascrizioni interrogatorio, pag. 41):

PUBBLICO MINISTERO – arriviamo a giovedì scorso. Che succede? Ci racconti per bene quello che è successo giovedì?

PIFFERI (da INDAGATA) – allora è successo che mercoledì la bambina era un po’ più... tra martedì e mercoledì la bambina era un po’ più capricciosa del solito, non so, magari il caldo, i dentini, perché stava mettendo anche quelli, ‘sbausciava’ tanto [...] e non è che dormisse più di tanto – che di solito lei faceva i suoi riposini e anche la sera, poi a un certo punto, orario, crollava e tirava al mattino – tra martedì e mercoledì sono proprio state due giornate proprio... capricci.

Sta dicendo che non solo ha lasciato sola una bambina di un anno e mezzo, ma ha lasciato sola, priva di accudimento, una bambina di un anno e mezzo sofferente, perché non erano “capricci” i pianti, l’eccesso di salivazione e l’insonnia, ed essendone consapevole ecco pronta l’esibizione di competenza e adeguatezza. Ad effetto contrario: ...’frignettava’ un po’ anche per i dentini, sicuramente, così l’ho controllata in bocca e gli ho dato la TACHIPIRINA, quella che c’è in bagno, gocce, perché o le mettevo le suppostine di NUROFEN, quelle che si mettono ai bambini per quei problemi, che poi fanno da... per l’otite, per il mal di gola e per tutto, o puramente le gocce – se davo uno, non davo l’altro, perché non si può dare tutti e due, a meno che non ha anche la febbre – che già le suppostine fanno da antibiotico...

Nello sfoderare un nozionismo pediatrico da *ricerca in rete*, l’allora indagata lasciava (inconsapevole) traccia di quanto disagio, malessere se non addirittura sofferenza fisica deve aver sopportato la piccola Diana in quei cinque giorni di totale abbandono, anche solo perché deprivata – a tacere del cibo e dell’acqua – di bagnetti, cambi frequenti di pannolino, lenimenti curativi con prodotti appositi:

■ pag. 43 delle trascrizioni:

“...diciamo che ho dato la colpa sia ai dentini che al caldo. Poi, comunque sia, anche mercoledì, quando l’ho lavata, anche per quelle piaghe lì, che aveva lì in mezzo alle gambe, e l’ho riempita di Pasta di Fissan, un sacco di volte la lavavo, la cambiavo e la riempivo di Pasta di Fissan per le irritazioni, quelle lì. Ma non è che aveva febbre, perché febbre non ne aveva...”.

PUBBLICO MINISTERO – per giovedì cosa decide di fare?

Iniziava, in risposta alla suddetta domanda, il resoconto – alle pagine 43, 44, 45 delle trascrizioni – a partire dalle cinque di mattina, ricco di inutili divagazioni nonché dettagli superflui e che, all’evidenza, solo in parte poteva corrispondere ai gesti davvero compiuti, risultando in linea di massima genericamente idealizzato e dispersivo: non già quel che è stato fatto quel giorno, bensì quello che lei, madre accidentale per “autocertificazione”, non mancava mai di fare e quello che Diana era solita fare (canticchiava appena sveglia; “...basta che toccavi il lettino così, lei alzava subito la testa per vedere...”); la passeggiatina mattutina ma non sempre

“...perché col caldo, tutte le mattine, non è che avessi voglia, poi non faceva bene...” etc. etc.).

■ pag. 45 delle trascrizioni:

Alla domanda cruciale, per comprendere quanti giorni di digiuno siano stati quelli che hanno preceduto la morte, la risposta è stata semplicemente disarmante:

PUBBLICO MINISTERO – aveva mangiato giovedì a pranzo? che aveva mangiato?

PIFFERI (da INDAGATA) – allora, aveva pasticciato al mattino, perché lei, comunque sia, ultimamente, non è che mangiava più, le facevo magari i tortellini con la panna, prima lì mangiava, da che è cominciato il caldo...

PUBBLICO MINISTERO – a pranzo aveva mangiato?

PIFFERI (da INDAGATA) – a pranzo aveva mangiato...no, perché dormiva, aveva bevuto il latte e un ‘coso’ intero di ‘teuccio’, il the, quello lì, detestato...perché poi – se non mi ricordo male – giovedì mattina siamo anche uscite, che ero andata a prenotare da un altro panettiere che c’è lì, dove abito io, nella via parallela a Montecassino, un vassoio di pasticcini e salatini da portare via la sera, che poi non ho più ritirato perché dovevo andare via venerdì e invece avevo deciso di andare via giovedì.

Alla digressione – che suona davvero stonata, specialmente se resa a poche ore dal ritrovamento del cadavere di una piccolina morta di fame e sede – occorre sostituire l’essenza e la risposta all’essenza è risultata, ancora una volta, illuminante (sol che si consideri come, senza infingimenti e fuor di metafora, essa avrebbe dovuto essere una soltanto: «Diana non aveva mangiato quel giorno. Punto». Non v’era altro da aggiungere):

■ pag. 46-47 delle trascrizioni:

PUBBLICO MINISTERO – poi il secondo pasto che ha fatto in quella giornata sua figlia me lo può collocare all’interno di quella giornata stessa? rispetto al biberon delle 6,30, quando ha mangiato la seconda volta?

PIFFERI (da INDAGATA) – il problema è che lei...lei è stata lì, tranquilla, nel lettino, che dormiva [...]...ha dormito tutto il pomeriggio.

PUBBLICO MINISTERO – ma noi stiamo parlando della mattina, signora.

PIFFERI (da INDAGATA) – eh.

PUBBLICO MINISTERO – Eh. Stiamo cercando di seguire un ordine cronologico [...] La seconda volta, quando mangia sua figlia?

PIFFERI (da INDAGATA) – aveva bevuto – non mi ricordo – se un altro “coso” di latte e di...o di the...

PUBBLICO MINISTERO – “coso di latte” sarebbe il biberon?

PIFFERI (da INDAGATA) – il biberon, chiedo scusa, un biberon di latte o una bottiglia di ‘teuccio’, non mi ricordo bene, prima di portarla fuori, perché poi l’avevo lavata e cambiata...: la bimba era inappetente e, quindi, non ha né pranzato, né cenato e, puntualmente, avvedendosi della propria incuria, ecco scattare il riflesso pavloviano “a compensazione”: l’avevo lavata e cambiata; portata a passeggio.

PUBBLICO MINISTERO – poi, successivamente, ha mangiato ancora?

PIFFERI (da INDAGATA) – poi l’ho portata a casa, perché comunque vedeva che era un po’...la vedeva che era un po’ mogia, mogia, anche nel passeggiino, non era un po’ vivace come gli altri giorni, vivace nel senso attiva...[...].

Aveva appena dichiarato di non ricordare neppure se fosse uscita, ma poi ricorda l'acquisto di cibo per sé e per la figlioletta, con l'ennesimo esibizionismo di abilità destinato ad esitare, inevitabilmente, in manifesta inappropriatezza:

PUBBLICO MINISTERO – e cosa ha comprato?

PIFFERI (da INDAGATA) – *avevo preso un'insalatina di pollo che mi aveva detto una signora che era fresca, era buona, perché vedo che anche lei, ultimamente mangiava frutta fresca, si vede che anche lei, col caldo, non le andava più molta roba calda. Anche il latte tiepido, non le andava più, lo beveva quasi...ma io non è che glielo davo...lo tiravo fuori dal frigo e glielo davo, lo appoggiaiò lì un attimino sulla cucina, dopo un po' glielo mettevo nel biberon e poi glielo davo, ma circa...dieci minuti, anche un quarto d'ora.*

Erano rientrate a casa – stando sempre al suo racconto – attorno alle 11,20-11,30 e Diana era stata collocata nel suo lettino da campeggio. Non si era addormentata subito “...era lì, però vedo che era lì tranquilla...”.

Alla fine – senza aver apprezzato la fresca insalatina di pollo, parrebbe d'intendere – si era addormentata: “...ha dormito da quasi mezzogiorno fino alle...forse erano quasi le sei, più o meno...”.

■ pag. 51 delle trascrizioni:

Nel frattempo, l'imputata aveva preparato il *trolley*, ricolmo di abiti ma non per una “...già premeditata...” lunga assenza da casa “...ma perché io caratterialmente sono fatta così, quando vado via anche solo un weekend ho l'abitudine di portarmi a dietro il mondo. Questa è la verità...”.

Segue il racconto dei gesti compiuti, arricchiti dal continuo sottolineare di quanta attenzione abbia posto per non sveglierla, come se fosse meritorio, e non invece l'approfittare di una bambina “buona” perché assopita e soporosa: l'anta dell'armadio che batte sulla sponda perché la casa è piccola, e quindi il recarsi in un altro locale per non interrompere il sonno: “...e ho preso dentro al lettino, l'ho vista muoversi, ho detto: «vado di là prima che si svegli». Non perché...cioè, pensavo che stesse dormendo la bambina, come faceva ultimamente...”: questa, la sua preoccupazione di madre; che Diana, svegliandosi, non fosse d'impiccio al programma; non che non stesse bene; che non avesse mangiato tutto il giorno; che per una bambina di un anno e mezzo, non un neonato, sei ore di sonno pomeridiano sono davvero eccessive, più sintomo di malessere che non bisogno di riposo; che fosse accaldata se non addirittura febbricitante e quindi sarebbe stato il caso di alleviarle il disagio:

■ dal verbale riassuntivo, pag. 6:

“...sono andata quindi in sala, ho messo il trolley sul divano e ho preparato le mie cose mentre la bambina dormiva. Poi mi sono messa a guardare la TV e il telefono fino all'arrivo dell'autista, intorno alle 18,55 circa. Prima di uscire, ho toccato la fronte della bambina che sembrava accaldata, poi sono andata via...”.

■ pag. 53-54 delle trascrizioni:

PUBBLICO MINISTERO – e lei va via.

PIFFERI (da INDAGATA) – sì.

PUBBLICO MINISTERO – quanti giorni è stata fuori?

Non è domanda di grande impegno intellettuivo. È però domanda che implica una “ammissione di colpa”, sicché la risposta non è stata né diretta né immediata.

L'interrogata, percepito il tono di disapprovazione, offre una risposta che contiene una 'giustificazione' la cui corrispondenza al vero sentire, all'effettivo intendimento di allora, è rimasta avvolta nel dubbio e irrisolta.

PIFFERI (da INDAGATA) – *allora, l'idea era, comunque sia, di rientrare il venerdì, andare a casa, prendere la bambina e andare su da lui e provare a starci insieme con la bambina per vedere un po' come si, si...come...* (dal verbale riassuntivo, pag. 6: "...L'idea era quella di partire il giovedì per poi tornare il venerdì a riprendere la piccola e portarla con me per stare tutti assieme...").

PUBBLICO MINISTERO – *che strana idea, rispetto ai weekend che lei aveva già passato a Leffe dal signor D'AMBROSIO.*

PIFFERI (da INDAGATA) – sì

PUBBLICO MINISTERO – *come mai stavolta ha questa idea, di andar via il giovedì dal signor D'AMBROSIO per ritornare a Milano il venerdì e prendere sua figlia?*

PIFFERI (da INDAGATA) – perché volevo...

PUBBLICO MINISTERO – *mi spiega perché stavolta decide di comportarsi così? invece di portarsela subito, sua figlia?*

È una domanda logica, tanto più perché l'imputata aveva appena dichiarato – nel descrivere la mattinata del 14 luglio – di essersi recata a prenotare pasticcini e salatini da portare con sé il venerdì, giorno previsto per la partenza.

La risposta alla domanda è il silenzio. Viene incalzata ma continua a rimanere in silenzio.

PIFFERI (da INDAGATA) – (non risponde)

PUBBLICO MINISTERO – *se mi può dare una spiegazione di questo progetto, di questo programma?*

PIFFERI (da INDAGATA) – (non risponde)

PUBBLICO MINISTERO – *c'è una spiegazione?*

PIFFERI (da INDAGATA) – (non risponde)

PUBBLICO MINISTERO – *lei venerdì è ritornata?*

PIFFERI (da INDAGATA) – no.

PUBBLICO MINISTERO – *perché non è ritornata?*

PIFFERI (da INDAGATA) – (non risponde)

PUBBLICO MINISTERO – *non riesce a rispondere a questa domanda? Perché non è più tornata il venerdì? Lei ha detto che aveva intenzione di ritornare e di prendere la bambina.*

PIFFERI (da INDAGATA) – sì.

PUBBLICO MINISTERO – *perché non lo ha fatto?*

PIFFERI (da INDAGATA) – (non risponde)

PUBBLICO MINISTERO – *quando è ritornata qui a Milano?*

PIFFERI (da INDAGATA) – stamattina.

Anche nel verbale riassuntivo si legge:

DOMANDA: *perché non è ritornata?*

Si dà atto che l'indagata non risponde.

DOMANDA: *quando è ritornata poi a Milano?*

RISPOSTA: stamattina.

Cionondimeno, a fine verbale si legge: "...a registrazione chiusa, l'indagata spontaneamente dichiara quanto segue: «diversamente da quanto ho appena

riferito, ricordo che in effetti lunedì scorso sono venuta a Milano con il sig. D'AMBROSIO ma non sono passata da casa mia...»: è circostanza fondamentale per la decisione in ordine al profilo psicologico (oltre \Rightarrow sub B: «La decisione del secondo motivo d'appello»).

Per ora si deve proseguire con il dettagliato rapporto sull'interrogatorio reso quella notte

■ pag. 55 delle trascrizioni:

PUBBLICO MINISTERO – *come mai è tornata dopo tutti questi giorni?*

PIFFERI (da INDAGATA) – (non risponde).

Nel verbale riassuntivo (pag. 7) – sempre rispondendo a domande dell'interrogante Pubblico Ministero – si trova scritto:

ADR: *quando ho lasciato mia figlia da sola a casa, non ero tranquilla perché sapevo di fare una cosa che non andava fatta.*

ADR: *non ero tranquilla perché poteva succedere qualsiasi cosa, sia con riferimento al cibo che ad altro.*

ADR: *poteva succedere qualsiasi cosa con riferimento anche al cibo, significa che l bambina rimaneva digiuna. Inoltre, mi preoccupavo che dovesse essere pulita e che sarebbe potuto capitare qualunque cosa.*

ADR: «*che sarebbe potuto capitare qualunque cosa*» significa che *sarebbe ad esempio potuta venire fuori dal lettino o che sarebbe potuto subentrare qualche malessere o malore.*

DOMANDA: *di che tipo?*

RISPOSTA: *qualsiasi tipo di malore.*

ADR: *ho pensato che sarebbe potuto succedere anche quello che poi è successo.*

DOMANDA: *perché non è tornata allora? Ha pensato questo e, tuttavia, è rimasta fuori per tutti questi giorni? Lo aveva pensato anche in precedenza? Aveva pensato che lasciare sua figlia in casa da sola poteva rappresentare un rischio?*

RISPOSTA: *sì.*

DOMANDA: *ciononostante lei l'ha lasciata a casa da sola per 7 giorni? Non le dispiace di questo? ma perché la bambina non ha pianto in questi giorni quando stava in casa da sola? può darmi una spiegazione? Un bimbo che si sveglia, a quella età, si mette a piangere, non c'è altra reazione da parte di un bambino.*

RISPOSTA: *le avevo lasciato il latte. Non ho mai usato tranquillanti. Le avevo dato delle gocce di Tachipirina sia mercoledì che giovedì mattina.*

L'esigenza di sintesi cui risponde una verbalizzazione riassuntiva può dare l'impressione di risposte a domande retoriche implicanti ammissioni confessorie (quanto a profilo psicologico e a rappresentazione-volizione) che tali non sono.

Meglio le trascrizioni integrali.

■ ancora, pag. 55 delle trascrizioni.

Dopo aver detto di essere rientrata “stamattina”, le viene chiesto:

PUBBLICO MINISTERO – *come mai è tornata dopo tutti questi giorni?*

PIFFERI (da INDAGATA) – (non risponde).

PUBBLICO MINISTERO – *non si è preoccupata per sua figlia?*

PIFFERI (da INDAGATA) – sì... quando ero via...

PUBBLICO MINISTERO – *e quando si è preoccupata che cosa ha pensato?*

PIFFERI (da INDAGATA) – quando sono tornata...

PUBBLICO MINISTERO – *non quando è tornata, quando lei si è preoccupata per il fatto che mancava da casa da giorni.*

PIFFERI (da INDAGATA) – *non stavo bene neanche gli altri weekend quando ero via. Non ero tranquilla.*

PUBBLICO MINISTERO – *perché non era tranquilla?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *non ero tranquilla perché comunque sapevo di fare una...una cosa...che non andava fatta in realtà.*

PUBBLICO MINISTERO – *e perché sapeva di fare una cosa che non andava fatta? Perché non andava fatta?*

PIFFERI (da INDAGATA) – (non risponde)

PUBBLICO MINISTERO – *a questa domanda può rispondere. Perché non andava fatta?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *perché poteva succedere qualunque cosa.*

PUBBLICO MINISTERO – *che cosa poteva succedere?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *qualsiasi cosa.*

PUBBLICO MINISTERO – *tipo?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *qualsiasi cosa, sia anche col mangiare che col...*

PUBBLICO MINISTERO – *cosa poteva succedere col mangiare?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *«mangiare» nel senso che, comunque, sia, la bambina non mangiasse, che era da pulire, che, comunque sia, poteva capitare qualunque cosa.*

PUBBLICO MINISTERO – *ossia? «qualunque cosa» cosa?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *poteva anche venire fuori dal lettino.*

PUBBLICO MINISTERO – *sì.*

Sono risposte di una logica solo apparente ma a ben riflettere sconcertanti.

La domanda sul perché – lasciando per sei giorni una persona da sola, senza acqua e senza cibo ad una temperatura tropicale – chi ne ha responsabilità non possa e non debba “star tranquillo”, ha una sola risposta, secca, epigrammatica, senza perifrasi: *perché il rischio è la morte di fame e sete.*

Quelle inanellate dall’allora indagata PIFFERI hanno il sapore del sorprendente paralogismo: “*poteva succedere qualcosa col mangiare*” intende che *la bambina non mangiasse*, nonostante il latte messole a disposizione; “*che era da pulire*” intende che, sì, i pannolini vanno cambiati frequentemente ma il rischio in caso di omissione non è certo il decesso, al più qualche irritazione cutanea curabile con prodotti di uso topico; che “*poteva anche venire fuori dal lettino*” è preoccupazione semplicemente assurda: l’unico rischio che Diana non ha corso – e che nessun bambino della sua età, peso e complessione corporea poteva correre – è di poter uscire da quella “trappola mortale” in cui era stata relegata: basta la visione delle fotografie agli atti per avvedersi che – superando i bordi, in lunghezza, l’altezza della bambina – tutto poteva accaderle ma non certo cadere dal lettino o uscirne, gettandosi a capo fitto, senza farsi male.

Ma poiché la illogicità delle risposte non è stata contestata, anzi il “sì” di commento è stato interpretato come adesivo, l’interrogata proseguiva imperterrita:

PIFFERI (da INDAGATA) – *poteva magari subentrare qualche cosa, anche – diciamo – anche nel sonno, così.*

PUBBLICO MINISTERO – *«subentrare qualcosa» cosa, nel sonno?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *non so, qualsiasi cosa nel sonno, queste cose qui.*

PUBBLICO MINISTERO – *cosa pensava? Faccia uno sforzo.*

PIFFERI (da INDAGATA) – *un malessere, un malore, cose così.*

PUBBLICO MINISTERO – *un malore di che tipo?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *qualsiasi tipo di malore.*

PUBBLICO MINISTERO – *lei ha pensato che potesse capitare quello che poi è successo?*

PIFFERI (da INDAGATA) – NO.

PUBBLICO MINISTERO – *no? Perché non lo pensava? Lo escludeva? Perché?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *no, no, non è che lo esclu..., no, non...diciamo, ero parecchio...*

PUBBLICO MINISTERO – *era consapevole che potesse capitare quello che è capitato?*

PIFFERI (da INDAGATA) – (non risponde).

PUBBLICO MINISTERO – *che tra i rischi c'era anche questo?*

PIFFERI (da INDAGATA) – (non risponde).

PUBBLICO MINISTERO – *mi risponda.*

PIFFERI (da INDAGATA) – come? sta chiedendo come l'interrogante vorrebbe lei rispondesse. Tipico di chi ignora che l'interrogante, investigatore, pubblico ministero o giudice, non può e non dovrebbe mai essere compiaciuto.

PUBBLICO MINISTERO – *mi risponda.*

PIFFERI (da INDAGATA) – *di portarla al punto di morire no, sinceramente, cioè pensavo che potesse subentrare qualsiasi cosa mentre non c'ero, come...poteva anche capitare in un altro modo, magari anche se ero lì, come tanti bambini, dicono, che comunque sia, alle volte, possono smettere di respirare, così, però era un'altra situazione... sta facendo un riferimento – orecchiato qua e là – alla c.d. 'morte in culla' (cioè a dire la Sindrome della Morte Improvvisa del Lattante o, con acronimo inglese, SIDS) del tutto inconferente al caso.*

PUBBLICO MINISTERO – *quindi lei ha pensato che potesse capitare anche una cosa di questo tipo, ossia che potesse smettere di respirare?*

PIFFERI (da INDAGATA) – sì

PUBBLICO MINISTERO – *lei ha pensato questo?*

PIFFERI (da INDAGATA) – sì. Difficile credere che abbia davvero pensato alla morte improvvisa come rischio probabile; vero è invece che, sollecitata a spiegare perché non si è preoccupata, o, se preoccupata, perché mai non abbia fatto precipitoso rientro, sciorina preoccupazioni che non l'hanno sfiorata, elencando rischi a casaccio ma, dal suo punto di vista, del tutto plausibili (cadere dal lettino; non riuscire a mangiare; un malore improvviso e via fantasticando). Omette l'unico sensato: morire dopo sei giorni di digiuno da cibi solidi e liquidi.

PUBBLICO MINISTERO – *e allora perché non è tornata?*

PIFFERI (da INDAGATA) – (non risponde).

PUBBLICO MINISTERO – *ha pensato questo e, tuttavia, è rimasta fuori per tutti questi giorni?*

PIFFERI (da INDAGATA) – (non risponde).

PUBBLICO MINISTERO – *lo aveva pensato già in precedenza questo?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *che cosa?*

PUBBLICO MINISTERO – *aveva immaginato che lasciare da sola sua figlia in casa per due giorni potesse comportare rischi del tipo di quelli a cui lei fa riferimento? Lo ha pensato in passato? Anche in occasione degli altri allontanamenti da parte sua?*

PIFFERI (da INDAGATA) – sì.

PUBBLICO MINISTERO – *e ciò nonostante, lei, reiteratamente, l'ha lasciata sola a casa, per giorni, signora. Non le dispiace questo?*

PIFFERI (da INDAGATA) – sì

PUBBLICO MINISTERO – *perché la bambina non ha pianto in questi giorni? Non si è fatta sentire in questi giorni quando stava in casa da sola?*

PIFFERI (da INDAGATA) – (non risponde).

PUBBLICO MINISTERO – *se l'è chiesto lei? Può darmi una spiegazione? Non lo so se può darmi una spiegazione. Glielo chiedo: può darmi una spiegazione? Come mai?*

PIFFERI (da INDAGATA) – (non risponde).

PUBBLICO MINISTERO – *un bimbo che si sveglia a quell'età e non trova i propri genitori a casa, si mette a piangere – è praticamente scientifico, questo – non c'è altra reazione da parte di un bambino. Lei le aveva dato il latte, le aveva lasciato il biberon?*

PIFFERI (da INDAGATA) – sì, il biberon.

PUBBLICO MINISTERO – *e che aveva messo in questo biberon?*

PIFFERI (da INDAGATA) – latte.

PUBBLICO MINISTERO – solo latte?

PIFFERI (da INDAGATA) – sì, io non ho mai dato niente di cose di tipo tranquillante, così, anche perché in casa...

Seguono domande (pagg. 59 – 60 – 61) dirette ad approfondire un aspetto – di sicuro rilievo, ai fini della configurazione del fatto di reato – in allora dubbio ma subito chiarito al soprallungo degli esiti tossicologici e autoptici e, per questo, oggi del tutto irrilevante: se, prima dell'abbandono, alla bambina fossero state somministrate dosi massicce di farmaci (del tipo benzodiazepine, ad esempio) per stordirla o comunque contenerne la reattività.

Di maggiore interesse le dichiarazioni rese a proposito delle azioni compiute al ritrovamento del cadavere della figlia: disorientanti e stupefacenti e, proprio per questo, già in parte riportate più sopra (*sub §-3*):

■ pag. 63 delle trascrizioni:

PIFFERI (da INDAGATA) – *ero nello shock più totale*

PUBBLICO MINISTERO – *non ha pensato niente?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *ho pensato.*

PUBBLICO MINISTERO – *cosa?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *ho pensato che, comunque sia, era successa una cosa troppo...troppo grande, troppo grossa ed ero nel panico totale.*

PUBBLICO MINISTERO – *poi cosa ha fatto?*

Si rammentino le condizioni del corpicino descritte dai testi oculari: un cadaverino oramai in decomposizione: arti in necrosi e larve nei bulbi oculari. E la madre che ne tenta la rianimazione:

PIFFERI (da INDAGATA) – *poi ho preso la bambina, l'ho tirata su, le ho fatto anche il...[comprime il proprio addome, con le mani incrociate: ndr] il massaggio qua, sullo stomaco, quello lì, cardiaco, ma vedeva che non...ero spaventata. Poi l'ho presa, le ho dato delle "pacchette" sulla schiena, gli avevo massaggiato anche le mani, poi l'avevo presa, quando ho visto che faceva tutta così [piega il capo*

all'indietro, per descriverlo ciondolante: *ndr] ero proprio nel panico più totale, l'ho messa anche nel...l'ho messa un po' nel lavandino coi piedini così, glieli ho...glieli ho come...fatto così con l'acqua* [completa il gesto del lavarsi le mani, massaggiandole: *ndr], anche un po' il viso, gli ho spruzzato anche l'acqua in bocca, ma ho visto che la bambina non...non rinveniva. E lì ero andata ancora più nel panico e sono scesa di corsa, dopodiché, a chiamare la signora...quella signora lì, di fronte a me...[...].nel palazzo di fronte al mio.*

▪ pag. 66 delle trascrizioni.

Le viene chiesta ragione delle menzogne, lì per lì inventate ma subito confessate come tali, propinate a chi le chiedeva conto, implicita essendo la sua responsabilità. E la ragione è risultata palese: per difendersi con gli estranei e per non essere giudicata dal compagno, ch'era solito – secondo il suo sentire, si capisce – giudicarla male qualunque cosa facesse:

PIFFERI (da INDAGATA) – *io ho risposto* [alla vicina di casa e ai soccorritori: *ndr] che ero tornata a casa, che avevo lasciato la bambina* – però *lei sapeva* [sempre la vicina: *ndr] con la babysitter* – e dopo *gli ho detto la verità, quasi, comunque sia, subito, nell'imminente*, quando abbiamo chiamato il 118, *lei era su con me quando l'abbiamo chiamato, perché l'abbiamo chiamato al mio telefono. Poi ho chiamato anche il signor D'AMBROSIO, gli ho detto cosa era successo perché lui sapeva che era al mare con mia sorella la bambina, quello che gli avevo detto io.*

PUBBLICO MINISTERO – *posso chiederle perché al signor D'AMBROSIO lei ha mentito in ordine al luogo in cui si trovava la bambina nel mentre lei soggiornava a casa di D'AMBROSIO? perché ha sentito l'esigenza di mentirgli? cosa temeva che potesse dirle il signor D'AMBROSIO?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *forse perché, con lui...qualsiasi cosa, comunque sia, era sempre da giudicare, come la facevo la facevo...*

È in piena sintonia con la sua personalità: lo si trova scritto persino nelle relazioni ospedaliere redatte dopo il parto e il ricovero della piccolina per infezione nefrologica dove pure l'analisi introspettiva – a fronte delle rassicurazioni della madre della piccola paziente d'aver un valido supporto nella famiglia e nel compagno – non dev'essere stata particolarmente approfondita.

E poi l'incredibile ammissione.

▪ pag. 67 delle trascrizioni.

PUBBLICO MINISTERO – *(...) quando lei se n'è andata, il cibo che ha lasciato per sua figlia ce lo può indicare? Che cosa le ha lasciato da mangiare, eventualmente da mangiare?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *le avevo lasciato questo biberon, che poi stamattina ho trovato fuori dal lettino, perché lei ultimamente aveva preso il vizio di buttarmi fuori la roba dal lettino.*

PUBBLICO MINISTERO – *ma lei pensava che potesse bastare per diversi giorni un biberon di latte?*

PIFFERI (da INDAGATA) – [non risponde a parole ma fa segno di no, con la testa]

PUBBLICO MINISTERO – *era consapevole che non potesse bastare a sfamarla?*

PIFFERI (da INDAGATA) – sì

PUBBLICO MINISTERO – *lei conosce le conseguenze del digiuno prolungato in un bambino in tenera età? Sa che conseguenze può avere?*

PIFFERI (da INDAGATA) – (non risponde).

PUBBLICO MINISTERO – *l'assenza di cibo, di acqua e di liquidi, con alte temperature? Lei lo sa?*

PIFFERI (da INDAGATA) – (non risponde).

PUBBLICO MINISTERO – *mi risponde signora?*

PIFFERI (da INDAGATA) – (non risponde).

PUBBLICO MINISTERO – *sa che conseguenze può avere un digiuno prolungato in un bambino di un anno e mezzo?*

PIFFERI (da INDAGATA) – (non risponde).

PUBBLICO MINISTERO – *mi risponda.*

PIFFERI (da INDAGATA) – (non risponde).

PUBBLICO MINISTERO – *lo sa o no?*

PIFFERI (da INDAGATA) – sì.

PUBBLICO MINISTERO – *e che conseguenze ha?*

PIFFERI (da INDAGATA) – *a parte la disidratazione, la morte.*

Nel verbale riassuntivo, alla domanda “*sa che conseguenze può avere un digiuno prolungato in un bambino di un anno e mezzo?*” è seguita prontamente quest’ultima risposta.

Sarebbe stato opportuno chiedere all’imputata di spiegare, con parole sue, cosa significa il lemma *disidratazione* – per accertarsi che non lo ripetesse solo per averlo orecchiato dai soccorritori intervenuti sul posto quella mattina, alla vista di un cadavere ch’ella aveva cercato di “rianimare” – ma anche prescindendo da ciò **sono dichiarazioni** – quelle sin qui riportate con ampie citazioni testuali, compresi i silenzi – cui va riconosciuta grande importanza per dirimere la, non semplice, tematica del *profilo soggettivo*, passando prima da quella, logicamente preliminare, della **imputabilità**.

Tema fondamentale – e per questo doverosamente approfondito – che ha consentito di dare il giusto valore probatorio a dichiarazioni *confessorie* non solo del fatto *in sé* ma anche descrittive e *confessorie del sé*, bilanciando profilo psichico, manchevolezze intellettive (“incolpevoli” e non), carattere e interessi tradottisi in pulsioni non vinte, con modalità espressive e narrative solo inizialmente sorprendenti; poi, invece, esplicativamente genuine perché in sintonia con la personalità esplorata da periti e consulenti, cioè da chi professionalmente è deputato a farlo.

§- Non è stato così per l’**esame dibattimentale** – eppur apporto processuale rilevantissimo sotto altri profili – di cui si vuole riportare qui di seguito ampio contenuto per cominciare a dar conto di difformità che, avendo ben provata scaturigine, debbono ricevere la giusta collocazione in vista di una valutazione non pienamente coincidente con quella espressa in prime cure, come si vedrà meglio trattando del momento apicale di ogni sentenza penale, quello cioè della determinazione della pena.

Colpiscono anzitutto le epigrammatiche risposte racchiuse in un secco «*non ricordo*». Sono innumerevoli e, sovente, replicano a domande ‘neutre’ per le quali suona incongruo il mancato ricordo. Ed invero, è quasi certo che non corrispondano tutte a vuoti mnestici reali. In gran parte, sono – o meglio vorrebbero essere –

oppositive (alle domande del Pubblico Ministero). Sono – o meglio vorrebbero essere – una “chiamata in reità/corresponsabilità” di altri, soprattutto di madre e sorella (che deponendo all’udienza precedente avevano cannoneggiato contro di lei, senza peraltro apportare un solo dato circostanziale utile alla definizione processuale, con un grande impegno dispiegato soltanto nel dare dell’imputata un ritratto a tinte fosche), speculare ad una postura difensiva volta alla minimizzazione delle responsabilità personali oltre che delle vistose incapacità genitoriali sue proprie.

Udienza di I[^] grado, 19/09/2023; esame dell’imputata.

♦ **trascrizioni, pag. 14.**

Si rammenterà che anche al Pubblico Ministero, PIFFERI Alessia aveva riferito del viaggio, nel primo *weekend* di aprile 2021, ai confini con la Francia, per un impegno di lavoro del compagno, da cui era stata fatta precipitosamente rientrare perché a Diana era salita la febbre. In quel caso aveva lasciato la figlia in mani sicure, quelle della nonna Maria ASSANDRI, dunque nessun addebito le poteva essere mosso.

Solo che Maria ASSANDRI, si rammenterà anche questo, deponendo come testimone aveva riferito di una sua noncuranza, dei ripetuti tentativi di rintracciarla, delle invettive perché “...Alessia di Diana se ne fregava...” ed ecco la (non credibile) risposta: “...volevo portare **a tutti i costi** mia figlia, mia mamma non mi fece portare la bambina perché diceva che era troppo piccola, era nata prematura, **a tutti i costi** ci fu una discussione e che riuscisse a convincermi a partire con il signor D’AMBROSIO, ad andare a Beausoleil...”.

♦ **trascrizioni, pag. 17.**

Diana ha visto pediatri e sanitari solo in occasione dei due ricoveri disposti nel corso della sua breve vita. Per il resto, non è mai stata curata come sarebbe stato necessario. L’imputata non si è mai rivolta ad un medico. La nonna a milleduecento chilometri di distanza non ha mai chiesto nulla. La zia, che oggi lamenta danni morali, non poteva sapere per “proprietà transitiva”: ignorava sua sorella e, per portato, anche la nipotina.

Diana aveva piaghe che, formatesi dall’inguine, ricoprivano le cosce, vere e proprie abrasioni che avrebbero richiesto un immediato intervento dermatologico. Sono state “curate” – per ammissione della stessa imputata (che pure a sua madre non le aveva nascoste) – con pomatine per uso topico, utili al più ad un rossore cutaneo, non oltre. “...se stava male, comunque contattavo l’ospedale [vivendo a Milano, sarebbe insensato contattare l’ospedale di Bergamo che, a parte l’urgenza, non può essere un riferimento; il fatto è che la circostanza non risponde al vero; non l’ha mai fatto; si sta solo malamente giustificando: ndr], tra l’altro mia figlia ha passato tutte le visite mediche anche, tutti controlli che doveva fare, tranne una, al Papa Giovanni di Bergamo, e la crescevo...”.

♦ **trascrizioni, pag. 18.**

Si rammenterà che al Pubblico Ministero, PIFFERI Alessia aveva riferito che Mario D’AMBROSIO, benché non fosse il padre biologico, si era affezionato alla bambina. Dopo il suo arresto, tuttavia, costui s’era dileguato “...invece di pensare alla sua sofferenza...per scaricarsi la coscienza...” (DIARIO CLINICO, 22/07/2022) ed ecco la reazione (da compagna tradita, più che da rimbrozzo per un “padre assente”):

“...lui faceva fatica ad accettare la bambina; la bambina era un intralcio per lui, diceva che le voleva bene, ma non era così, non era vero, mi ha usato e basta...” ⇒ pag. 28: “...vedevo che lui non aveva interesse verso la bambina...”.

♦ trascrizioni, pag. 21.

L'esame, come detto, è una sequela di «non ricordo», anche quando una difesa consapevole avrebbe implicato, semmai, l'esercizio della facoltà di non rispondere (sia per l'inconferenza rispetto al reato in disamina, sia perché oggetto di altro procedimento) ed invece l'asfissiante morbosità mediatica ha nuociuto alla genuinità della risposta:

DOMANDA – *ha mai incontrato degli uomini presso casa sua?*

RISPOSTA – *non ricordo.*

♦ trascrizioni, pag. 30.

Si rammenterà che al Pubblico Ministero, PIFFERI Alessia aveva detto il vero, a proposito dell'unico biberon di latte lasciato alla bambina e della sua manifesta inadeguatezza a sopperire alle esigenze di vita anche per l'arco di 24h, figurarsi per sei giorni; aveva detto una verità inframmezzata da (si spererebbe, imbarazzati) silenzi che avrebbero dovuto essere “coltivati” in successivi colloqui psicologici di sostegno, affinché – “riempiti di contenuto” – venissero a coincidere con la presa di coscienza, con rieducativa e resipiscente autocensura.

Ed invece rispondendo alla domanda «*perché la lasciava sola se era preoccupata?*» l'imputata ha risposto: *perché pensavo anche che il latte che ho lasciato bastasse*, per poi virare sul “colpevole” D'AMBROSIO e sulla (inesistente) “paura” che quest'ultimo le incuteva:

♦ trascrizioni, pag. 33.

“...*poi con il signor D'AMBROSIO ci fu una discussione molto accesa, per un banale caffè* [è con riferimento ad un dato fattuale rilevantissimo nell'economia del processo: il ritorno da Leffe a Milano di lunedì mattina 18 luglio, senza nemmeno passare da casa: ndr] *e io avevo paura di parlare, perché lui comunque aveva un carattere molto forte, e io avevo paura di quell'uomo...*”.

♦ trascrizioni, pag. 34.

Nutriva preoccupazioni per la figlioletta, sapendola da sola a casa “...soltanto che avevo paura di dirlo a quell'uomo, perché avevamo discusso, di riportarmi a casa perché lui aveva detto «*io ti riporto a casa tua*». Vista la discussione che avevamo avuto in mezzo alla strada, diciamo, come mi dice, e avevo paura di parlare, non gli dissi niente, lui mi riportò a casa sua...”.

“...*Io mi preoccupavo di mia figlia, ma purtroppo avendo paura delle reazioni del signor D'AMBROSIO – ripeto – io avevo paura di parlare con il signor D'AMBROSIO, perché era parecchio aggressivo nel verbale e una volta ha cercato anche di sbattermi contro un vetro con le mani, in una discussione...*”.

♦ trascrizioni, pag. 39.

Alle contestazioni tecniche sulle (significative) difformità del propalato, l'imputata non ha trovato di meglio che accusare le Forze dell'Ordine:

“...*quel giorno quando fui portata in Questura, intanto volevo dire che fui trattata malissimo [...] Fui messa sotto accusa proprio molto fortemente [...] Volevano farmi dire a tutti i costi una cosa che non era...*”; ⇒ pag. 41: “...*c'era un Agente che con la sedia si era messo vicino a me, e come si dice, non faceva altro che venire*

sempre più vicino, mettendomi sotto pressione, mettendomi sotto ansia, nonostante quello che era successo...”.

Si noti quest’ultima chiosa. Anche nell’interrogatorio davanti al Pubblico Ministero reso nell’immediatezza del fatto – lo si è già rimarcato – l’atteggiamento assunto dall’allora indagata rispetto al terribile evento non era quello dell’*agente* (responsabile) bensì dell’*accidit*, e cioè a dire di una morte occorsa non per sua volontà, di sicuro non perché volesse uccidere sua figlia ma «*è successa*», al più per una negligenza, una sorta di sottovalutazione involontaria. Come di chi – anche per incultura giuridica – non sa che l’omicidio non si contesta solo agli “assassini seriali” ma a chiunque *cagioni, provochi* la morte di un altro essere umano e che, pertanto, era questo che le si è contestato fin dall’inizio: di avere provocato la morte di Diana lasciandola senza nutrimento per così lungo tempo.

Poi di fronte all’accusa, *in coram populo*, suonata in Aula dibattimentale (“*Alessia PIFFERI è un’assassina; ha ucciso la figlia Diana lasciandola sei giorni senza cibo, acqua, al caldo*”: testualmente le conclusioni di P.C. in questo grado di giudizio) non solo la presa di distanza è stata tale da pretendere di negare il nesso di causalità tra la sua condotta e la morte della piccola ma tale da colorarsi di deplorevole vittimismo: una madre addolorata che ha perso la figlioletta e *nonostante* questo in Questura la si bistratta.

♦ trascrizioni, pag. 43.

Nell’interrogatorio davanti al Pubblico Ministero – a fronte di risposte pasticciate ma dal sapore di verità – si era compreso che Diana, il 14 luglio, giorno dell’allontanamento da casa di sua madre, era inappetente perché non stava molto bene, sicché di fatto non aveva mangiato. Un giorno in più di digiuno, insomma.

Nell’esame dibattimentale il menù si è arricchito. L’insalatina di pollo è diventata un “*...pezzettino di focaccia...*” per Diana “*...che a lei piaceva...*” così tanto per, poi, su contestazione, tornare ad essere una insalatina di pollo con l’aggiunta di *roastbeef* (⇒ pag. 45).

♦ trascrizioni, pag. 48.

Da subito aveva confessato di aver lasciato Diana da sola in casa in più di una occasione.

Nell’esame la espone come una *abitudine* da addebitare al solito D’AMBROSIO (a seguito di contestazione “atecnica” perché in contrasto con l’affermazione appena fatta: «*io ero molto legata a Diana. Diana veniva anche in bagno con me, non mi staccavo mai da mia figlia*»).

“*...io ho incominciato a lasciare la bambina da sola, perché fu il signor D’AMBROSIO, quando abitavamo insieme, che mi disse anche solo per fare la spesa, di lasciare la bambina nel lettino, anche se per poco, per fare la spesa, di lasciarla a casa...*”.

♦ trascrizioni, pag. 50.

«È successo», senza né dolo né colpa, “*...perché purtroppo è successo che la mia mente si è spenta in quel momento, non sapevo cosa stavo facendo...*”.

♦ trascrizioni, pag. 52.

Solo dopo un percorso psicologico, con colloqui di sostegno, ha compreso “*...che comunque sia, un biberon non basta per andare avanti – questa è un’altra cosa che mi hanno detto, parlando, sempre facendo questo percorso, mi hanno fatto capire,*

mi hanno aiutato a capire – che comunque sia, quel biberon di latte non bastava...”:

DOMANDA (P.M.) – quindi, lei ci sta dicendo che lo ha capito solo a seguito dei colloqui con le psicologhe, prima non sapeva che un biberon di latte non basta per sfamare una bambina per più giorni, insomma?

RISPOSTA – *no perché pensavo che bastasse*: non era quello che aveva ammesso nel precedente interrogatorio, rivelando pochezza ma anche sincerità.

♦ trascrizioni, pag. 53.

Era suo intendimento tornare il giorno dopo. Non lo fece per non contrastare il compagno, a cui non “osò” chiedere:

“...Io volevo tornare da mia figlia, volevo chiedere al signor D'AMBROSIO di portarmi a casa, ma abbiamo avuto anche lì una forte discussione, dove lui, comunque sia, mi alzò la voce, anche perché mi rispondeva che lui non era il mio NCC, quindi ebbi paura di una sua reazione. Io avevo paura delle sue reazioni...”.

§- Si possono ora trattare – da qui in poi – i motivi d'appello, avendo ben presente che la definizione dei medesimi – e ancor prima la definizione del presente processo penale – può, e deve, contare solo su prove tecniche, medico-legali, per risolvere il tema della imputabilità e su un'unica prova dichiarativa di rilievo – cioè a dire solo e soltanto ciò che l'imputata ha inteso riferire in diversi momenti processuali, con le sue verità e le sue contraddizioni; il resto sono testimonianze *ad colorandum*.

§§

(CAPITOLO: A)
– L'imputabilità –
La definizione del primo motivo d'appello.

§-1. Le ragioni a fondamento della disposta rinnovazione (“istruttoria”) di perizia psichiatrica.

Per definire il primo dei motivi di gravame, questa Corte ha ritenuto, in accoglimento della sottessa istanza istruttoria, di dover disporre perizia collegiale. Per la peculiarità del caso, eccezionale per più di una connotazione fattuale, ma non solo: per tutte le ragioni che seguono.

► La premessa, di principio, valida qui ed in ogni altro processo penale, è che la necessità di disporre una perizia psichiatrica non possa mai insorgere se rispondente soltanto ad esigenze difensive di contenimento sanzionatorio, onde adombrare una (teorica) infermità mentale che riduca il margine di autodeterminazione dell'agente e, per portato giuridico, di *attribuibilità* al medesimo, del delitto commesso.

Non essendo, cioè, *attività istruttoria* in senso stretto, né a ‘detrimento’ né a favore delle contrapposte prospettazioni processuali, accusatoria e difensiva, il relativo approfondimento tecnico diviene **dovere ineludibile** del giudice – sia monocratico che collegiale, sia deliberante allo «stato degli atti» che in giudizio ordinario – allorquando, e **solo e soltanto** in questo caso, sorgano *dubbi diagnostici* inerenti le condizioni mentali del reo ovvero – sebbene non certificato un vero e proprio stato psicotico – in presenza di gravi disturbi di personalità che possano dirsi *momento genetico* ed *etiologia* del crimine perpetrato.

Solo in tal caso vi è, invero, l’obbligo per il giudicante di chiedere ausilio alla scienza psichiatrica e disporre un approfondimento medico specialistico. In caso contrario, l’affidamento alla psichiatria forense rischia di tradursi in una consulenza psico-criminologica, vietata dal codice di rito ed ammessa solamente in talune ben precise contingenze procedurali qui invece, *in re ipsa*, insussistenti (in quanto limitate alla fase esecutiva: art. 220 c.p.p. a fronte di una fase processuale, com’è quella attuale, ancora cognitiva).

Quanto al presente grado d’appello, **in adesione a principio nomofilattico oramai consolidato** si è considerato che: “*nel giudizio di appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione del dibattimento per lo svolgimento di perizia psichiatrica in tema di capacità di intendere e di volere dell'imputato, [persino] nel caso in cui la decisione di primo grado sul punto non abbia formato oggetto di specifico e tempestivo motivo di gravame; [giacchè] l'accertamento dell'idoneità intellettiva e volitiva dell'imputato non necessita di richiesta di parte, potendo essere compiuto anche d'ufficio dal giudice di merito allorquando ci siano elementi per dubitare dell'imputabilità.*”

Invero, “*l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, oltre che della sua capacità di partecipare consapevolmente al processo, costituisce uno snodo nevralgico della sequenza processuale, rispetto alla quale questa Corte, da tempo, ha ravvisato la necessità di disporre tutti gli approfondimenti necessari*”.

(*ex multis*: Cass. Sez. V Pen. 20/11/2023 n. 46486).

► Tanto premesso, si è dovuto constatare come **detto approfondimento specialistico sia stato considerato necessario ed imprescindibile dal primo Giudice** che – seppur su sollecitazione della Difesa e non d'ufficio, in accoglimento di apposita istanza – dopo una prima **ordinanza interlocutoria (16/05/2023)**: con la quale ogni decisione veniva riservata “*...all'esito dell'istruttoria dibattimentale, necessaria per ricostruire i fatti addebitati all'imputata e verificare se sussistano dubbi sulla sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto...*” – a scioglimento della relativa riserva, in data **10/10/2023** emetteva ulteriore **ordinanza**, questa volta **ammissiva**: “*...la Corte, sentite le parti sulla richiesta di perizia psichiatrica già avanzata dalla difesa in sede di richieste probatorie, disponeva procedersi ad «accertamento peritale diretto ad accertare in capo all'imputata la sussistenza, al momento del fatto, della piena capacità di intendere e di volere, nonché l'eventuale pericolosità sociale» della stessa...*” (così la gravata sentenza, pag. 4 e ss.).

Nominava perito il professor **Elvezio PIRFO** e rinviava il processo, per il conferimento dell'incarico, all'udienza del 13/11/2023.

► Ancora, si è dovuto constatare come l'elaborato peritale e la lunga deposizione testimoniale resa dal Perito – quest'ultima riportata testualmente nel corpo motivazionale della sentenza (dalla pagina 33 alla pagina 42) – abbiano trovato piena adesione del giudicante e guidato il libero convincimento del primo Decidente, essenzialmente:

- a) perché il test (*WAIS*) somministrato in Casa Circondariale sarebbe “*inattendibile*” per le ragioni illustrate dal Perito medesimo;
- b) perché i vissuti di depravazione affettiva e socio-relazionale emersi nei colloqui, fondamentali nella ricostruzione identitaria della persona, a nulla rileverebbero circa l'esistenza di un disturbo psichiatrico clinicamente significativo;
- c) perché il tratto personologico della dipendenza non rileva ai fini d'interesse, richiedendo il DSM-V la presenza di cinque elementi per una diagnosi di *Disturbo Dipendente di Personalità*, mentre nella specie i due soli aspetti clinici emersi (la **dipendenza affettiva** e la **alessitimia**) risultano insufficienti a formulare la relativa diagnosi (“*...i cinque criteri non sono evasi da questi due aspetti...*”: **deposizione PIRFO**) del resto, mai diagnosticato da nessuno, neppure dal Consulente della Difesa, nei termini manualistici, la cui diagnosi è stata: *insufficienza mentale moderata*. Non altro. (cfr. in trascrizioni, controlesame, ud. **19/09/2023**, pag. 106). Solo che – a giudizio del C.T., sul punto in difformità all'esito peritale – detta condizione avrebbe avuto un “*...impatto non limitato solamente a quello che è il funzionamento intellettivo della persona in oggetto, ma – come dire? – ha delle ripercussioni su tutte le funzioni psichiche...*”: *ibidem*, trascrizioni, pag. 97)
- d) perché – a parere del primo Giudice – la conclusione di una *disabilità intellettiva* (consulenziale/difensiva) contrasta con l'osservazione clinico-psichiatrica che ha consentito di escludere una alterazione dei tre domini con cui si apprezza il funzionamento della persona: *concettuale, sociale e pratico*. Cosicché:
“*...proprio l'approfondita analisi svolta dal perito PIRFO in ordine alla capacità di funzionamento della persona Alessia PIFFERI, le puntali e condivisibili considerazioni svolte dal perito in merito alla sostanziale inattendibilità del test di WAIS svolto in carcere, nonché la complessiva persuasività delle considerazioni*

peritali, in quanto immuni da vizi logici e fondate su consolidate acquisizione della scienza psichiatrica, conducono la Corte, validando e condividendo la valutazione peritale, a ritenere provata la capacità di intendere e di volere dell'imputata Alessia PIFFERI al momento della commissione del fatto..." (gravata sentenza pag. 33, enfasi grafica aggiunta).

► Ancora, si è dovuto prender atto di come, **in data successiva al deposito della perizia in prime cure e della sua discussione in contraddittorio**, la Difesa abbia chiesto al Collegio giudicante di primo grado, oppostosi il Pubblico Ministero e, pedissequamente, le Parti Civili, l'acquisizione di **documentazione ulteriore**, insistendo – quantomeno – per una integrazione dell'accertamento peritale, che veniva respinta con la motivazione che può leggersi a [pagina 46 della gravata sentenza](#), epperò **acquisendo la relativa documentazione, ch'è rimasta senza valutazione alcuna**:

"...In ordine all'aspetto psichiatrico della vicenda s'impone infine un'ultima osservazione: non ha ritenuto la Corte di accogliere la richiesta difensiva di integrazione di perizia, avanzata dopo il controesame del perito svolto dal legale della PIFFERI e motivata sulla base della documentazione prodotta agli atti all'udienza del 12.4.24 – dalla quale emergeva che alla PIFFERI, in età scolare, fu assegnato un insegnante di sostegno, ai sensi della L. 104/1992, per consentirle "il raggiungimento degli obiettivi minimi", essendole state diagnosticate "gravi difficoltà di apprendimento" – in quanto il perito PIRFO aveva chiarito come qualsivoglia integrazione di accertamento, anche testistica, in ordine al presunto deficit intellettivo, non avrebbe modificato le valutazioni già rassegnate sulla base dell'osservazione clinico-psichiatrica svolta sulla perizianda..." (enfasi grafica qui aggiunta);

► Ancora, si è dovuto prender atto, non senza sconcerto ad onor del vero, di come, versandosi in fattispecie che, persino su questo punto, non registra precedenti negli *Annales* di giurisprudenza, sia stata eccepita – e tuttora si eccepisca dalla Parte Civile (cfr. verbale di opposizione all'approfondimento psichiatrico in questa sede) – la **"falsificazione-manipolazione"** degli esiti dei *tests* psicodiagnostici somministrati nella fase delle indagini preliminari, dolosamente attuata – così si ipotizza e si afferma in senso accusatorio – *ad adiuvandum* dell'allora indagata, oggi imputata, PIFFERI Alessia, affinché costei possa sottrarsi alla "giusta sanzione" per il crimine commesso, tanto d'aver introdotto nel presente procedimento la prova della pendenza di un procedimento penale (denominato **PIFFERI-bis**: cfr. precitati verbali) che vede imputati per varie fattispecie di reato, dal falso in atti pubblici al favoreggiamento ed altro ancora, l'attuale Avvocatessa/difensore dell'imputata; il Consulente della medesima (intervenuto nel solo primo grado di giudizio) nonché le psicologhe in servizio presso la struttura penitenziaria che, in allora, aveva l'aveva accolta e che, per tali ragioni, avevano espresso pareri sulle sue condizioni psichiche.

► Di tutto ciò – sia di quella che ha reputato essere stata acritica adesione del primo Giudice, sia della omessa integrazione peritale, a tacer poi della "gestione parallela" ed "anomala" del procedimento **«PIFFERI-bis»** – si è doluta l'appellante Difesa, la

quale (oltre a contrastare l'esito peritale nel merito, secondo usuale fisiologia del contraddittorio processuale), con il:

primo motivo d'impugnazione, ha evidenziato:

- anzitutto, la "patologica" incompletezza del relativo elaborato posto che – a dispetto della censurata somministrazione del *test* di WAIS⁽⁴⁾, ad opera delle psicologhe del carcere di San Vittore, ritenuta inappropriata e inopportuna, tanto d'avere, per l'appunto, comportato l'iscrizione nel REGISTRO-N.R. della locale Procura della Repubblica di costoro e finanche del Difensore di fiducia dell'odierna imputata ("...ipotizzando che dietro a tale somministrazione ci fosse addirittura un «disegno criminoso» per salvare l'assassina PIFFERI...": appello, pag. 16) – a dispetto di ciò, il grave *deficit* intellettivo diagnosticato in quanto emerso dal predetto *test* non risulta affatto smentito dal Perito d'ufficio; anzi il contrario: "...La motivazione della condanna di Alessia PIFFERI è supportata dalla valutazione del dottor PIRFO, il quale, a sua volta, ha ritenuto di disattendere anche le risultanze diagnostiche della propria testista, la dottoressa BELE, ritenendo come unica prova della assoluta integrità mentale della PIFFERI la propria valutazione clinica.

La dottoressa BELE a pagina quattro della propria relazione afferma chiaramente, quasi a giustificare le risultanze dei test che da li a poco dovrà commentare: «Ai fini della corretta lettura ed interpretazione dei risultati, la scrivente ritiene indifferibile una precisazione in merito allo strumento della psicodiagnostica. L'utilizzo dei test si colloca in una posizione di supporto rispetto al giudizio clinico. Esso consegna una misurazione oggettiva e standardizzata di un campione di comportamento. Tale precisazione appare necessaria in quanto risulta dovere della scrivente riportare le misurazioni emerse, operando su di esse un'analisi denominata "quantitativa". Il lavoro psicodiagnostico non può tuttavia prescindere dalla lettura clinica del dato riportato, compiendo su di esso un'ulteriore analisi, detta "qualitativa", la quale permette di ottenere una più approfondita e completa comprensione del dato stesso». Tutti i test effettuati durante la consulenza andavano in una unica direzione, la signora PIFFERI ha tali e gravi problemi da dover essere considerata totalmente incapace...» (atto appello, pag. 23, così anche nell'enfasi grafica).

- In secondo luogo, l'appellante Difesa ha lamentato una sorta di inammissibile 'rifiuto a rispondere', per non dispiacere la Pubblica Accusa, da parte del Perito del primo Giudice in relazione a detto risultato, sul quale, peraltro, l'articolato quesito postogli, non mancava di chiedergli conto. Egli, viceversa, "...durante il proprio esame ha dichiarato che non avrebbe potuto somministrare un nuovo test di WAIS IV essendo necessario almeno un anno fra una somministrazione, secondo il protocollo ufficiale, e l'altra, ma il protocollo ufficiale parla di soli 3 mesi-6 mesi. Perché non somministrare nuovamente il test? Perché in caso di conferma, (ipotizzabile un errore ma non si ritiene che il QI sia superiore ai 60),

⁴ Acronimo di: *Wechsler Adult Intelligence Scale* – è il più noto test per la valutazione del Q.I. e cioè a dire per la valutazione del funzionamento cognitivo, nella norma oppure deficitario, di un individuo. Ancorché lo si consideri – da parte degli esperti – superato.

non avrebbe potuto somministrare il test della simulazione, il test SIMS, ⁽⁵⁾ con tutte le conseguenze note, fra cui il non poter sposare in pieno la tesi della Procura...” (appello, *ibidem*, pag. 16, con enfasi grafica aggiunta);

- in terzo luogo, ha posto in evidenza l'appellante Difesa, e se n'è doluta, che la documentazione prodotta – reperita *ex post* con proprie, non agevoli, ricerche, sopperendo a doveri, non svolti, del Perito d'ufficio ⁽⁶⁾ – non sia stata poi sottoposta in disamina a quest'ultimo, sul (fallace) presupposto, *ut supra*, ch'essa “...non avrebbe modificato le valutazioni già rassegnate sulla base dell'osservazione clinico-psichiatrica svolta sulla perizianda...”.

E, tuttavia, chiosa l'appellante, così non è affatto, anzi “...questo è abnorme ed errato. Il dottor PIRFO conferma che la PIFFERI abbia affermato in più occasioni, durante i colloqui peritali, di aver svolto degli incontri con una neuropsichiatra infantile e di aver ricevuto il supporto di una maestra di sostegno negli anni di frequentazione della Scuola Primaria (pp. 19, 20, 58 perizia), rispetto a tale affermazione, a pagina 94 della sua perizia scrive: ‘Da questo punto di vista, in assenza di Documentazione che confermasse, la ricostruzione non è apparsa del tutto chiara circa quali fossero i deficit mentali specifici che rendevano necessario il sostegno pedagogico’.

Quindi è proprio PIRFO a confermare che tale documentazione clinica si sarebbe dimostrata utile per valutare il funzionamento mentale della PIFFERI...” (appello, pag. 26, sic anche nell'enfasi grafica).

Da qui l'eccezione di una insufficienza probatoria ricadente su un dato essenziale ai fini del decidere.

► Il tenore della motivazione resa in sentenza, da un lato, ed il contenuto dei rilievi critici offerti dall'impugnante, dall'altro, dovrebbero rendere sin troppo palesi le ragioni che hanno imposto l'accoglimento dell'istanza difensiva di vera e propria **rinnovazione dell'incombente peritale** (non già mera integrazione della PERIZIA di prime cure, superflua e, verosimilmente, improduttiva) posto che l'epitome tematico-probatoria disponibile, su cui definire il merito ed i motivi di gravame, si compone(va) di pareri specialistici giunti ad approdi difformi non già per valutazioni “fisiologicamente” diverse, connaturate al dibattito processuale, ma per l'introduzione in atti di esiti diagnostico-“testistici”, che si assumono **contraffatti per deliberata distorsione della loro reale significatività, a seguito di attività che, fuor di metafora, può essere definita in un sol modo: inquinamento probatorio**. Segnatamente, si compone(va):

- di una **“RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE COGNITIVA”** sulla persona di Alessia PIFFERI redatta, all'interno della Casa circondariale di Milano San Vittore, dalle psicologhe **dott.ssa Paola GURZONI e dott.ssa Letizia MARAZZI** in data

⁵ S.I.M.S. ⇒ acronimo di *Structured Inventory of Malingered Symptomatology* è un *test* psicologico usato per misurare la tendenza ad amplificare sintomatologie neurologiche e psichiatriche. Dovrebbe, pertanto, risultare utile per confutare l'ipotesi di simulazione e rafforzare l'affidabilità, la validità e la precisione della valutazione psicologica.

⁶ “...spieche che nessuna "mobilitazione" sia avvenuta al fine di reperire la documentazione in questione, reperita dalla scrivente...” (appello, pag. 27).

3.05.2023, *ritualmente acquisita agli atti del fascicolo del dibattimento*, nella quale – dopo aver dato atto di colloqui clinici e della somministrazione del *test* di livello cognitivo WAIS IV, a seguito dell'osservazione psicologica della paziente – così si concludeva:

«... *Alla valutazione si evidenzia che la signora PIFFERI ha un QI totale di 40. Si precisa che secondo il DSM-5 la disabilità viene classificata prioritariamente in base alle competenze nei tre ambiti (concettuale-scolastico, sociale e pratico) e solo orientativamente sulla base del Q.I. Comunque, tenuto conto di entrambe le classificazioni, per competenze e per Q.I. emerge una disabilità cognitiva di livello MEDIO (secondo la classificazione del DSM-5: codice F71), ma al limite inferiore di questo livello (pertanto tra medio e grave). La signora PIFFERI...ha scarsa comprensione delle relazioni di cause ed effetto e delle conseguenze delle proprie azioni...».*

All'ingresso di siffatta documentazione, si era opposto – coerentemente, ne va dato atto – il Pubblico Ministero precedente, ma all'udienza del 10/10/2023 il primo Giudice “...ribadiva il rigetto della richiesta del Pubblico Ministero di espunzione dal fascicolo del dibattimento della valutazione cognitiva effettuata sulla PIFFERI in data 3.5.23 all'interno della Casa Circondariale di Milano San Vittore...”, tanto che all'udienza del 13/11/2023, nel conferire l'incarico al Perito d'ufficio si chiedeva di tenere in debito conto i relativi esiti (si veda: gravata sentenza, pag. 4; le ragioni del rigetto dell'opposizione del Pubblico Ministero possono essere lette nel relativo verbale di udienza).

- di una CONSULENZA DI PARTE, introdotta dalla Difesa dell'imputata, le cui conclusioni depongono per “...un soggetto affetto da un disturbo dello sviluppo intellettivo di grado moderato e ... per questa condizione patologica... in quel momento, grandemente diminuita la sua capacità di capire le conseguenze delle sue azioni, quindi le conseguenze dei suoi comportamenti...” (C.T. GARBARINI, enfasi grafica aggiunta); tale disturbo intellettivo non avrebbe “...un impatto limitato solamente al funzionamento intellettivo (ex se: ndr), ma (altresì, con) ... ripercussioni in tutte le funzioni psichiche del soggetto e quindi a livello dell'affettività, della personalità e del controllo emotivo pulsionale...”.

In particolare, l'esame psichiatrico compiuto sull'imputata ha segnalato "...una generale compromissione cognitiva, con difficoltà a livello di pensiero astratto, di concettualizzazione e di flessibilità cognitiva...", laddove anche il DOMINIO SOCIALE si presenta "...molto compromesso...", con conseguente "...difficoltà a costruire rapporti significativi profondi...” e, come evidenziato soprattutto dal *test TAT*, "...una grossa difficoltà ad entrare in relazione empatica con le altre persone...”; parimenti nel DOMINIO PRATICO Alessia PIFFERI non ha effettivamente mai raggiunto quegli *standard* che ci si può attendere nell'ambito delle autonomie personali, anche se ha sempre vissuto, tranne che negli ultimi mesi, "...in situazioni in cui godeva di un certo grado di protezione...”.

Inoltre, sempre sulla scorta del precitato *test*, l'imputata "...mostrava fatica a riconoscere le esigenze e i sentimenti delle altre persone..." e quindi, nella specie, "...a riconoscere i bisogni e la stessa sofferenza..." della figlia di Diana, versando, a causa del suddetto disturbo intellettivo, in una dimensione di sostanziale "...estrema solitudine...”.

Consimile “*situazione di ritardo mentale*” – oltre ad incidere sulle capacità rappresentative – interferirebbe sulle capacità decisionali e, in definitiva, di volere di “*..fare la scelta più adeguata...*”;

- di una **“PERIZIA D’UFFICIO”** disposta dal primo Giudice – anche qui **dissenziente il Pubblico Ministero procedente** – perizia che ha concluso per la *piena capacità di intendere e di volere*, osservando nel suo elaborato scritto ed anche nel corso della sua deposizione:

a) quanto alla valutazione clinica e all’osservazione psichiatrica, che:

⇒ a dispetto di una Alessia PIFFERI descrittasi “*...come perennemente inadeguata con una confusione identitaria...*”, “*...come una persona incompiuta...*”, la perizianda avrebbe dato prova di capacità di eloquio (“*...L’eloquio è sempre stato fluido...*”), di apprendimento nonché“*...capacità di resilienza...perché la signora PIFFERI non ha mai smesso di cercare...una collocazione nel mondo e quindi di guardare a sé come una donna che aveva bisogno di quel tipo di garanzia* [cioè, si è spesa sempre “*...alla ricerca di un maschile protettivo...*”];

⇒ che nell’immagine di donna offerta dalla perizianda “*...c’è anche il proiettarsi con l’immagine di madre...*” e tuttavia “*...questa dimensione dell’essere madre è una dimensione secondaria nella costruzione identitaria della signora PIFFERI ... E quindi la maternità vissuta forse come un obbligo, come qualcosa che può capitare, come qualcosa che implica doveri, fatica, non come qualcosa che gratifica, che in qualche modo rende compiuto l’essere donna...*”;

⇒ che all’atto dell’ingresso in carcere – il momento più significativo e traumatico per chi, come Alessia PIFFERI, sia alla prima esperienza detentiva – la visita psichiatrica si concludeva con l’assenza di «*sintomi psicotici della sfera produttiva quali deliri e allucinazioni*» e la certificazione di un mero ***distacco emotivo***, tutto da approfondire – se modalità reattiva, ovvero funzionale ovvero cronica – ma senza l’emergere di *deficit* adattativi che potessero configurare *disabilità intellettuiva*;

⇒ che non è stato rilevato nessun *deficit* dal punto di vista mnestico a fronte di una costante sottolineatura da parte della perizianda della “*...sua difficoltà mentale, i suoi problemi psicologici, e quindi in qualche modo utilizzare una narrazione che risultasse meno responsabilizzante...*”;

⇒ che la perizianda “*...ha risposto in maniera compiuta [...]...non c’è mai stato deragliamento ideativo...*” ancorché per “*...tutto il tempo dell’osservazione, [sia] apparsa quasi apatica, con un distacco totale, e soprattutto quello che mi è parso di cogliere è che questa fosse una schermatura affettiva, cioè una sorta di maschera emotiva che la persona assume e che noi chiamiamo alessitimia...[...]* cioè l’incapacità a provare emozioni e a scambiare emozioni con gli altri”;

⇒ che i tratti personologici – di **dipendenza** e **alessitimia** clinicamente rilevati – non hanno pregiudicato capacità di intendere e di volere.

b) Quanto alla valutazione psicodiagnostica ed ai TEST somministrati, attestanti importanti *deficit* cognitivi, è stato osservato:

- dopo aver premesso che il lemma *simulazione*, in psichiatria, non ha la medesima valenza assunta nel comune modo di intendere (*id est*: finzione, mistificazione, espressione ingannevole, perché solo fittizia, di sincerità), sicché

“...Non è detto che noi amplifichiamo, o distorciamo, o simuliamo ...in maniera sempre intenzionale...” – nella fattispecie è risultato:

⇒ che gli emergenti *deficit* di tipo neuropsicologico sono inficiati da una loro *amplificazione* (forse intenzionalmente simulata o forse “*inconsapevole*”):

“...L'adattamento risulta essere eseguito in modo superficiale e senza che vi sia la possibilità di entrare in contatto con la componente emotiva. Il contatto con l'altro avviene mediante una modalità stereotipata della relazione. I dati fino ad ora presentati confermano una mancata completezza nell'identità della persona esaminata...”;

⇒ che, più precisamente, “...le risposte sono apparse risposte tendenzialmente condizionate da quella che noi chiamiamo la desiderabilità sociale, cioè, io rispondo secondo quello che penso che possa essere una valutazione positiva data di me dall'altra persona... Nel corso di questo test, che abbiamo di nuovo ritenuto non valido, la signora mostra tutte le scale alterate della psicopatologia, fino ad arrivare addirittura ad una scala in cui si dovrebbe ipotizzare che delira o che ha delle allucinazioni, cosa che abbiamo detto, esclusa...”;

⇒ che “...alla fine della valutazione psicodiagnostica e della valutazione dei test effettuati ..., quello che emerge è che... la signora amplifica l'esistenza di disturbi, che al riscontro del funzionamento clinico vengono smentiti...”;

⇒ che, pur risultando corretta la premessa adottata dalla Consulenza/GARBARINI (...non bisogna confondere il quoziente intellettivo con la disabilità intellettiva...), l'esito tracciato in quest'ultimo lavoro (l'esistenza di un disturbo dello sviluppo intellettivo, ravvisato nella cosiddetta disabilità intellettiva di grado moderato) non sarebbe condivisibile “...proprio perché non corrisponde il funzionamento al quoziente intellettivo e anche al fatto che la persona falsifica e amplifica le proprie difficoltà psichiche...”;

⇒ che, in definitiva “...Quello che io posso consegnare come elemento di osservazione è che c'è una amplificazione di disturbi che io non ho rilevato... Non credo di poter dire se questi sono simulazione, amplificazione inconsapevole o altro...”.

- di DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA, datata e risalente a tempi, per così dire, ‘non sospetti’, che, certo, non può essere liquidata come inconferente e non pertinente al tema difensivo, dacché composta, come sottolineato nell'atto d'appello, da certificazioni che sembrerebbero corroborare – validamente, giacché riconducibili a diagnosi formulate nell'età evolutiva, e solo per questo “insospettabili” d'essere strumentali e finalizzate al conseguimento di benefici processuali – quel *deficit* cognitivo oggi riscontrato dal Consulente della Difesa e, sia pure in termini diversamente diretti, anche dall'Istituzione penitenziaria, attraverso le sue operatrici;

in particolare (atto d'appello, pag. 4):

→ “...vi è il primo certificato inviato al provveditorato agli Studi di Milano in cui all'oggetto si legge “*individuazione come persona handicappata della alunna PIFFERI Alessia*” si parla di minorazione psichica e di gravi ritardi psicomotori e cognitivi, oltre che di *turbe psichiche* questo documento del 1° marzo 95 (co-firmato dott.ssa VERGANI e controfirmato dalla madre Maria

ASSANDRI), in tale documento si legge di come la piccola Alessia abbia diritto, ai sensi della legge 104, agli interventi previsti da tale legge a causa di "disarmonia evolutiva sulla base di disturbo della relazione con gravi difficoltà di apprendimento" ...".

Vi è inoltre, un ulteriore:

→ “...certificato datato 13 marzo 1996, controfirmato da CONVERTINO Emilia, una vicina di casa che si occupava della bambina in assenza dei genitori, conferma la diagnosi di "disturbo di personalità con disturbi psichici", nella sezione «CONSEGUENZE FUNZIONALI» si legge "lieve ritardo maturativo delle funzioni prassico-motorie, a livello intellettivo gravi difficoltà di apprendimento, ma nessuna conseguenza a livello comunicativo" ...”.

→ “...a questo si aggiunge un altro modello avente ad oggetto la diagnosi funzionale di Alessia PIFFERI, in cui si legge che le aree maggiormente compromesse e con le minori potenzialità di miglioramento siano proprio quelle neuropsicologiche (memoria, organizzazione spazio-temporale, attenzione) e cognitiva (sviluppo raggiunto e capacità integrazione delle competenze), la diagnosi redatta in forma conclusiva è: "deficit delle capacità attentive mnestiche e dell'apprendimento in soggetto con disturbi della sfera affettiva relazionale" quindi la diagnosi neuropsicologica riconosce dei deficit molto gravi in quello che è la memoria, l'attenzione e l'organizzazione spazio temporale...”.

Ed ancora:

→ In data 27 gennaio 1993 (allorquando l'imputata, classe 1985, nata nel mese di agosto, aveva soltanto 7 anni e mezzo la dottoressa VERGANI) chiedeva un'insegnante di sostegno perché – testualmente – nel caso di Alessia “...l'aderenza alla realtà oggettiva non è sempre costante a causa dell'ansia che la pervade e che ostacola la capacità di concentrazione e di autonomia nel lavoro, indispensabile la presenza in ambito scolastico e per un congruo numero di ore di un'insegnante di sostegno che possa instaurare un rapporto privilegiato tale da permettere alla bambina di progredire negli apprendimenti...”.

► L'insufficienza dello «*stato degli atti*» su cui decidere il motivo di gravame, per come proposto, risulta – e risultava – a questo punto per autoevidenza. Soprattutto risultava per evidenza il **dovere**, per questa Corte territoriale, di dare soluzione – attraverso un nuovo mezzo di prova peritale – alle incongruenze ed alle ambiguità addensatesi su dati essenziali ai fini del decidere.

Non poteva misconoscersi – e men che meno negligersì – come aleggiasse, e purtroppo tuttora aleggi, sul processo-PIFFERI una duplice, confligente ma, sempre e comunque, perniciosa aura del sospetto, che si auspicava di poter dissipare al più presto giacché intollerabile ed incompatibile con i fondamenti di una cultura delle garanzie processuali e, prima ancora, con il processo penale *ex se*.

Da un lato, l'accusa di <*abuso del diritto di difesa*> mosso attraverso l'addebito di un malizioso inquinamento probatorio tradottosi in falsità (ideologiche e/o materiali) che avrebbero investito gli esiti dei *test* valutativi, al deliberato scopo di introdurre negli atti, un *viatico* al favoreggiamento dell'imputata per giungere a sentenza liberatoria, attraverso l'applicazione dell'art. 530, 2° comma c.p.p.: *Il giudice*

pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che [...] il reato è stato commesso da persona imputabile.

Dall’altro lato, la dogliananza opposta, tradottasi in accusa aperta, manifesta, niente affatto velata, che l’incriminazione dell’intero ‘collegio difensivo’ dell’imputata (Legale e Consulente) sia (stato) a sua volta un *<abuso>* speculare e contrario, perpetrato dalla A.G. requirente e dettato dall’intento di condizionare, attraverso lo spettro della incriminazione, il perito del giudice, “obbligandolo” a compiacere prospettazione e tesi di puro “interesse accusatorio”, in sostanza affermando una piena imputabilità in realtà insussistente.

Non vi è chi non veda come sarebbe bastata consimile, inusuale, per non dire inaudita, contrapposizione dialettico/confittuale nei termini indicati – estranei ad ogni costruttivo e fisiologico confronto intellettuale fra antagonisti in causa – ad imporre il chiarimento. Ma ad aggiungersi all’impensabile andava registrato altro ancora, partendo da una prima ovvietà.

■ Tutto ciò che – in accoglimento di una istanza di parte e nel rispetto delle regole processuali – risulta inserito nel fascicolo dibattimentale costituisce oggetto di prova e deve essere, pertanto, oggetto di valutazione da parte del giudicante. In un senso o nell’altro ma deve ricevere considerazione e giudizio: il *non liquet* del Diritto romano non è ammesso dal moderno ordinamento.

Nella specie, invece, v’era documentazione prodotta dalla Difesa, acquisita agli atti del processo e cionondimeno rimasta priva di valutazione, perché asseritamente irrilevante.

Più precisamente, la documentazione prodotta successivamente al deposito della perizia disposta in prime cure (e della sua discussione in contraddittorio) – sino alla decisione di questo Collegio d’appello di disporre la *rinnovazione istruttoria* – non era stata considerata da alcuno, nella sua portata probatoria, se non per destinarle ulteriori illazioni e sospetti: di incompletezza; di riferibilità ad altri pazienti (e non alla bambina-Alessia); di tardivo ma ‘provvidenziale’ recupero ed altro ancora (cfr. NOTE CRITICHE del C.T. del Pubblico Ministero).

■ Né sulla medesima documentazione si era svolta una integrazione peritale; attività negata sul presupposto dell’irrilevanza ai fini del decidere; più precisamente “...*in quanto il perito PIRFO [ha] chiarito come qualsivoglia integrazione di accertamento, anche testistica, in ordine al preso deficit intellettivo, non [modificherebbe] le valutazioni già rassegnate sulla base dell’osservazione clinico-psichiatrica svolta sulla perizianda...*

” (vedasi la già citata pagina 46 della gravata sentenza, sopra rimarcata col carattere grassetto).

■ Sennonché, se la dogliananza di una istruttoria monca e sul punto lacunosa (v. testualmente appello, pag. 55) è per *tabulas*, anche l’ulteriore rilievo critico, di un travisamento della testimonianza peritale, pareva dar ragione all’appellante, nel senso che la ritenuta «immutabilità» del giudizio specialistico – pur in assenza di *qualsivoglia integrazione di accertamento, anche testistica (ut supra, pag. 46)* – sembra essere contraddetta dalla dichiarazione resa dallo stesso Perito, dott. PIRFO, in controesame (v. trascrizioni, pag. 19 in ud. **15/03/2024**), il quale non ha offerto appaganti chiarimenti sul punto ma si è limitato a considerare come mero dato anamnestico autoreferenziale (e cioè a dire mera narrazione della perizianda PIFFERI) il supporto scolastico da costei ricevuto a mezzo di insegnante di sostegno,

senza potersi esprimere sul punto perché dato fattuale privo di idonea documentazione medico-scolastica a certificazione del tipo e del grado di disabilità intellettiva:

“...lei ci ha raccontato...di essere stata supportata dall'insegnante di sostegno alle Elementari o alle Medie, o alle Elementari e Medie, di essere stata portata dallo psicologo, cioè di avere avuto questo tipo di attività, dal punto di vista documentale, a mia conoscenza e per quello che ho potuto raccogliere, non c'è conferma in questo senso. Ovviamente, io non sono qui a stabilire se è vero o non è vero, ma da un punto di vista medico-legale, non ho documentazione che accerti questo...” (perito del giudice I[^], **Elvezio PIRFO**, trascrizioni precipitate pag. 14).

Ancora:

“...io mi sono limitato a prendere atto che la signora ci ha raccontato questo, e non ho motivo di dubitarne, ma ... io – da un punto di vista medico-legale – non ho visto documenti; poi, se esistono, per carità, ma io non li ho visti, nessuno me li ha prodotti, documenti sanitari che dimostrassero l'esistenza di questa circostanza [...]... che ci sia stata una disabilità intellettiva dimostrata dall'esistenza di un insegnante di sostegno, io non sono in grado di affermarlo, e non sono in grado di affermare che l'eventuale insegnante di sostegno fosse per una disabilità intellettiva...” (perito del giudice I[^], **Elvezio PIRFO**, trascrizioni precipitate pag. 20).

- Per vero, sarebbe stato dovere peritale dare riscontro documentale a siffatta emergenza visto che il **quesito posto dalla Corte di prime cure** chiedeva espressamente di valutare “...la documentazione medica già in atti – compresa la Relazione sulla valutazione cognitiva della PIFFERI redatta dalle psicologhe della Casa circondariale – eventualmente acquisendo ulteriore documentazione medica, attinente alla condizione psichica dell'imputata, ovunque esistente (presso strutture – pubbliche o private – sanitarie oltre che carcerarie)...”.
- Ad ogni modo, alla tipologia di produzioni certificative di cui il Perito lamentava l'indisponibilità, possono senz'altro appartenere (anche) quelle introdotte dalla Difesa, riferibili non soltanto ad un ambito scolastico, con relativo (scarso) profitto di una alunna “svogliata” che segna il passo, come interessatamente concluso dalle Parti Civili (ed altresì dal Pubblico Ministero, che, istituzionalmente, non dovrebbe avere ‘interessi processuali’ di sorta), ma documentazione proveniente da una *Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile* del territorio, la quale certifica *deficit e defaillance*, con terminologie (es. bambina *handicappata*) che certo oggi sarebbero in contrasto con la **Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità** (2006), ma che nulla tolgonono alla sostanza delle cose e, soprattutto, alla correttezza (o meno) della diagnosi di allora; diagnosi all'apparenza non del tutto dissimile – ma questo solo un esperto poteva affermarlo – a quella del Consulente di oggi: una disabilità intellettiva, magari di grado moderato, o forse addirittura lieve, ma comunque esistente, non il frutto malato di una ‘frode processuale’ per cavare l'imputata dagli impicci, cosicché quella documentazione non poteva non essere oggetto di esame e valutazione specialistica.
- Quanto, poi, “...alle testimonianze delle due persone che maggiormente si relazionarono con la PIFFERI nel periodo dei fatti in contestazione...” (gravata sentenza, pag. 44), a cui il primo Giudice ha assegnato un peso specifico “...ad ulteriore corroboro delle conclusioni peritali...” circa la piena imputabilità di

Alessia PIFFERI, a giudizio di questa Corte, esse – ai fini qui d’interesse – sono *tamquam non essent*. Prive, cioè, del benché minimo valore probante, se – quello assegnato – dovrebbe essere, come in effetti è stato, il loro unico apporto conoscitivo ai fatti da giudicare: nulla più che discutibili opinioni personali, di profani, senza competenze specifiche e, in ogni caso, arbitrarie ed incerte oltre che mai consentite ad un testimone processuale che deve esporre *fatti* non impressioni o pareri soggettivi:

“...*Ad ulteriore corrobora delle conclusioni peritali* – si legge nella gravata sentenza, a pag. 44 – *sottolinea ancora la Corte come talune specifiche emergenze probatorie, e segnatamente le testimonianze delle due persone che maggiormente si relazionarono con la PIFFERI nel periodo dei fatti in contestazione, abbiano consegnato agli atti ulteriori elementi di valutazione concretamente deponenti per la capacità di intendere e di volere della PIFFERI al momento della consumazione del fatto, ed in particolare: D’AMBROSIO Angelo Mario, in sede di testimonianza, sottolineava come la donna, pur avendo “un carattere un po’ brusco”, gli sembrasse “una persona del tutto normale” (cfr. pag. 118 trascr.), mentre la teste CONVERTINO Serena Maria, che si accreditava di conoscere la PIFFERI “da sempre” e di frequentarla “tutti i giorni” abitando nella medesima via (cfr. pag. 6 trascr. ud. del 3.7.23), riferiva che Diana era una “bambina bellissima e tranquilla” e che, a suo giudizio, era correttamente accudita dalla madre, in quanto non aveva mai “assolutamente” rilevato nulla di anomalo o “di storto” nella gestione della bambina (cfr. pagg. 8 ed 11 trascr.)...*” (enfasi grafica aggiunta).

■ Sono soltanto giudizi soggettivi, approssimativi e oltremodo superficiali, di chi nulla sa, in special modo della nostra piccola vittima; ma poiché, in effetti, provengono dalle “...due persone che maggiormente si relazionarono con la PIFFERI nel periodo dei fatti in contestazione...” almeno una circostanza, tragica e penosa, riescono a provarla: Diana è stata per tutta la sua brevissima vita una bimba sola, senza adeguate cure se non quelle riservatele – e la “qualità” la si è vista – da sua madre.

► **Anche la contraddittorietà dello «*stato degli atti*» su cui decidere il motivo di gravame, per come proposto, dovrebbe risultare, a questo punto, per autoevidenza.**

Sono, invero, presenti in atti, a comporre l’ordito probatorio su cui formare il giudizio nei confronti dell’odierna giudicabile, prove “*sospettate*” d’essere “*inquinate*” e “*inquinanti*” giacché asseritamente costruite *ad hoc*, di ciò essendosi chiesta (indiretta) conferma probatoria alla PERIZIA/PIRFO (a mezzo di apposito quesito).

La conferma, occorre pur dirlo, non è affatto intervenuta, eppure non è neppure pervenuto il “coraggio” della franca smentita (e/o della controprova positiva: di un effettivo, apposito, artefatto) cosicché le prove su cui gravava il timore della maliziosa artificiosità si sarebbero dovute lasciare lì, “inutilizzate”, accantonandole con un giudizio, generico, di mera *inattendibilità*.

Il che non è proprio possibile.

Al Perito di prime cure si è chiesto non solo di esprimersi con una diagnosi medico/legale sulla persona della imputata/periandina, ma – nei fatti – si è chiesto altresì di “periziare” gli esiti del *test (WAIS)* somministratole in Casa circondariale

nel primo periodo della sua detenzione, del quale si è continuato ad ipotizzare un *finalismo* dolosamente volto al favoreggiamento.

Basti il tenore di uno dei quesiti, appositamente introdotti nello svolgimento dell'incarico peritale:

“...Dia conto...degli ulteriori quesiti proposti dal P.M. [...] omissis: dica inoltre il perito se la PIFFERI, durante gli accertamenti psicodiagnostici su di lei eseguiti in carcere, comprensivi della fase antecedente alla somministrazione del test di WAIS, sia stata – per le modalità di espletamento di tali accertamenti – influenzata, condizionata e/o suggestionata nonché se sussistano elementi da cui desumere, anche in termini probabilistici, che ella abbia simulato capacità cognitive inferiori rispetto a quelle reali e/o che l'esito del test di WAIS sia stato il frutto di scarsa motivazione e di mancanza di collaborazione da parte della donna, piuttosto che di un deficit cognitivo effettivo...”.

È per *tabulas* come il tema da esplorare ad opera del Perito di prime cure – che non poteva riguardare la (sola) persona fisica dell'imputata ma, all'evidenza, involgere anche un giudizio sull'attività (consulenziale e/o specialistica) altrui – abbia indirizzato la psicodiagnosi verso un risultato “atteso”.

Non tanto per il «CASO-PIFFERI» quanto per «CASO-PIFFERI-bis» perché – in assenza di tale ultima “esigenza istruttoria” – non sarebbe stato affatto necessario porre all'ausiliario del giudice un quesito del suddetto tenore. O, per meglio dire, sarebbe stato un quesito implicito e perciò superfluo.

È, invero, fatto notorio di esperienza giudiziaria, che esista significativa diversità tra i *colloqui clinici tout court* ed i *colloqui clinici in ambito giuridico*, da riversare nel processo.

Sia nei primi che nei secondi, infatti, il *paziente* può scegliere di mentire, di non aprirsi del tutto, di dissimulare il vero (in tutto o in parte) o, semplicemente, di edulcorare alcune verità, ciò avvenendo – come spiegano autori ed esperti riportandosi ad ampia letteratura specialistica – non sempre e non tanto per un motivazione conoscibile o apprezzabile *ab externo* (posto che, in ambito clinico, il *consapevole mendacio*, si perdoni il pleonasio, non sempre si esplicita secondo il comune modo di intendere), ma sarebbe piuttosto postura da ascrivere all'intento del paziente di difendere, più o meno scientemente, la sua struttura, i suoi sentimenti ed il suo sentire ovvero il suo vissuto, soprattutto se troppo doloroso da esternare ed affrontare.

Quando, però, il paziente è anche un *periziando*, per di più autore di reati di eccezionale gravità – soprattutto se ritenuto capace di stare in giudizio (e per Alessia PIFFERI nessuno ha mai osato dubitarne) – non può negligersi l'interesse soggettivo a piegare la verità alla convenienza processuale. Cosicché, nessun ausiliario (del giudice o delle parti), consapevole del proprio delicatissimo ruolo, potrebbe far mostra d'aver trascurato che “il fine” dei *colloqui clinico-giudiziari* non è sempre condivisibile con il paziente/periziando/imputato, posto che la “verità” indagabile dal *tecnico di supporto al processo* (si badi bene: al *processo*, non all'*accusato*) potrebbe non essere di facile accesso se il contraddittore ha l'intento, l'interesse e la volontà di occultarla.

Si tratta di minimali prolegomeni noti e conosciuti da qualunque professionista esperto, di provata capacità ed esperienza, il quale non può che provvedere da sé a tenerne conto, senza bisogno di apposito quesito.

Quesito che – nella specie – mirava, invece, a conoscere anche altro: non solo se l'imputata simulasse incapacità cognitive, dissimulando capacità reali, ma se tale (supposta) *mise en scène* fosse il portato, oltre che della manipolazione del *Test di WAIS*, di suggerimenti e/o artificiosi condizionamenti attuati, in concorso fra loro, dal Legale, dal Consulente, dal *team* di psicologhe che opera(va) all'interno del carcere ov'era, in allora, detenuta PIFFERI Alessia.

Il (duplice) quesito – divenuto irruzialmente ‘di peso’, centrale, assorbente, dominante, come la **deposizione-PIRFO** rivela inequivocabilmente, in un incarico già oltremodo impegnativo in sé – ha ricevuto risposte che non solo non hanno risolto il secondo degli interrogativi (istruttori), pur non risparmiando la sottolineatura di “*anomale deviazioni*” (v. *infra*), ma nel dare soluzione affermativa alla sua prima parte («*sì, la simulazione ad opera della perizianda è ravvisabile*») ha, di fatto, eluso il *thema decidendum* con l'introduzione nel compendio probatorio di una aporia logica tradottasi, per questa Corte, in una sorta di vizio di *circolarità della prova*:

Queste, invero, le scansioni istruttorie che il processo avverte – ed avverte – come imprescindibili, invece qui capovolte:

- la Difesa appellante chiede – e chiedeva – si verificasse la piena imputabilità dell'accusata perché – in forza della misurazione del suo Q.I. e di una consulenza di parte (composta da una diagnosi clinica e da una psicodiagnosi) – costei risulta (*rectius*: risulterebbe) portatrice di un severo *deficit* cognitivo, dunque di una significativa disabilità intellettiva con ricadute sulla affettività, sul controllo emotivo pulsionale, sulla capacità ad entrare in relazione empatica con le altre persone. Il Q.I. – per affermazione di tutti gli specialisti – è solo un secondario, e non del tutto esplicativo, segmento da esplorare, che deve essere valutato – così ribadiscono, concordemente, gli esperti – unitamente ad altro. Che si chiedeva, pertanto, di approfondire nella sua complessità.
- Non è, ovviamente, tematica difensiva che il giudice penale possa ignorare, per l'evidente ragione che le funzioni cognitive – cioè a dire quelle abilità mentali con le quali ogni individuo affronta la vita (la memoria, l'apprendimento, il ragionamento, l'attenzione, il linguaggio, l'orientamento, il pensiero astratto, il *problem solving* e la percezione) – se gravemente compromesse, tutte o talune – sono “potenzialmente” idonee ad incidere sulla capacità di intendere o su quella di volere e, nei casi più gravi, su entrambe;
- il giudice, com'è altrettanto ovvio, NON PUÒ darvi soluzione con scienza propria e DEVE provvedere alla nomina di un perito (...*quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche*: art. 220, 1° co. c.p.p.) il quale ausiliario non può sovvertire l'ordine logico da assegnare al proprio lavoro, giacché la definizione del tema di prova introdotto dalla Difesa nei termini sopra indicati, implica e implicava che:
 - 1) si dovesse e si debba, preliminarmente, accertare se il lamentato *deficit* intellettivo sia effettivamente diagnosticabile. Con quali mezzi strumentali e

modalità (visto che “...i test non fanno la diagnosi clinica, i test servono a supportare un orientamento diagnostico derivato dall’osservazione clinica...”: **PIRFO**, trascrizioni ud. **15/03/2024**, pag. 27) non è certo compito del giudice indicarli; essi saranno suggeriti dalla competenza e professionalità del perito/ausiliario incaricato;

2) si dovesse e si debba accertare, in **caso affermativo**, se – per grado e gravità – la relativa condizione patologica sia alienante a tal punto da escludere (o scemare grandemente) la *capacità di intendere* (che altro non è se non l’attitudine a comprendere il senso e le conseguenze della propria condotta, sì da valutarne ricadute, positive o negative, sui terzi consociati); oppure la *capacità di volere* (che altro non è se non la libera, e consapevole, scelta tra motivi ed impulsi tra loro antagonisti); oppure *entrambe*;

3) solo in **caso negativo** – cioè a dire soltanto dopo aver escluso qualsivoglia condizione morbosa o patologica, mentale o di personalità – il perito poteva, semmai, accertare e pronunciarsi su come siano stati possibili esiti psicodiagnostici così contrastanti: frutto di manipolazione da parte degli operatori venuti a contatto l’imputata oppure frutto di attività simulatoria di quest’ultima, a riprova di conservate (e, diciamo pure, elevatissime) abilità intellettive?

“...allora vi preannuncio – si legge a pagina 34 delle trascrizioni, ud. **4/03/2024**, **intervento del Pubblico Ministero** – che nell’esercizio del mio diritto alla controprova, io vi dimostrerò e sarò in grado, se lo riterrete necessario, di fornirvi, nero su bianco, la prova che l’imputata ha reso nei colloqui che ha intrattenuto – che ha tenuto con il Perito – delle dichiarazioni, ha fatto delle affermazioni che sono state precostituite, che sono state imbeccate da altri. Io vi fornirò la prova, nero su bianco, che la presunta violenza, il presunto abuso di tipo sessuale, subito quand’era minore, è assolutamente falso, e che questo racconto – questa narrazione – è il frutto di un suggerimento ben preciso che è stato dato all’imputata...”.

La prova avrebbe dovuto essere l’esito peritale di prime cure. Così non è stato. Quello ch’è risultato agli atti, è stata soltanto una frattura insanabile, “...una contraddizione tra ciò che emerge in maniera apparentemente oggettiva dalla valutazione psicodiagnostica [id est: tantissimi deficit di tipo neuropsicologico: ndr] e ciò che, invece, io affermo dal punto di vista clinico...” (perito **Elvezio PIRFO**, *ibidem*, pag. 21).

4) Pur vero, naturalmente, che la perizia psichiatrica, conferita nel processo penale, è sempre l’indagine clinica mentre la **sommministrazione**, in ambito giudiziario, di **tests psicologici o psicodiagnostici** (psicometrici e proiettivi), al fine di indagare specifici aspetti della personalità, cognitivi, e comportamentali di particolare rilievo, pur divenuta costante prassi nelle consulenze e nelle perizie conferite dal giudice (civile e/o penale), **non è**, per stessa ammissione di tutti gli specialisti, *conditio sine qua non* per la formulazione delle une o delle altre (“...una perizia psichiatrica...si basa soprattutto sull’osservazione clinica... che può utilizzare come necessario ausilio la documentazione sanitaria disponibile e l’eventuale valutazione psicodiagnostica...”: Perito I^o, **PIRFO**,

trascrizioni, ud. 4/03/2024, pag. 20⁽⁷⁾). Pur vero che l'attività di somministrazione – e studio – dei *tests* psicodiagnostici è (soltanto) una tecnica conoscitiva alternativa ad altre metodologie di conoscenza, che può fornire informazioni altrimenti non acquisibili (ma non indispensabili) e altrettanto vero che una perizia psichiatrica conferita in un processo penale non può fare a meno dell'osservazione clinica – perché la perizia psichiatrica è osservazione clinica – mentre può far benissimo a meno dell'indagine psicodiagnostica-“*testistica*”. Tutto corretto, naturalmente, laddove non fosse che, nel caso/PIFFERI, gli esiti specialistici contrastanti non sono ricaduti tanto sulla clinica (misurarsi su fisiologico confronto scientifico fra medici-psichiatri) bensì proprio su quest'ultimo approfondimento diagnostico.

Orbene, premesso che non sono in discussione né la competenza, né la professionalità e, men che meno, l'onestà intellettuale del Perito di prime cure, è però mera constatazione che la perizia d'ufficio del primo dibattimento abbia impostato il lavoro – non tanto sulla diagnosi clinica, quanto sulla somministrazione dei *tests* psicodiagnostici – con compitazione invertita: partiti dal presupposto che l'esito (altamente deficitario) di questi è senz'altro frutto di simulazione, come proverebbe la somministrazione di *S.I.M.S.*, allora, sillogisticamente, nessun *deficit* cognitivo rilevante ai fini dell'imputabilità può essere configurato. Con un evidente cortocircuito logico: non è un *test* d'elezione il *S.I.M.S.* né il primo cui si deve ricorrere (anzi, è il meno idoneo: v. *infra*) se – **in ipotesi, da non escludere a priori**, essendo proprio questo il **tema di controprova difensiva** – il paziente soffrisse di un *deficit* cognitivo:

Ed allora se così è, non si può escludere l'uno (il *deficit* cognitivo) a mezzo dell'altro (il *test* della simulazione), pena una lacuna probatoria irrisolta per intrinseca contraddizione:

“...come ho cercato di spiegare, io nel mio ragionamento ho voluto in qualche modo capovolgere i quesiti posti dalla Corte, perché a me è parso che fosse necessario affrontare in prima istanza tutta la parte dei quesiti posta dal Pubblico Ministero, perché riguarda un'attività psicologica che nell'ipotesi di lavoro che è stata prospettata, avrebbe potuto essere in qualche modo condizionante o distorcente, anche se la parola non è bellissima, l'osservazione che noi poi dovevamo fare, quindi sarebbe stato sbagliato, a mio avviso, ovviamente, partire dai quesiti tradizionali e non esaminare prima questo materiale che invece poteva diventare un materiale in qualche modo condizionato...” (Elvezio PIRFO, trascrizioni ud. 4/03/2024, pag 5-6).

Il “*materiale in qualche modo condizionato*” è, ovviamente, riferito agli esiti *testistici* che si assumono “falsificati”, con particolare riguardo al *test WAIS*, in relazione al quale, ancorché non vi sia prova alcuna di esogene interferenze suggestive sull'imputata (“...non sono in grado di dire se vi sia stata suggestione...”: *ibidem*, pag. 12 delle trascrizioni) si è, purtroppo, contribuito, involontariamente, a

⁷ Per testimonianza diretta di tutti i Periti e Consulenti, in questo processo ed in tutti i processi che necessitano dell'ausilio della scienza psichiatrica, tanto da essere divenuto un dato di comune esperienza giudiziaria (qui si vedano le precisazioni contenute nella perizia di prime cure e nella perizia collegiale di secondo grado).

formare su di esso un pregiudizievole preconcetto, lasciandone intendere un uso ingiustificato se non addirittura improprio: “...non capisco perché deve essere utilizzato un test psicodiagnostico, che è assolutamente utile per confermare una diagnosi di eventuale disabilità intellettuva, in una situazione come quella che abbiamo descritto...” (pag. 9 delle trascrizioni).

La risposta è evidente e viene da sé: perché la *eventuale disabilità intellettuva* è esattamente una delle prospettazioni difensive, sicché – qui, come in ogni altra sede processuale, al pari della prospettazione accusatoria – prima di respingerla per infondatezza occorre farne tema di prova.

In special modo e, soprattutto, nella presente fattispecie, dove il I^o Consulente della Difesa (dott. Marco GARBARINI) che pure non aveva mai potuto esaminare la documentazione in parola, solo tardivamente pervenuta, “...aveva sostenuto che la signora fosse portatore – portatrice, scusi – di un disturbo dello sviluppo intellettivo, e che quindi riteneva che questo disturbo fosse esordito in età evolutiva. Certamente che la disabilità evolutiva ha l'esordio in età evolutiva, io però sto al fatto che noi non abbiamo documentazione in questo senso...” (Perito del giudice I^o, **Elvezio PIRFO**, trascrizioni precitate pag. 14-15).

Ebbene, allo stato, la documentazione, frammentaria, incompleta fin che si vuole, è in atti. Non poteva essere ignorata, apparentemente confortando la “intuizione” diagnostica del primo C.T.P.

Ed allora, per concludere:

- all’impegno peritale di primo grado non si può – e non si deve – di certo negare valenza probatoria ma neppure l’impegno del Consulente della Difesa di prime cure può essere disprezzato e cestinato, avendo anzi offerto spunti di riflessione e approfondimento del contraddittorio;
- nulla del confronto fra esperti merita di essere sprecato ma talune evidenti lacune lasciate dalla **perizia/PIRFO**, nei termini che si è cercato fin qui di spiegare, dovevano essere colmate ed i dubbi rimasti indefiniti dovevano essere sciolti e, sia le une che gli altri, lo sono stati **con l'espletamento di una perizia collegiale che ha risolto e definito tutto ciò ch'era necessario definire ai fini del presente decidere;**
- al *test WAIS*, che pure è entrato, come produzione difensiva, nel fascicolo del dibattimento, non potrà conferirsi, (autonomo) valore probatorio perché – per quanto testimoniato dal Perito, dott. **PIRFO** – le carenze di *informazioni circa le modalità di somministrazione* non ne garantiscono una piena attendibilità di risultato (“...Non c’è nel Protocollo che noi abbiamo potuto consultare quella parte che spiega in che modo è avvenuto il test [...]...per cui (...) non riteniamo che il test di WAIS somministrato in carcere sia attendibile, perché non abbiamo potuto prendere atto di questa parte integrativa, che però è fondamentale per connotare il risultato...” (testimonianza/PIRFO, trascrizioni, ud. **04/03/2024**, pagg. 9-10), ma, per ciò ch’è di interesse ai fini della sentenza da emettere nei confronti di PIFFERI Alessia, **solo questo è il suo limite**. Non le altre “anomalie” segnalate e cioè a dire quei profili di inopportunità o – come si è detto – di mancata *appropriatezza*, dipendenti dalla condizione carceraria dell’imputata che non giustificava “...un intervento così intensivo come quello a cui abbiamo assistito...” tanto più – parrebbe d’aver inteso – in una realtà

carceraria con gravi carenze organiche e strutturali, soprattutto (anche se non solo) quanto a personale specializzato nel supporto psicologico alle persone in stato di detenzione intramuraria (pag. 8 delle trascrizioni, ud. **8/03/2024**).

In sostanza, sarebbe rimproverabile un *eccesso di attenzioni* verso una detenuta che non presentava né elementi di acuzie, né rischio di condotte autolesive: *“...laddove c’è l’allarme per il rischio suicidario per lo scompenso psicotico acuto, è ovvio che va attivata una catena di interventi di tipo intensivo, e ci si augura che sia così, ma laddove, io di “purtroppo”, la situazione in carcere non rileva situazioni così allarmanti, l’attivazione delle catene di intervento, è una attivazione purtroppo meno ricca, meno intensa, meno articolata, per cui – a mio avviso – l’intervento da parte di due psicologhe spesso in colloqui congiunti, con una frequenza abbastanza elevata, a mio avviso, non era appropriata secondo la definizione di “appropriatezza” che ho dato prima...”* (**Elvezio PIRFO**, trascrizioni ud. **4/03/2024**, pag. 9).

- L’eccesso di zelo – se è questa è l’ “anomalia” – non interferisce in alcun modo sul tema processuale che si deve affrontare. Quanto alla necessità, all’utilità, all’opportunità di ripetere il *test WAIS* (o altro omologo) per la misurazione del Q.I. (“...che è un dato puramente aritmetico...”: **Elvezio PIRFO**, *ibidem*) è decisione che si è affidata agli esperti, rimettendosi alla loro professionalità e competenza.

§-2. Il quesito sottoposto al Collegio dei Periti di questa Corte.

L’unicità-eccezionalità del caso/PIFFERI – sia per condotta illecita *ex se*, che per quanto sin qui motivato – ha imposto la formulazione di un quesito che di tali *unicità* tenesse conto:

- non già se l’imputata fosse capace al *momento del fatto* – per tale intendendosi il tempo in cui l’azione criminosa si consuma – perché nella specie non v’è mai stato un vero e proprio *momento del fatto*, piuttosto v’è stata una perdurante condotta *omissiva*, alfine *commissiva* dell’evento mortale;
- non si sono potuti ignorare – ancorché non oggetto di specifica, separata contestazione – i pregressi abbandoni della piccola vittima, sorretti da un medesimo coefficiente psichico e, per logico portato, nelle medesime condizioni (eventualmente) patologiche della madre.
- Ancor prima – determinandosi a disporre incarico collegiale – si è ritenuto indispensabile fare applicazione del disposto di cui all’art. 221, 2° comma c.p.p. *“...il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline...”*;
- cosicché, nella individuazione dei periti, si è fatta applicazione del disposto di cui al 1° comma della norma precitata (*“...il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella disciplina specialistica...”*) dando conto nei provvedimenti di nomina (e citazione) della *“...avvertita...necessità, nella concreta fattispecie, di una interdisciplinare specializzazione in psichiatria forense, in neuropsichiatria e psicodiagnostica clinica per colmare contrasti consulenziali che sembrano toccare più la psicodiagnosi e le tecniche testistiche*

che non le valutazioni cliniche ed i suoi esiti (comunque rivalutabili)...”;

- alfine individuando – a formare il collegio peritale – il Dott. **Giacomo Francesco FILIPPINI**, *Medico Chirurgo Specialista in Psichiatria – Psicoterapeuta, Specialista in Psicopatologia Forense*;
- il Dott. **Stefano BENZONI**, *Specialista in Neuropsichiatria Infantile, Psicoterapeuta Consulente U.O.N.P.I.A.* (provenendo da tale Unità Operativa, parte della documentazione rinvenuta e prodotta dalla Difesa), *Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano*;
- la Dott.ssa Prof. **Nadia BOLOGNINI**, *Professore Ordinario di Neuropsicologia & Neuroscienze Cognitive* – presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Ai Periti, che hanno accettato l’incarico, è stato sottoposto il seguente **QUESITO**:

Esaminati gli atti con particolare riguardo alla documentazione sanitaria che li compendia e, più precisamente ancora, alla certificazione medica attinente alla condizione psichica e psicologica di PIFFERI Alessia, in detti atti comprendendosi:

- *tutte le relazioni psicodiagnostiche;*
- *le consulenze psichiatriche (e loro allegati);*
- *la perizia d’ufficio disposta in prime cure (unitamente alla relazione che l’accompagna ed alle trascrizioni dell’esame del Perito, dott. Elvezio PIRFO, in contraddittorio delle parti; ed ancora alle trascrizioni dell’esame del Consulente della Difesa, dott. Marco GARBARINI);*
- *i colloqui clinici sostenuti dall’imputata PIFFERI Alessia (unitamente alle relative videoregistrazioni, se videoregistrati ovvero alle verbalizzazioni se verbalizzati);*
- *i diari clinici redatti presso gli Istituti Penitenziari nei quali la medesima è stata ristretta dal giorno del fermo (20/07/2022);*
- *le cartelle cliniche (con riferimento al tema da esplorare) redatte in occasione del parto e del successivo ricovero della neonata Diana PIFFERI (aprile 2021) nonché del ricovero dall’imputata PIFFERI Alessia nel reparto di ginecologia-oncologia (dell’ospedale San Gerardo di Monza o di altri che la perizianda avrà cura di precisare fra i dati di anamnesi);*
- *le cartelle U.O.N.P.I.A. e la documentazione prodotta dalla Difesa all’udienza del 12/04/2024,*

verificata la completezza e la conformità di tale documentazione, eventualmente raffrontandola con gli originali custoditi presso strutture private, pubbliche e sanitarie, sottoposta la perizianda PIFFERI Alessia – se ritenuto necessario od opportuno ai fini dell’espletamento dell’incarico – a visite mediche, colloqui clinici somministrazione di test per definire la psicodiagnosi, e ad ogni altro approfondimento diagnostico

DICA IL COLLEGIO PERITALE

se PIFFERI Alessia sia affetta da patologie psichiche ovvero da disturbi di personalità caratterizzati da un’alterazione clinicamente significativa della sfera cognitiva, della regolazione delle emozioni o del comportamento, sintomatiche “...di una disfunzione nei processi psicologici, biologici o evolutivi che sottendono il funzionamento mentale...”;

DICA IL COLLEGIO PERITALE

in caso di positivo accertamento di sindromi psichiche ovvero di disabilità cognitive e/o deficit intellettivi, se tali condizioni possano dirsi di gravità tale d’avere etiologicamente interferito sulle capacità di intendere e/o di volere, escludendole del

tutto oppure scemandole grandemente, per il lasso di tempo in cui la condotta omissiva e antidoverosa (che alla perizianda si contesta come penalmente rilevante) è perdurata; trattandosi, inoltre, di condotta recidivante in quanto (anche) precedentemente tenuta – nei medesimi termini omissivi e antidoverosi – ne estenderanno scrutinio e valutazione specialistica anche al tempo precedente, segnatamente nei delta temporali compresi tra il primo pomeriggio del giorno 2/07 al tardo pomeriggio del 4/07/2022 nonché dal tardo pomeriggio dell'8/07 al giorno 11/07/2022.

§-3. L'esito (in sintesi) della disposta perizia psichiatrica collegiale.

Ancorché pervenuta alla medesima conclusione diagnostica («nessuna malattia psichiatrica, nessun Disturbo di personalità, così grave d'aver escluso o grandemente scemato la capacità di intendere e di volere») non vi è piena sovrapponibilità fra la **perizia/PIRFO** e la **perizia/FILIPPINI-BENZONI-BOLOGNINI**.

Le conclusioni di quest'ultima sono state le seguenti:

“...Esperite le indagini del caso, il collegio peritale ritiene che la perizianda Alessia PIFFERI:

- 1) *sia affetta da esiti in età adulta di Disturbo del Neurosviluppo con residua fragilità cognitiva settoriale ed immaturità affettiva, non significativamente invalidante sul funzionamento psicosociale;*
- 2) *tale condizione può ritenersi di gravità tale d'averne eziologicamente compromesso le capacità di intendere e/o di volere, escludendole del tutto oppure scemandole grandemente, per il lasso di tempo in cui la condotta omissiva e antidoverosa è perdurata;*
- 3) *tale condizione non può dirsi di gravità tale d'averne eziologicamente compromesso le capacità di intendere e/o di volere, escludendole del tutto oppure scemandole grandemente, nei delta temporali compresi tra il primo pomeriggio del giorno 02/07 al tardo pomeriggio del 04/07/2022 nonché dal tardo pomeriggio del 08/07 al giorno 11/07/2022...”* (così **perizia/FILIPPINI-BENZONI-BOLOGNINI**, pag. 31).

Per la diagnosi di cui al punto 1 che precede, non sarebbe corretto parlare di difformità. È solo il portato di quella lacuna registrata nella perizia/PIRFO, cui non si è mai chiesto di esprimersi sulla documentazione prodotta dalla Difesa.

Per farlo, si è chiamato a comporre il collegio peritale di II^o, un medico con specializzazione in neuropsichiatria, consulente dell'Unità Operativa, *U.O.N.P.I.A*, dai cui archivi proviene detta documentazione.

Con i seguenti esiti:

*“...La documentazione esaminata riporta due diverse diagnosi: **Disarmonia evolutiva** e **Disturbo di personalità**. [...].*

*È probabile che con la diagnosi **Disarmonia evolutiva** si indicasse un quadro di sviluppo atipico (con aree di funzionamento preservate ed aree disfunzionali/deficitarie) tale da non integrare le forme tipiche, all'epoca riconosciute, di patologie afferenti a diagnosi meglio definibili, ma comunque idoneo a cagionare un significativo disfunzionamento.*

*In sintesi: i) la formulata diagnosi di **Disarmonia evolutiva** è generica e aspecifica, non immediatamente riconducibile a quadri definiti in base alla manualistica in uso all'epoca; ii) non sono fornite descrizioni sistematiche o analitiche della*

fenomenologia soggettiva del patimento, né del funzionamento della minore negli ambienti accertati come deficitari (i.e. competenze cognitive, attentive, mnestiche o relative agli apprendimenti come età di lettura, scrittura e calcolo); iii) l'assenza di test psicométrici standardizzati indaganti aspetti psicopatologici, cognitivi e degli apprendimenti costituisce ulteriore ostacolo a una definizione accurata ex-post del quadro di funzionamento effettivo della minore; iv) sebbene genericamente una diagnosi di 'Disarmonia evolutiva' sia in astratto compatibile con numerose condizioni morbose della prima infanzia, le caratteristiche fenomenologiche e funzionali desumibili dalla documentazione clinica orientano a ipotizzare – tenuto conto della natura frammentaria e approssimativa degli elementi informativi disponibili – che detta condizione integrasse quantomeno i criteri diagnostici per una Disabilità intellettuiva, di grado lieve-moderato. Tale condizione appartiene alla categoria dei Disturbi del Neurosviluppo...[...].

Per quanto concerne la seconda diagnosi di Disturbo di personalità...questa seconda formulazione appare – in teoria – più facilmente riconducibile ad afferenze nosologiche note, ovvero i disturbi di personalità.

Tuttavia, nella documentazione agli atti non si indica il corrispettivo codice diagnostico e manuale di riferimento (ICD o DSM), né il tipo specifico di disturbo di personalità. La diagnosi, dunque, è estremamente generica e poco utile a comprendere meglio il quadro clinico riscontrato, né per altro vi sono indicazioni utili a comprendere per quale motivo i clinici si siano orientati a modificare l'iniziale formulazione diagnostica. [...].

Nondimeno, rilevano due elementi di continuità rispetto alla certificazione precedente di Disarmonia evolutiva. Il primo è che anche in questa seconda formulazione i clinici ritengono che le difficoltà cognitive (attenzione e memoria) e nell'area degli apprendimenti siano da ritenersi secondarie ad aspetti psicopatologici di area affettivo-relazionale (ovvero il disturbo di personalità); secondo, la descrizione analitica di potenzialità e difficoltà del 1996 è sostanzialmente immutata rispetto alla valutazione precedente del 1995..."

Quanto alla documentazione scolastica, mai scrutinata prima, essa fornisce una descrizione – circa "...l'evoluzione del funzionamento di Alessia..." – coerente "...con le coordinate descrittive/diagnostiche ricavate dalla cartella U.O.N.P.I.A...", cosicché "...è possibile ipotizzare che la minore fosse quantomeno affetta da una Disabilità intellettuiva di intensità lieve-moderata sulla base dei criteri in uso nell'ICD-11 (ultima versione...)..." (perizia/FILIPPINI-BENZONI-BOLOGNINI, pag. 10-11). Ciò per quanto concerne l'«Alessia-bambina» e la sua età evolutiva.

Per ciò che concerne l'attualità, il suo esame clinico – in consonanza agli esiti peritali di prime cure – non ha delineato sintomi di rilevanza clinico-psichiatrica classificabili 'nosograficamente'.

La valutazione psicodiagnostica è, invece, esitata – in ciò distinguendosi dagli esiti peritali di prime cure – con il riconoscimento di *deficit cognitivi settoriali* che interessano *la memoria a breve termine, la memoria di lavoro e l'attenzione*, come fu a suo tempo certificato, così essendo "...possibile affermare che i dati documentali, anamnestici, clinici e testali...portano ad un quadro coerente caratterizzato da problematiche delle aree affettivo-relazionale e cognitiva presenti in età infantile-adolescenziale, complessivamente evolute in senso migliorativo in età adulta, ma con deficit cognitivi ancora rilevati psicométricamente nell'attualità dell'accertamento,

seppur oggi appaiono scarsamente invalidanti sulle autonomie personali... Tale quadro, non riconducibile a categorie cliniche nosograficamente definite, si riferisce ad elementi descrittivi dell'assetto cognitivo, dei tratti personologici-caratteriali e delle modalità di funzionamento della perizianda..." (ibidem, pag. 27).

Il disturbo cognitivo settoriale, accompagnato da immaturità affettiva è stato scarsamente incidente sul funzionamento della persona e non pervasivo sul suo comportamento.

"...La perizianda sostiene l'assenza di intenzionalità di sopprimere la figlia, il fatto si sarebbe verificato perché la sua mente si era "disconnessa". Describe questo meccanismo di disconnessione come immediatamente successivo alla decisione di lasciare la figlia e come risoltosi con rapida gradualità nell'istante in cui fece ritorno a casa. La discussione riguarda dunque se e in che modo questo evento – la 'mente disconnessa' – sia ascrivibile a definiti processi patologici e se essi integrino i criteri per un vizio di mente..." (ibidem, pag. 29).

La risposta è stata negativa, giacché la cornice funzionale *"...pure a fronte di una fragilità cognitiva ed affettiva, mostrava sufficienti competenze relazionali, capacità di risolvere problemi e prendere decisioni, di pianificare le azioni, di prevedere rapporti causa-effetto in situazioni di discreta complessità. Non vi è peraltro evidenza che manifestasse disfunzionamenti significativi nelle aree principali di vita, condotte in piena autonomia..."* (ibidem, pag. 29-30).

Quanto poi alla supposta *disconnessione della mente* non può aversene fondamento scientifico (ma solo difensivamente descrittivo), poiché:

"...non è il frutto di mancato riconoscimento, consapevolezza e comprensione delle potenziali conseguenze dell'abbandono della bambina (i.e. alterazioni della comprensione delle coordinate della vicenda);

non è il frutto di un fallace ragionamento controfattuale in quanto il compito non eccedeva le sue desumibili capacità e la stessa Sig.ra PIFFERI afferma che il meccanismo non fu un errore di valutazione ma appunto l'esito della 'mente che si disconnette';

non configura amnesia, non accompagnandosi a fenomeni associativi, eventi traumatici o altamente stressanti, intossicazione da alcool o droghe, danni neurologici; la 'disconnessione' riguarda il suo essere madre, non è temporalmente circoscritta ma perdura per tutto il periodo di permanenza a Leffe (una settimana), ed è estremamente selettiva riguardando solo il 'ricordo di Diana sola a casa'. Peraltro, mantiene un ricordo dettagliato e molto partecipato sul piano affettivo di tutta la vicenda..." (così **perizia/FILIPPINI-BENZONI-BOLOGNINI**, pag. 30).

"...In sintesi, la documentazione osservata, il quadro clinico, la storia clinica, ci ha consentito di pervenire a una definizione diagnostica che, scusate, la leggo per essere preciso di: «Esiti in età adulta di un disturbo del neurosviluppo con residua fragilità cognitiva settoriale e di maturità affettiva, non significativamente invalidanti sul funzionamento psicosociale».

All'esito di tale conclusione diagnostica, in relazione ai fatti per come sono stati processualmente ricostruiti, non abbiamo ritenuto che tali disturbi di identità, peraltro, avessero una significativa incidenza sulla capacità di intendere e volere in merito ai comportamenti contestati, sia per quanto riguarda la data dell'evento,

diciamo principale che viene contestato, sia anche nelle date precedenti che erano indicate nel quesito.

Abbiamo quindi concluso per una piena capacità di intendere e volere dell'esaminata..." (perito, dott. **FILIPPINI**, ud. **24/09/2025**, trascrizioni, pag. 6).

§-4. L'esito (in sintesi) delle Consulenze (collegiali) delle Parti processuali.

§-4.1. delle Parti Civili – della Pubblica Accusa.

Hanno entrambe concluso per la piena capacità di intendere e di volere dell'imputata. Sono state elaborate:

- per le Parti Civili: dal dott. **Alberto CAPUTO**, *specialista in psichiatria e psicoterapeuta*; dalla dott.ssa **Roberta BRUZZONE**, *psicologa forense e criminologa*;
- per la Procura Generale: dalla dott.ssa **Patrizia DE ROSA**, *medico psichiatra, prof. a contratto c/o la Facoltà di Psicologia Giuridica in Torino*; dalla dott.ssa **Valentina CRESPI**, *psicologa, psicoterapeuta*.

La consulenza tecnica di P.C.

Nel caso esaminato va esclusa "...la presenza di stati confusionali, psicosi o deficit cognitivi tali da abolire la coscienza della realtà..."; l'imputata non presenta "...disturbi psichiatrici maggiori (psicosi, schizofrenia, disturbo bipolare, ecc. Non vi è traccia di allucinazioni o deliri strutturati. Le condotte e i vissuti riferiti sono compatibili con tratti di personalità disfunzionale (dipendente, alessitimico, istrionico) non con malattia mentale invalidante..." (pagina 3, **consulenza CAPUTO-BRUZZONE**, così anche nell'enfasi grafica).

Alessia PIFFERI "...presenta una storia evolutiva caratterizzata da fragilità cognitive e relazionali già evidenziate in età infantile (diagnosi di "disarmonia evolutiva" e di "disturbo di personalità" in epoca preadolescenziale). Tali diagnosi, peraltro aspecifiche e formulate con criteri oggi superati, descrivevano difficoltà nelle aree attentive, mnestiche e dell'apprendimento, secondarie a problematiche affettivo relazionali..." (pagina 6, **consulenza CAPUTO-BRUZZONE**, così anche nell'enfasi grafica).

"...Il profilo di Alessia PIFFERI restituisce l'immagine di una mente **fragile ma perfettamente lucida**, capace di muoversi tra contraddizioni cognitive senza mai perdere il contatto con la realtà. Le sue difficoltà non configurano un vizio di mente ma piuttosto delle **carenze funzionali** non falle insanabili in grado di comprometterne il funzionamento personologico globale.

Sul piano cognitivo – ferma la logica e coerenza di pensiero, conservato il nucleo del funzionamento (ndr) – emerge (soltanto) una compromissione selettiva della memoria di lavoro e dell'attenzione sostenuta, con difficoltà nell'ordinare in sequenza cronologica gli eventi e nel gestire informazioni quando la richiesta diventa troppo astratta o complessa..." (pagina 7, **consulenza CAPUTO-BRUZZONE**, così anche nell'enfasi grafica).

"...Il profilo psicologico di Alessia PIFFERI non mostra alcun segno di psicosi o di disorganizzazione del pensiero. **La sua mente resta saldamente ancorata alla realtà**. Ma ciò che emerge con forza è un funzionamento di personalità dominato da immaturità, dipendenza ed egocentrismo, che la rendono incapace di assumere fino

in fondo la responsabilità delle proprie scelte e di gestire i conflitti in maniera adulta e stabile.

La sua identità appare fragile, incerta, costruita più sul bisogno di conferma esterna che su un nucleo autonomo e solido. Vive di riflesso nello sguardo degli altri, oscillando tra il desiderio di approvazione e la paura dell'abbandono...”: nulla che intacchi la piena imputabilità (pagine 8-9, **consulenza CAPUTO-BRUZZONE**, così anche nell’infasi grafica).

La consulenza tecnica della Pubblica Accusa.

Più che autonoma consulenza medico-psichiatrica è composta da osservazioni critiche riservate alla perizia collegiale, che ha giudicato non esaustiva “...poiché non permette a chi non è esperto di scienze psichiatriche e psicologiche di comprendere il declinarsi del ragionamento e le correlate conclusioni...”. Più in particolare, perché “...non è stato chiarito nell’elaborato peritale il principio della Criminogenesi (il funzionamento del soggetto rispetto a quella condotta dolosa) e della Criminodinamica (l’evoluzione della condotta dolosa) in modo da porre in una cornice di pensabilità giuridica il funzionamento della sig.ra Alessia PIFFERI...” (pagina 4, **consulenza DE ROSA-CRESPI**).

Funzionamento personologico che – a dispetto di esiti (non chiariti dai Periti) di un *Disturbo del Neurosviluppo* non descritto (né inquadrato dai Periti) – per le Consulenti della Pubblica Accusa rivela solamente:

“...una emotività eccessiva, fredda e non caratterizzata da momenti di commozione, alla ricerca di attenzione. In particolare, ha manifestato un comportamento seduttivo e/o provocante [...]. Il comportamento è di alta suggestività per l’interlocutore perché la pone nel ruolo della vittima da parte delle istituzioni che l’hanno penalizzata rispetto alla vicenda. Ella contrabbanda le relazioni più intime di quanto non siano realmente (vedi contatti epistolari all'esterno o la relazione “coniugale” con la compagna di detenzione), essendo evidente l'intento mistificatorio e falsificatorio [...] ha una postura falsificante...” (pagina 7, **consulenza DE ROSA-CRESPI**).

Nessun dato conferma il Q.I. stimato in 40, in esito alla somministrazione del *test WAIS* presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore.

“...Aspetti critici sono individuabili anzitutto in una marcata tendenza alla simulazione, falsificazione e manipolazione del dato di realtà...”, secondo quanto accertato dalla **consulenza PIRFO-BELE**, di prime cure. “...La perizianda ha infatti teso – come accaduto già nel corso delle altre valutazioni – fornire delle risposte volutamente abnormi sul piano clinico rendendo il profilo volutamente non solo non valido e anche incongruamente contraddittorio...” (pagina 10-11, **consulenza DE ROSA-CRESPI**, così anche nella sottolineatura).

“...Ella attraverso risposte che possano rappresentare una malattia mentale vuole acclarare il suo possibile disturbo psichiatrico, che possa sostenerne la sua innocenza [...].

Il funzionamento della signora presente al test PAI è sovrapponibile al MMPI e trova conferma nel test SIMS proposto dalla dott.ssa Chiara BELE. Questo conferma la condotta della sig.ra PIFFERI è in continuità tra le due perizie ossia è sempre un soggetto manipolativo, e volutamente mistificatorio...” (pagina 12, **consulenza DE ROSA-CRESPI**).

“...Ella oggi ha interesse a simulare un disturbo neuro cognitivo, perché l'accertamento peritale è su quest'area. È chiaro l'intento manipolatorio attuale...”
(pagina 17, **consulenza DE ROSA-CRESPI**).

Il tema della gravidanza misconosciuta è stato anch'esso liquidato come il portato di una simulazione: *“...Ha 'utilizzato' Diana per ammantarsi di un ruolo materno non sentito in modo autentico: non ha saputo le tappe evolutive della bambina e ha molto teatralizzato il non percepire di essere gravida pur avendo avuto una gravidanza in precedenza. Ne riferisce la sua condizione emotiva nel momento in cui si accorge dell'espulsione del neonato a posteriori. Ci si potrebbe aspettare questo in un soggetto disabile ma è evidente l'assenza di empatia e la condizione rigida sul piano affettivo che raggela chi la osserva...”* (pagina 9, **consulenza DE ROSA-CRESPI**).

§-4.2 della Difesa dell'imputata.

È consulenza collegiale redatta e sottoscritta da:

dott. prof. **Pietro PIETRINI**, medico psichiatra, prof. Ordinario di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica;

dott.ssa **Alessandra BRAMANTE**, psicologa, psicoterapeuta, Cognitivista Criminologa Clinica;

dott. prof. **Benedetto VITIELLO**, medico chirurgo, specialista in pediatria e psichiatria, già prof. Ordinario di Neuropsichiatria Infantile e Direttore della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile – Università di Torino.

Ai quesiti sopra riportati ha risposto come segue (l'enfasi grafica è, in parte, aggiunta):

- *“...Alla luce della documentazione acquisita, dei colloqui clinici e dell'accurata disamina degli atti delle indagini, nonché della relazione degli Stimati Colleghi Periti, si ritiene che l'imputata Alessia PIFFERI presenti un quadro psicopatologico caratterizzato da Disabilità Intellettuale di grado lieve/moderato, 1), con significative difficoltà nelle competenze cognitive, esecutive, nell'integrazione affettiva, nel raggiungimento delle autonomie personali e nella rappresentazione di sé e dell'altro. Tale disturbo si è sviluppato in un contesto socio-culturale-affettivo deprivato, negligente e assolutamente non contenitivo per la patologia della sig.ra PIFFERI, che non solo non ha favorito il compenso di tale disturbo ma anzi lo ha aggravato. L'Esaminanda presenta un'asse emotivo e affettivo compromesso, con aspetti di immaturità e una personalità decisamente patologicamente dipendente. Presenta una storia di patologia conclamata documentata e mantenuta in età adulta, tale da compromettere significativamente la sua capacità di comprendere la natura e le conseguenze del suo agire e propriamente determinarsi. Così come aveva rilevato il precedente Perito, il Dott. PIRFO, l'alessitimia è presente e si va a sommare alla condizione psicopatologica poc'anzi descritta.*
- *Riteniamo dunque di non poter condividere le conclusioni alle quali sono addivenuti gli stimati Colleghi del Collegio Peritale, in quanto il quadro di deficit cognitivo e psicopatologico presente in Alessia PIFFERI costituisce una condizione di mente rilevante ai fini della criminogenesi e della*

- criminodinamica dei reati a lei ascritti, essendo con essi in pacifico nesso di causa.*
- *Riteniamo dunque che la condizione di infermità di mente che affligge la Perizianda sia tale da almeno grandemente scemare la sua capacità di intendere e di volere.*

- Per quanto riguarda invece la persistenza [dei] comportamenti omissivi analoghi tenuti nei lassi temporali precedenti al fatto-reato, in cui la Sig.ra PIFFERI ripeteva la medesima condotta abbandonica nei confronti della figlia, le nostre considerazioni rimangono invariate alla luce delle caratteristiche intrinseche al composito quadro patologico della PIFFERI stessa, pervasivo, sostante e persistente nel tempo, valgono le medesime considerazioni e le medesime conclusioni esposte al punto precedente in quanto la Disabilità Intellettiva costituisce un disturbo stabile nel tempo.

Si rileva drammaticamente che per l'Esaminanda, non in grado di valutare azioni e conseguenze, questi eventi antecedenti il fatto valgono drammaticamente da rinforzo, coerentemente con il funzionamento che si registra nella Disabilità Intellettiva, anche di tipo lieve.

L'alessitimia complica ulteriormente il quadro, poiché non vi è la capacità di mettersi dall'altra parte, di analizzare la situazione nei panni dell'altro. In sintesi, la combinazione di Disabilità Intellettiva, alessitimia e la personalità dai patologici tratti dipendenti di personalità, ha determinato/causato in Alessia PIFFERI una marcata compromissione della responsabilità genitoriale, conducendola ad anteporre in maniera sistematica i propri bisogni a quelli della figlia, della quale non era in grado di curare neppure gli aspetti più semplici, come il taglio delle unghie. Tale distorsione comportamentale, da lei reiterata, ha agito come rinforzo positivo all'interno di un funzionamento patologico consolidato, favorendo il riproporsi della condotta oggetto di esame..." (C.T.P, pagine 101-102-103).

§-5. Le ragioni che impongono di aderire alle conclusioni della Perizia d'ufficio disposta in II[^] e ritenere Alessia PIFFERI imputabile.

Vorrà la pena di premettere taluni principi nomofilattici cui questa Corte decidente intende attenersi, essendosi sempre attenuta in casistica avente ad oggetto l'imputabilità, allorquando sia stato necessario ricorrervi. E dunque:

➤ chi giudica deve essere consapevole che l'«...antico brocardo [il giudice come *peritus peritorum*: ndr] esprime un modello culturale non più attuale e, anzi, decisamente anacronistico, quanto meno nella misura in cui pretenda di assegnare al giudice reale capacità di governare il flusso di conoscenze scientifiche che le parti riversino nel processo...».

Occorre, pertanto, prendere atto che il giudice si trova in uno “...stato di legittima ignoranza...” rispetto ad un sapere scientifico che non solo “...non gli appartiene (ma) non può – né deve – appartenergli...”, essendogli vietato il ricorso a scienza propria (da Cass. sez. V, 27.03.2015, n. 36080): premessa ineludibile per un approccio giudiziario al sapere non giuridico programmaticamente improntato ad una verifica dei requisiti di metodo delle tesi

scientifiche, compulse nel processo, attraverso le forme neutre del contraddittorio scientifico o specialistico.

- In conseguenza – anche di questo deve esservi consapevolezza – ch'è fatto divieto al giudice (penale) muoversi con conoscenze sue proprie in un terreno che deve essere rimesso al solo contraddittorio tecnico (quindi al sapere esterno degli esperti); che, ancora, è fatto divieto minimizzare e sminuire l'apporto scientifico dei consulenti tecnici di parte così riducendo al silenzio il contraddittorio fra esperti, per aderire acriticamente alla perizia d'ufficio sempre e comunque.
- Ancora, il giudice penale – a fronte di conclusioni cliniche divergenti – deve tener conto, che, in tal caso, *l'obbligo motivazionale deve essere assolto* – come può leggersi in decine di arresti di legittimità – *in modo rigoroso e stringente, attraverso un percorso argomentativo che evidensi quale sia (stato) il corretto approccio epistemologico-giudiziario al sapere scientifico utilizzato dal perito e dia analiticamente conto dei criteri di valutazione applicati nel caso di specie.* Lungi, cioè, dal farsi *peritus peritorum*, il giudice di merito – informato sui presupposti di validità del metodo scientifico che di volta in volta fa ingresso nel processo, mostrandosi pronto ad esaminare contrapposte visioni scientifiche – deve alfine optare per quella più convincente senza 'prescelte', *pregiudiziali ed immotivate, bensì dando preferenza, dopo aver garantito il più ampio contraddittorio (tecnico-scientifico e tecnico-giuridico), a quella che appare fondata su una (dimostrata) competenza scientifica; che apporta argomentazioni che non abbiano trovato obiezioni insuperabili...*; ed infine a quella **che esponga**, allorquando si versi, com'è nella specie, in casistica avente ad oggetto la specializzazione psichiatrica, "*...una valutazione ... corretta degli elementi bio-psicologici acquisiti...*" (da: **Cass. pen., sez. IV, 11/12/2020, n. 37785**);
- il giudice è, pertanto, tenuto ad accogliere la teoria specialistica prospettata dallo scienziato e, in qualità di giurista, ha competenza solo per saggierne l'attendibilità soltanto in termini di bontà metodologica (e non già di fondatezza epistemologica): "*...Non essendo esplorabile in autonomia la valenza intrinseca del sapere introdotto dall'esperto, l'attenzione [del giudice: ndr] si sposta sugli indici di attendibilità della teoria...*" (**Cass., Sez. IV, 14/03/2017, n. 12175**).
- Più che *indici di attendibilità della teoria*, nella fattispecie, ove non si ravvisano diverse tesi scientifiche contrapposte né adesioni (degli esperti) a diverse scuole di pensiero ma solo *diagnosi psichiatriche difformi*, a venire in conto sono gli *indici di attendibilità del metodo* verificati alla luce di canoni valutativi generali dal giudicante, cui non spettano autonome diagnosi e/o conclusioni scientifiche ma *schemi di controllo* da applicare, avendo ben chiaro che per costante dichiarazione pretoria, il paradigma motivazionale si prospetta "binario". Nel senso che la valutazione degli esiti peritali è affidata al libero convincimento del giudice, il quale «*ha (sì) la possibilità di scegliere, tra le varie tesi prospettate da differenti periti e consulenti tecnici d'ufficio, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata, e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti*».

Nel caso in cui ritenga di aderire alle conclusioni peritali, il giudice non ha l'obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle tesi sostenute; viceversa, quando intenda discostarsi da queste, dovrà enunciare le ragioni del suo dissenso, con criteri che rispondano a principi scientifici oltreché logici.

- Avendo, a questo punto, ben chiaro anche altro:
la Legge, il Diritto e la relativa attività di interpretazione ed elaborazione giurisprudenziali non possono creare *ex novo* una **nozione di «malattia»** che non abbia riscontro nella scienza medica.

Sia che serva, in via d'ipotesi, per accertare l'evento del reato di lesioni (una *malattia nel corpo e nella mente*), sia che serva per accettare la condizione psichica di un soggetto processuale, imputato o persona offesa, la nozione di **MALATTIA** (intesa come processo morboso e non solo quale alterazione anatomico funzionale dell'organismo) è solo e soltanto quella offerta dalla Medicina. Sarebbe impensabile e del tutto arbitraria una nozione di *malattia* frutto di creazione giurisprudenziale.

In particolare, per ciò che qui conta, la *«malattia della mente»*, è nozione che va attinta, attraverso il sapere dell'esperto, dal DSM-5:

«un disturbo mentale è una sindrome caratterizzata da un'alterazione clinicamente significativa della sfera cognitiva, della regolazione delle emozioni o del comportamento di un individuo, che riflette una disfunzione nei processi psicologici, biologici o evolutivi che sottendono il funzionamento mentale. I disturbi mentali sono solitamente associati a un livello significativo di disagio o disabilità in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. Una reazione prevedibile o culturalmente approvata a un fattore stressante o a una perdita comuni, come la morte di una persona cara, non è un disturbo mentale. Comportamenti socialmente devianti (per es., politici, religiosi o sessuali) e conflitti che insorgono primariamente tra l'individuo e la società non sono disturbi mentali, a meno che la devianza o il conflitto non sia il risultato di una disfunzione a carico dell'individuo».

- La **nozione di imputabilità**, invece, è una **nozione giuridica**. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere. Cosicché, dopo aver accertato – con l'ausilio della scienza psichiatrica – l'esistenza di un disturbo mentale, diagnostico per tipo e gravità, occorre fare applicazione dei seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:

■ a far tempo da **Cass. pen., sez. un., 21 maggio 2005, n. 9163, RASO**, l'orientamento ermeneutico affermatosi, mai più abbandonato ed oramai monocorde, sostiene che **l'imputabilità (nozione giuridica – lo si deve rimarcare – che non può avere una soluzione clinica o medico legale) non sia una mera condizione psichica bensì la condizione soggettiva indispensabile per affermare la responsabilità penale dell'agente il cui presupposto deve poter essere la rimproverabilità del delitto commesso, verificabile processualmente**.

■ *“...Può, dunque, ritenersi consolidato e definitivo approdo ermeneutico-costituzionale e sistematico che «la configurazione personalistica della responsabilità – come ancora si esprime autorevole dottrina – esige che essa si*

radichi nella commissione materiale del fatto e nella concreta rimproverabilità dello stesso. Il che è quanto dire che deve essere possibile far risalire la realizzazione del fatto all'ambito della facoltà di controllo e di scelta del soggetto, al di fuori delle quali può prendere corpo unicamente un'ascrizione meccanicistica, oggettiva dell'evento storicamente determinatosi»: e di tale approdo è necessario, ove occorra, tenere ineludibile conto nella interpretazione della norma, essendo canone interpretativo pacifico che, ove siano possibili più interpretazioni della stessa, deve prevalere ed essere privilegiata quella costituzionalmente orientata e non confligente con i principi consacrati nella Carta fondamentale.

5.0 Quanto al disposto dell'art. 85 c.p., si è pure pertinentemente già rilevato che la formula normativa ha espunto ogni riferimento alla "libertà" e alla "coscienza", e, per altro verso, «ha 'ridotto' la categoria naturalistica all'ambito esclusivamente psicologico, privilegiando i due momenti intellettivo e volitivo in senso stretto»; conseguentemente, la dottrina ha disatteso il collegamento tra "capacità di intendere e di volere" e "coscienza e volontà" dell'azione o omissione, ponendo in evidenza la reciproca autonomia ed indipendenza di tali categorie concettuali, e la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte tanto ritenuto ed affermato (Cass., Sez VI, n. 4165/1991; id., Sez. III, n. 1574/1986; id., Sez. I, n. 10440/1984; id., Sez. I, n. 3502/1979; id., Sez. I, n. 711/1970; id., Sez. I, n. 385/1969).

*5.1 Quanto al contenuto della formula normativa dettata dall'art. 85 del codice sostanziale, la capacità di intendere pacificamente si riconosce nella idoneità del soggetto a rendersi conto del valore delle proprie azioni, ad "orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non distorta della realtà", e quindi nella capacità di rendersi conto del significato del proprio comportamento e di valutarne conseguenze e ripercussioni, ovvero di proporsi "una corretta rappresentazione del mondo esterno e della propria condotta" (Cass., Sez. I, n. 13202/1990); mentre la capacità di volere consiste nella idoneità del soggetto medesimo "ad autodeterminarsi, in relazione ai normali impulsi che ne motivano l'azione, in modo coerente ai valori di cui è portatore", "nel potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base ad una concezione di valore", nella attitudine a gestire "una efficiente regolamentazione della propria, libera autodeterminazione" (Cass., Sez. I, n. 13202/1990, cit.), in sostanza nella capacità di intendere i propri atti (*nihil volitum nisi praecognitum*), come ancora si esprime la dottrina; la quale pure avverte che, alla stregua della prospettiva scientifica delle moderne scienze sociali, in verità, "una volontà libera, intesa come libertà assoluta di autodeterminazione ai limiti del puro arbitrio, non esiste", dovendo piuttosto la volontà umana definirsi libera, "in una accezione meno pretenziosa e più realistica, nella misura in cui il soggetto non soccomba passivamente agli impulsi psicologici che lo spingono ad agire in un determinato modo, ma riesca ad esercitare poteri di inibizione e di controllo idonei a consentirgli scelte consapevoli tra motivi antagonistici"..." (così le SS.UU. RASO, Rv. 230317).*

- Di ciò vi è perfetta consonanza fra giurisprudenza e scienza psichiatrica forense come risulta dalla citazione riportata a pagina 27 della **perizia FILIPPINI-BENZONI-BOLOGNINI**: «...si riportano – ivi si legge – alcune note dottrinarie sul punto, estratte dal *Trattato di Psicopatologia e Psichiatria Forense* di Ugo FORNARI (IX Edizione, UTET Giuridica, pag. 115 e seguenti): «[...] il termine di *infermità* è nozione prettamente giuridica e non equivale a *malattia*, nozione prettamente clinica. *Vizio di mente e incapacità decisionale* esistono solo in quei casi in cui l'agito può essere iscritto in documentate alterazioni funzionali sintomatiche di disturbi mentali gravi o psicotici che, per l'intervento di fattori stressanti, si costituiscono come un 'quid novi' o un 'quid pluris' psicopatologici rispetto al quadro di stato e si epifonemenizzano nel comportamento oggetto di indagine (il significato funzionale dell'*infermità di mente e il nesso di causalità*...)»
- Ne consegue che per ritenere (o escludere) l'incapacità d'intendere e volere (totale o parziale), non basta affermare che un soggetto sia affetto da un disturbo della personalità di matrice psicotica, essendo necessario dimostrare che questo disturbo abbia un **nesso eziologico** che può essere anche transeunte con lo specifico fatto di reato commesso, si da poter qualificare tale disturbo come **causalità** della condotta criminosa.

In forza dell'interpretazione nomofilattica avviata dal giudice di legittimità con il precipitato arresto nel suo massimo consesso, e da cui non è possibile discostarsi in assenza di diffimi pronunciamenti a Sezioni Unite, si deve sempre concludere, ed il «caso-PIFFERI» non può fare eccezione, che – fermo restando l'accertamento in concreto della connessione causale fra il disturbo rilevato e l'azione delittuosa commessa – possono acquistare rilievo, ai fini **dell'applicazione degli artt. 88 ed 89 c.p.**, solo quei processi morbosi ovvero **quei disturbi della personalità, che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da incidere concretamente sull'imputabilità**.

Deve quindi trattarsi di un disturbo psichico non solo idoneo – per intensa morbilità – a determinare una situazione mentale incontrollabile ed ingestibile ma *idoneo in concreto a determinarla*; occorre, cioè, che anche nella specifica casistica abbia determinato un'alterazione mentale tale da rendere l'agente incolpevolmente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di indirizzarli e di percepire il disvalore del fatto commesso.

§-5.1. Tanto premesso ed in applicazione dei suesposti ‘criteri direttivi’, si illustreranno qui di seguito **le ragioni per cui questa Corte ritiene** – nel confermare, sul punto, la decisione di primo grado – **l'odierna giudicabile persona pienamente imputabile**.

In altri termini, si darà conto delle ragioni per cui si accolgono le **conclusioni collegiali dei Periti di questa Corte** e si **disattendono** le – pur perspicue, ne va dato atto – **conclusioni dei Consulenti della Difesa**.

■ **La perizia collegiale II[^] ha il carattere della completezza.** Tutto ciò che poteva essere approfondito è stato approfondito.

Quella documentazione, acquisita, entrata a far parte del fascicolo dibattimentale e mai valutata prima da specialisti in contraddittorio fra loro, ha trovato una sua

collocazione probatoria. Pur documentazione incompleta, perché reperita in archivi a loro volta incompleti, essa riscontra ciò che l'imputata aveva dichiarato nel fornire dati di anamnesi ai primi specialisti che l'avevano incontrata:

“...in quella documentazione, che ho acquisita, in effetti si formula una diagnosi, in realtà si formula più di una diagnosi, si stabilisce che la bambina Alessia PIFFERI era eleggibile per un insegnante di sostegno ex legge 104, quindi con il riconoscimento di una menomazione, di un handicap, come si diceva allora, oggi si dice disabilità...”.

Detta documentazione non è stata artatamente selezionata, come si è cercato di sostenere con qualche allusione lasciata cadere qua e là, anche con “note psichiatriche” di commento alla medesima (tanto da non consentirne l’acquisizione formale neppure come “memoria tecnica” del Pubblico Ministero: **ordinanza** a verbale 13/05/2024, pag. 4), mentre invece:

“...Il fatto che la documentazione fosse lacunosa e scarna, è normale nelle cartelle ambulatoriali rispetto alla normativa dell'epoca, quindi è inutile che ci dilunghiamo in commenti. [...]. Quindi, quali deduzioni possiamo trarre e poi che cos'è questa diagnosi di “Disturbo del Neurosviluppo in ipotesi disabilità intellettiva”? Perché questo è, credo, il tema caldo...” (perito, dott. **BENZONI**, ud. 24/09/2025, trascrizioni, pag. 6-9).

Le diagnosi in allora formulate potrebbero apparire ‘criptiche’, suscettibili però d’essere interpretate. Da esperti, ben si intenda:

“...Ci sono due diagnosi diverse. ...La prima è una diagnosi che ricorre in tutta la storia fin dall'inizio, perché in realtà i clinici fin dall'inizio dicono: (...) c'è questa certificazione del '92 che scrive esattamente questa cosa: “Questa bambina ha una disarmonia evolutiva sulla base di un disturbo della relazione”, questa è la diagnosi che viene formulata allora.

Nei certificati dei '95 e dcl '96 questa diagnosi, proprio perché sono dei moduli prestampati, viene specificata, e viene specificata in questi termini: “Con difficoltà di apprendimento secondarie”...” (pag. 11).

Senza evangeliche certezze ma con l’empirismo della scienza, una possibile esegesi è stata data dai Periti esprimendo una *ipotesi* (diagnostica), alla luce di quanto certificato nel passato (pag. 13):

“...L'ipotesi è che Alessia fosse affetta da un Disturbo del Neurosviluppo.

Che cosa sono i Disturbi del Neurosviluppo? I Disturbi del Neurosviluppo, sappiamo, sono condizioni che non esistevano in quanto tali, categorizzate così, (...) che hanno un esordio precoce, una genesi multifattoriale che tipicamente si manifestano in modo diverso tra maschi e femmine e che (...) interessano sia lo sviluppo intellettivo, (sia), in modo diverso le competenze di funzionamento esecutivo, attentivo, la memoria, il linguaggio, la comprensione, in modo diverso, sia il funzionamento adattivo, cioè la capacità del soggetto di adattarsi alle sfide del contesto. Questo è un concetto centrale. I Disturbi del Neurosviluppo [...] sono tipicamente dei disturbi dei quali si dice che ci si nasce...

Cosa vuoi dire che ci si nasce? Vuol dire che si nasce con un set di predisposizioni che aumentano notevolmente la probabilità ad ammalarsi di quella patologia, con un set di predisposizioni genetiche, ma non necessariamente nasci con le manifestazioni di quella patologia. Vuol dire che tipicamente, si dice, «i disturbi

del neurosviluppo si manifestano». Si manifestano quando? Quando il livello di competenze proprie del soggetto, che sono multifattoriali, cioè riguardano un repertorio di competenze di base, non è più in grado di sintonizzarsi, di rispondere alle sfide del contesto.

Quindi, un Disturbo del Neurosviluppo dà segno rilevante di sé in relazione alle sfide del contesto, è sempre relativo alla dimensione adattativa o disadattativa del contesto. Io potrei essere un bambino che ha un disturbo dello spettro autistico con una propensione scarsissima alla relazione con gli altri, ma se vivo in un contesto dove non sono esposto alle relazioni con gli altri e non mi sarà mai chiesto per tutta la vita di essere esposto per tutta la vita alle relazioni con gli altri, questo Disturbo del Neurosviluppo in quell'aspetto del disfunzionamento, naturalmente sto semplificando enormemente, non si manifesterà...” (pag. 14).

E dunque, a fronte di ciò, ecco un primo spunto di riflessione necessario ad affrontare il tema della IMPUTABILITÀ dando alla documentazione del passato quel *valore certificativo* che le spetta, senza ipervalorizzazioni strumentali (carte che documentano inoppugnabilmente la disabilità intellettiva, come difensivamente si vorrebbe) o, per converso, senza deformazioni negative, strumentali al risultato opposto (carte che documentano soltanto un'allieva svogliata e disimpegnata, come vorrebbe la prospettazione accusatoria):

- “...abbiamo di fronte a noi, è vero, una documentazione molto scarna, ma c’è un dato di fatto, c’è una certificazione di sostegno, è vero che la bambina ha avuto un miglioramento, aveva conosciuto un miglioramento alle elementari e degli esiti discreti, ma è vero che era descritto anche nella documentazione sanitaria dei colloqui con gli insegnanti che descrivevano delle difficoltà molto accese, all’inizio addirittura di frequentare tout court la scuola, tant’è che si diceva proprio che, le gravi difficoltà di apprendimento erano connesse anche a questa situazione di scarsa frequenza scolastica ..., e comunque del quadro così com’era descritto, e in ogni caso ha beneficiato dell’insegnante di sostegno. E quando l’insegnante di sostegno è venuto meno, effettivamente anche il rendimento scolastico ne ha conosciuto un peggioramento, poi multifattoriale il peggioramento...” (BENZONI, perito II[^], ud. 24/09/2025, trascrizioni, pag. 37).
- Ne consegue che l’aver prospettato un *deficit* cognitivo insorto nell’età evolutiva – come hanno fatto i Consulenti della Difesa, in I[^] e II[^] grado – non equivale a formulare diagnosi *ad usum rei*, anzi l’ipotesi diagnostica ha una sua dignità scientifica: “...è possibile ipotizzare che la condizione della perizianda potesse integrare i criteri per un Disturbo del Neurosviluppo di natura quantomeno a tipo ‘disabilità intellettiva’, interessante le funzioni esecutive, con coesistenza di aspetti disfuzionali relativi alla sfera affettivo-emotiva...” (Relazione COLL. PERITALE II[^], pag. 26);
- solo che i riscontrati «esiti in età adulta di un Disturbo del Neurosviluppo con residua fragilità cognitiva settoriale e di maturità affettiva», proprio perché settoriali e in aree circoscritte di personalità non possono dirsi significativamente invalidanti sul funzionamento psicosociale – e dunque non si ravvede – i Periti non hanno potuto vedervi – una loro eziopatogenesi rispetto al tema di causa – giacché la “sfida del contesto” non implicava, nel concreto, capacità che la paziente-PIFFERI Alessia non fosse in grado di attivare.

- Con esplicativo uso meramente descrittivo del sostantivo «*esiti*» (“...*esiti nel senso di aspetti descrittivi del carattere, della personalità, non* [esiti intesi come “postumi”: ndr] *di malattie...*” (Perito II[^], **FILIPPINI**, trascrizioni 24/09/2025, pag. 41), che non consente di traslare *sic et simpliciter*, quella condizione intellettiva deficitaria – che pure non si deve negare – nei fatti del presente: perché l’**adattamento** è il nodo gordiano, che spiega il funzionamento della persona:

“...sull’aspetto dell’adattamento come il punto pivotale che distingue la patologia dalla semplice area in cui esistono delle difettualità o delle fragilità di fondo, mi sembra clic questo sia un punto essenziale, perché i test, questo è scritto nella dottrina, nella manualistica internazionale, senza andare nei testi più specialistici, quindi nei testi più generici c’è scritto: che i test da soli non bastano a definire il livello di maggiore o minore adattamento, che è un aspetto chiave, fondamentale per definire effettivamente la sussistenza di una forma morbosa, cioè, di una patologia, il disfunzionamento.

Quindi io potrei avere un test intellettivo di 68, che mi dice che sto al di sotto nell’area dei disturbi della disabilità intellettuale lieve, ma avere un funzionamento accettabile, non accorgermene mai per tutta la vita. Perché? Perché faccio un lavoro semplicissimo, o sono in un contesto dove questa disabilità intellettuale non emerge come una disfunzione, come una sorgente di disadattamento...” (Perito II[^], **BENZONI**, 24/09/2025, trascrizioni pag. 56).

- E la condotta in scrutinio – di assorbente rilevanza causale nella morte della bimba Diana – non è la capacità genitoriale dell’imputata; non è l’essere diventata madre in circostanze definite e definibili “patologiche” (*infra*): non può essere *sorgente di disfunzionamento* la mancata somministrazione dei primari mezzi di sussistenza.

■ **La perizia collegiale II[^] ha il carattere della “*interdisciplinarietà*”.**

Ancorché fosse chiaro fin da subito che non si deve mai confondere un dato *clinico* con un dato *testale*, giacché ogni perizia psichiatrica esordisce mettendovi un punto fermo che sia di premessa ineludibile per chi deve giudicare (“...*l’affermazione della prevalenza assoluta del dato clinico, è assolutamente condivisibile e non è neanche in discussione...*” teste/perito **FILIPPINI**, trascrizioni ud. II[^], 24/09/2025, pag. 33), e che “...*i test non fanno la diagnosi clinica, i test servono a supportare un orientamento diagnostico derivato dall’osservazione clinica...*” (teste/perito **PIRFO**, trascrizioni ud. I[^] 15/03/2024, pag. 27), il diverso *thema explorandum* imposto all’indagine *testistica* di prime cure ha finito per non supportare affatto l’osservazione clinica, creando anzi quella “frattura” ammessa dallo stesso Perito del giudice di I[^] grado, “risolta” con l’accantonare e invalidare la psicodiagnosi, affermando che solo la clinica avrebbe avuto qui senso e valore.

Non così nel lavoro peritale collegiale di II[^] grado, posto che la psicodiagnosi (affidata alla dott.ssa prof. **BOLOGNINI**) – con metodo e rispetto di linee guida accreditate presso la comunità scientifica – ha indagato temi pertinenti alla soluzione del processo/PIFFERI (non del processo/PIFFERI/*bis*).

Più precisamente, ha scrutinato:

1. le competenze cognitive (e all’interno di queste la *memoria a breve e a lungo termine*; l’*attenzione* e la *memoria di lavoro*; la *capacità decisionale, di risoluzione*

di problemi e di pianificazione del comportamento; il ragionamento e giudizio critico; la cognizione sociale; l'impatto funzionale e la consapevolezza delle problematiche cognitive nella vita quotidiana);

2. la personalità e gli indicatori di psicopatologia;

3. la validità della prestazione e dei sintomi rilevati.

La scelta dei *tests* – condivisa dagli esperti – ha offerto copertura scientifica ai temi di interesse istruttorio.

Non è stato ripetuto il *test WAIS* perché alla misurazione del quoziente intellettivo si è preferita una valutazione neuropsicologica, parziale essendo il primo, completa essendo invece la seconda: “...La differenza qual è? Che se io anche facessi la *WAIS* e trovo un quoziente intellettivo, cosa mi aggiunge alla valutazione neuropsicologica?...” (Perito, **BOLOGNINI**, trascrizioni ud. **24/09/2025**, pag. 63; *ibidem*, Perito **FILIPPINI**: “...La personalità di Alessia **PIFFERI** l'abbiamo valutata – per quanto è possibile valutarla – all'interno della valutazione clinica fatta e la ricostruzione della storia anamnestica... La personalità non la valuto solo in base (al) risultato di un *test*, che dopo devo valutare all'interno della storia clinica, personale e soprattutto del modo di porsi. Noi abbiamo valutato, crediamo al meglio possibile, le caratteristiche di personalità della signora, con un limite, cioè, i *test* di personalità che a volte possono integrare questa valutazione non sono risultati, per ragioni che sono oggetto di discussione, validi e interpretabili, mentre la parte clinica e la parte anamnestica, storica, in qualche modo è stato possibile ricostruirla...”).

Della non-ripetizione si è ottenuta spiegazione tecnica appagante. Non v'è alcuna lacunosa incompletezza.

■ **La perizia collegiale II[^] ha sgombrato il campo da ogni equivoco**, che la perizia I[^] non era riuscita a dissipare ed anzi, con gli esiti della psicodiagnosi, aveva, forse, acuito.

Anzitutto, con l'assegnare il giusto valore “probante” – in termini scientifici – al pluriclitato *test* di *WAIS* di cui si è temuto intento nefasto, peraltro con un “eccesso” di immeritata sospettosità.

Esso, in realtà, già con la **deposizione PIRFO** (vedi trascrizioni, ud. **15/03/2024**, pag. 17) aveva perso parecchio mordente probatorio e con questo la capacità di influenzare l'esito del processo nel senso di una (infodata) non imputabilità.

Ciò perché, come riconosceva il Perito del primo Giudice, “...il dottor **GARBARINI**, secondo me in maniera assolutamente corretta... dice chiaramente che il ritardo mentale non esiste come tale, ma si deve parlare di **disabilità intellettuale**, mettendo insieme la valutazione puramente aritmetica del quoziente intellettivo, con il funzionamento della persona...”: il che è solo un diverso modo di dire che il *test* in parola – peraltro “...eseguito, per quanto ne so io, esclusivamente con una finalità clinica, quindi non è stato eseguito con una finalità di tipo psichiatrico forense...” (**GARBARINI**, *ibidem*, trascrizioni, pag. 36) – essendo un *test* destinato a misurare soltanto il quoziente intellettuale non poteva risolvere, *ex se*, il cuore della tematica in discussione (quale disabilità intellettuale? quali le sue ricadute sull'imputabilità?) che divideva – e ha continuato a dividere – gli esperti confrontatisi in prime cure: disabilità sussistente ed invalidante per il Consulente della Difesa; insussistente e pertanto non pregiudizievole per la verifica peritale.

Per il consulente della Difesa (**GARBARINI, trascrizioni**, ud. **15/03/2024**, pag. 34), un *Disturbo cognitivo* di base, con ricadute sul funzionamento intellettuale e adattivo: “...io non ho mai parlato, nella mia Relazione, di *Disturbo Dipendente di Personalità* perché non l’ho mai neanche identificato come un qualcosa di diverso da quello che un’realità è il quadro, da quello che in realtà l’ha provocato, e quello che ha provocato tutti questi aspetti di dipendenza e di assenza di empatia, è proprio il problema del *Disturbo cognitivo di base...*”, disturbo – aggiungerà più oltre il C.T.P. – che ha un esordio nell’età evolutiva.

Secondo, invece, il parere peritale il funzionamento della persona-Alessia PIFFERI doveva – e deve – ritenersi integro per l’assenza di alterazioni nei tre domini con presenza soltanto di “...alterazioni di funzionamento dal punto di vista psicologico... [...] Non è che io dico che non c’è ritardo mentale o (non c’è) la disabilità intellettuiva perché il WAIS fatto in carcere... non è attendibile [...] quello che nega la disabilità intellettuiva è il funzionamento che noi apprezziamo della persona ... [...] è l’osservazione clinica che nega la disabilità intellettuiva, non un test piuttosto che un altro...” (**PIRFO, trascrizioni**, ud. **15/03/2024**, pag. 18): pertanto, e fuor di metafora, il ‘metodologicamente inattendibile WAIS’ non ha inquinato alcunché.

Le difformità diagnostiche rimanevano ancorate altrove.

E dunque, ecco possibili ulteriori riflessioni offerte da una lettura sinottica di tutti i pareri specialisti acquisiti:

- nuovamente, si deve riconoscere come non fosse affatto peregrina la diagnosi formulata dal Consulente della Difesa (di prime cure) alla luce di quanto accertato con perizia collegiale. In età evolutiva la bambina-Alessia ha ricevuto una diagnosi inscrivibile nella classificazione gnoseologica del Disturbo del Neurosviluppo: “...perché facciamo questa ipotesi che sia un disturbo del neurosviluppo, una disabilità intellettuiva? Beh, perché siamo proprio in una situazione in cui abbiamo un esordio precoce, relativamente precoce, età scolare, che interessa aspetti diversi: la maturazione affettiva ed emotiva; il funzionamento scolastico nelle competenze attentive, di espressione eccetera eccetera; una certa propensione... una scarsa, propensione all’interazione sociale, quindi diciamo, ci siamo detti questo: se questa bambina fosse stata vista oggi con quegli elementi là, l’ipotesi diagnostica sarebbe stata «Disturbo del neurosviluppo con disabilità intellettuiva...»” (perito, dott. **BENZONI**, ud. **24/09/2025, trascrizioni**, pag. 14).
- Solo che, nuovamente, ai fini qui d’interesse processuale, la **contestualità dell’adattamento** è ciò che connota il *Disturbo del Neurosviluppo/disabilità intellettuiva* e “...proprio perché l’adattamento è **contestuale**, esiste un ampiissimo spettro di traiettorie possibili a partire dalla diagnosi di *Disturbo del Neurosviluppo*, che naturalmente questo spettro di traiettorie possibili, evolutive, in miglioramento o in peggioramento, è tanto più ampio quanto minore è il peso della menomazione iniziale. Se ho una menomazione iniziale, io dico in termini estremamente grezzi, se io nasco e ho un quoziante intellettuivo di 32, è difficile che, è poco probabile che conseguirò una laurea in ingegneria. Ma se io sono ad un livello di funzionamento limite, la mia traiettoria evolutiva potrebbe seguire traiettorie anche migliorative, ..., in relazione alle sfide del contesto, ai fattori e all’interazione dinamica tra fattori protettivi e fattori di

rischio, punti di forza e problemi. Quindi, ciò che fa la differenza nel modo in cui un certo disturbo si manifesta e incide sul funzionamento del soggetto, non è il Disturbo in sé, ma è quell'equilibrio dinamico che nasce dall'interazione continua tra fattori contestuali e fattori personali, tra fattori endogeni e fattori esogeni, tra punti di forza, fattori protettivi e fattori di rischio, e problemi e bisogni...”.

- Va così ribadito come ciò che definisce la disabilità sia il livello di adattamento, che è sempre **multifattoriale** e **contestuale**: “...E non solo, ma il DSM-5 aggiunge: «I punteggi dei test QI, sono approssimazioni del funzionamento concettuale, ma possono essere insufficienti nel valutare la capacità di ragionamento nelle situazioni di vita reale, che sono quelle che definiscono il livello di adattamento, cioè il livello di disabilità...”;
- Non è solo la Dottrina internazionale ad affermarlo; non sono solo Linee Guida accreditate e operative; è anche statuizione normativa (dettata dalle Direttive Ministeriali riviste negli anni 2022/2023 per la redazione delle certificazioni di sostegno), tutte concordemente univoche nell'affermare che sia necessario “...sempre distinguere in modo rigoroso la misurazione, che è indispensabile per garantire riproducibilità del dato dell'afferenza a una certa categoria diagnostica in ipotesi, la misurazione del quoziente intellettivo con il livello di adattamento. “Ciò che definisce la disabilità”, dicono in estrema sintesi, semplificando in modo grossolano queste linee, “Ciò che definisce la disabilità è il livello di adattamento, che è sempre multifattoriale e contestuale”. Questo l'ho (già) detto...” (citazioni, tutte, tratte dalla testimonianza resa dal perito, dott. BENZONI, ud. 24/09/2025, trascrizioni, pag. 15).
- “...L'ICD-11⁽⁸⁾ così dice: «Il funzionamento intellettivo e il comportamento adattivo possono variare notevolmente nel corso della vita. I risultati di una singola valutazione, in particolare quelli ottenuti durante l'infanzia, possono avere un valore predittivo limitato, poiché il funzionamento successivo sarà influenzato dal livello e dal tipo di intervento e supporti forniti». E così aggiunge ancora: «La maggior parte delle persone con disturbi del Neurosviluppo intellettivo continua ad acquisire abilità e competenze nel tempo»...” (trascrizioni, pag. 18).
- Sappiamo che Alessia PIFFERI sul piano scolastico non ha ricevuto alcun supporto di cui avrebbe avuto bisogno, per decisione – che qui non si ha titolo per sindacare ma solo di constatare – della famiglia: “...Alessia non ha avuto tempo di adattarsi al nuovo contesto e non ha avuto neanche aiuti, perché è documentato che i genitori rifiutarono l'attribuzione dell'insegnante di sostegno, e quindi chiesero il programma educativo comune, senza supporti di sostegno, e che Alessia incominciò a fare tante assenze per giustificati motivi di salute, fino a un momento in cui, c'è una lettera, non ricordo più se del papà o della mamma, che dice, no del papà, che dice: «Alessia non può proseguire la scuola perché deve ritirarsi a prestare cure alla mamma che ha una problema di

⁸ **ICD** è l'acronimo in inglese (*International Classification of Diseases* = Classificazione Internazionale delle Malattie) di un sistema di classificazione delle patologie e degli incidenti promosso dall'OMS per uniformare la terminologia medica a livello globale.

salute, e chi meglio di lei può fare questa cosa?»...» (perito, dott. BENZONI, ud. 24/09/2025, trascrizioni, pag. 17-18);

- tuttavia, ancora una volta, se è alla “*sfida del contesto*” che occorre guardare, il mancato sostegno all’Alessia-adolescente, nei termini suindicati non ha compromesso nell’Alessia-adulta né la sua capacità di orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non distorta della realtà, né quella di autodeterminarsi, in modo coerente ai valori di cui è portatrice.
- Nella specie, il “*contesto*” da considerare è quello della consapevolezza parentale che l’Alessia-bambina aveva ben interiorizzato: la famiglia è (anche) protezione (⇒ i bambini non vanno nel bosco da soli); i genitori impartiscono insegnamenti (⇒ una “bella cosa” è lavarsi appena si fa ritorno a casa) e, soprattutto: **le mamme non si dimenticano dei bambini**:

⇒ (perito, dott. BENZONI, ud. 24/09/2025, trascrizioni, pag. 9-10):

“...Per esempio, nel test di DUS, dove si chiede alla bambina di completare una storia, la storia è questa: “Una volta una bambina va a fare una bella passeggiata nel bosco col suo papà, si divertono tanto e quando tornano trovano a casa la mamma con un’aria diversa dal solito, come mai?”. “Perché è arrabbiata”, dice Alessia, “... perché la bambina è andata nel bosco da sola e la sgrida”. È interessante questo, perché ci dice che l’Alessia di sei anni appena entrata nel servizio pubblico, quindi in una situazione nuova eccetera, eccetera, diciamo qui siamo nel febbraio del ‘92, qualche mese dopo l’accesso, è in grado di avere in mente che una delle funzioni del genitore è la funzione protettiva, e che non si va nei boschi da soli.

O per esempio un’altra storia, la tavola 9:

“Una bambina torna a casa da sola e la mamma gli dice: «aspetta un attimo, prima di fare i compiti devo dirti una bella cosa». Cosa le avrà detto la mamma?”, e lei dice: «Di lavarsi» Si vede no? Una risposta concreta, a volte i bambini raccontano delle storie intere, ma le dà una risposta concreta, relativamente coerente con il pericolo, ma suggestivamente legata a degli aspetti che riguardano l’esecuzione delle routine quotidiane di accudimento. [...]”

Tavola 7. C’è una tigre che insidia, che si approssima, ..., a una scimmietta. “Il ... leone stava facendo spaventare le scimmie”, qui questa risposta è molto lunga, io vi leggo solo due righe di questa risposta. È interessante questa risposta perché la bambina divaga, non capiamo perché c’è questa divagazione, c’è una reiterazione di scene familiari, è difficile, perché non abbiamo tutti gli elementi che vi dicevo, ma insomma, «Facevano la colazione, mangiavano, andavano a letto, la mamma non era andata a prendere la bambina e il papà si era arrabbiato», così commenta la curante in uno dei pochi commenti che ci sono annessi a questi test. «Il padre si arrabbia con la mamma, perciò sembra difendere la figlia perché la mamma si è dimenticata di lei e non è andata a prenderla a scuola»...”.

■ **La perizia collegiale II[^] ha risolto il tema, controverso e pericolosamente ambiguo, della simulazione**, suscettibile – prima dei chiarimenti acquisiti – di condurre ad un travisamento della prova (a danno dell’imputata).

Il Perito di prime cure – se l’incarico conferitogli si fosse fermato ai quesiti proposti dalla Corte di Assise I[^] – avrebbe affermato, non avendo avuto a disposizione la

documentazione del passato, di non poter diagnosticare alcuna disabilità intellettuale in Alessia PIFFERI poiché, all'osservazione clinica, la perizianda rivelava **capacità di apprendimento** (PIRFO, trascrizioni, ud. 04/03/2024, pag. 12) e di **resilienza** (*ibidem*, pag. 13).

La prima, desumibile, secondo l'esperto, dalle capacità di eloquio ed espositive di cui l'imputata ha saputo dar mostra: “...quindi questo è un elemento fondamentale (...) la signora PIFFERI utilizza spesso delle parole e delle espressioni che sono tipicamente psicologiche [...]. Questo è quello che io intendo per capacità di apprendimento, cioè, il cogliere un'informazione, elaborarla e rimandarla...”.

Anche i Periti noteranno una competenza in tal senso (vedasi a pag. 14: “eloquio adeguato specie in relazione a questioni di carattere sanitario”) e, del resto si deve rammentare quella sua corretta “diagnosi” e l'uso appropriato del sostantivo *disidratazione* cui va incontro l'organismo umano quando non ci si alimenta e non si beve, rispondendo alle domande del Pubblico Ministero precedente.

La seconda, la resilienza, “...che vuol dire? La resilienza è un concetto che deriviamo dalla metallurgia, significa il numero di gradi a cui fonde un certo metallo. Anche le persone hanno un punto di “fusione” cioè un punto dove non riescono più a resistere agli eventi stressanti che la vita pone loro, e questo non è dato per genetica, per storia (...) la signora PIFFERI non ha mai smesso di cercare, di trovare una collocazione nel mondo, di quel tipo che ho descritto, e quindi un modo di guardare a sé come una donna che aveva bisogno di quel tipo di garanzia, di relazione di garanzia, ma anche una donna che lo voleva a tutti i costi e che la ricercava attivamente, in maniera a volte anche, come dire?, con più persone, secondo la base del suo racconto, o con sistemi che oggi sono abbastanza diffusi, come quelli dei social, dei siti di incontri etc. etc...” (PIRFO, trascrizioni, ud. 04/03/2024, pag. 13).

Ora, che possa essere dote di *resilienza*, capace di escludere *deficit* cognitivo, quella dipendenza affettiva e rassicurante, freneticamente cercata dall'imputata in uomini che potevano esserle padri o setacciati a caso nelle moderne “rubriche del cuore”, digitando *siti di incontri* sullo *smartphone*, suscita nel profano qualche perplessità così come suscita più di una perplessità l'*intelligenza di condotta* (*id est*: “la capacità di utilizzare la dotazione intellettuale per affrontare e risolvere i problemi dell'esistenza in maniera adattiva e adeguata...”: pag. 30, trascrizioni 4/03/2024), se ravvisata – com'è stata ravvisata – “...quando la sig.ra PIFFERI, credo con sincerità, ci ha descritto le vicende dei giorni in cui lascia la figlia Diana e come si comporta in quei giorni, come risponde alle tre persone [una delle quali era il soggetto che “gestiva” i rapporti sessuali mercenari, col quale temporeggiava perché voleva rimanere a Leffe: ndr], a cui giustifica in maniera diversa il suo comportamento ...scegliendo per ciascuna delle persone una motivazione differente e desiderabile...” (*ibidem*, alla stessa pag. 30, oppure “...quando, a più domande da parte mia, sulle abitudini alimentari della bambina, dice ...che lascia scorte alimentari che avrebbero dovuto essere sufficienti per un solo giorno, ma nel frattempo poi resta fuori più giorni...”: pag. 31).

Cionondimeno, perplessità a parte, il confronto dialettico fra specialisti sarebbe arrivato ad esiti non sovrapponibili ma complementari, lasciando poi il compito al giudicante di trarne le conclusioni sulla imputabilità.

Ed invece, il quesito ulteriore, risultato d'interesse per la Pubblica Accusa – più in relazione all'istruttoria da condurre in vista del processo c.d. PIFFERI/bis, si ribadisce nel dire – ha preso il sopravvento ed ha condotto all'affermazione secondo cui:

“...Il funzionamento mentale non è condizionato da deficit cognitivi, poiché essi non sono presenti ma solo simulati dall'imputata, forse con intenzionalità inconsapevole, e quindi non si apprezza una disabilità intellettiva...” (così perizia PIRFO a pag. 116): in altri termini, l'imputata simulerebbe *defaillance* cognitive che non ha. E, tuttavia, quella sorta di “*ossimoro concettuale*” – dell'*intenzionalità inconsapevole* – lunghi dall'appagare e dal risolvere il concreto (nell'imputata, la simulazione sarebbe intenzionale oppure no?) portava a credere che non si sbagliasse affatto il Consulente della Difesa (dott. **Marco GARBARINI**) laddove, nel sottolineare l'incongruità nella somministrazione del *S.I.M.S.* ad un soggetto come l'odierna imputata di cui si doveva indagare la disabilità intellettiva, ne denunziava la inadeguatezza anche per l'elevata percentuale di *falsi positivi*:

*“...è un test che in due/terzi, che identifica due terzi dei pazienti che hanno una oggettiva, genuina, condizione clinica, li identifica come simulatori (...) come persone che enfatizzano il sintomo perché in realtà...nessun test ti dice se c'è – se c'è effettivamente – una volontà di simulare. Ti possono dire che c'è un'enfatizzazione, ma se questa enfatizzazione è volontaria, cosciente, non cosciente, non ti dice il motivo per cui avviene. Comunque, il *S.I.M.S.* (...) non è in grado di discriminare correttamente tra una enfatizzazione e una reale presenza di sintomi...”* (GARBARINI, trascrizioni, ud. 15/03/2024, pag. 32).

Allo stato, è dunque certo che la psicodiagnosi (“BELE”) compiuta in prime cure non possa rivendicare alcun valore probatorio quanto ad *intenzionale, consapevole, simulazione*, giacché – cercata, quest'ultima, per sconfessare il *deficit cognitivo*, con uno strumento “inidoneo” – la valutazione psicodiagnostica che ne è derivata ha condotto a risultato insoddisfacente, tanto da essere ignorato dalla stessa perizia di prime cure che ha considerato solo e soltanto l'osservazione clinica e il funzionamento della persona nei tre domini fondanti (concettuale, sociale e pratico):
“...noi ci troviamo di fronte ad una persona che amplificando, amplificando o omettendo le proprie risposte, ci mette in una condizione in cui la valutazione dei test diventa una valutazione necessariamente critica, cioè, non ci dicono come stanno le cose e noi le dobbiamo interpretare. Come le interpretiamo? Secondo il funzionamento...” (PIRFO, trascrizioni, ud. 15/03/2024, pag. 24); **con risultati probatori** del tutto **vanificati**, come correttamente constatato dai C.T.P. della Difesa: *“...Il SIMS è stato somministrato alla PIFFERI durante la perizia PIRFO e i punteggi a questa prova sono stati messi alla base di una valutazione di simulazione cognitiva che ha portato a “buttarne nel cestino” i risultati dei test neuropsicologici condotto sempre durante detta Perizia...”*: così i **C.T.P. della Difesa di II^o grado** ed è un fatto non un semplice parere.

A fronte di tutto ciò, **la perizia collegiale di II^o ha chiarito e risolto ogni discrasia, ogni vizio logico che non poteva essere eliso senza il (vietato) ricorso a propria scienza. La prova ora non può più essere travisata.**

E dunque:

- i lemmi *simulazione, falsificazione* vanno inquadrati nei codici comunicativi delle discipline psicologiche e psichiatriche e non possono essere

immediatamente tradotti nel linguaggio comune o giuridico, cosicché non è una contraddizione in termini prospettare una enfatizzazione della sintomatologia “non intenzionale”. Ciò, del resto, per ammissione dello stesso Perito di prime cure: “*La simulazione in psichiatria è spesso un meccanismo di difesa che sostituisce la capacità di confrontarsi in maniera matura con la realtà. Nel caso in questione, la drammaticità della tragedia umana di cui ci sta occupando, potrebbe essere talmente difficile da elaborare, da indurre una ricerca di spiegazione a se stessa, impossibile da trovare nella realtà oggettiva, e che più facilmente si connota come qualcosa dovuto a una malattia ed un deficit. In questo caso l'intenzionalità che sostiene la simulazione potrebbe non essere strategica, e cioè non funzionale al beneficio processuale*”;

- l'enfatizzazione (di uno o più sintomi) è, dunque, una manifestazione della simulazione ma non è necessariamente il portato di una “maliziosa” manipolazione;
- il *S.I.M.S.* è uno strumento validato per la individuazione della *simulazione di una condizione patologica* e può essere impiegato solo su soggetti che non presentino disabilità intellettiva, giacché su pazienti che la manifestino, esso fornisce risultati inattendibili, impedendo di discernere la reale incapacità a completare il *test S.I.M.S.* dalla simulazione, cosicché – e in conseguenza – riesce difficile contrastare, anche sul piano logico oltre che su quello tecnico, l'obiezione dei C.T.P. dell'imputata: “*...per prima cosa osserviamo come già solo dall'analisi dei risultati dei test riportati nella perizia-PIRFO fosse possibile escludere la simulazione. Oltre alla maggior parte di test che risultano deficitari, ci sono test in cui la prestazione è normale e questo non è possibile per un simulatore che, in base alla letteratura scientifica è un simulatore a 360 gradi, cioè simula tutto e non “a singhiozzo” solo su certe prove. Non si capisce in base a quale logica la PIFFERI dovrebbe fallire intenzionalmente in alcune prove e far bene altre prove (di tipo linguistico)...*”;
- l'errore elettivo compiuto nella psicodiagnosi di I^o – e le ragioni dell'errore – sono indirettamente desumibili anche dalla deposizione della prof. **Nadia BOLOGNINI**, perito-ausiliario di questa Corte, che sul punto è stata illuminante. Per questo non si ritiene inutile appesantimento per il lettore il riportarne testualmente la testimonianza: (in ud. 24/09/2025, pagg. 22 e oltre):
“*...loro cosa fanno? Per valutare se ci fosse un atteggiamento simulatorio di esagerazione* [dovendo cioè rispondere al quesito posto dalla Pubblica Accusa, divenuto principale “obbiettivo istruttorio”: ndr] *somministrano questa scala SIMS, che è un questionario che appunto rileva degli indicatori di simulazione che loro hanno rilevato...e quindi dicono: «attenzione quadro cognitivo piuttosto grave», però questa scala mi dice che ha un atteggiamento simulatorio, quindi è possibile che quel quadro cognitivo (sia) dovuto in tutto o in parte a una simulazione»...”.*

Ecco cosa si è voluto intendere per vizio logico di *circolarità della prova*:
⇒ si doveva dimostrare la simulazione anche se il quesito di primario interesse per il presente giudizio era ed è altro: se sussista o meno disabilità intellettiva e, se sì, con quali ricadute sull'imputabilità.

⇒ Gli esiti dei *tests*/BELE avevano dato un esito di marcato e severo *deficit* cognitivo cosicché il quesito di primario interesse processuale pareva aver ricevuto risposta positiva;

⇒ eppero – si è concluso – sarebbe *deficit* troppo grave per essere vero; ergo – ai fini del quesito per come formulato – la perizianda è solo una simulatrice.

Non così grazie alla perizia collegiale:

“...Noi abbiamo fatto una cosa diversa, noi abbiamo somministrato dei test più quantitativi, ad esempio il disturbo di memoria, il fatto che ricordi tre cifre soltanto, è clinicamente possibile. Un'altra serie di test, dei test un po' diversi, ma i nostri test, a differenza di quel test, ci dicono che no, che per quanto riguarda il disturbo che abbiamo riscontrato, è assolutamente credibile. Abbiamo somministrato anche noi dei test di controllo e non ci ritorna questo dato. Nell'attualità io posso, cioè posso escludere, ci sono tanti fattori che convergono per dirci: quel disturbo cognitivo che abbiamo rilevato, molto settoriale, che riguarda alcune componenti, che però nella vita quotidiana le permettono di fare tutto quello che vuole, è realistico...” (pagg. 24-25).

“...Noi abbiamo aggiunto, proprio perché questo tema è la simulazione, l'abbiamo visto, era emerso già nella precedente perizia, abbiamo aggiunto altri test che sono quelli che ho chiamato “Validità dei sintomi”, perché?

Perché non sempre necessariamente una simulazione con una finalità maligna, uno può esserci un sintomo che non è valido per altro motivo, quindi quanto è credibile quel sintomo? Quanto quel disturbo di attenzione che c'è, il test o di memoria che io vedo al test, è credibile? È reale? Rispecchia veramente un sintomo clinico? In tutti i test che noi abbiamo somministrato, che sono appunto gli ultimi riportati nella mia tabella riassuntiva della pagina 24, ci dicono che la prestazione per quanto riguarda i test che abbiamo somministrato, è assolutamente credibile. Detto diversamente, quando ha un problema di attenzione, è perché ce l'ha, quando ha un problema di memoria, è perché ce l'ha...” (deposizione BOLOGNINI, perito della Corte II^, trascrizioni 24/09/2025, pag.22).

Non solo.

“...la simulazione, l'atteggiamento simulatorio si evince anche da una serie di indicatori indiretti. Quello che (invece) ho riscontrato durante le mie valutazioni, è che sicuramente [la perizianda] si è impegnata a fare i compiti, un atteggiamento collaborativo, e questo di solito non si trova in un simulatore, e quello che ho notato soprattutto è molto coerente quello che troviamo. Quindi, o la signora ha studiato, ha una laurea di neuropsicologia, e non lo sappiamo, o sennò è veramente stata furbissima, nel senso che, i test attuali ci riportano disturbi della memoria di lavoro e dell'attenzione, già menzionata quando era bambina. lo ritroviamo qua.

Vi faccio un esempio, questi questionari per valutare l'impatto, e in particolare faccio riferimento al questionario Working Memory Questionnaire, tanto per dirvi come funziona. Sono una serie di domande a cui lei risponde scegliendo una risposta. Queste domande vanno a saggiare ancora: disturbi di memoria, di attenzione, di working memory, di programmazione e l'impatto che hanno nella vita quotidiana. Quindi quello che lei riferisce, rispecchia esattamente quello

che abbiamo trovato. Cioè, lei non è che riporta una generica difficoltà nella vita quotidiana, andiamo a vedere che lei ha difficoltà a svolgere i compiti che cimentano la «memoria di lavoro» e che cimentano l'attenzione, che è quello che abbiamo oggettivato.

Quindi, anche le difficoltà che lei riscontra, e vi faccio un esempio di domande che ci sono in questo test: «Quando sei in un luogo molto affollato che tante persone ti parlano contemporaneamente, capisci quello che dicono?», capacità di portare l'attenzione, di elaborare. È li che lei ti dice, ha difficoltà.

Ora, a parer mio, una che voleva simulare, non la sa questa cosa. Io non saprei simulare in quei test, in quel questionario, perché non so esattamente, la domanda è fatta in modo tale che tu non ricostruisci esattamente, in alcune può essere intuitivo, ma è molto difficile, e rispecchia esattamente il dato psicométrico. Quindi, dal mio punto di vista, per quanto riguarda l'attuale accertamento, non c'è stato, non ho indicazioni di un comportamento simulatorio, di un'alterazione del dato. Il dato è assolutamente credibile e coerente...” (pag. 23).

Quanto al test S.I.M.S. “...Non lo somministrerei mai a un paziente che ha un chiaro deficit, un disturbo di memoria clinicamente con una lesione, io ho la certezza che se lo fa male.

Ma qua siamo a un quadro che invece era molto più sfumato e si cercava di capire, tant'è che non arrivano, quindi hanno, immagino, il sospetto di un comportamento simulatorio, hanno usato quello strumento, perché è uno dei pochi, c'è anche da dire questo, abbiamo pochi strumenti che danno un risultato oggettivo sulla simulazione...” (deposizione BOLOGNINI, perito della Corte II^, trascrizioni 24/09/2025, pag. 31).

- Cosicché (pag. 54 in controlesame):

DOMANDA/DIFENSORE – ...*Quindi, lei mi conferma che la PIFFERI non simula?*

BOLOGNINI – *per quanto riguarda la nostra valutazione non abbiamo elementi in questo senso. [...]*

DOMANDA/DIFENSORE – ...*l'unico test invalido* [da voi somministrato: ndr] *di cui non abbiamo i risultati – che forse era anche il più importante per valutare effettivamente se ci siano delle psicopatologie – ...è il P.A.I. [...]*

*il P.A.I. può aver avuto quell'esito perché non era in grado di comprendere le domande? [...] può essere che è risultato invalido non perché – come ho letto [nelle note critiche dei Consulenti della Pubblica Accusa: ndr] – *abbia cercato di accettare i sintomi di non so neanche cosa, o di dare una rappresentazione di sé peggiore di quella che è, ma forse proprio perché non l'ha capito?, potrebbe essere?**

BOLOGNINI – Si.

In conclusione, ciò ch'è da rilevare nel caso di specie, a sconfessione della rappresentazione di una imputata/perizianda a tal punto manipolatrice d'aver piegato al proprio desiderio d'impunità schiere di psichiatri, psicologi e psicoterapeuti, è nulla di più e di diverso di ciò ch'è dato di rilevare sempre; quell'*id quod plerumque accidit*, che si dava per implicito (*ut supra*) nel dar conto delle ragioni, fra le molte, che hanno imposto la rinnovazione peritale. Tanto da poter essere archiviato come dato di comune esperienza giudiziaria:

FILIPPINI – ... *in realtà nell'ambito forense, che sia l'ambito, diciamo, parlo della psichiatria forense o della psicologia forense, noi non vediamo mai persone che si pongono di fronte a noi in modo sincero e neutro, ma mai.*

L'unico che si pone di fronte a noi in modo sincero, neutro, assolutamente asettico, è il grave psicotico, o una persona con un ritardo mentale profondo, chiunque altro ha una sua idea di cosa è utile dire, ha una sua idea di come può essere utile porsi, c'rientra nelle normali dinamiche relazionali che tutti hanno.

Diventa per noi difficile scollare questo dato da come questa persona è al di fuori del contesto valutativo, perché *noi la conosciamo solo nel contesto valutativo, però è anche vero che quello è il contesto nel quale vediamo tutti e quello nel quale noi ci diamo dei criteri valutativi*, tenendo conto che la medicina legale, non so se ricordate, se è stato un esame fatto, era la famosa prova finestra, la chiamavano, per vedere come uno cammina poi quando esce dallo studio del medico legale. se ha la stampella o meno. Quindi è dato un po', scusate la divagazione, è dato però un po' per scontato il fatto che ci sia, ma fa parte dell'interazione anche normale di un individuo, che in qualche modo è lì, come all'esame di maturità: «speriamo di dire la cosa giusta, speriamo di indovinare cosa vuol sentirsi dire», questo è un dato di normalità. Dopodiché, quanto questo aspetto manipolatorio sia marcato, quanto non lo sia, soprattutto al di fuori di dati di gravità patologica, è difficile poterlo quantificare. Tutti si pongono in modo piuttosto gentile, piuttosto cortese, salvo situazioni di scompenso grave e di atteggiamento molto collaborativo... (**FILIPPINI** perito della Corte II[^], trascrizioni, ud. **24/09/2025**, pag. 64).

A ben vedere, nulla di diverso da quanto potuto constatare dallo stesso Perito **PIRFO**: “...c'è stato costantemente da parte della signora, la necessità di sottolineare le sue difficoltà mentali, i suoi problemi psicologici, e quindi in qualche modo utilizzare una narrazione che risultasse meno responsabilizzante...” (ud. I[^] grado, **04/03/2024**, trascrizioni, pag. 17).

■ **La perizia collegiale II[^] riveste valore di mezzo di prova nella sua interezza: diagnosi clinica e valutazione psicodiagnostica.** Come invece in prime cure non è accaduto, con conclusioni che hanno condotto – per affermazione dello stesso Perito, **Elvezio PIRFO** – ad “espungere” *tamquam non esset* gli esiti testistici in quanto, scrutinati con il test della simulazione, hanno evidenziato “...una esibizione di deficitarietà che sembra esprimere carenze tutte massime, tutte presenti nello stesso tempo e non compatibili tra loro: deficit cognitivi, psicotici, depressivi, schizofrenia e quant'altro...”.

Solo che siffatta **esibizione di deficitarietà** è, forse, dipesa dalla scelta di procedere con un *test* che sarebbe stato opportuno non somministrare.

Udienza 24/09/2025, (**BOLOGNINI**, perito della Corte II[^], trascrizioni pag.29):
“...Sì, noi abbiamo scelto di non rifare il *SIMS* perché è un questionario autosomministrato, l'aveva già fatto, e quindi era più incline a un *WAIS*, quindi abbiamo tenuto conto dei risultati di quel *SIMS*, **tant'è che abbiamo inserito dei test per valutare, per verificare la validità della prestazione**, che ci hanno restituito un esito diverso, per questa valutazione. Quindi, non posso traslare il risultato di quel *SIMS* all'attuale valutazione. **Per l'attuale valutazione, quello che vi dico, è che i nostri test di verifica di un eventuale tentativo di esagerazione, falsificazione eccetera, son risultati negativi, (...) se confrontate i test, i risultati ai test della**

dottoressa BELE che saggiano le stesse funzioni con test diversi, (...) il pattern è un po' diverso, cioè a noi esce un pattern molto chiaro del disturbo che ha, mentre prima diciamo era più diffuso. Quindi non è esattamente confrontabile il funzionamento cognitivo emerso in quella valutazione con quello emerso in questa...”.

La presunta *esibizione di deficitarietà* – «esibita» cioè, fuor di metafora, *intenzionalmente simulata*, risultando impossibile che un paziente presenti carenze e sintomatologie in accumulo ed incompatibili – **non** è stata, dunque, adeguatamente riscontrata:

⇒ (perito, dott.ssa prof. **BOLOGNINI**, ud. **24/09/2025**, trascrizioni, pag. 30):
“...per come l'ho vista io, come l'abbiamo vista noi adesso nei colloqui eccetera, tutti quei sintomi non li abbiamo riscontrati, cioè quei sintomi, ma non solo quelli che sono emersi dai test, ma anche quelli che sono emersi dai colloqui eccetera, molto gravi sul versante psicopatologia, all'attualità noi non li abbiamo rilevati...”.

Così com'è da escludere una “...condotta in continuità [dell'imputata] tra le due perizie ossia è sempre un soggetto manipolativo, e volutamente mistificatorio...”, come confermerebbe la sovrapponibilità dei risultati del test PAI e del test MMPI (svolto in prime cure) validato dal “...test SIMS proposto dalla dott.ssa Chiara BELE...” (pagina 12, **consulenza DE ROSA-CRESPI**).

Non pare essere deduzione corretta. Sia perché non sembra conciliarsi – mentre spiegazione tecnica andava data a chi, come il giudice, tecnico non è – con quel che si legge nella *Sezione 1-Validità e atteggiamento nei confronti della prova* (“...L'analisi dei criteri di validità indica che il profilo non è valido è pertanto non fornisce indicazioni attendibili... (...) Il grado di incoerenza rilevato tra le risposte fornite evidenzia cadute dell'attenzione durante la compilazione del protocollo. Non emergono particolari tendenze a presentare un'immagine positiva di sé, né a minimizzare la presenza di difetti generalmente ammessi dalla maggior parte delle persone...”). Sia perché la conclusione, data in perizia, di un PAI *inattendibile* sembrerebbe voler dire altro:

PERITO prof. BOLOGNINI – *Allora, il PAI ci restituisce due scale in cui ci sono dei valori molto alti, (...) Ecco perché non è attendibile il protocollo. (...) praticamente ci sono una serie di domande per mettere una persona in difficoltà, a trarla in inganno, lei risponde in maniera incoerente, quindi dice una cosa, poi un'altra. (...) Ora da manuale questa scala dice che: il punteggio a questa scala può significare che ci sono delle distorsioni in senso negativo di come uno si vuole presentare all'altro, ma non è un indicatore di simulazione, è scritto chiaro nero su bianco sul manuale... abbiamo detto che il punteggio alla scala in coerenza, il punteggio a questa scala sono alti, il protocollo è inattendibile, il che vuol dire che i risultati nel complesso li prendo e li butto nel cestino, non posso farci dei ragionamenti clinici, sono molto pericolosi, vuol dire che vado nell'ambito della speculazione. Quindi abbiamo una scala che non è un indicatore di dissimulazione, in certi contesti potrebbe suggerire, ma all'interno di un profilo che non è coerente, (...) se quelle risposte non posso interpretarle, non interpreto tutto il protocollo, inclusa la scala negativa.*

Ancor più chiaramente:

PERITO dott. FILIPPINI – *Volevo integrare per cercare sempre di uscire da questo, che a mio avviso è un equivoco.*

Il test PAI, tra le decine di test che sono stati fatti, è l'unico che ha creato questo problema, perché non è un test di valutazione cognitiva, è un test di personalità, e ha, se non ricordo male, avuto gli stessi problemi che ha avuto il test MMPI-2 nel corso della prima perizia. Cioè sono test che richiedono doti cognitive, e di attenzione, e di concentrazione particolarmente raffinate, che evidentemente possono aver portato l'esaminata a dare risposte incoerenti per problemi di comprensione delle domande. È altamente probabile. Nel test – MMPI-2 è ancora più complesso, il PAI è un po' più semplice – però questi sono test di personalità, non sono test di funzionamento cognitivo.

Dopodiché, ha fatto, adesso decine, forse esagero, tantissimi test di valutazione cognitiva, che invece hanno avuto delle risposte che sono assolutamente coerenti tra loro, leggibili, identificabili e non lasciano grande spazio a dubbi in questi termini. Per cui stiamo confrontando un po', passatemi l'esempio, però le mele con le pere.

Cioè, questa persona ha affrontato un test di personalità, forse cercando a modo suo di dare di sé un'immagine distorta, forse, invece semplicemente non comprendendolo. Noi non siamo in grado di dirlo, è però verosimile che la componente della non comprensione possa essere stata prevalente, ma anche della tensione legata al momento d'esame, perché è un test un po' più faticoso e impegnativo.

Gli altri sono test, tra virgolette, più semplici, perché puramente cognitivi, molto settoriali, molto specifici, e su quelli invece, diciamo, nel bene e nel male, in certe occasioni ha risposto in modo molto normale, adeguato e corretto, e in altri, ma sempre in quelli, in modo molto specifico, evidenziando delle lacune, ripeto, molto specifiche e puntiformi.

E dunque, breve, per tirare le somme:

- la scelta dei test – concordata in contraddittorio con i consulenti di parte – è stata impostata avendo riguardo all'obiettivo dell'indagine (esame neuropsicologico e personologico non se l'imputata sia, o meno, consumata simulatrice alla ricerca di impunità) e “...si è basata ovviamente sulla documentazione che avevamo agli atti, la storia clinica che proveniva da queste cartelle neuropsichiatriche che vi ha descritto il collega, i test fatti nel precedente accertamento peritale, quello che è emerso durante i colloqui...” (BOLOGNINI, trascrizioni ud. 24/09/2025, pag. 18);
- la valutazione specialistica degli esiti è stata omnicomprensiva: “...quando si somministrano questi test, non si guarda meramente se un punteggio è patologico o meno rispetto alla norma, si guarda sempre con un approccio biografico, un approccio che prende insieme 'la storia clinica, il funzionamento e l'impatto del disturbo nel quotidiano...'” (BOLOGNINI, trascrizioni ud. 24/09/2025, pag. 19);
- gli esiti hanno colmato lacune di conoscenza: “...Insomma, da quello che è emerso, brevemente, che effettivamente permane tutt'ora una, noi l'abbiamo chiamata una “fragilità cognitiva con elementi settoriali”, perché? Perché il

disturbo grosso che c'è adesso è a livello della memoria di lavoro e dell'attenzione.

L'attenzione, è chiaro, è la capacità di portare, di rilevare le informazioni importanti, ignorare quelle che non sono importanti, la capacità di fare più cose contemporaneamente.

La memoria di lavoro invece è quella funzione, è un aspetto della memoria, è quella capacità che mi permette di mantenere a mente le informazioni e farci dei compiti.

*In questi due ambiti cognitivi è emersa effettivamente una difficoltà, che poi abbiamo riscontrato anche in quei questionari che saggivano appunto il quotidiano, ovvero, nel quotidiano quando c'è una difficoltà, difficoltà se deve fare tanti compiti contemporaneamente, se ha troppe sollecitazioni, se deve fare, prestare, spostare l'attenzione da un compito all'altro, eccetera, ha difficoltà. Dopodiché tutte le altre serie di funzioni cognitive: programmazioni, funzioni esecutive, memoria a lungo termine sono risultate completamente integre..." (BOLOGNINI, trascrizioni, *ibidem*).*

- Ciò ha consentito di precisare e affinare la **testimonianza PIRFO** (trascrizioni, in ud. 4/03/2024, pag. 17) secondo cui: "...non c'è nessun deficit dal punto di vista mnesico, che vuol dire mnesico? Non c'è nessun deficit della memoria. Noi abbiamo due tipi di memoria [...]. quella che è la **memoria a breve termine**, quella che ci permette di ricordare un numero di telefono, di ricordare un'informazione che c'è stata data, e che però resta memoria a breve termine, di cui si perde rapidamente traccia, a meno che quell'informazione non sia un'informazione per noi importante, che transita nella cosiddetta **memoria a lungo termine**, che è quella che noi chiamiamo **memoria dichiarativa ed evocativa**, cioè quella che ci permette di ricordare le cose del passato, che sono importanti, a differenza della **memoria a breve termine**, che è quella che noi chiamiamo **di memoria e di fissazione**. Che sia memoria di fissazione e lavoro, che sia memoria dichiarativa ed evocativa a lungo termine, a mio avviso, non abbiamo rilevato deficit in questo senso...".
- Se il Perito di primo grado avesse avuto a disposizione la documentazione successivamente introdotta in atti e se gli esiti della «psicodiagnosi-BELE» non fossero stati *inutiliter dati* – perché portato di (pretesa) simulazione – forse lo stesso Perito Elvezio PIRFO non sarebbe giunto alla conclusione suindicata e tutto sarebbe stato più coerente, fin dal primo dibattimento. L'imputata/perizianda "...ha svolto con impegno tutti i compiti. **La prestazione è molto coerente, è molto coerente con quello che abbiamo riscontrato nei colloqui cimici, con la storia ... evolutiva, (...), in cui, appunto, già in quella documentazione parlavano di difetti a livello di memoria e di attenzione, e di fatto li abbiamo ritrovati in età adulta**. Detto ciò, ..., sembra che appunto la compromissione poi nel quotidiano di queste difficoltà, lei tutto sommato, gli altri test ci raccontano che è in grado di fare la maggior parte della vita quotidiana e quindi indipendente, autonoma funzionalmente, non richiede assistenza..." (BOLOGNINI, trascrizioni ud. 24/09/2025, pag. 20).
- Il che non significa che la "disabilità" di Alessia-bambina debba essere diagnosticata, nei medesimi termini, in un quadro psicologico persistente

nell'attualità, in Alessia-donna-adulta: “...Mi sembra di aver chiarito che la premessa di questa affermazione già è contraddetta da quello che abbiamo condiviso con voi, cioè, al contrario, **nonostante la documentazione clinica dell'infanzia sia lacunosa, molto poco documentata, e non sia in sé sufficiente a formulare ipotesi, abbiamo formulato un'ipotesi**, cioè, ci siamo posti il problema di dire: se oggi questa bambina si presentasse, quale sarebbe l'ipotesi più probabile? e questa ipotesi è coerente con quello che abbiamo conosciuto? E l'ipotesi **l'abbiamo proprio formulata in modo esplicito**: “*Disturbo del Neurosviluppo, disabilità intellettiva di grado lieve, lieve moderato*”, ma è cosa diversa che affermare che questa ipotetica diagnosi automaticamente si trasli all'età attuale con lo stesso significato.

Di qui la formula che abbiamo utilizzato, che è una formula conservativa, cioè, “...esiti di...”, perché ci siamo detti: «in teoria i disturbi del Neurosviluppo sono persistenti, cronici, non si guarisce dall'autismo, non si guarisce dalla disabilità intellettiva, ma la natura dei disturbi del Neurosviluppo è che si manifestano a diverse età, in diversi contesti, a seconda delle condizioni contestuali, affettive e personali e in ragione delle sfide che io debbo affrontare, in modo diverso, in modo diverso. Quindi, il significato funzionale e il rilievo clinico di un disturbo del Neurosviluppo, è il livello di adattamento, non è un aspetto accessorio ornamentale»...” (BENZONI, perito della Corte II^, trascrizioni ud. 24/09/2025, pag. 25).

■ La perizia collegiale II^ ha, dunque, offerto **conclusioni che non possono essere disattese**, a fronte di una metodologia impiegata per l'inquadramento psichico scientificamente accreditata a livello internazionale e compiutamente illustrata nei suoi passaggi essenziali in elaborati scritti esaustivi, nonché ulteriormente esplicitata in sede di esame dibattimentale. A fronte, ancora, di chiarimenti perspicui sulle ragioni per le quali è stato alfine formulato un giudizio di piena capacità di intendere e di volere dell'imputata Alessia PIFFERI, nonché sulle ragioni in forza delle quali detta capacità non la si è ritenuta (neppure) grandemente scemata in nessuno dei plurimi momenti abbandonici che costituiscono i *momenti rilevanti* del fatto di reato.

Conclusivamente:

la perizia collegiale è risultata **completa** nella ricostruzione di tutte circostanze di rilievo processuale, assunte nel loro obbiettivo e verificabile significato, non soggettivamente o arbitrariamente interpretate,
è risultata **congruamente motivata** nei vari passaggi tecnico-scientifici,
è risultata **coerente** nell'analisi e comparazione degli esiti dei colloqui clinici, dell'esame psichico e della valutazione *testistica*,
è risultata **resistente** alle osservazioni e critiche avverse, per come formulate, più o meno esplicitamente, dalle C.T.P. (della Procura Generale e della Parte Civile), e – infine ma non da ultimo per importanza – una volta raggiunta una diagnosi di sanità mentale e personologica – **ha saputo fermarsi**; inappuntabilmente non ha preteso di trascendere i limiti della propria competenza scientifica, inerpicandosi sui perigliosi sentieri della criminogenetica o della criminodinamica o, peggio, su giudizi “di valore” che i Medici – come pure gli Psicologi – non danno mai e non

possono dare, avendo davanti a sé pazienti da visitare (e curare se malati) non imputati da giudicare.

Solo se giungono ad una diagnosi di malattia, debbono indicarne l'incidenza sul crimine commesso e solo in tal caso – con di fronte un imputato malato psichico – possono dire se, *a cagione della malattia*, il paziente sia persona pericolosa per sé e per gli altri:

FILIPPINI (PERITO II[^]) – *Per quanto riguarda la psico-criminogenesi, abitualmente questa viene indagata in relazione a un disturbo, quando lo stesso disturbo assume valore di infermità.*

Nel caso specifico, nella nostra lettura del caso, il disturbo fa da sfondo a un comportamento, nello specifico omissivo, all'interno del quale noi non andiamo ad analizzare quello che è la psico-criminogenesi, che serve a verificare il nesso di causalità o di concausalità tra un disturbo e il comportamento contestato. Nella fattispecie noi non riteniamo che ci sia un disturbo che è alla base e quindi determina una condizione di infermità o di semi infermità in relazione al comportamento omissivo contestato, e quindi la criminogenesi. la psico-criminogenesi la lasciamo al Magistrato che saprà leggere e interpretare al di fuori di categorie patologiche, perché non ne abbiamo riscontrate in relazione ai comportamenti che vengono contestati, perché non riteniamo che vi sia un nesso di causalità tra questi disturbi, che sono molto settoriali e specifici e non di grande rilievo attualmente, con i comportamenti che invece vengono contestati... (trascrizioni 24/09/2025 pag. 26).

...(...) l'importante è ricordare che a noi interessa capire se vi è una condizione che abbia condizionato in modo patologico e pervasivo la capacità di mantenere una dialettica motivazionale o contro-motivazionale. Noi possiamo dire – questo con una certa serenità, con un grosso lavoro che è stato fatto in questo periodo – che i disturbi che noi riconosciamo, non sono di portata tale da prevalere su aspetti legati a una volontà individuale e personale.

Sicuramente in qualche modo guidata anche da legami affettivi, guidata anche dalla tendenza a dare prevalenza alle proprie istanze rispetto che a quelle altrui. Però la nostra preoccupazione è che spingendoci troppo in là nel dare giudizi su questo, finiamo per uscire da un campo clinico, entrare in un campo di giudizio, e quindi la nostra prudenza rispetto all'entrare troppo, a fronte di non aver riscontrato una condizione di infermità, di non entrare troppo nella criminogenesi, è anche per evitare di cadere, diciamo, in una dialettica simmetrica, che noi invece abbiamo trovato ad esempio tra la consulenza del Pubblico Ministero e la consulenza della Difesa, perché entrano a più pari nella descrizione della psico-criminogenesi, facendolo in modo diametralmente opposto, e dimostrando che chiunque di noi, uscendo da categorie cliniche, entri in categorie che diventano poi giudicanti, rischi di invadere il campo altrui, che ha sicuramente degli aspetti di giudizio che non ci competono (trascrizioni 24/09/2025 pag. 27-28).

Rigore scientifico, onestà intellettuale e consapevolezza del proprio (delicatissimo) ruolo di ausiliari del processo penale, senza incursioni – una volta esclusa l'infermità mentale – nella criminogenesi o nella criminodinamica, cioè a dire in campi esclusi dalla scienza praticata (v. invece, *infra* e *in fine*, *sub CAP. D*). Aspetti tutti che consentono di attribuire alla perizia collegiale di II[^] un maggior

grado di affidabilità persino rispetto alla perizia d'ufficio disposta in I^o grado (pure di pregio, quantomeno con riferimento alla diagnosi su osservazione clinica), e di **assumerla a base del giudizio finale che questa la Corte è chiamata ad esprimere per rispondere, motivatamente, al primo dei motivi d'appello**, proposto e argomentato – se n’è già dato atto ma lo si vuole ribadire – sulla scorta di pareri specialistici e medico-legali di indubbio valore, che, anche per questo – oltre che per obbligo dettato dalla giurisprudenza di legittimità (quando impone al giudice di merito *di soffermarsi sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confutare in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti*) – debbono essere trattati con puntuale attenzione. A partire dal tema seguente.

◆ **La gravidanza misconosciuta.**

È tematica che in prime cure è stata del tutto omessa, rimanendo inesplorata. O meglio è stata considerata una “...circostanza oggettivamente falsa...”, quella di “...non avere mai saputo di essere incinta...” (gravata sentenza, pag. 26), riferita dall’imputata nel suo esame e certamente falsa perché sua madre, **Maria ASSANDRI**, ha affermato il contrario, senza avere, quest’ultima, alcun interesse a mentire.

Orbene, che quest’ultima testimone non avesse interesse a mentire è conclusione smentita dal fatto che qualche difformità dal vero – sia pure non punibile (*ex art. 384 c.p.*) perché “costrettavi” dalla sua posizione di garanzia verso la nipotina – è stata dalla medesima teste riversata in atti.

Ed è dunque acriticamente adesiva (persino nei più evidenti iati logici) – tanto da dover essere respinta senza esitazioni – la stentorea conclusione secondo cui l’imputata “...non è vero che non sapeva di essere incinta, lo sapeva benissimo, l’ha detto alla madre e dicendolo alla madre si è premurata di assicurarsi che la madre non lo dicesse alla sorella perché aveva paura di Viviana, temeva la reazione di Viviana, essendo una donna sola, che non lavorava e che non aveva sostentamento...” (**PARTE CIVILE, trascrizioni ud. 13/05/2024**, pag. 9).

Non è chiaro perché l’imputata dovesse temere una sorella che la ignorava sin dagli anni dell’infanzia. Non è chiaro come abbia fatto “ad assicurarsi” il silenzio della madre. È inspiegabile – se non con il disinteresse anaffettivo, che non si crede possibile – perché la madre, se davvero sapeva, non abbia insistito affinché la figlia Alessia si sottoponesse a controlli medici, per sé e per il feto, pur dopo la traumatica esperienza del primo aborto: una mola vescicolare, seguita da chemioterapia per aggredire una patologia trofoblastica, varrà la pena di ribadirlo.

Ma in ogni caso non è questo il punto.

Il punto è che la gravidanza misconosciuta non è emersa nel corso dell’esame dell’imputata, estratta dal cappello in guisa di espeditivo difensivo, ma – oltre ad essere stata accennata da subito nel corso del suo primo interrogatorio davanti al Pubblico Ministero (accennata con un “*a parte che non sapevo neanche di essere incinta*”) e poi, meccanicamente ribadita, nel suo primo colloquio psicologico presso la struttura penitenziaria⁹ – è circostanza certificata da Sanitari, in epoca

⁹ DIARIO CLINICO, 22/07/2022: “...Ripercorre l’evento del parto: si sarebbe improvvisamente accorta delle doglie e quindi spaventata. A sua detta non aveva colto alcun segnale di uno stato di gravidanza. Portata a riflettere su tale evento non sembra in grado di modificare la sua semplice spiegazione di quanto occorso: «non mi ero accorta»...”.

risalente al parto, che di certo non avevano interesse – loro sì – a certificare “il falso”, allorché riportavano in cartella clinica: *gravidanza misconosciuta – assenza di esami prenatali*.

Ed allora, il punto è un altro. È che dalla **testimonianza BRAMANTE** – resa cioè da una testimone, dott.ssa **Alessandra BRAMANTE**, psicologa e psicoterapeuta, i cui studi l’hanno portata ad approfondire il tema in parola, tanto da essere i suoi scritti chiamati a comporre bibliografia e letteratura specialistica – è emerso che la gravidanza misconosciuta è sempre e comunque “...*un meccanismo psicotico...*” (ud. **22/10/2025, trascrizioni**, pag. 7).

Spiegherà più oltre (leggi a pag. 13) che “...*è un momento in cui c’è ... scissione, ... frammentazione, in cui si perde il contatto con la realtà...*”.

È un parere specialistico su cui questa Corte non può obbiettare alcunché giacché altre prove tecniche, esponenti diverse scuole di pensiero (scientifico) non sono state portate.

Dunque, la prova dichiarativa introdotta dalla Difesa esprime un dato scientifico che deve darsi per processualmente acquisito e certo.

BRAMANTE (CONSULENTE/DIFESA) – ...*È come se il cervello e il corpo fossero completamente distaccati, tanto che spesso non ci sono sintomi, non è che la donna, a volte ci sono e li ricollega ad altro, ma ci sono situazioni di negazione in cui i sintomi non ci sono, quindi il ciclo continua a esserci, anche se poco, ogni mese, non c’è cambiamento corporeo, non c’è dolore al seno, non c’è nausea, quindi è come se il bambino non fosse percepito, perché il cervello e il corpo sono su due binari completamente diversi, quindi non c’è la minima consapevolezza di quello che sta accadendo al corpo, e se c’è qualche segnale, per esempio quello che spesso viene colto, è qualche chilo in più, che sono pochi, che vengono, appunto, scambiati con un: “ho mangiato di più”, perché è quello che diceva lei benissimo prima. Però è un meccanismo di scissione, un meccanismo psicotico, quello per cui il corpo non fa, perché la testa non è consapevole. E c’è uno studio bellissimo, dove è fatto sulle adolescenti, perché spesso capita alle adolescenti questa cosa, dove non c’è minimamente segno del bambino, facendo l’ecografia verso il quarto, quinto mese, c’è la consapevolezza della gravidanza e dal giorno dopo sbuca la pancia, perché anche il bambino all’interno della pancia acquisisce una posizione, che è questa, se non c’è consapevolezza, appena c’è consapevolezza il bambino acquisisce una posizione per cui si gonfia la pancia. Quindi questo è scientificamente provato, quindi è un meccanismo psicotico quello per cui la gravidanza non è percepita, di scissione tra corpo e mente.*

Poiché dalle testimonianze assunte (in special modo quella di **Angelo Mario D’AMBROSIO**: *ut supra*, riportata nel passo letterale d’interesse) era emerso il subentrare di una consapevolezza del proprio stato di gravidanza nella gestante Alessia PIFFERI, è stato inevitabile approfondire:

DOMANDA (CORTE) – *Ma permane, cioè, in letteratura è comunque giudicata una condizione patologica, anche se nel corso della gestazione, prima o poi, subentra la consapevolezza?*

BRAMANTE (CONSULENTE/DIF) – *sì [...] È una caratteristica, quella per cui ci siano momenti di consapevolezza e altri momenti in cui la consapevolezza non c’è più, quindi un andamento oscillante. Questa è la negazione di gravidanza, che negazione*

non è corretto, perché negare vuoi dire avere consapevolezza che sto facendo qualcosa che non va, per quello non si usa più, misconosciuta è meglio, perché non dà l'idea della consapevolezza.

Ancora.

“...È un meccanismo psicotico, la dottoressa BRAMANTE è, credo, una delle massime esperte internazionali, al di là della sua modestia, però conosce la letteratura, ha contribuito alla letteratura mondiale. Quindi, c’è uno scollamento dal piano di realtà. Quindi, se noi continuiamo ad analizzare i dati presenti di realtà come elemento che contrasta con la possibilità della negazione di gravidanza, è esattamente la stessa cosa che avere di fronte una persona col delirio di gelosia, e dire: «No, ma guarda, tua moglie non ti tradisce, perché era con me quella sera», [...]. Il meccanismo della mente è così potente (...) che, come diceva la dottoressa BRAMANTE, addirittura il feto, il motivo per cui non si vede, ci sono numerosissimi casi, anche recenti, in cui chiaramente la gravidanza non si vedeva, nessuno si è accorto della gravidanza perché il bambino, che pure pesa, si mette in una posizione verticale, si distribuisce lungo l’asse verticale del corpo. E ci sono studi che dimostrano che nel momento in cui viene interrotto questo circuito psicotico, cioè la madre esce da questo circuito psicotico, perché si interviene, perché si fanno farmaci, perché in qualche modo si rompe questo circuito psicotico, il bambino assume la forma normale, cioè, si mette orizzontale ed esce la pancia. Questi sono dati della letteratura scientifica, non li abbiamo fatti noi...” (teste PIETRINI, Consulente/Difesa II^o, trascrizioni, 22/10/2025, pag. 22).

Ed ecco allora una prima riflessione necessaria.

La gravidanza misconosciuta è un meccanismo psicotico – non si ha motivo di dubitarne perché la testimonianza-BRAMANTE e la testimonianza-PIETRINI non sono state contraddette da altra valida prova – ma **non c’è nesso causale con l’accadimento delittuoso** (ud. 22/10/2025, trascrizioni, pag. 13):

BRAMANTE (CONSULENTE/DIF) – No. Sono due cose diverse. *Noi abbiamo riportato come importante questa cosa, perché è un precedente per far capire il funzionamento della signora, e soprattutto chi ha una negazione di gravidanza, quasi sempre ha un problema cognitivo, un ritardo mentale, quindi questo è il punto che per noi era importante. [...] per far capire quali sono le caratteristiche di questa donna, che noi vediamo nel momento del reato e rivediamo anche in cose precedenti della sua vita. Questo è il filo logico che ci ha portato a parlare di questo evento come correlazione importante per quello che noi vediamo nella signora.*

La gravidanza misconosciuta – *recte*: la negazione di gravidanza (secondo accezione psichiatrica, anche qui con valore semantico diverso dall’uso comune del sostantivo *negazione*) – può essere associata ad altri fattori di rischio “sinergicamente” predisponenti ma non è stata, in concreto, causa della condotta assunta. Per ammissione degli stessi Consulenti.

L’imputata “...ha un insieme di fattori, che forse presi isolatamente potrebbero anche non avere apparentemente una grande rilevanza, e abbiamo fatto l’esempio dell’incendio nel bosco. Buttare un mozzicone di sigaretta accesa, non è condizione sufficiente per generare un incendio. Che ci siano delle foglie secche, non è condizione sufficiente per generare un incendio. Che ci sia una brezzettina asciutta,

non è condizione sufficiente per generare un incendio. Che non abbia piovuto da un mese, non è condizione sufficiente per generare un incendio, prese tutta da sola. Ma se ci sono le foglie secche, non piove da un mese, c'è una brezzettina asciutta, io butto il mozzicone di sigarette, è altamente probabile che un incendio avvenga. Questo è quello che noi in metafora abbiamo utilizzato per descrivere la situazione di Alessia PIFFERI...” (teste PIETRINI, Consulente/Difesa, trascrizioni, 22/10/2025, pag. 24).

◆ **L'alessitimia.**

Ad introdurla nel processo come tratto di personalità significativo – «*tratto*» non Disturbo gnoseologico come tale classificato – è stata la **perizia-PIRFO**, il cui estensore così si è espresso:

“...Quello che io ho rilevato nei colloqui con la signora PIFFERI, ..., è questa distanza emotiva ed affettiva dalle cose raccontante (...). Anche nei momenti dei passaggi emotivamente più complessi..., come parlare delle vicende per cui è detenuta la partecipazione affettiva è sempre stata assolutamente uguale e piatta...(...) Questa caratteristica trova conferma anche nell'espressione mimica, cioè, la piattezza emotiva si riscontra anche nella mimica della persona che non ci offre variazioni..., né in positivo e né in negativo [...] in tutto il tempo dell'osservazione, la signora è apparsa quasi apatica, con un distacco totale, e soprattutto quello che mi è parso di cogliere, è che questa fosse una schermatura affettiva, cioè una sorta di maschera emotiva che la persona assume e che noi chiamiamo alessitimia (...) cioè l'incapacità a provare emozioni e a scambiare emozioni con gli altri...” (perito I^o Elvezio PIRFO, ud. 4/03/2024, trascrizioni, pagg. 16-17).

In sostanza, il Perito del primo Giudice – illustrando il proprio lavoro – dava soluzione ad un interrogarsi da subito insorto nell'osservazione psicologica della detenuta-PIFFERI (se contingente reattività post-traumatica ovvero *cronica modalità di funzionamento*):

DIARIO CLINICO, 22/07/2022: *“...L'impressione è che allo stato attuale la pz mantenga distante dalla coscienza la gravità, anche sul piano emotivo, dei fatti occorsi; impossibile esprimersi circa quanto ciò rappresenti una modalità funzionale esclusivamente reattiva ai fatti occorsi, ivi inclusa la carcerazione, o una più cronica modalità di funzionamento. Non si modifica il livello di rischio, permane a livello 1 di rischio in camera sorvegliata...”*.

Il collegio peritale – in apparente contraddizione con tutti gli altri specialisti – ha invece relazionato che l'imputata “...mostra **buone capacità empatiche** (IRI) intese come capacità di immedesimarsi negli altri, adottando il loro punto di vista psicologico (i.e., **empatia cognitiva**), e di provare quindi simpatia, compassione, preoccupazione a seconda dell'altrui stato d'animo, o sentirsi in ansia per le altre persone, a seconda dell'esperienza che vivono (i.e., **empatia affettiva**)...” (pag. 21 della **RELAZIONE FILIPPINI-BENZONI-BOLOGNINI**).

Il contrasto meritava chiarimenti e approfondimento e, infatti, il senso è stato illustrato e le distanze si sono accorate (ud. 24/09/2025, trascrizioni, pag. 44):

DOMANDA (PROC. GEN.) – *...com'è possibile e da che cosa voi avete, invece, desunto questa capacità empatica, quell'empatia che viene esclusa dagli altri Periti?*

FILIPPINI (PERITO II[^]) – *Nella mia personale lettura i due termini [alessitimia ed empatia: ndr] e la descrizione di questi aspetti che definirei sfumatamente tra il caratteriale e il patologico, questi due elementi non li trovo centrali, ..., nella finalità per cui è stata disposta la perizia.*

Per quanto riguarda l'empatia, noi lo riferiamo più specificatamente al fatto che all'interno dei colloqui peritali si è mostrata interattiva, a volte anche impulsiva sul piano emotivo, sul piano della relazione, in particolare con uno dei Consulenti ha avuto anche dei momenti di nervosismo, in qualche modo ha fatto riferimenti anche a quanto ha visto in televisione, ha fatto riferimento ai familiari, al loro ruolo in questa vicenda, è stata molto, diciamo che il termine empatica è stato utilizzato per dire, con una certa capacità di risonanza emotiva e una certa capacità di risposta emotiva agli eventi.

Quindi non una persona fredda e distaccata, ma una persona che ogni tanto se la prende, si arrabbia, commenta, diventa anche difficile da contenere. Ma stiam parlando di descrizioni del modo di essere, non stiam parlando di malattie. Per quanto riguarda l'alessitimia, invece, è un sintomo più tecnico che va a indicare la difficoltà di una persona di cogliere i propri stati d'animo e di descriverli. Quindi, le due cose non sono poi così. Una persona può essere impulsiva e anche empatica nel senso dell'essere a modo suo empatica, cioè anche impulsiva e anche aggressiva nei rapporti relazionali, e faticare poi a capirlo, a descriverlo. Per cui, però ecco, siamo a livello di descrizioni che trovo più lessicali che altro. Però l'alessitimia si riferisce a una capacità di percepire le proprie emozioni, mentre l'empatia è più legata alla capacità di percepire ed entrare in relazione con l'altro.

DOMANDA – posso? [rivolta alla Presidente per l'ammissione della domanda] *Quello che avete colto è la capacità di coinvolgimento emotivo, laddove il tema in discussione solleciti una reazione, in questo senso?*

FILIPPINI (PERITO II[^]) – *Assolutamente sì, e questo è l'aspetto che abbiamo notato. [...]. Sa modulare le emozioni, sa modulare le relazioni tra situazioni che per lei sono indifferenti, allora rimane piuttosto apatica e fredda. Se le situazioni la coinvolgono in prima persona, diventa fortemente impulsiva e coinvolta. Questa è l'osservazione che abbiamo fatto nei nostri colloqui.*

BOLOGNINI (PERITO II[^]) – *... proprio perché appunto, menzionata nella precedente relazione peritale, abbiamo fatto una serie di test, quindi per vedere se oggettivare, ed effettivamente quello che emerge, (è) che riconosce senza difficoltà le emozioni dai volti degli altri, non ha nessuna difficoltà a comprendere qual è l'intenzione delle altre persone, a inferire gli stati mentali altrui e quindi questo chiude un po' il cerchio dell'osservazione clinica,...: di ciò vi è riscontro vedendo e rivedendo la videoregistrazione degli interrogatori sostenuti e del primo in particolare, dove è tratti è palese che dalla mimica facciale (di sconcerto, disapprovazione, sorpresa) l'imputata tratta “ispirazione” per modulare la risposta (talvolta “silente”).*

◆ **Il deficit cognitivo e la disabilità intellettuiva.**

Da un punto di vista strettamente diagnostico non si riscontrano posizioni lontane ed inconciliabili tra i Periti del II[^] grado ed i Consulenti della Difesa (di I[^] e II[^] grado), che diventano tali solo al momento di definirne le “ricadute forensi”: importanti ed esiziali, per gli uni; settarie e non invalidanti, per gli altri.

Scrivono, più precisamente, i C.T.P/DIFESA (pag. 73, *Osservazioni Critiche alla Perizia, 17/09/2025*):

“...Nell’Esaminanda si riscontrano elementi clinici indicativi e coerenti con una condizione di **Disabilità Intellettuva di grado lieve/moderato**, come documentato anche dalla stessa valutazione testistica svolta dai Periti, oltreché dalla storia clinica a partire dai primi anni dell’infanzia. Tale livello cognitivo comporta un deficit significativo nelle Funzioni Esecutive e nei processi di ragionamento ipotetico-deduttivo, propri del pensiero formale, limitando la capacità di elaborare conseguenze a medio-lungo termine delle proprie azioni. Risulta inoltre compromessa la capacità di effettuare stime cognitive e di ritardare le gratificazioni...” (così anche nell’infasi grafica e nella sottolineatura).

Grazie al contraddittorio specialistico che si è voluto assicurare al processo, sappiamo che la **Disabilità Intellettuva** costituisce un **Disturbo del Neurosviluppo** che ha origine in età evolutiva. Sappiamo altresì che si caratterizza per la compromissione di più aree funzionali e può coinvolgere anche aspetti relazionali e adattivi.

Cionondimeno, sappiamo anche che, di per sé, non può assumere valore deterministico e causale, almeno non nel senso qui difensivamente preteso:

“...in data 14/07/2022, la Sig.ra PIFFERI lasciava la figlia di diciotto mesi a casa da sola per un periodo temporale di quasi sette giorni, ritenendo sufficiente per le necessità della bambina quel po’ di cibi e liquidi lasciati accanto alla stessa e nulla più...” (C.T.P/DIFESA a pagina 75): ciò non corrisponde alle risultanze istruttorie; più precisamente è deduzione distonica nella parte in cui vorrebbe attribuire all’imputata una valutazione deficitaria – *riteneva sufficiente per le necessità della bambina quel po’ di cibi e liquidi* – in realtà non rispondente al suo sentire e al suo dichiarato: si veda l’interrogatorio sopra ritrascritto ed ampiamente commentato. Consegue che anche la deduzione ulteriormente tratta non sia congruente: “...la condotta si configura come espressione di un gravissimo deficit...” implicante “...l’incapacità di stimare realisticamente i bisogni vitali della minore...”: che nell’imputata fossero, anche incolpevolmente, carenti – per ricorrere ad eufemismo – capacità genitoriali, intese come quell’insieme di competenze psicologiche, educative ed emotive necessarie per garantire il benessere, una sana crescita ed uno sviluppo equilibrato alla prole, rispondendo ai relativi bisogni affettivi e materiali, *nulla quaestio*.

Qui, tuttavia, si è in presenza di un qualcosa di profondamente diverso, in termini di *causalità*, poiché né l’immaturità psicologica, né l’immaturità affettiva, né il carente sviluppo di capacità conoscitive, volitive ed affettive che comportino una inabilità a comprendere il significato etico-sociale del proprio comportamento, possono alterare o sopprimere quell’impulso di conservazione – che non richiede *ragione*, guidando comportamenti istintivi – definito *freudianamente* «pulsione di vita». Se, davvero, “...l’incapacità di stimare realisticamente i bisogni vitali della minore...” avesse comportato il convincimento nell’imputata che mezzo biberon di latte è scorta sufficiente a mantenere in vita un infante di 18 mesi per sei giorni, allora la conclusione coerente non sarebbe la seminfermità bensì l’incapacità totale di intendere. Con un lessico oramai superato, non più ammissibile – di cui per questo si fa subito ammenda – si sarebbe dovuto assolvere Alessia PIFFERI, definendola

persona totalmente oligofrenica. Ed invece non è così, neppure per la consulenza della stessa Difesa tecnica.

E se non si esita a credere che un disagio significativo o una compromissione funzionale possa influire negativamente sulle relazioni interpersonali – anche nell’idealizzato rapporto madre-prole – non può, per contro, darsi spazio alla «mente che si spegne», di cui non si coglie alcun aspetto patologico perché estraneo alla scienza psichiatrica:

FILIPPINI (PERITO II^a) – ... *Credo che la signora abbia con questo termine indicato una sua lettura personale e soggettiva, probabilmente anche una rielaborazione, perché dobbiamo tener conto di un problema. Di fronte a fatti di questa portata e al cambiamento, lo stravolgimento della vita di una persona, fatti che coinvolgono la vita personale in modo così pervasivo, devo dire anche il fatto che i media si siano molto interessati di questo, quindi la signora PIFFERI si vede in televisione, commenta. Quindi quello che noi vediamo oggi è il portato non solo di come lei cerca di ricostruire quello che ricorda di allora, ma anche e soprattutto una rielaborazione che tutti fanno, perché cercano, molto spesso noi cerchiamo di darci poi delle spiegazioni di alcuni comportamenti che abbiamo avuto, di darci poi delle giustificazioni, ne parliamo con cento persone, sentiamo i commentatori TV, quindi il fatto che di volta in volta emergano termini nuovi, descrizioni nuove, vissuti nuovi, dobbiamo tener conto del fatto che parliamo anche di sovrastrutture che si sono create nel tempo all'esito di una serie di fattori esterni e di interazioni che hanno sicuramente anche fatto rielaborare il ricordo,...*

◆ **Il contesto di marginalità familiare e relazionale.**

Lo si può dare per processualmente acquisito ma non ha prodotto interferenze genetiche sul delitto da giudicare. Lo si può valutare – e lo si è fatto (v. *infra* CAPITOLO D) – soltanto ai fini del trattamento sanzionatorio.

“...In sintesi, appare incontrovertibile dalla documentazione sopra riportata che Alessia PIFFERI fin da bambina abbia manifestato concreti problemi di carattere psicopatologico e cognitivo, con disabilità intellettuiva e disturbo relazionale che, negli anni post-adolescenza e prima vita adulta si è concretizzato in un vero e proprio disturbo dipendente di personalità.

Gli aspetti e i comportamenti deficitari di Alessia erano tali da essere evidenti e apprezzabili anche agli occhi delle persone comuni [...] Si rileva al contempo l'inadeguatezza, per usare un eufemismo, del padre e della madre. Di fronte alle marcate deficienze della figlia sostanzialmente arrivano a ignorare, quando non addirittura ad attivamente ostacolare, gli interventi degli specialisti e dei servizi: la madre si rifiuta di accompagnare la bambina a due sedute settimanali di psicoterapia, sempre la madre si oppone al piano speciale di insegnamento per “alunno handicappato” lasciando sbagliotti e sconcertati Preside e insegnanti, il padre scrive una laconica lettera al Preside spiegando che Alessia non sarebbe andata a scuola per un certo periodo per accudire la madre che aveva fatto un incidente d'auto, «chi meglio di lei?», chiosa nella lettera al Preside. Tutti, si potrebbe rispondere, a cominciare dall'altra figlia, Viviana, di nove anni più grande di Alessia. Ma no, il padre (e di concerto la madre) pensa che una figlia che riesce a prendere l'unica sufficienza in Educazione fisica possa tranquillamente mettere in secondo piano il percorso scolastico per fare la piccola dama di compagnia della

madre infortunata, pare con una caviglia rossa..." (relazione Consulenti/Difesa PIETRINI-BRAMANTE-VITIELLO, pag. 63-64).

◆ **Le conclusioni dei medesimi Consulenti.**

Non uno dei dati di criticità suindicati – per ammissione dei Consulenti della Difesa, cui va perciò riconosciuta onestà intellettuale – comporta *ex se* incapacità di intendere o di volere.

Sarebbe, piuttosto, la loro **sinergica concausalità** ad aver comportato per l'imputata (la cui documentata – e da tutti riconosciuta – fragilità cognitiva inquadrabile nosograficamente, sia pure in via d'ipotesi, in una *Disabilità intellettuiva di grado lieve*, fu segnalata fin dal 1991 in certificazioni del Servizio di Neuropsichiatria infantile), una conseguenziale incapacità di previsione degli effetti di un'azione o di un'omissione; una incapacità di stime cognitive e più precisamente di stime temporali; una incapacità di ragionamento controfattuale:

"...In altre parole, la contemporanea presenza di incapacità di delay discount della ricompensa immediata, di difficoltà di ragionamento controfattuale e di incapacità di fare stime cognitive, rende, a nostro parere, la PIFFERI incapace di adeguatamente e pienamente stimare le conseguenze del proprio comportamento. Nella PIFFERI sono presenti alessitimia e aspetti patologici di personalità dipendente che compromettono la sua capacità di altrimenti determinarsi. Per la presenza di questo composito quadro patologico, che configura pienamente il complesso di cause INUS che rendono la psicopatologia "disabilità intellettuiva", l'alessitimia e i tratti di personalità dipendente efficace in termini causativi del reato, riteniamo che la capacità di intendere e di volere della PIFFERI in relazione al reato commesso fosse perlomeno grandemente scemata e tale dunque da configurare un vizio di mente quantomeno parziale..." (così anche nell'enfasi grafica, vedi relazione Consulenti/Difesa PIETRINI-BRAMANTE-VITIELLO, pag. 76-77).

PIETRINI (CONSULENTE/DIF) – ...Noi crediamo, la relazione credo, spero, almeno abbia ampiamente documentato questo, noi crediamo che questa condizione sia molto rilevante ai fini della criminogenesi e della criminodinamica. perché se anche ciascuno di questi aspetti da solo può non essere sufficiente a spiegare ciò che è accaduto, perché se lo fosse, saremmo in una condizione di determinismo, quindi di totale incapacità, questi aspetti messi insieme creano un pabulum favorevole a questo, creano una condizione, quella condizione che si pone nel quesito, [...].

Alessia PIFFERI non era in grado di propriamente valutare le conseguenze delle proprie omissioni, i propri gesti e le proprie omissioni, perché non ha gli strumenti cognitivi per poterlo fare adeguatamente, e non ha una personalità integra che le consenta di altrimenti determinarsi di fronte a stimoli appetitivi diversi, quale era appunto quello del tentativo di ripristino della relazione. (teste PIETRINI, Consulente/Difesa, trascrizioni, 24/09/2025, pag. 73. ⇒ teste PIETRINI pag. 78: "...noi crediamo che la condizione di disabilità intellettuiva lieve e moderata che l'affligge, unitamente agli aspetti patologici della personalità che erano già stati visti quand'era piccola, quand'era preadolescente, adolescente, configurino una condizione sufficientemente patologica da alterare la capacità di intendere e di volere...").

♦ Le conclusioni giuridiche.

Sin qui si è data la parola alla scienza, poiché – come chiarito in premessa – «...il concetto di imputabilità è, al tempo stesso, **empirico e normativo** nel senso che... è dato innanzitutto alle scienze di individuare il compendio dei requisiti biopsicologici che facciano ritenere che il soggetto sia in grado di comprendere e recepire il contenuto del messaggio normativo connesso alla previsione della sanzione punitiva...» (SS.UU. RASO). E dunque la nozione di **infermità di mente** intesa come **malattia della mente** (e della “**personalità**”) può rivenire solo dalla scienza medica, né può trascendere da quanto, sull’argomento, insegnano le discipline psicologiche.

Poi, però, la parola ultima – quando dalla nozione empirica si deve passare al concetto giuridico – spetta al giudice penale pronunciarsi sulla *imputabilità*, non foss’altro perché – si è già premesso anche questo – la definizione di **infermità mentale** che il legislatore ha inserito negli artt. 88 e 89 c.p. non coincide con quella di **malattia mentale**, risultando il primo concetto comprensivo della seconda, ma di portata più ampia: «...a conferma della maggiore ampiezza del termine di *infermità* rispetto a quello di *malattia*, non interessa tanto che la condizione del soggetto sia esattamente catalogabile nel novero delle malattie elencate nei trattati di medicina, quanto che il disturbo abbia in concreto l’attitudine a compromettere gravemente la capacità sia di percepire il disvalore del fatto commesso, sia di recepire il significato del trattamento punitivo...» (SS.UU. RASO).

Si possono diagnosticare anche più disturbi psichici ma nel processo penale è rilevante soltanto un disturbo idoneo a provocare nel soggetto agente una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile che lo rende incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, in una parola di autodeterminarsi.

«...Se un tempo si affermava che non tutte le malattie in senso clinico avessero valore di malattia in senso forense, oggi si pone soprattutto l’accento sul fatto che, viceversa, vi possono essere situazioni clinicamente non rilevanti o classificate che in ambito forense assumono valore di malattia in quanto possono inquinare le facoltà cognitive e di scelta...» (SS.UU. RASO).

Nella specie, ciò che dovrebbe assumere il **valore di malattia** è, secondo la diagnosi dei Consulenti della Difesa, una sorta di “combinato disposto” (con effetto moltiplicatore – parrebbe d’aver inteso – non di mera addizione ma con amplificazione esponenziale) tra **disabilità intellettuva lieve/moderata**, **difficoltà di ragionamento controfattuale**, **delay discount**⁽¹⁰⁾ e **incapacità di stime cognitive**. «...Non c’è solo il ritardo mentale, c’è il confluire di diversi elementi, ognuno dei quali ha giocato un ruolo, che non è un ruolo che si somma, purtroppo, è un ruolo moltiplicativo, cioè, le defaillance cognitive, i disturbi, i tratti di personalità dipendenti, il contesto in cui lei si trovava, ha reso questo possibile, ha contribuito significativamente a questo. È questo che intendo. E ribadisco l’analogia dell’incendio nel bosco credo sia l’analogia più chiara, se uno prende ciascun elemento da solo, difficilmente quell’elemento da solo può spiegare l’incendio. Il

¹⁰ (letteralmente **sconto ritardato**, riferendosi alla preferenza accordata ad una ricompensa minore ma subito disponibile, invece di quella maggiore per cui è necessaria maggiore attesa).

mozzicone di sigaretta buttato da solo, non genera l'incendio, lo genera solo quando ci sono tutte le altre condizioni.

Nel caso di Alessia PIFFERI noi abbiamo da un profilo cognitivo psichiatrico abbiamo tutte le altre condizioni. Se Alessia PIFFERI avesse avuto un compagno stabile, o avesse avuto la vicina, avesse abitato con qualcuno, probabilmente questo sicuramente non sarebbe accaduto. Ed è quello che nei casi in cui, per anticipare o per riprendere l'osservazione che è stata fatta la volta scorsa, cioè che non tutti quelli che hanno queste difficoltà cognitive, questo grado di ritardo, fanno queste cose, è perché c'è un ambiente di contenimento.

Così come, ribadisco, se Alessia PIFFERI avesse, si fosse trovata quella sera a casa sua, noi non saremmo qui, o ci saremmo stati 18 mesi prima, per discutere un caso di neonaticidio, perché quella bambina sarebbe, la dottoressa BRAMANTE è stata più prudente, ha detto: «Molto probabilmente», no, quella bambina sarebbe morta, perché la bambina è stata messa in terapia intensiva perché è stata portata in ospedale. Quella bambina sarebbe morta, Alessia PIFFERI avrebbe avuto le conseguenze forse dell'emorragia post partum, ma quella bambina sarebbe morta, e noi avremmo discusso un processo per neonaticidio. Punto...» (teste PIETRINI, Consulente/Difesa, trascrizioni, 22/10/2025, pag. 30).

Se ne deve prendere atto, non disponendo il giudice penale – e dunque neppure questa Corte giudicante – della relativa competenza epistemologica.

Al giudice penale, tuttavia, dunque anche questa Corte incidente, spetta il passo analitico successivo, che oltre ai pareri peritali, deve considerare anche tutte le altre emergenze processuali.

Occorre, cioè, accettare se il fatto di reato in disamina abbia trovato la sua genesi e la sua motivazione nella delineata diagnosi, onde verificare ch'essa abbia costituito «...causa idonea ad escludere o scemare grandemente, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere di un soggetto agente ai fini degli artt. 88 e 89 c.p....» giungendo ad approdo positivo soltanto se essa sia stata «...di consistenza, rilevanza, gravità e intensità tal(e) da concretamente incidere sulla stessa...».

Risulta in altre parole necessario, affinché si possa parlare di infermità di mente e di esclusione (totale e/o parziale) di capacità di intendere e volere, che tra quella «sinergia patologica» segnalata nella diagnosi consulenziale e la condotta omissiva ascritta all'odierna imputata, sia ravvisabile un nesso eziologico che consenta di ritenere la seconda casualmente determinata dalla prima, non assumendo, per contro, alcun «...rilievo ai fini della imputabilità le altre "anomalie caratteriali" e gli "stati emotivi e passionali", che non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente; (essendo altresì) necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo...».

E dunque, nel dettaglio:

➤ a partire dal **nesso etiologico** tra la condotta (reiteratamente abbandonica) e l'evento del reato (morte di Diana) vanno svolte le seguenti considerazioni.

Nella lunga esposizione delle *note biografiche* (*supra*, §-3 CAP. INTRODUZIONE) si è accennato al fatto che la piccola vittima iniziava ad essere tale e la sua mesta sorte si profilava all'orizzonte certamente con il ritorno sulla scena di Mario Angelo D'AMBROSIO ma, a ben riflettere, ancor prima, con la comparsa nel nucleo

familiare madre-figlia, di un possibile compagno di vita, unilateralmente investito di siffatto ruolo.

Il riferimento è anzitutto a quel soggetto, a cui più volte Alessia PIFFERI ha fatto cenno nelle occasioni offerte di contraddittorio senza mai farne il nome (è colui che “...lavora in un Patronato o in un ufficio del Comune non so...”; è colui che lascia le gocce di tranquillante in casa dell’imputata per suo uso personale, facendo temere il peggio agli inquirenti; è colui che viene presentato in famiglia a Pasqua/2022; è colui che ben presto si dileguerà col pretesto di una sorella, malata di cancro, in fase terminale).

Non aveva costui lasciato un vuoto affettivo incolmabile e, infatti, l’imputata aveva proseguito con la sua vita di sempre, sempre provvedendo da sola alla sua bambina; certo con i suoi limiti e le sue inadeguatezze genitoriali, così impietosamente ma realisticamente descritte nell’atto d’appello, nelle memorie difensive e nelle Consulenze di parte (difensiva), vale a dire sempre dipendendo “...dagli altri, chiunque essi fossero, dimostrando uno sconfinato bisogno di essere amata, facilità di essere illusa e poca capacità di discriminazione e protezione di sé...” (**relazione Consulenti/Difesa PIETRINI-BRAMANTE-VITIELLO**, pag. 90). Senza, tuttavia, abbandonare Diana per giorni interi.

Poi il 2 di giugno 2022, inaspettatamente, Mario Angelo D’AMBROSIO si rifaceva vivo, mostrando un rinnovato interesse ed una, apparentemente, ritrovata volontà di riprendere una storia sentimentale e, da quel momento, ogni energia, ogni impegno, ogni dedizione dell’imputata si è canalizzata verso la relazione, il *partner* ed i propri bisogni affettivi a scapito dei doveri genitoriali di accudimento, di protezione e cura, quindi a discapito della sua bambina.

Ciò però non evidenzia (ancora) *causalità* rilevante ai fini che si stanno esplorando giacché l’esistenza di un *impulso*, di un *motivo* o di uno *stimolo* all’azione illecita, non può essere, di per sé, considerata come *causa*, da sola, sufficiente a determinare un’azione incoerente con il sistema di valori di colui che la compia, a meno che non siano di tale ampiezza, pervasività e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze.

Ma non è questo il caso. Perché è lo stesso comportamento concludente – che l’imputata ha dato mostra di saper diversificare ed adattare – a dimostrarlo.

➤ Si intende dire che nella specie, non si può dubitare della accertata **capacità di intendere** (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa), poiché è l’intera condotta assunta dall’imputata – prima e dopo il verificarsi dell’evento letifero – a testimoniarlo.

La sua consapevolezza d’aver fatto ciò che non andava fatto; le infantili bugie propinate a chiunque avesse voglia di crederci se, per un verso, dimostrano soltanto strategie adattative coerenti con le deficitarie risorse, dall’altro, ai fini qui d’interesse, provano una elaborazione funzionale a nascondere un fatto coscientemente illecito. Che bisogno c’era di inventarsi una “*Jasmine-babysitter*” in fuga dalle proprie responsabilità, laddove non vi fosse stata consapevolezza dell’essere venuta meno – lei, madre di Diana – al primario dovere non solo di cura della prole ma di offrire nutrimento alla figlioletta per restare in vita?

Una capacità di intendere compromessa avrebbe portato da subito all’asserzione contraria: d’aver lasciato, sì, sola Diana, ma con tutto il necessario per alimentarsi,

laddove per “necessario” era inteso il mezzo biberon di latte. Ci ha provato ad affermarlo, naturalmente, ma solo dopo, a scopo difensivo. Quand’era genuina (si ponga a confronto l’interrogatorio 20/07/2022 con l’esame dibattimentale di quattordici mesi dopo) – pur non considerandosi mai una “madre infanticida” – esternava un “vero sentito”, cioè consapevolezza anche dei doveri violati.

Anche le certificazioni (sanitario/scolastiche) del passato sono univoche in tal senso, consentendo di inferirne che la «bambina-Alessia» aveva ben interiorizzato una rappresentazione del ruolo genitoriale come connesso a sequenze accuditive, di nutrimento, sostegno e protezione dei bambini.

Il che consente ulteriormente di osservare che neppure il “*... contesto socio-culturale-affettivo deprivato, negligente e assolutamente non contenitivo...*”, pur innegabile (**relazione Consulenti/Difesa PIETRINI-BRAMANTE-VITIELLO**, pag. 101), quand’anche agevolatore del mancato raggiungimento di autonomie personali e di competenze cognitive, può avere *ex se*, etiologicamente interferito con la capacità di cogliere, assieme all’attitudine a conoscere la realtà esterna, il valore sociale, positivo o negativo, degli accadimenti circostanti e degli atti compiuti; di discernere ciò che è bene da ciò che è male; di apprezzare e prevedere portata delle proprie azioni od omissioni, sia sul piano giuridico che su quello morale.

Né il riscontrato *deficit della funzione protettiva di accudimento* può aver influito sulla capacità di intendere, sia perché “*... il deficit di una funzione protettiva non è una malattia, non è un disturbo, è sostanzialmente un atteggiamento che si traduce in comportamenti che non necessariamente debbono afferire a categorie patologiche...*” (teste **FILIPPINI**, Perito II[^], ud. **24/09/2025**, trascrizioni, pag. 47), sia perché il riscontrato *deficit della funzione genitoriali* – fin troppo vistoso per essere negato – non ha impedito alla bimba Diana di raggiungere l’anno e mezzo di vita, iniziando ad essere vittima di condotte illecite, diciamo pure penalmente rilevanti, solo con il prevalere dei bisogni affettivi e relazionali di sua madre, divenuti baricentrici epperciò privilegiati su tutto, in guisa di assoluta priorità. Naturalmente, anche i tratti di personalità disfunzionale evidenziati sia dai pareri peritali che consulenziali hanno fatto parte di “diagnosi etiologica” ma solo per l’ovvia ragione che ciascun individuo, sano o malato che sia, mette se stesso in ciò che fa e nelle decisioni che assume nel suo quotidiano:

FILIPPINI (PERITO II[^]) – *Qualunque tratto, qualunque sfumatura della personalità, qualunque aspetto anche sano della personalità entra all’interno dei processi decisionali, entra nella dialettica motivazionale, contromotivazionale all’agire o al non agire, per cui certamente ogni aspetto, anche fisiologico e sano della personalità partecipa alle scelte che l’individuo fa. Ovviamente, aspetti personologici più marcati, o con caratteristiche sfumatamente patologiche, possono accentuare alcuni movimenti decisionali, però...(...). Ecco, non fanno parte di un insieme di elementi di questo processo decisionale, nel quale questi fattori sono un ingrediente, unitamente al contesto, unitamente alle relazioni. La cosa importante in questo contesto, è sottolineare il fatto, che pur entrando come tutto, si parla di bioritmi oggi, c’è l’orario, tutto rientra, l’umore con cui mi sono alzato una mattina, rientra il mio modo di comportarmi. (...). I fattori sono molteplici, ma l’importante è ricordare che a noi interessa capire se vi è una condizione che abbia condizionato*

in modo patologico e pervasivo la capacità di mantenere una dialettica motivazionale o contro-motivazionale... (ud. 24/09/2025, trascrizioni, pag. 27).

- Acutamente si è evocato il cleptomane (trascrizioni 22/10/2025, teste PIETRINI, Perito II¹/Difesa, pag. 23) il quale “...sa perfettamente che rubare la boccettina di profumo è reato e che finirà nei guai, ma non riesce a non farlo, e lo fa...”.

Ma allora la capacità compromessa dalla infermità, dovrebbe essere quella di *volere* (per gli effetti interferenti di stimoli esterni appetibili e seducenti) non già quella di *intendere*. Ed è pacifico che **entrambe debbano sussistere** per affermare la penale responsabilità:

“...il riferimento dell’art. 85 cod. pen. sia alla capacità di intendere che a quella di volere rende evidente come «la imputabilità debba essere congiuntamente riferita ad entrambe tali attitudini, difettando essa in mancanza anche di una sola delle stesse» (Sez. U. n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv 230317-01).

Questa Corte ha altresì precisato che, *in tema di imputabilità, l’assenza della capacità di volere può assumere rilevanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti del giudizio ex artt. 85 e 88 cod. pen. anche in presenza di accertata capacità di intendere (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa) ove sussistano due essenziali e concorrenti condizioni: a) gli impulsi all’azione che l’agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere) siano di tale ampiezza e consistenza tale da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze; b) ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto-reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale che deve, appunto, essere ritenuto idoneo ad alterare non l’intendere, ma il solo volere dell’autore della condotta illecita. È comunque onere dell’interessato dimostrare il carattere cogente dell’impulso stesso* (così Sez. 5, n. 22659 del 08/03/2023, C., rv. 284750-01; confronta negli stessi termini: Sez. 5, n. 8282 del 09/02/2006, Rv. 233228-01 e Sez. 6, n. 18458 del 05/04/2012, Rv. 252686-01...)” (Cass. V, 25/02/2025 n. 12283⁽¹¹⁾).

- Si tratta allora di verificare se la **capacità di volere** dell’odierna giudicabile sia stata compromessa – ovvero grandemente scemata – da un impulso patologico, una sorta di *vis maior cui resistere non potest* che l’ha tenuta lontano da via Parea e dal lettino ove aveva collocato la sua bambina prima di chiudersi la porta alle spalle e per tutto il tempo del suo soggiorno in Leffe.

Anche qui, però, non vi è nulla di patologico né di *invincibile* in scelte compiute ed organizzate adattando la condotta (assenza/presenza) alle esigenze relazionali contingenti.

Nel giugno 2022 non è stato “necessario” lasciare Diana da sola e dunque il dato di realtà è stato affrontato assumendo comportamenti che combinassero finalismo e

¹¹ Sentenza **rescindente di legittimità** che ha annullato la condanna di un soggetto accusato di atti persecutori affinché fosse nuovamente accertata la sussistenza della *capacità di volere* pur non essendo in discussione quella di *intendere*, perfettamente conservata.

Il ricorrente, invero, era stato sottoposto a perizia psichiatrica e da questa era emersa una malattia mentale di tipo paranoide che comprometteva totalmente la possibilità da parte del soggetto di determinarsi contro gli impulsi a cui non poteva resistere. Il giudice d’appello aveva confermato la condanna, sul presupposto che la presenza di un vizio solo parziale di mente (dovuto anche alla resistenza del soggetto a sottoporsi alle dovute terapie psichiatriche) non avesse ricadute sulla imputabilità. La decisione è stata censurata nei termini sopra riportati.

responsabilità genitoriale; nel luglio 2022 – **non** per alterazioni psichiche bensì per valutazioni soggettive, desideri personali, urgenza di stabilità affettiva – l'utilitarismo è divenuto centrale e pervasivo.

Ciò, tuttavia, appare impermeabile all'implicazione di un eventuale disturbo psichiatrico grave o significativo al momento dei ripetuti abbandoni: non ci sono iati logici nelle decisioni, le azioni e le omissioni non sembrano inderivabili dalle premesse, né interrompono il percorso esistenziale, anzi il contrario, nel senso che vi si inscrivono come momenti di regolazione emotiva, coerenti e persino comprensibili in relazione alla struttura di personalità dell'imputata, alla sua storia personale, al clima relazionale con l'(idealizzato) compagno di vita D'AMBROSIO Mario.

Nessuno dubita – qui come altrove – che gli aspetti personologici ed emotivi emersi, con tutte le fragilità segnalate, non siano stati indifferenti alla genesi ed alla dinamica del fatto delittuoso, non foss'altro perché ne costituiscono la premessa e ne hanno anche 'modulato' le azioni, ma – in assenza di alterazioni psicopatologiche – essi non hanno potuto compromettere in tutto in gran parte lo psichismo di Alessia PIFFERI.

➤ Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che l'imputabilità non sia soltanto una condizione soggettiva necessaria ad applicare la conseguenza di un reato (*id est*: la pena), ma anche la condizione dell'autore del reato che rende possibile la **rimproverabilità del fatto**, non essendo rimproverabile una persona che al momento del fatto non era capace di intendere e di volere.

Alessia PIFFERI – pur con tutte le sue innegabili fragilità personologiche – è risultata, all'esito di un lungo e complesso lavoro peritale, rimproverabile.

Quanto alla lamentata sua incapacità di *ragionamento controfattuale*, reputa questa Corte ch'esso concerna più la *suitas* che l'imputabilità.

La si tratterà, pertanto, ragionando sul dolo.

§§

(CAPITOLO: B)

La corretta qualificazione giuridica del fatto di reato: *omicidio volontario aggravato*, come formulato dal Pubblico Ministero procedente oppure *abbandono di incapace aggravato* (a norma dell'art. 591, 3°, 4° comma cod. pen.) come prospettato dall'appellante Difesa.
– La definizione del secondo motivo d'appello.

(a)

1(a). La decisione di primo grado. SINTESI. La motivazione del dolo: non intenzionale, non diretto bensì soltanto *eventuale*, che, tuttavia, *ex se* esclude la configurabilità del reato di *abbandono di incapace* ed impone il mantenimento del *nomen iuris* di *omicidio*.

Alessia PIFFERI veniva rinviata a giudizio per *omicidio volontario aggravato*, declinato, nel suo coefficiente psicologico, con la più intensa delle forme di dolo, cioè a dire quello integrante, addirittura, la circostanza aggravante della *premeditazione*.

In esito al primo dibattimento, detto ultimo *elemento accidentale* del reato è stato escluso, mentre l'elemento psichico è stato individuato dal primo giudicante nel *dolo eventuale* – com'è noto la forma meno intensa di *rappresentazione* e *volizione*, incompatibile con la premeditazione – e, per ovvio portato giuridico, proprio per questo respinta la richiesta difensiva, già avanzata in prime cure, di ritenere – quale veste giuridica più appropriata della condotta ascrivibile all'imputata – quella suggerita dalla sua Difesa tecnica.

Quelle che seguono (da pagina 46) sono – testualmente – le ragioni della decisione adottata dal primo Giudice:

⇒ È in **principalità** illustrata la motivazione circa la qualificazione del fatto: non può essersi perfezionato il reato di cui all'art. 591 cod. pen. perché l'elemento soggettivo doloso, ravvisabile nel caso concreto, non lo consente:

“...occorre rammentare che il delitto di abbandono di minore seguito da morte ex art. 591 co. 1 e 3 c.p., invocato dalla difesa in sede di arringa conclusiva, si distingue da quello di omicidio per il diverso elemento psicologico.

Nel primo caso l'elemento soggettivo è costituito dalla coscienza di abbandonare la persona minore, o incapace, con la consapevolezza del pericolo inherente all'incolumità fisica della stessa con l'instaurarsi di una situazione di pericolo, sia pure potenziale. Nella seconda ipotesi è invece necessario che il soggetto compia la condotta vietata, nella specie omissiva, con la volontà e la consapevolezza di cagionare la morte del soggetto passivo, ovvero che tale evento si rappresenti come probabile o possibile conseguenza del suo operare, accettando il rischio implicito del suo verificarsi (cfr. Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 9562 del 07/02/1989).

La questione, dunque, rinvia alla necessità di accettare la tipologia di elemento soggettivo che accompagnava e sosteneva la condotta omissiva, oggettivamente illecita alla luce della posizione di garanzia rivestita dalla PIFFERI quale madre convivente della piccola Diana, tenuta dall'imputata...” (enfasi grafica aggiunta).

⇒ Subito dopo – premessa la necessità di scrutinare in concreto il profilo psichico – è illustrato un *excursus* teorico in forza del quale, e dei cui principi, definire la fattispecie:

“...Orbene, in tema di dolo, per costante orientamento della Corte di legittimità, la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l’azione e delle quali deve essere verificata l’oggettiva idoneità a cagionare l’evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione (cfr., ad es., Cass. Pen, Sez. 6, sentenza n. 16465 del 06/04/2011).

In particolare, in tema omicidio volontario, la prova del dolo omicidiario, e dunque la valutazione circa la sussistenza o meno dell’«animus necandi», è prevalentemente affidata alle peculiarità estrinseche dell’azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza e secondo l’“id quod plerumque accidit” (cfr. Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 15023 del 14/02/2006)....”.

⇒ A seguire, sono esposte le nozioni – fatte proprie dal primo Giudice – di dolo diretto e dolo eventuale:

“...Ciò posto, come noto, il dolo eventuale è costituito dalla consapevolezza che l’evento, non direttamente voluto, ha probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonché dall’accettazione di tale rischio, che potrà essere graduata a seconda di quanto maggiore o minore l’agente consideri la probabilità di verificazione dell’evento; diversamente, sussiste il dolo diretto allorché l’agente si rappresenta come certo, o come probabile al limite della certezza, l’evento offensivo conseguente alla sua azione, connotandosi detto dolo come intenzionale ove l’evento offensivo venga anche perseguito come finalità ultima della condotta...”.

⇒ Nella fattispecie – per ammissione dello stesso Pubblico Ministero procedente – va escluso il dolo intenzionale:

“...Ebbene, se lo stesso P.M., in sede di requisitoria, dava atto, secondo prospettazione affatto condivisibile, che l’istruttoria dibattimentale non aveva comprovato un dolo diretto intenzionale a carico della PIFFERI, non essendo emerso che la volontà ultima dell’imputata fosse quella di uccidere la figlia (cfr. pag. 59 trascr. ud del 12.4.24: «lo scopo che l’ha mossa ad agire... era quello di andare dal compagno, dal D’AMBROSIO»)....”

⇒ ...ma – in difformità dalla prospettazione accusatoria – va escluso altresì il dolo diretto:

“...reputa la Corte che le risultanze agli atti non abbiano nemmeno comprovato una condotta omissiva connotata dalla certa, o quasi certa, previsione da parte della PIFFERI, quale esito della propria condotta di abbandono, dell’evento morte. Ciò, in primo luogo, perché il contrario assunto del P.M., che ravisava dolo diretto, si fondava su di una valutazione tecnico-scientifica della tragica vicenda, e non già sulle conoscenze e sulla capacità di previsione attribuibili all’imputata.

La certezza, o quasi certezza, dell’evento morte nelle specifiche condizioni di fatto emerse dall’istruttoria dibattimentale – abbandono per circa cinque giorni e mezzo di una bambina di un anno e mezzo lasciandole solo un biberon ed una bottiglietta d’acqua – costituisce una certezza scientifica “per il medico legale” (cfr. pag. 62 trascr. ud. del 12.4.24; PM: “...L’ha chiesto lei Presidente al medico legale: ... «Ma la morte di Diana è compatibile con quello che è accaduto, cioè con il fatto che è rimasta sei giorni senza viveri a sufficienza, senza essere nutrita in maniera adeguata? È sufficiente?». Il medico legale ha detto: «Era certissimo che questo

accadesse»"), non una certezza che possa attribuirsi alla capacità di previsione, e dunque di volizione, della PIFFERI..." (enfasi grafica aggiunta).

⇒ ...dolo diretto da escludersi, altresì, per via del comportamento (dimostrativo e concludente) assunto da PIFFERI Alessia nel rinvenire il corpicino della figlioletta; comportamento – per l'appunto dimostrativo per concludenza – con altra declinazione del coefficiente soggettivo, quello *eventualmente doloso*:

...Se la stessa condotta tenuta dall'imputata al momento del rientro nell'abitazione di via Pare, ossia quella di lavare la bambina e di richiedere immediatamente aiuto alla vicina di casa, esteriorizzando così al mondo quanto avvenuto, appare scarsamente compatibile, anche in via logica, con una madre che si fosse preventivamente rappresentata, in termini di quasi certezza, che aprendo la porta di casa avrebbe trovato la figlia morta, non può sottacersi che gli stessi elementi sintomatici del dolo richiamati dal P.M. in sede di requisitoria – ossia "la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; la durata e la ripetizione dell'azione; il comportamento successivo al fatto; la probabilità di verificazione dell'evento; le conseguenze negative per il suo autore in caso di verificazione dell'evento" (cfr. pagg. 61/63 trascr. requisitoria del P.M.) – risultano elementi probanti del dolo eventuale e non già del dolo diretto..." (enfasi grafica aggiunta).

⇒ Invero, quelli sopra indicati sono gli indici rivelatori – a distinguere il dolo eventuale dalla colpa con previsione dell'evento – elaborati dalle Sezioni Unite:

...In particolare: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 38343 del 24/04/2014 in tema di elemento soggettivo del reato, hanno chiarito che anche per la configurabilità del solo dolo eventuale occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa, precisando che a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l' "iter" e l'esito del processo decisionale, deve fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione..." (enfasi grafica aggiunta).

⇒ Indici direttivi tutti presenti nella concreta fattispecie:

...Ebbene, nel caso di specie deve attribuirsi alla PIFFERI, con ragionevole certezza, la concreta previsione dell'evento morte della figlia, benché accadimento non intenzionalmente e direttamente voluto, proprio sulla base dell'analisi della sua condotta e delle sue stesse dichiarazioni, dalle quali si evince la ravvisabilità di tutti gli elementi sintomatici del dolo eventuale richiamati dalla Corte di legittimità. La PIFFERI, per sua stessa ammissione, confermata dallo stesso consulente psichiatrico della difesa, aveva certamente coscienza e volontà del disvalore della propria condotta di abbandono e della pericolosità della stessa per Diana (cfr. esame imputata, pagg. 29 e 54 trascr.: «Si, ero preoccupata, sì (del fatto di lasciarla da sola)...Si, ero in pensiero per mia figlia perché era a casa da sola»), tanto da mentire alla madre ed allo stesso compagno D'AMBROSIO su dove si trovasse la

bambina: riferiva alla madre di averla portata con sé a Leffe, mentre riferiva al compagno che la bambina si trovava al mare dalla sorella Viviana.

Ancora dinanzi al corpo esanime di Diana, sosteneva al compagno di averla lasciata alle cure di una baby-sitter, giustificando l'accaduto con il fatto che quest'ultima si fosse arbitrariamente allontanata da casa. Era dunque la stessa imputata, con la sua condotta e con le sue dichiarazioni, a dare mostra, in modo certo ed inequivoco, circa la consapevolezza dell'illiceità della condotta di abbandono tenuta.

Tale condotta, a differenza dei due precedenti fine settimana di luglio, si prolungava per più giorni: nel primo fine settimana di luglio la PIFFERI abbandonava Diana dal primo pomeriggio del 2 luglio al tardo pomeriggio del 4 luglio, per poco più di 48 ore; nel secondo fine settimana di luglio l'imputata abbandonava la piccola per circa 72 ore, dal tardo pomeriggio dell'8 luglio e sino all'11 luglio.

In questi casi, secondo quanto da lei stessa dichiarato, aveva lasciato a Diana «due biberon di latte» e «quattro bottigliette d'acqua e due di thè detenuto» (cfr. esame imputata, pag. 29 trascr. e la contestazione dell'interrogatorio reso al PM in data 20.7.22), laddove la sua ultima condotta di abbandono si protraeva invece per cinque giorni e mezzo, una durata temporale significativamente superiore a quelle precedenti e peraltro lasciando alla piccola Diana cibo – latte – e bevande – acqua – inferiori alle volte precedenti. Come comprovato dal messaggio inviato all'autista nella tarda serata del 17 luglio era in quel momento che la PIFFERI decideva di prolungare la sua assenza da casa sino al mercoledì mattina.

Dal complesso di tali risultanze non può che evincersi, dunque, la consapevole lontananza della condotta tenuta rispetto a quella doverosa e la scelta, evidentemente non preordinata, ma radicatesi man mano nella psiche dell'imputata, di prolungare stavolta la sua assenza mettendo a concreto rischio l'incolumità fisica e la stessa vita della figlia. Il concreto rischio rappresentatosi all'imputata non era solo quello di un possibile generico malessere di Diana, ma specificamente quello della sua morte: ciò perché era la stessa PIFFERI, nell'interrogatorio contestatole dal P.M., a riferire di essere consapevole che l'assenza di cibo e di acqua in un bambino piccolo ne comporta la disidratazione e la morte. Da sottolineare che quest'ultima risposta, del tutto logica e coerente – a differenza delle giustificazioni dibattimentali successivamente rese, con le quali l'imputata cercava di tornare sui suoi passi rifugiandosi dietro un "non ricordo" e chiedendo al PM di non sgredirla (cfr. esame imputata, pagg. 18, 34 e 35 trascr.) – va tuttavia correttamente inquadrata: la domanda del pubblico ministero era generica, non calibrata sui cinque giorni e mezzo in cui la PIFFERI aveva abbandonato Diana, sicché la risposta della PIFFERI appare estremamente significativa della sua piena consapevolezza di quelle che potevano essere le conseguenze di una condotta di abbandono, ma non già che proprio quella specifica condotta di abbandono, durata cinque giorni e mezzo, avrebbe certamente cagionato la morte di Diana.

Non può tuttavia nemmeno sottacersi, ad ulteriore comprova della ravvisabilità di concreta accettazione del rischio morte in capo all'imputata, che la PIFFERI, abbandonando Diana anche nei fine settimana precedenti, aveva avuto certamente

diretta e personale contezza delle precarie condizioni in cui ritrovava la figlia quando rientrava in casa ed ancora, e soprattutto, che era la stessa PIFFERI, rispondendo in sede dibattimentale alle domande della parte civile, a riferire che Diana mangiava e beveva più volte al giorno (cfr. esame imputata, pag. 70 trascr.: "Mangiava normalmente..., faceva vari pasti. Mangiava la mattina, il pomeriggio, sera e poi anche durante il giorno i biberon di latte, di tisane") e che, durante il periodo di permanenza a Leffe, era stata lei ad accudire la piccola Diana da sola, ossia senza l'aiuto di nessuno, dandole da mangiare e da bere, più volte al giorno, "a seconda degli orari" (cfr. esame imputata, pagg. 17/18 trascr.), circostanze che rinviano alla sua certa consapevolezza di quanto abbisognasse alla figlia "per sopravvivere" (cfr. pag. 18 trascr.). Ancora: nella documentazione dell'ospedale di Bergamo sopra richiamata lo specialista, all'esito della sua osservazione, annotava che Alessia PIFFERI dava "mostra di conoscere le abitudini e i bisogni" della bambina, tutte circostanze, dunque, che depongono, univocamente, per la consapevolezza da parte dell'imputata che la sua condotta di abbandono protratta più a lungo del solito avrebbe potuto comportare concretamente la morte di Diana. Provato dunque che la condotta omissiva di abbandono della figlia fu sostenuta da dolo eventuale, ne discende che l'imputata debba essere ritenuta responsabile del reato di omicidio volontario..." (gravata sentenza, pagine 46, 47, 48, 49 e 50. Enfasi grafica qui aggiunta).

(b)

2(b). Le censure ed i rilievi critici dell'appellante Difesa (MOTIVO II).

La sussposta motivazione è stata oggetto di rilievi critici da parte dell'impugnante Difesa che, per un verso, insiste nel ritenere come la corretta qualificazione giuridica del fatto di reato sia *l'abbandono di minore*, pur nella sua forma aggravata, e, per altro verso, eccepisce l'erronea applicazione al caso di specie di quegli stessi indici rivelatori che dovrebbero confortare l'elemento soggettivo doloso.

Come segue, da pag. 27 e ss. dell'atto di gravame:

“...In realtà gli elementi indicati non sono neppure indicatori del dolo eventuale, ma devono essere racchiusi nel dolo di pericolo, il dolo richiesto proprio dal reato di abbandono di minori! Ai fini del dolo del delitto in esame c'è ovviamente la coscienza e la volontà di abbandonare il soggetto passivo: anzi, si tratta del nucleo "centrale" del dolo del delitto in esame, mai da nessuno seriamente messo in discussione.

Ai fini della sussistenza del dolo del delitto di abbandono risulta, infine, la necessità dell'elemento menzionato sub d), vale a dire della previsione e volontà del pericolo per la vita o per l'incolumità del soggetto abbandonato (c.d. dolo di pericolo)..." (sic, appello, a pag. 29).

⇒ Nel caso di specie, versando in errore, la gravata sentenza sovrappone nozioni che vanno tenute distinte:

“...nel caso di Alessia PIFFERI il dolo di pericolo del reato di abbandono di minori è stato confuso e sovrapposto al dolo eventuale. Nel caso di Diana la madre aveva il timore che potesse accadere qualcosa alla figlia, sapeva di fare qualcosa che non andava fatto, ma non pensava di provocare la morte della bimba in alcun modo. La sentenza, l'istruzione probatoria non sono riusciti a dimostrare nulla di tutto ciò.

Per contro, se ci fosse stato il sicuro convincimento che nessun danno alla vita o all'incolumità dell'abbandonato si sarebbe potuto verificare, si sarebbe dovuto escludere anche il dolo il pericolo, comportando come conclusione una sua condanna per fatto colposo.

Erroneamente la sentenza qui impugnata fa subentrare al dolo di pericolo il dolo di danno, la PIFFERI soggetto attivo, avrebbe agito, rappresentandosi e volendo, a titolo di dolo eventuale, l'evento morte della figlia, l'abbandono sarebbe stato solo una modalità della condotta attraverso la quale ha voluto uccidere la figlia, restando quindi il reato di cui al 591 c.p. assorbito il delitto di omicidio..." (sic, appello, a pag. 31).

⇒ Nel caso di specie, consapevole della gracile prospettazione accusatoria (che, peraltro, ha alfine dovuto riconoscere l'assenza dell'elemento volitivo), la gravata sentenza si è rifugiata nel dolo eventuale, valorizzando le dichiarazioni dell'imputata ma pretermettendone le fragilità psicologiche, riconosciute dalla stessa Perizia d'ufficio.

"...La sentenza qui impugnata utilizza a fondamento della condanna all'ergastolo i criteri adottati dalla sentenza delle SSUU 34343/2014 in relazione alla definizione di dolo eventuale, perché non essendo possibile attribuire alla PIFFERI il dolo omicidario, nonostante il pregevole tentativo della procura milanese, rimaneva solo il dolo eventuale, ma si dimostrerà come la sentenza di colpevolezza si sia basata solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni di Alessia PIFFERI, soggetto "debole", rispetto al suo vissuto e al suo funzionamento quotidiano antecedente al fatto reato..." (sic, appello, a pag. 33).

⇒ Rivalutati, in conseguenza, gli indici fattuali che nella specie, dovrebbero connotare il dolo eventuale, si è osservato che è, anzitutto, irrilevante il mendacio, seguito alla constatazione della morte della piccola Diana: così scopertamente puerile da provare, semmai, la pochezza intellettuiva dell'imputata. Inoltre:

"...non è stato preso in considerazione il fatto temporale: la PIFFERI il 17 luglio non sapeva che il giorno successivo il compagno l'avrebbe condotta a Milano, e dopo un litigio quella mattina, non ha avuto il coraggio di farsi portare a casa, convinta e certa, che nulla sarebbe accaduto alla figlia, si è fatta ricondurre a Leffe..." (appello, pag. 35, anche nell'enfasi grafica).

⇒ Cosicché andrebbero considerati – ad escludere volontarietà dell'omissione – anzitutto personalità e pregresse esperienze del soggetto "agente":

"...Alessia PIFFERI è alessitimica e se l'alessitimia, come ricordato da PIRFO e dalla stessa sentenza qui impugnata, non rientra, in assenza di psicopatologia, nei motivi di cui all'art.89 c.p. deve essere necessariamente valutata ai fini del dolo eventuale: Alessia PIFFERI non era in grado di comprendere i bisogni della figlia, forse sapeva che non bisognava lasciare soli i bambini, ma certo, avendolo fatto altre volte e non avendo trovato la bambina in cattive condizioni di salute, a suo parere, era convinta che nulla sarebbe accaduto anche quella volta, manca quindi proprio uno degli elementi fondamentali secondo la SSUU citate...." (appello, pagg. 35 e 36).

⇒ Cosicché, ed ancora, andrebbe considerato – sempre a connotare psicologicamente il fatto di reato – l'assenza e la non adombrabilità di qualsivoglia forma di «accettazione del rischio» mortale per la propria figlioletta: avendo

l'imputata "...confidato nella propria capacità di controllare l'azione. Non ha voluto la morte della figlia e non ha accettato il rischio che questo si verificasse se Alessia PIFFERI avesse saputo che la bimba avrebbe potuto rischiare la vita non l'avrebbe mai lasciata sola [...] Alessia PIFFERI ha agito nella ragionevole speranza che l'evento non si verificasse..." (appello, pag. 36, enfasi grafica aggiunta).

⇒ Similmente, anche la durata e la ripetizione della condotta – criterio direttivo indicato dalle Sezioni Unite – conduce a diverso approdo rispetto a quello raggiunto dal primo Giudicante:

"...una condotta protratta, studiata, ponderata, basata su una completa ed esatta conoscenza e comprensione provocano la responsabilità dell'agente e aprono la strada

realisticamente alla concreta ipotesi che vi sia stata previsione e accettazione delle conseguenze lesive.

Ma nel caso di Alessia PIFFERI questo non è accaduto. Perché, anzi, il fatto di aver lasciato la bambina per tre weekend antecedenti a quella settimana di luglio e aver trovato la stessa bambina in buone condizioni di salute, così dice la mamma, fatto non confutato, dimostrano che la sua condotta non è stata né protratta, né studiata, né ponderata, quindi non sussiste l'elemento a cui fa riferimento la sentenza impugnata..." (appello, pag. 38-39, enfasi grafica aggiunta).

⇒ Ed ancora è elemento deponente a favore dell'imputata l'«opera soccorritrice» – sia pure drammaticamente tardiva – desumibile dal comportamento concludente tenuto da Alessia PIFFERI:

"...L'opera soccorritrice può aver peso nell'accredito di un atteggiamento riconducibile alla colpa e non al dolo eventuale, dice la sentenza citata delle Sezioni Unite.

Il fatto che Alessia PIFFERI abbia soccorso la propria bambina non avendo compreso che cosa fosse accaduto, dimostra che non vi è dolo eventuale, la condotta successiva al fatto e l'opera soccorritrice e non le menzogne dette al compagno o alla madre prima dell'aver trovato il corpo di Diana..." (appello, pag. 39).

⇒ Parimenti il «fine della condotta»:

"...La motivazione di fondo, la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali, cioè la congruenza del prezzo connesso all'evento, non direttamente voluto rispetto al progetto d'azione. Non è credibile pensare che Alessia PIFFERI abbia lasciato morire o abbia sospettato o capito che la figlia sarebbe potuta morire solo ed esclusivamente per trascorrere dei giorni con il proprio compagno, altrimenti una volta rientrata a casa avrebbe nascosto il corpo della figlia, per permettersi altri fine settimana di "passione e lussuria", come affermato dal PM e dalla parte civile, una donna lussuriosa e priva di remore avrebbe nascosto il corpicino di Diana e nessuno se ne sarebbe accorto!...".

⇒ Così è a dire della probabilità di verificazione dell'evento, visto che è la certezza o l'elevata probabilità dell'esito antigiuridico accrediterebbero un dolo diretto: qui escluso anche dal primo Giudice (*ut supra*) eppero con argomenti che l'appellante Difesa reputa in contraddizione logica sul piano deduttivo: da un lato, escludendo "...una condotta omissiva connotata dalla certa, o quasi certa, previsione da parte della PIFFERI, quale esito della propria condotta dell'evento

morte..." (ut supra); dall'altro lato e subito dopo (a pagina 48) attribuendo all'imputata "...con ragionevole certezza la concreta previsione dell'evento morte della figlia, benché accadimento non intenzionalmente o direttamente voluto...".

"...Quindi c'è una illogicità intrinseca nella sentenza impugnata ed una contraddittorietà, la PIFFERI non ha previsto e voluto l'evento a pagina 47, ma lo ha voluto e previsto a pagina 48.

Ritiene invece la difesa che proprio dall'analisi dei punti della sentenza delle SS.UU. usata dalla Procura e dalla Corte si possa evincere l'assoluta compromissione della capacità predittiva dell'imputata, fondamentale - si ribadisce- per compiere questo tipo di reato.

Appare evidente che la signora PIFFERI abbia avuto una certa consapevolezza sul fatto che i bambini non si debbano lasciare soli, (...) ma... non avendo capacità di previsione non ha mai pensato che l'abbandono ne avrebbe potuto provocare la morte." (appello, pag. 43).

⇒ Anche l'elemento di valutazione controfattuale – espresso nella c.d. 1° formula di Frank depone a favore dell'imputata che se avesse avuto contezza della verificazione dell'evento letifero certamente non ne avrebbe accettato l'eventualità: "...priva di volontà e consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, lasciava la bambina da sola continuamente, non una volta, due volte, per lei era la normalità, incapace di comprenderne i bisogni, incapace di comprenderne le fragilità ed incapace di soddisfare i bisogni della piccola..." (appello, pag. 49).

⇒ E dunque, in caso di affermazione di penale responsabilità, a mente dell'insegnamento delle SS.UU. che hanno guidato lo stesso primo Giudice (id est: in tutte le situazioni probatorie che permangano incerte o irrisolte alla stregua della fondamentale regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, codificata nell'art. 533 comma 1 cod. proc. pen., il giudice deve attenersi al principio del favor rei, ed escludere quindi l'imputazione soggettiva più grave in favore di quella meno grave):

"...Si chiede [...] che il reato venga derubricato in quello di cui all'art. 591 cp essendo in realtà questo il reato commesso dalla donna: non avendo capacità previsionale, non avrebbe mai potuto compiere l'omicidio neppure con dolo eventuale, mentre il reato di abbandono di minore con morte delinea la figura del dolo di pericolo..." (appello, pag. 45, così anche nell'enfasi grafica).

(c)

3(c). La decisione di questo secondo grado di giudizio – Il più appropriato *nomen iuris*.

I. §- Perché, nella concreta fattispecie, non può essersi consumato (solo) l'abbandono di persona *infraquattordicenne incapace* a norma dell'art. 591 cod. pen.

Il primo Giudice, come si è visto, ha respinto la conclusione difensiva perché in quest'ultima fattispecie – così come per i maltrattamenti in famiglia – le lesioni o la morte (del soggetto passivo, abbandonato ovvero maltrattato) non debbono essere voluti dall'agente, neppure a titolo di *dolo eventuale*, a pena dell'integrazione di una diversa e ben più grave fattispecie. E poiché, nel caso in esame, quantomeno il *dolo eventuale* non può essere escluso, ecco che il titolo di reato non può che essere quello previsto e punito dall'art. 575 c.p. non già dall'art. 591 c.p.

È senz'altro conclusione tecnicamente corretta ma – a giudizio di questa Corte decadente – non è solo questo il dato ostativo alla configurazione della invocata fattispecie (di minor gravità), tanto più che potrebbe prestare il fianco a critiche di tautologia motivazionale, l'affermare che non v'è stato abbandono perché v'è *dolo eventuale* e non v'è stata *premeditazione* perché il *dolo eventuale* è con detta aggravante incompatibile (così la gravata sentenza, pag. 50).

Il titolo di reato suggerito dall'appellante Difesa è, invero, **veste giuridica che rivela tutta la sua inadeguatezza a qualificare il caso in esame** anche per altri profili.

Sul punto – pretermesso per un attimo l'elemento psicologico dibattuto in prime cure e portato al presente devoluto con i motivi d'appello, nel senso suindicato – valga considerare che:

- innumerevoli arresti di legittimità, massimati con medesima formula lessicale e semantica, esplicativa della relativa nozione, interpretano e definiscono gli elementi costitutivi (materiale e soggettivo) del reato previsto e punito dall'art. 591 cod. pen. come segue:

“...L'elemento oggettivo del reato è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolinità del soggetto passivo...”.

“...Con riferimento all'elemento psicologico del reato, risulta del pari costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che lo definisce in termini di dolo generico, consistente nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione, senza che occorra la sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo (Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012, dep. 2013, T., Rv. 255173), potendo assumere, altresì, la forma del dolo eventuale (Sez. 5, n. 44013 del 11/05/2017, Hmaidan, Rv. 271431...” (testualmente, *ex multis*, da **Cass. V, 19 luglio 2021 n. 27926**).

- Allorquando, poi, la concreta fattispecie richieda ulteriori specificazioni nomofilattiche, la giurisprudenza di legittimità precisa ancora come la condotta penalmente rilevante *ex art. 591 cod. pen.* – cioè a dire, *ut supra: qualsivoglia condotta, attiva od omissiva, che si ponga in contrasto con il dovere giuridico di cura o di custodia* – trovi la sua fonte super-primaria nell'**art. 2 della Costituzione**, in quanto *delitto di omessa solidarietà* (v. per es. **Cass. n. 31853/2024**).

La *solidarietà* non è solo un *dovere morale* ma può assurgere a *dovere giuridico* giacché la Costituzione Repubblicana, accanto al riconoscimento dei diritti fondamentali dell'uomo, richiede anche l'«...adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale...» (**art. 2 Cost.**). E pur se il dibattito dottrinale è tuttora aperto in merito alla *vexata quaestio* circa i *doveri costituzionali* (quali, oltre agli incontroversi doveri di cui agli artt. 52, 53, 54 Cost.? E di quale contenuto?), nessun dubita che nella relativa categoria debbano ricomprendersi, da un lato, gli specifici *doveri di garanzia* dei beni della *vita* e dell'*incolinità individuale* facenti capo a taluni soggetti, dall'altro, il

complementare *dovere di soccorso* a beneficio di chi versi in condizione di pericolo per la vita e l'incolumità personale.

Ciò perché, evidentemente, gli obblighi di solidarietà previsti dalla Costituzione sono strumentali al bene-fine-ultimo della *salvaguardia* e dello *sviluppo della persona umana*: posta al centro della tutela, con i suoi inviolabili diritto, dell'intero ordinamento giuridico vigente.

- Se così è – e pare difficile dubitare che così sia – ecco trasparire **il primo profilo di inadeguatezza della norma incriminatrice in questione a connotare il caso in esame**, nel quale non si ravvisa soltanto una manifesta violazione del *dovere giuridico di cura o di custodia* bensì una violazione di *doveri di garanzia* dei beni della *vida* e dell'*incolumità-integrità individuale* che discendono dalla **responsabilità genitoriale**, la cui fonte super-primaria riposa in altro precetto costituzionale: non l'art. 2 bensì l'**art. 30 della Costituzione**.

Non è un caso se la legge primaria (L. 129/2012) ha abbandonato il concetto, visto come arcaico e superato, di “*potestà*” genitoriale per accogliere quello di “*responsabilità*” parentale: **il centro di interesse e di tutela dell'affidamento è il minore**, non più come individuo sottoposto ad un «potere-dovere» del genitore, ma come persona titolare di diritti inviolabili: diritti che, invece, la piccola Diana PIFFERI si è vista violare – dalla destinataria *ex lege* del corrispondente dovere, cioè sua madre Alessia – più e più volte, ben prima di quel fatale 14 luglio 2022.

- Se così è – e, ancora una volta, pare difficile dubitare che così sia – ecco trasparire **il secondo profilo di inadeguatezza della norma incriminatrice in questione a connotare il caso in esame**, che concerne – prima ancora del profilo psichico – l'elemento materiale del **nesso causale** e della **tipicità oggettiva**.

Si intende dire questo.

L'art. 591 cod. pen. punisce chiunque abbandoni un minore (di anni 14) o un incapace (per qualsiasi causa) di provvedere a sé stesso, inasprendo la pena *se dal fatto dell'abbandono* deriva una lesione ovvero la morte. Deve esservi *nesso causale* tra la condotta di *abbandono* e l'evento ‘*aggravatore*’.

La costante giurisprudenza di legittimità interpreta la condotta dell'*abbandono* in maniera estensiva, ricomprendendovi tutte quelle ipotesi in cui il soggetto attivo venga meno, anche soltanto transitoriamente, ai **doveri di assistenza** nei confronti della vittima, senza cioè che vi sia bisogno – per il perfezionamento della fattispecie – di un *abbandono materiale assoluto* essendo sufficiente anche una c.d. “*derelizione relativa*”.

Sennonché, la morte di Diana PIFFERI – cioè l'evento del reato di omicidio (per chi aderisce alla prospettazione accusatoria) ovvero l'evento «*aggravatore*» della fattispecie in esame (a voler aderire alla prospettazione difensiva) – non è **derivata** dall'abbandono *ex se*, né la **situazione di pericolo** in cui è venuta a trovarsi la bimba – materializzatasi a far tempo dalle ore 19,00 di quel 14 di luglio, allorquando sua madre chiudeva la porta dietro sé – potrebbe essere circoscritta, semplicemente, all'essere stata lasciata da sola in casa.

La sua morte è stata cagionata dal mancato nutrimento, Diana PIFFERI è morta perché deprivata dell'apporto di acqua e cibo, essenziali alla vita, in circostanze

di tempo e luogo incompatibili con la sopravvivenza: per troppi giorni, in una città assolata e canicolare, in un appartamento trasformato in fornace ardente, con dispersione di liquidi per la sudorazione ed il bisogno di riequilibrarli, bevendo ed alimentandosi adeguatamente.

Se – *reductio ad absurdum* – Alessia PIFFERI non si fosse mossa da casa, se avesse ospitato il compagno in via Parea di Milano, in luogo di farsi ospitare da lui in quel di Leffe e, per lo stesso delta temporale, avesse ignorato la figlioletta ed i suoi primari bisogni di vita; se l'avesse lasciata seduta o sdraiata in quel lettino, ignorando i suoi pianti o i suoi richiami, avvedendosi di lei soltanto dopo il suo decesso, nulla si dovrebbe mutare nell'imputazione da ascriverle: identica la condotta omissiva; identici i doveri violati e, per converso, identica la condotta esigibile e doverosa; identica altresì la causa di morte ed il nesso di causalità fra l'omissione *contra legem* e l'evento.

Da approfondire ed esaminare sarebbe rimasto – ed infatti ancora rimane – il solo profilo psichico i cui termini non sembrano solamente quelli dibattuti in prime cure: ***dolo di pericolo dell'abbandono*** oppure ***dolo di danno dell'omicidio***, bensì quelli più ampi dell'***animus necandi***, nella gradazione del ***dolo diretto*** (risultando escluso quello *intenzionale*) oppure in quella ***indiretta o eventuale***, ovvero ancora della ***colpa con previsione***.

- A detto profilo soggettivo va, quindi, da qui in poi, dedicata ogni attenzione, non prima d'aver precisato che in base all'interpretazione sistematica dell'art. 591 cod. pen. in relazione agli artt. 575 e 582 cod. pen., l'agente deve rappresentarsi la situazione di pericolo per la vita o l'incolumità dell'abbandonato, senza aver voluto (neppure eventualmente) la morte o la lesione del medesimo poiché in tal caso non solo risponderebbe di omicidio e/o lesioni volontarie (tentati e/o consumati) ma – in caso di rappresentazione, previsione e volizione dell'evento mortale – dovrebbe, in ogni caso, rispondere in ***concorso di entrambi i reati*** (dell'abbandono e dell'omicidio dell'incapace)⁽¹²⁾.

Ed allora, si deve affrontare **il terzo profilo di inadeguatezza della norma incriminatrice in questione a connotare il caso in esame**. Quello ***soggettivo***, unico profilo trattato in primo grado.

II. §- Perché – esclusi gli *elementi accidentali* del delitto, insussistenti (eccezion fatta per l'aggravante della discendenza, *in re ipsa*) – è corretta la qualificazione giuridica di *omicidio volontario*.

Considerazioni sul profilo *soggettivo doloso*, a partire dall'esegesi del capo di imputazione.

- Esclusa la forma più intensa di *dolo*, espressa dalla ***circostanza aggravante della premeditazione***, non esplicitata nella stesura dell'addebito che l'aveva solo nominalmente evocata e che oggi è estromessa del tutto (con acquiescenza della

¹² Ciò perché l'art. 591 c.p. non sarebbe assorbito dagli artt. 575 e/o 582 cod. pen., com'è desumibile, tra l'altro, dal fatto che il primo, al comma 3°, prevede una pena ben più grave di quella del concorso dei reati di cui agli artt. 591, co. 1 e 589 e 590 cod. pen. (Similmente per ciò che accade in consumazione del reato di ***maltrattamenti in famiglia*** aggravato dall'evento-morte del maltrattato ovvero dalla ***rissa*** da cui deriva la morte di un corissante).

Pubblica Accusa), l'**imputazione** con cui ci si deve attualmente misurare – nel qualificare l’evento letifero quale portato causale della illegittima omissione – **declina**, anche lessicalmente, **forme diverse di dolo** (*diretto* ed *alternativo* non trascurando neppure “echi” dell’*eventualità*), segnatamente contestando il decesso della piccola vittima come una «...*conseguenza, anche alternativa e altamente probabile, se non addirittura certa...*» della condotta antidoverosa assunta e, stante il perseverare della medesima, “...*comunque accettando il concreto ed elevatissimo rischio che la morte della piccola Diana, poi in effetti sopraggiunta, si verificasse...*”.

La formulazione dell’accusa è, come si vede, “aperta” e, senza prendere una posizione determinata ma tutte ricomprendendole indistintamente, richiama diverse nozioni giuridiche anche contrapposte e non sovrapponibili fra loro.

Sembrerebbe, ad esempio, volersi rifare all’ insegnamento del notissimo arresto della **Cassazione a Sezioni Unite**, denominata «*Thyssenkrupp*» (sentenza n. 38343 del 24/04/2014, ESPENHAHN) allorquando ascrive all’imputata il **dolo diretto**, evocando *un’alta probabilità* avvicinabile alla *certezza* nella verificazione dell’evento.

Invero:

“...*Si ha dolo diretto quando la volontà non si dirige verso l’evento tipico e tuttavia l’agente si rappresenta come conseguenza certa o altamente probabile della propria condotta un risultato che però non persigue intenzionalmente. Esso si configura tutte le volte in cui l’agente si rappresenta con certezza gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice e si rende conto che la sua condotta sicuramente la integrerà.*

Rientra in questa forma di dolo anche il caso in cui l’evento lesivo rappresenta una conseguenza accessoria necessariamente o assai probabilmente connessa alla realizzazione volontaria del fatto principale.

Questa figura di dolo è caratterizzata dal ruolo dominante della rappresentazione. In altri termini, il dolo diretto si configura quando l’agente ha compiuto volontariamente una certa azione, rappresentandone con certezza o con alta probabilità lo sbocco in un fatto di reato, ma la rappresentazione non esercita efficacia determinante sulla volizione della condotta.

In breve, si è in presenza di un livello di probabilità del verificarsi dell’evento che tocca una soglia tanto elevata da implicare, di regola, la certezza soggettiva che l’evento accadrà: tale certezza deve sussistere effettivamente e va dunque accertata, con la conseguenza che la responsabilità per dolo non potrebbe essere sostenuta, in particolare, ove in chi agisce risultasse il convincimento del non realizzarsi dell’evento rilevante [“certezza soggettiva”, che invece il primo Giudice ha escluso: ndr].

Quando un evento viene previsto con certezza, il dolo non può essere escluso in base a stati psichici consistenti in una presa di distanza interiore dall’evento stesso. Ma occorre distinguere: se un soggetto agisce con la certezza di realizzare il fatto tipico pur avversandolo tenacemente, in cuor suo sperando contro ogni speranza in un esito favorevole, non viene meno la rappresentazione dello scontato prodursi dell’evento. Se invece un individuo è convinto, anche nel modo più alogico e colpevole, magari per superstizione, di non cagionare l’evento certamente legato

alla sua condotta, manca in realtà l'elemento rappresentativo ed il dolo dev'essere escluso.

Occorre aggiungere che una previsione realmente certa è ben difficilmente prospettabile e d'altra parte vi è necessità di non alterare il confine col dolo eventuale, sicché deve venire in gioco un livello di previsione in termini di ben elevata probabilità e dunque tanto rilevante che sarebbe insensato far conto a qualsiasi fine sul non verificarsi dell'evento. Perciò alla cognizione certa deve equipararsi – perché è in pratica impossibile ogni distinzione – la rappresentazione della realizzazione del fatto come altamente probabile [...].

In ogni caso, [...], il profilo rappresentativo [del dolo diretto: ndr] non può essere confuso coi moti affettivi, con gli atteggiamenti emozionali.

La volontà dolosa non è esclusa dagli alibi morali che l'agente si sforzi di elaborare per alleggerire il peso della propria coscienza, né si confonde con i suoi atteggiamenti affettivi: se l'evento è stato previsto come conseguenza certa o altamente probabile della condotta, il suo significato finalistico obiettivo corrisponde alla volontà del soggetto...”.

Sembra invece voler tornare ad un più risalente passato, allorquando il capo di imputazione che ha chiamato a giudizio Alessia PIFFERI, oltre che il *dolo diretto*, ha voluto considerare – benché ontologicamente incompatibile con la (originariamente contestata) premeditazione – anche il *dolo eventuale*. Ut supra: “...comunque accettando il concreto ed elevatissimo rischio che la morte della piccola Diana, poi in effetti sopravvenuta, si verificasse...”.

Invero, la configurazione del *dolo eventuale*, secondo tradizionale scuola di pensiero, si integrerebbe allorquando il soggetto – pur non agendo al fine di realizzare l'evento (o, più in generale, il fatto di reato) – si rappresenta la sua verificazione come *possibile* (o, secondo diverse altre formulazioni, come *probabile*), sicché agendo con il permanere di tale rappresentazione l'autore del fatto di reato accetta il rischio di cagionarlo.

È orientamento che, molto seguito in dottrina e per decenni anche in giurisprudenza, affonda le sue “datate” radici nomofilattiche in Cass. SS.UU. 14/02/1996 n. 3571, MELE, Rv. 204167 nonché, ancor prima, in Cass. SS.UU. 12/10/1993 n. 748, CASSATA, Rv. 195804:

“...sussiste il dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altro scopo, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma del dolo diretto e non in quella del dolo eventuale...”: SS.UU. MELE.

Analogamente, secondo SS.UU. CASSATA, nel caso di azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento, si richiede all'autore una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione dell'evento.

Sennonché, mentre «l'adesione di volontà» riecheggia (con «l'adesione psichica all'evento») anche in Sezioni Unite Espenhahn/Thyssenkrupp,

l'«*accettazione del rischio*» quale criterio discrezionale per discernere il *dolo* dalla *colpa cosciente* – coefficiente psichico, che, escluso dal dibattito di primo grado, in questa sede deve essere invece esaminato, giacché difensivamente proposto come alternativamente sostenibile – ha trovato nelle precipitate SS.UU. sonora “stroncatura”:

“...le più volte ripetute sottolineature delle differenze tra *dolo eventuale* e *colpa cosciente* consentono di rimarcare ulteriormente la *fallacia dell'opinione che identifica il dolo eventuale con l'accettazione del rischio*. L'espressione è tra le più abusate, ambigue, non chiare, dell'armamentario concettuale e lessicale nella materia in esame. La si vede utilizzata in giurisprudenza in forma retorica quale espressione di maniera, per coprire le soluzioni più diverse. (...)

Al riguardo è possibile porre alcune radicali enunciazioni critiche. In primo luogo, trovarsi in una situazione di rischio, avere consapevolezza di tale contingenza e pur tuttavia regalarsi in modo malaccorto, trascurato, irrazionale, senza cautelare il pericolo, è tipico della colpa che, come si è visto, è malgoverno di una situazione di rischio e perciò costituisce un distinto atteggiamento colpevole, rimproverabile.

Inoltre, il Codice stabilisce nel dolo una essenziale relazione tra la volontà e la causazione dell'evento: qui è il nucleo sacramentale dell'istituto. Un atteggiamento interno in qualche guisa ad esso assimilabile va rinvenuto pure nel dolo eventuale. In tale figura, come si è accennato, non vi è finalismo, non vi è rappresentazione di un esito immancabile o altamente probabile, in breve, traspare poco della sfera interna, non vi è volontà in azione, esteriorizzata.

Si tratta allora di andare alla ricerca della volontà o meglio di qualcosa ad essa equivalente nella considerazione umana, in modo che possa essere sensatamente mosso il rimprovero doloso e la colpevolezza quindi si concretizzi.

Tale essenziale atteggiamento difetta assolutamente nella mera accettazione del rischio, che trascura l'essenziale relazione tra condotta volontaria ed evento; e, come è stato osservato, finisce col trasformare gli illeciti di evento in reati di pericolo...”.

■ Fin qui il capo di imputazione.

La **gravata sentenza**, invece, come già precisato – nel puntualizzare l'elemento psichico che avrebbe connotato la condotta omissiva per la quale Alessia PIFFERI è stata chiamata a risponderne con l'accusa di omicidio – constatando che, nella fattispecie, sarebbe mancata prova della **certezza soggettiva** – ha escluso il **dolo diretto** ed ha configurato il solo **dolo eventuale**.

Ha, sì, evocato, con rapidissimo accenno, gli insegnamenti delle precipitate Sezioni Unite *Thyssenkrupp*, ma – com'è dato di evincere dalle citazioni nozionistiche riconducibili anche ad altri arresti di legittimità (cfr. gravata sentenza, pag. 47, terzo periodo) – il richiamo è servito, più che per esporre i principi di diritto ivi dettati e aderirvi, per confutare le argomentazioni della Pubblica Accusa: “...non può sottacersi che gli stessi elementi sintomatici del dolo richiamati dal P.M. in sede di requisitoria – ossia “la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; la durata e la ripetizione dell'azione; il comportamento successivo al fatto; la probabilità di verificazione dell'evento; le conseguenze negative per il suo autore in caso di verificazione

dell'evento" (cfr. pagg. 61/63 *trascr. requisitoria del P.M.*) – risultano elementi probanti del dolo eventuale e non già del dolo diretto..." (così *ibidem* alla pag. 48). La sentenza oggetto di impugnazione è, poi, silente sul **dolo alternativo** – del resto, semplicemente eccheggiato nell'imputazione – ma si può supporre che l'abbia (fondatamente) escluso giacché il **dolo alternativo** è pur sempre, principalmente, un **dolo diretto**, e si configura quando l'agente si *rappresenta* e *vuole indifferentemente* l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria (qui lesioni e/o morte), sicché già al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato egli deve prevederli entrambi, poi finendo per rispondere del delitto che si consuma in concreto: lesioni gravi, lesioni gravissime o morte della persona offesa.

Nella specie, che l'imputata abbia *indifferentemente voluto* la morte della figlioletta, o gravi lesioni o atroci sofferenze a suo danno, non è risultato adeguatamente provato – in tal senso deve spiegarsi l'affermazione del primo Giudice secondo cui è mancata prova di *certezza soggettiva* – ed il tema di valutazione si è orientato verso la residuale fattispecie del *dolo eventuale* (ché, altrimenti, avrebbe dovuto escludere l'elemento doloso ed accogliere le argomentazioni difensive in merito alla qualificazione giuridica del fatto come mero *abbandono dell'incapace*).

■ Orbene, anche questa Corte incidente non intende discostarsi dalla conclusione cui è pervenuto il primo giudicante (del *dolo eventuale*, si intenda) ma è, prevalentemente ed *obbligatoriamente*, alle Sezioni Unite *Thyssenkrupp*, cui intende rifarsi.

Obbligatoriamente, sotto un duplice profilo.

Un primo profilo, imposto dalla eccezionalità del caso e dall'enormità dell'evento che facilmente trascinano – o possono trascinare – in trancianti e sbrigative conclusioni metagiuridiche ed emozionali, quando invece, proprio per l'eccezionalità e l'enormità della morte della piccola persona offesa, acquista un valore aggiunto il monito, culturale ed ermeneutico, rivolto dal giudice di legittimità al giudice del merito, il quale potrà affrontare e svolgere, caso per caso, il non semplice compito che il tema pone «...*solo se abbia matura consapevolezza del proprio ruolo di professionista della decisione; e sia determinato a coltivare ed esercitare i talenti che tale ruolo richiedono: assiduo impegno a ricercare, con le parti, i fatti fin nei più minimi dettagli; e ad analizzarli, soprattutto, con un atteggiamento di disinteresse, cioè di purezza intellettuale che consenta di accogliere, accettare senza pregiudizi il senso delle cose; di rifuggire da interpretazioni preconstituite, di maniera; di vagliare e ponderare tutte le acquisizioni con equanimità...*» (così, testualmente, *Sezioni Unite Thyssenkrupp*).

Obbligatoriamente, anche sotto un secondo profilo.

Giacché, per la prima volta in questo grado d'appello, con memoria *ex art. 121 c.p.p.*, l'appellante Difesa – ferma restando la richiesta, in principalità avanzata, concernente la (*semiplena*) imputabilità – ha prospettato che la condotta dell'imputata "...ancorché connotata da omissioni e gravi carenze, **non integra il dolo eventuale**, ma si iscrive nell'alveo di forme di colpa (*negligenza, imprudenza o imperizia*) ovvero di una **incapacità parziale** che incide sulla misura della responsabilità..." (pag. 31, MEMORIA dep. 3/11/2025).

Sebbene MEMORIA tardivamente depositata (*ex art. 127, 2° co. c.p.p.*), non ci si è voluti sottrarre al relativo contraddittorio né ai temi – niente affatto insignificanti – con la medesima introdotti (del resto, non ‘nuovi’, e neppure ‘aggiunti’, in senso tecnico), considerandola, da un lato, una *anticipazione* di arringa conclusiva e, dall’altro, una chiosa necessaria alla corretta *qualificazione giuridica* del fatto.

Ove, infatti, per ipotesi, non fosse motivabile – per mancanza di idoneo supporto probatorio – l’elemento psichico doloso nemmeno nella sua configurazione di minore intensità, bensì solo la colpa, come difensivamente prospettato, allora riprenderebbe spazio e forza la riqualificazione della condotta come *abbandono dell’incapace*, atteso che:

- ne risulterebbe perfezionato l’elemento soggettivo, dato, per un verso, dalla *coscienza e la volontà di abbandonare il soggetto passivo – suitas* necessaria, com’è ovvio, essendo il “nucleo doloso” del reato in esame – e, per altro verso, dalla **previsione (e volontà) del pericolo** (non dell’*evento*, com’è logico, sennò si verserebbe nella ben più grave condotta di omicidio) per l’integrità fisica e la vita dell’abbandonato;
- si dovrebbe dire, anche qui, che il “*pericolo*” è un elemento implicito del fatto tipico dell’abbandono e per questo non può sfuggire al fuoco del dolo: è ciò che intende dire il giudice di legittimità quando chiosa, con massime ripetute in decine di arresti di identico tenore letterale, esigendo la “...*consapevolezza di abbandonare il soggetto passivo...in una condizione di pericolo di cui si abbia l'esatta percezione...*”: e come non avere la *percezione* che una bimba lasciata, di sera, solo con mezzo biberon di latte, già a digiuno per l’intera giornata, “mogia, mogia” – per ammissione della stessa madre – possa correre il pericolo di patire la fame, la sete e, a lungo andare, anche morirne?
- Nell’abbandono di incapace da cui derivi la morte (al pari di tutti i delitti *aggravati dall’evento*), l’evento “aggravatore” non si appaga più del solo nesso causale con il fatto doloso, ciò essendo impedito dall’art. 59, co. 2 cod. pen. che ammette l’applicazione delle circostanze aggravanti solo se v’è *dolo* o, quantomeno, *colpa* (“*Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa*”).
- Ed ecco, allora, che se qui si potesse argomentare – con fondamento tecnico e probatorio – soltanto quest’ultimo profilo psichico, la ridefinizione della condotta omissiva imputabile all’imputata appellante nel senso difensivamente voluto sarebbe operazione concettuale obbligata.

Non è così, tuttavia. Nella fattispecie – scrutinato, passo passo, il fatto di reato – si vedrà qualcosa di più della mera *colpa con previsione o cosciente*.

- Principiando dai motivi di gravame – onde assolvere il dovere di motivazione che grava sul giudice dell’appello in risposta a tutti i temi del devoluto, fra cui (*ut supra*: la carenza del profilo doloso, anche nella sua forma più lieve) – va subito precisato che la preannunciata *conformità* tra la pronunzia di prime cure e la presente sentenza d’appello sul *dolo eventuale*, deve essere assicurata per altra e diversa via, che risulti sostitutiva di quella resa in prime cure, nel tentativo di superare quelle aporie logiche – come tali ritenute ed eccepite dall’appellante Difesa che se n’è, in

conseguenza, doluta – che sembrerebbero emergere dal testo del provvedimento impugnato. *Id est*:

- ⇒ andrebbe escluso il *dolo diretto* giacché “...reputa la Corte che le risultanze agli atti **non abbiano nemmeno comprovato una condotta omissiva connotata dalla certa, o quasi certa, previsione** da parte della PIFFERI, quale esito della propria condotta di abbandono, dell'evento morte...” (pag. 47 della sentenza di prime cure, enfasi grafica aggiunta);
- ⇒ andrebbe affermato il *dolo indiretto o eventuale* giacché “...nel caso di specie deve attribuirsi alla PIFFERI, **con ragionevole certezza, la concreta previsione dell'evento morte** della figlia, benché accadimento non intenzionalmente e direttamente voluto...” (pag. 48 della sentenza di prime cure);
- ⇒ la *rappresentazione* tradotta in sentenza come “...concreta previsione dell'evento morte...”: “...nel caso di specie deve attribuirsi alla PIFFERI, **con ragionevole certezza, la concreta previsione dell'evento morte della figlia**, benché accadimento non intenzionalmente e direttamente voluto, proprio sulla base dell'analisi della sua condotta e delle sue stesse dichiarazioni, dalle quali si evince la ravvisabilità di tutti gli elementi sintomatici del dolo eventuale richiamati dalla Corte di legittimità...” (gravata sentenza, pag. 48, senza alcuna specificazione applicata di detti *elementi sintomatici*);
- ⇒ la *rappresentazione* sovrapposta alla imputabilità, con cui invece non va confusa: “...La PIFFERI, per sua stessa ammissione, confermata dallo stesso consulente psichiatrico della difesa, **aveva certamente coscienza e volontà del disvalore della propria condotta di abbandono e della pericolosità della stessa per Diana...**” (gravata sentenza, pag. 48). La coscienza del disvalore delle proprie azioni è capacità di intendere. L'elemento psichico del reato è diversa nozione.

In definitiva, anche a giudizio di questa Corte decadente, quello che ha connotato **il fatto di reato qui in decisione non può dirsi meramente colposo**, prevalendo – alfine – la connotazione volontaria, *eventualmente dolosa*, ma l'impegno motivazionale in questa sede deve essere integrativo, con particolare riguardo all'elemento della *volizione*, sin qui pretermesso, naturalmente non disgiunto da quello della *rappresentazione*, sin qui esplorato e fatto coincidere con la *previsione*. Non trascurando nemmeno ciò che in primo grado – in assenza di specifico impulso dialettico, qui invece impresso, quale tema subordinato, dalla difesa tecnica dell'imputata – non si è potuto trattare per escluderne l'integrazione o confermarla, vale a dire la già più volte citata *colpa cosciente*.

Lo si farà più oltre.

Per ora si intende procedere enucleando i principi di diritto di cui si crede sia necessario far uso nel caso concreto; caso concreto ch'è un **unicum per ciò che concerne condotta e causalità dell'evento**, tanto da non annoverare, pur nella (purtroppo) ricca casistica di omicidi del discendente da parte della madre, precedenti giurisprudenziali in termini. Dove a rendere complesso il giudicare giganteggia la peculiarità della fattispecie nella quale non v'è da valutare (e punire) l'**azione** (illecita e violenta) di una madre, preda di depressione *post partum*, di psicosi *post partum* o della “*sindrome*” di Medea; dove, al contrario, v'è da valutare una sua **omissione volontaria ma non intenzionale** – cioè a dire, non quella di chi deliberatamente e orribilmente ricorre alla fame e alla sete come “arma del delitto” –

dove, ancora, la *realizzazione volontaria del fatto principale* finisce per fondersi al **motivo** dell'abbandono e della conseguente omissione antidoverosa.

Si intende così procedere, principiando da Sezioni Unite ESPENHAHN/*Thyssenkrupp* ma senza tralasciare pronunzie successive che hanno parzialmente ridimensionato la significatività di taluni indici rivelatori e sintomatici, osservando ad esempio che “...*la formula di Frank*, secondo quanto già prospettato in dottrina, non è strumento affidabile di indagine quando il caso da esaminare si connota per un evento il cui verificarsi, pur messo in conto in modo calcolato, comporti per l'autore della condotta il sostanziale, più o meno integrale, fallimento del piano...” (**Cass. I, 7/02/2020 n. 9049**). Senza tralasciarne di altre ancora che – lungi dal liquidare l'*accettazione del rischio* come un “*abusato armamentario lessicale*” – lo hanno conservato come utile approccio concettuale difficile da abjurare, pur a fronte di un'ampia adesione all'insegnamento a Sezioni Unite *Thyssenkrupp*, in quanto non incompatibile con esso. ⁽¹³⁾

Soprattutto non trascurando quegli arresti che – preparando il superamento dell'impostazione tradizionale (sopra citata) culminato con le Sezioni Unite ESPENHAHN/ *Thyssenkrupp* – ne hanno anticipato concetti poi acquisiti, ridefiniti, perfezionati e rielaborati.

È il caso di **Cass. I, 01/02/2012 n. 10411, IGNATIUC, rv 258021**, che non solo ribadiva l'utilità della c.d. *Formula di Frank* per l'accertamento del *dolo eventuale* ma faceva propria la **teoria**, sin lì solo dottrinaria, del c.d. **bilanciamento**:

“...*Nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l'agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro. L'autore del reato, che si prospetta chiaramente il fine da raggiungere e coglie la correlazione che può sussistere tra il soddisfacimento dell'interesse perseguito e il sacrificio di un bene diverso, effettua in via preventiva una valutazione comparata tra tutti gli interessi in gioco – il suo e quelli altrui – e attribuisce prevalenza ad uno di essi.*

L'obiettivo intenzionalmente perseguito per il soddisfacimento di tale interesse preminente attrae l'evento collaterale, che viene dall'agente posto coscientemente in relazione con il conseguimento dello scopo perseguito. Non è, quindi, sufficiente la previsione della concreta possibilità di verificazione dell'evento lesivo, ma è indispensabile l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato...”.

- Quelli che seguono sono i **principi di diritto** a cui si è fatto ricorso per giungere alla determinazione infine raggiunta da questa Corte decidente: **non colpa con previsione**, bensì **elemento psichico doloso**.
 - Si è, anzitutto, considerato che la ricostruzione dell'atteggiamento psicologico sotteso alla omissione delittuosa imputabile a PIFFERI Alessia deve essere compiuta attraverso una operazione ermeneutica fondata sulla individuazione di elementi sintomatici che – privilegiando un approccio rigorosamente fattuale

¹³ Cass. V, 13/06/2022, n. 33582, BENASSI, Rv. 284175; Cass. I, 4/12/2020 n. 16523, ROMANO, Rv 281385; Cass. IV, 11/06/2019 n. 28891, CASCIO, Rv. 276373; Cass. I, n. 23543 del 30.03.2023-30.05.2023.

- (cioè a dire, dedicato “...con grande attenzione alla lettura dei dettagli fattuali che possano orientare alla lettura del moto interiore che sorregge la condotta...”: posizione espressa in **Sezioni Unite ESPENHAHN/ Thyssenkrupp**) – consentano di affermare la sua *adesione all'evento* per il caso che lo stesso potesse verificarsi, quale conseguenza possibile – anzi probabile, man mano che il tempo passava – *non direttamente voluta* ma alfine *accettata*;
- Il principio da ultimo citato – accolto anche da **Sezioni Unite ESPENHAHN/ Thyssenkrupp** – si è rivelato fondante, giacché utilizzato, nell’opzione *dolo* ovvero *colpa cosciente*, quale criterio direttivo-guida del c.d. *bilanciamento fra il fine perseguito e il prezzo da pagare*.
- Nella MASSIMA UFFICIALE il principio suona così: *il dolo eventuale ricorre quando l’agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e ciò nonostante, dopo avere considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi*.
- Ricorre, invece, la *colpa cosciente* quando “*la volontà dell’agente non è diretta verso l’evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo...*”.
- Si è quindi considerato che se il *fine perseguito* ha la prevalenza, allora significa che l’agente è disposto ad accollarsi le conseguenze negative di una *eventuale verificazione dell’evento* che pure non vuole (*recte*: non vorrebbe) e tuttavia lo ha messo in conto, optando per perseguire comunque il suo ‘fine’: “...Noi non sappiamo esattamente cosa sia la volontà: la psicologia e le neuroscienze hanno fino ad ora fornito informazioni e valutazioni incerte, discusse, allusive. Tuttavia, la comune esperienza interiore ci indica in modo sicuro che nella nostra vita quotidiana sviluppiamo continuamente processi decisionali, spesso essenziali per la soluzione di cruciali contingenze esistenziali: il pensiero elaborante, motivato da un obiettivo, che si risolve in intenzione, (in) volontà...”: pag. 176 di **Sezioni Unite ESPENHAHN/ Thyssenkrupp**).
- In breve, si è concluso considerando che qualora sia possibile affermare – sulla scorta dell’ordito probatorio disponibile – che l’imputata *ha deciso di agire* (*recte*: di astenersi dal comportamento doveroso) *anche a costo di cagionare l’evento*, allora il profilo psichico che le è ascrivibile è quello doloso.
- Quanto al canone ermeneutico della “*accettazione del rischio*” da parte dell’agente, ‘detronizzato’ dalle Sezioni Unite a formula stilistica, si è considerato come esso possa essere, sì, criterio direttivo fallace (se non addirittura *contra legem*: art. 43 cod. pen.) laddove applicato al *pericolo* della realizzazione di quell’evento e non già all’evento in sé, risultando di guisa preferibile parlare del *dolo eventuale* come *adesione all’evento*; eppero se dalla formula dell’«*accettazione del rischio*» si elide il suo oggetto (e cioè la verificazione dell’evento) ci si avvede agevolmente come non vi sia differenza alcuna, né di concetto né pratico-applicativa, tra l’agire *accettando il rischio di verificazione dell’evento* e agire anche *a costo di cagionare l’evento* (“...il

momento volontaristico, consistente nella determinazione di aderire all'evento oggetto di rappresentazione, costituisce – anche nel dolo eventuale – una componente fondamentale dell'atteggiamento psichico dell'agente, nel senso che il dolo eventuale implica non già la semplice accettazione di una situazione di rischio, ma l'accettazione di un evento definito e concreto, che deve essere stato ponderato dall'autore del reato come costo (accettato) dell'azione realizzata per conseguire il fine perseguito...»: Cass., Sez. I penale, 22 giugno 2017 – 3 giugno 2018 n. 14776, sentenza rescindente di legittimità che ha fatto integralmente proprio l'insegnamento a SS.UU., annullando la sentenza di merito che non ne aveva adeguatamente fatto concreta applicazione).

- Così che il criterio può ritrovare una sua utilità sostanziandosi nella c.d. **seconda formula di Frank**. V'è, cioè, **dolo eventuale e non colpa cosciente**, se l'agente si determina ad un atteggiarsi psicologico del seguente tenore: *“potrebbe accadere oppure no, in ogni caso io agisco, accada quel che accada”*.

Si può anticipare che di siffatta ultima formula, nella fattispecie, si è ritenuto possibile far uso proficuo. E lo si è fatto in concreto.

- Anche taluni degli *indici rivelatori* massimati in Sezioni Unite ESPENAHN/ Thyssenkrupp, (che l'appellante Difesa, al pari della Pubblica Accusa di II^o grado, hanno visitato uno ad uno per giungere ad opposti approdi: escludere il dolo e sostenere la colpa o viceversa), sono stati applicati alla fattispecie, tenendo conto di un presupposto, valido qui ed altrove.

Segnatamente, che gli *indicatori comportamentali* di che trattasi – come si è avuto cura di precisare da commentatori e dalla stessa giurisprudenza di legittimità – *non sono decisivi per inquadrare la colpevolezza dell'agente, ma servono a ricostruire, su un piano sintomatico* ⁽¹⁴⁾, *il processo decisionale e le ragioni che hanno spinto il soggetto attivo del reato ad agire, sulla base di una ponderata valutazione della possibilità che l'evento collaterale e non voluto si potesse realizzare*.

La conseguenza è che siffatti indici rivelatori: **1)** sono privi di esaustività, non sono tassativi e non devono essere valutati astrattamente; **2)** sono strumentali alla formulazione del giudizio di colpevolezza; **3)** ogni indicatore deve essere pertinente al caso concreto e non tutti risultano sempre e comunque applicabili. In altri termini, non c'è affatto bisogno di scrutinarli uno ad uno.

Nel caso/PIFFERI non tutti sono risultati appropriati e, dunque, si sono applicati solo quelli reputati utili.

- Si è ancora considerato che – allorquando un *giudizio controfattuale* deve essere svolto per l'accertamento della **causalità omissiva** ed il dato da provare è

¹⁴ *“...a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'“iter” e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto certezza della sicura verificazione dell'evento»* (Sezioni Unite ESPENAHN/ Thyssenkrupp).

ipotetico non essendo stata compiuta l'azione doverosa, com'è a dirsi nella presente fattispecie – è preferibile – ad avviso di questa Corte giudicante – pretermettere concetti, peraltro controversi anche nei loro contorni neuroscientifici, come la *speranza*, la *paura* o il *desiderio* che un evento (offensivo) si verifichi o non si verifichi.

È stata così disattesa la proposta difensiva di configurare la *colpa cosciente*, in luogo del *dolo eventuale*, ammettendo che Alessia PIFFERI abbia agito nel ragionevole convincimento – nella speranza, per l'appunto – che la morte della figlioletta, sebbene oggetto non escludibile dalla sua elaborazione psichica – non si sarebbe verificato: l'imputata “... *non ha mai accettato il rischio che si realizzasse un evento diverso...ha respinto il rischio che potesse succedere qualcosa di così grave [...] perché ha confidato nella propria capacità di controllare l'azione [...] ha agito nella ragionevole speranza che l'evento non si verificasse...*” (appello, pag. 36).

Non se ne può convenire, benché sia giusto dar atto che l'aggancio nozionistico offerto dall'appellante non sarebbe il frutto di interessata innovazione difensiva, bensì affonda le sue radici interpretative in datate pronunzie dove veniva effettivamente dato rilievo a sfondi emotivi dell'atteggiamento interiore ritenendoli *categorie della volizione*, sovente utili alla configurazione della *colpa cosciente* e, per converso, alla esclusione del *dolo eventuale*.

In particolare, il pensiero corre a quegli arresti di legittimità, isolati ma significativi¹⁵, concentratisi sulla nozione di *speranza*, cui attribuire un rilievo valutativo (consistente nella rappresentazione delle conseguenze *probabili* o solo *possibili* dell'agente), idoneo a supportare la *colpa cosciente* e non già il *dolo eventuale*, avendo il soggetto agito nel **ragionevole convincimento** – o appunto, ancora una volta, nella *ragionevole speranza* – che l'evento illecito oggetto della sua elaborazione psichica non si realizzasse.

E, tuttavia, è paradigma che si è qui volutamente ignorato giacché:

- ♦ da un lato, anche a voler prescindere dai profili di criticità derivanti dalla sua astrattezza e “inafferrabilità” concettuale, la *speranza* non è, in sé, indicativa della (presenza e/o assenza di) *volontà*: si può agire anche *a costo* di cagionare l'evento, pur sperando che l'evento non si verifichi.
- ♦ dall'altro lato, non solo la *volontà* non è (sempre) teoricamente esclusa dalla *speranza* ma quest'ultima – quando è stata valorizzata dalla giurisprudenza – si connotava di *ragionevolezza*: orbene, quanto vi è di *ragionevole* – ci si chiede – nella “*speranza*” che una bimba di 18 mesi lasciata senza bere e senza mangiare per sei giorni, incapace di difendersi da un caldo asfissiante, incapace di cambiarsi gli abiti, incapace di trovare sollievo lavandosi e rinfrescandosi, possa sopravvivere senza danni alla sua integrità fisica?

- L'applicazione degli appena esposti **principi di diritto** al caso concreto ha, dunque, condotto ai **seguenti esiti**, anzitutto **partendo dalle dichiarazioni della stessa imputata** (giacché di prove diverse e ulteriori, altrettanto efficaci, non si dispone, non avendone, le Parti processuali, introdotta alcuna), per cogliervi,

¹⁵ Cass. I, 7/04/1989 n. 4912, ric. CALÒ, CED 180978; Cass. V, 17/10/1986 n. 13274, ric. ASQUINO, CED 174418 (e altre ancora).

secondo l'insegnamento nomofilattico che si è deciso di seguire, quei *dettagli fattuali che possano orientare alla lettura del moto interiore* che ha sorretto la sua condotta.

Ciò allo scopo di verificare se risulti, alfine, provato che in capo ad Alessia PIFFERI via sia stata una ***determinazione ad agire comunque, anche a costo di cagionare l'evento***, perché proprio questa è, a ben riflettere, la volontà, essendo il bilanciamento fra *fine* e *prezzo* nient'altro che la *modalità*, il criterio direttivo, con la quale l'elemento volitivo va accertato.

Elemento volitivo – si badi bene – ***indistinguibile, per perfetta sovrapposizione e coincidenza, da quello caratterizzante le pregresse condotte di abbandono*** poste in essere dall'imputata anch'esse di grande rilievo ai fini del presente decidere. Principalmente con riguardo al profilo *doloso* e, non secondariamente, con riguardo alla *qualificazione giuridica, non circoscritta alla sola violazione dell'art. 591 cod. pen. neppure per le condotte abbandoniche non fatali dei primi due fine-settimana di luglio 2022*.

La mancata assunzione di cibo e acqua provoca comunque malesseri fisici, basti pensare al calo degli zuccheri nel sangue, alla carenza di ferro che, riducendo il trasporto di ossigeno, provoca astenia, fiato corto ed altro ancora; basti pensare alla sete che diventa arsura, senza poterla soddisfare: questo è ciò ch'è capitato – o potrebbe essere capitato – a Diana, nel primo fine settimana di luglio e nel lungo, interminabile, secondo fine settimana di luglio.

Il prolungato digiuno, il non poter bere cagiona alterazioni metaboliche, con effetti sistematici sull'intero organismo, insomma processi morbosi che ben varrebbero ad integrare l'evento del ***reato di lesioni volontarie***, il quale – per orientamento giurisprudenziale monocorde – non richiede (art. 582 cod. pen.) *dolo specifico o intenzionale*. Si appaga anche del *dolo eventuale*.

■ Ebbene, il primo degli *indici comportamentali rivelatori* di cui si deve dare contezza e motivazione è, come preannunciato:

► ***il bilanciamento tra il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, cui sia seguita la consapevole determinazione ad agire comunque.***

L'imputata ha dichiarato – al Pubblico Ministero ma anche al Giudice del dibattimento – che quel tardo pomeriggio di luglio, allorché usciva di casa per recarsi in Leffe, era suo intendimento tornare già il giorno dopo per riprendere la bambina.

Le è stato fatto notare che il *trolley* portatosi appresso aveva una composizione – di abiti e accessori – più compatibile con un lungo soggiorno altrove che non poche ore di assenza. Ha risposto che è sua abitudine muoversi con molti cambi d'abbigliamento anche per una sola notte di assenza.

Ammesso che ciò sia vero, e ci si può anche sentire autorizzati a dubitarne, è dato fattuale incontroverso che il giorno successivo, l'imputata non fece affatto rientro a casa. Di tale decisione, volontaria e comunque (già) illecita, nel corso dell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero, nessuna motivazione è stata offerta, forse perché non le è stato espressamente richiesta.

Al dibattimento di primo grado, l'imputata – a domanda della Corte – ha così risposto (v. trascrizioni, pag. 89 dell'ud. 19/09/2023):

PRESIDENTE – *lei ha detto che doveva tornare il giorno dopo, due giorni dopo.*

PIFFERI – *il giorno dopo, avrei voluto tornare il giorno dopo.*

PRESIDENTE – *ecco, quali sono state le ragioni per cui lei non è tornata il giorno dopo?*

PIFFERI – *perché sapevo...non sapevo come tornare, perché i soldi erano quelli che erano, e se gli chiedevo a lui di accompagnarmi a casa, mi avrebbe risposto che lui non era il mio NCC.*

PRESIDENTE – *quindi, lei è rimasta lì perché non sapeva come tornare?*

PIFFERI – *esatto.*

PRESIDENTE – *e com'è tornata invece il giorno 20?*

PIFFERI – *sono tornata con la macchina con l'autista.*

PRESIDENTE – *quindi, i soldi c'erano. Questa sua giustificazione del fatto che non avesse i soldi, stride un po' con il fatto che poi lei l'ha utilizzata la macchina con l'autista. C'erano altre ragioni per cui lei ha continuato a rimanere lì?*

PIFFERI – *perché avevo paura di parlare con questa persona, io.*

PRESIDENTE – *ma lui sapeva che lei doveva rientrare subito?*

PIFFERI – *no, non lo sapeva.*

PRESIDENTE – *che cosa le ha detto lei?*

PIFFERI – *lui mi ha chiesto la bambina dov'era e io gli dissi che la bambina era al mare con mia sorella.*

PRESIDENTE – *quindi, è stata legata a questa bugia, diciamo?*

PIFFERI – *sì.*

Qualunque ne sia stata la ragione, l'imputata – quel **venerdì 15 di luglio** – compiva una *prima scelta*, metaoricamente ponendo su un ideale ‘piatto della bilancia’ il fine perseguito (non perdere l’opportunità di riprendere una stabile relazione sentimentale e di convivenza) e il *prezzo da pagare*; “prezzo” che, in quel momento, poteva (ancora) non implicare la morte di Diana. In fondo, assenze di quella durata, corrispondenti ad altrettanti abbandoni, non erano una novità per lei.

Eppero, trascorrevano altri due giorni, il **sabato 16** e l’intera **domenica 17 luglio**; Alessia PIFFERI non solo non faceva rientro ma – compiendo una *seconda scelta* – la domenica sera (ad **ore 23,26**) prendeva contatti con un tal «MANU, IL CONTABILE» (autista) per prenotare il viaggio di ritorno, da Leffe a Milano, **già** fissandolo per mercoledì 20 luglio («*mercoledì mattina per le otto e mezza*»), cosicché si può star sicuri che né la mancanza di danaro né gli eventuali rimbotti del compagno (che, oltretutto, suonano qui un filo pretestuoso) possono aver avuto una incidenza sulla decisione di proseguire col comportamento antidoveroso.

Tant’è che una concreta possibilità di interromperlo – *id est*: di procedere ad un nuovo *bilanciamento* tra (l’ormai urgentissimo) soccorso a Diana (sola da tre giorni e quattro notti) e il *fine* inseguito – si materializzava il **lunedì mattina, 18 luglio**, con l’impegno di lavoro di Angelo Mario D’AMBROSIO, che forniva all’imputata una insperata occasione per unirsi a lui, senza ricorrere a oneroso autista e così passare da casa; in altre parole si concretizzava una *terza possibilità di scelta*, senza incorrere in quel che – nei suoi accenti di verità – ella lascia intendere essere un suo invincibile timore: il giudizio negativo degli altri, che forse acuisce il senso di inferiorità; l’essere messa davanti alle sue inadeguatezze, che, sin che può, nasconde sotto un tappeto di bugie e qualche pretesto di troppo.

Occorre subito puntuallizzare che l'indicatore del *bilanciamento* può non essere sempre utilizzabile.

Va applicato in casistica nella quale sia ipotizzabile che il soggetto-imputato abbia effettivamente proceduto alla “pesatura” tra pulsioni e motivi antagonisti fra loro, giacché il dolo non può mai essere “*presunto*” (l'antico brocardo del *dolus in re ipsa* è da tempo confinato nell'inciviltà giuridica) ma *reale*, composto appunto da dati psicologici effettivi.

Si ritiene perciò che la casistica in esame lo ammetta senz'altro tra quelli utilizzabili per discernere tra *dolo* o *colpa cosciente*, poiché è la stessa imputata a riferire, nel rendere conto della sua condotta (omissiva) di quella mattina del 18 di luglio, di aver atteso in macchina il compagno mentre costui si incontrava con un cliente per circa un'ora o poco più; di avergli chiesto – al suo ritorno – di unirsi a lei per una consumazione al bar; di averne ricevuto un rifiuto perché con il cliente egli si era già intrattenuto in un locale, bevendo caffè; di avere perciò battibeccato per siffatta ragione (“...*Il dibattito fu proprio per questo caffè, che lui andò a bere prima con questa persona che doveva vedersi per lavoro, in quanto io gli avevo detto se veniva a bere un caffè con me, lì venne fuori... si alterò, caratterialmente, mi rispose male anche in mezzo alla strada...*”: trascrizioni: 19/09/2023, pag. 87); di non avere poi più avuto “il coraggio” di chiedergli di portarla a casa, da Diana.

Ed ecco allora che si ha, implicita, confessione di quel processo psichico che deve aver guidato la deliberazione di tornare a Leffe, ignorando la figlioletta per continuare a serbare la medesima condotta (omissiva ed illecita) sin lì tenuta.

Quella condotta che, con indubbia efficacia espressiva, altra norma del codice penale (art. 570 cod. pen.) definisce eticamente *contraria all'ordine o alla morale delle famiglie* riservandola a chi faccia mancare *i mezzi di sussistenza* ai suoi membri.

Nel caso di Alessia PIFFERI, lasciarsi con il broncio a seguito di un litigio avrebbe compromesso quel fragile rapporto sentimentale caricato di così tanti investimenti, pratici ed affettivi; il confessare che non c'era mai stata alcuna *babysitter* per Diana né *weekend* al mare con la propria sorella che a stento vedeva, sì e no, qualche volta all'anno, nelle feste comandate avrebbe comportato un ferale giudizio da parte dell'uomo, svalutante, negativo, e, forse, una interruzione della relazione per manifesta inaffidabilità della *partner*.

Cosicché, può dirsi che l'imputata abbia *subordinato consapevolmente un “bene” ad un altro* e tra il *soddisfacimento dell'interesse perseguito e il sacrificio di un bene diverso* ha dato la prevalenza al primo.

Prevalenza che ha continuato a dare anche il giorno successivo, **martedì 19 luglio**, quando **ormai la rappresentazione delle conseguenze irreparabili** – per una bimba che giaceva, senza alimenti, senza liquidi, senza abluzioni rinfrescanti, senza cambio del pannolino (da sostituire invece con frequenza, per il caldo e la grave irritazione cutanea, dall'inguine a tutta la coscia, che l'affliggeva), segregata in uno spazio inferiore al metro quadro – **si configurava appieno**.

Non foss'altro perché l'imputata – nei due *weekend* precedenti e vieppiù quello più recente, allorquando l'assenza di era prolungata per più giorni con breve soluzione di continuità – aveva constatato, al suo ritorno, le condizioni fisiche della bambina, che non potevano essere state quelle pretese: di benessere, sfamata, dissetata e intenta a giocare, serena e serafica, in attesa del rientro di sua madre.

Si potrebbe, tuttavia, a questo punto, ancora difensivamente obbiettare che la *rappresentazione* di cui si è sin qui trattato, altro non è che *previsione dell'evento* che trova il suo antecedente causale nella condotta omissiva, in fin dei conti coincidente col prospettarsi (solamente) l'astratta **possibilità che “un” evento dannoso si verifichi**; il che – costituendo anche il presupposto della *colpa cosciente* o *con previsione* – non servirebbe (o meglio, non sarebbe sufficiente) a ritenere integrato l'elemento *eventualmente doloso*.

Siffatta obiezione difensiva dovrebbe, però, essere respinta.

Sul punto è necessario un chiarimento, partendo dal dato normativo.

È dato testuale che l'art. 61 n. 3 cod. pen., richieda la *previsione dell'evento* per il perfezionamento dell'aggravante della *colpa cosciente*. Precisamente: “*l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento*”.

L'art. 43 alinea I e III c.p. a sua volta richiede, per il dolo, *previsione e volontà* dell'evento (alinea I), mentre esige che la *volontà* sia del tutto assente nella nozione giuridica di *colpa*.

Si noti bene: *assente*, in entrambe le sue declinazioni, *cosciente* o *incosciente*. Testualmente: l'«*evento, anche se preveduto, non* [deve essere: ndr] *volutu dall'agente*»: alinea III).

Dottrina e giurisprudenza, nel darvi un contenuto concettuale, si esprimono concordemente con riferimento ai sostantivi “*previsione*” e “*volontà*”, nel senso di *rappresentazione* e *volizione*, dove la prima – in una prospettiva logica e psicologica – precede la seconda, per l'ovvia ragione che non si può volere ciò che, prima, non ci si è rappresentati.

Orbene, poiché il sostantivo *previsione* – e non mera *prevedibilità* – fu scelta oculata del legislatore proprio con riguardo alla *colpa cosciente*,⁽¹⁶⁾ l'obbligato portato giuridico e interpretativo non potrà che essere il seguente:

- ﴿ la *volontà* per espressa statuizione (dell'art. 43 alinea III c.p.) non può esserci mai nella *colpa*, neppure se *cosciente*;
- ﴿ il lemma *previsione* – nell'uno e nell'altro disposto normativo – altro non è che l'equipollente lessicale di *rappresentazione*;
- ﴿ l'art. 61 n. 3 c.p. deve quindi essere letto come: “*l'avere agito nonostante la rappresentazione dell'evento*”;
- ﴿ senza *rappresentazione*, si tratta di *colpa semplice* e non *colpa cosciente*, giacché nella prima l'evento, non essendo previsto, non sfiora neppure la mente del soggetto;
- ﴿ in un agire sorretto da *colpa cosciente* non può esservi mai neppure il *dubbio di verificazione dell'evento*, perché ciò risulterebbe in contraddizione con la elaborata nozione di *volontà* intesa come un *agire a costo di cagionare l'evento*. Che è connotazione del *dolo eventuale*.

¹⁶ ...basti il richiamo alla **Relazione Ministeriale**, ove il relatore, in allora il Ministro della Giustizia *pro tempore*, Alfredo ROCCO – esprimendosi in prima persona, a proposito della nozione accolta di *colpa cosciente* nell'art. 61 n. 3 c.p. («*ho considerato che occorre avere riguardo alla previsione, non alla prevedibilità*») – prendeva le distanze, spiegandone le ragioni giuridiche, dal PROGETTO FERRI (che prevedeva l'aggravante in questi termini: “*l'avere, nei delitti colposi, cagionato il danno in circostanze, che lo rendevano molto probabile e facilmente prevedibile*”: *Lavori preparatori al codice penale, Relazione sul libro primo*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929, 111-112).

Ebbene, il dubbio di verificazione dell'evento – e cioè a dire che a Diana potesse accadere non solo “qualcosa di male” ma perdere la vita – è addirittura confessato. In termini sfumati, naturalmente, con tutti i limiti soggettivi dell'imputata ma pur sempre confessato, quando afferma di essersi costantemente preoccupata per il benessere della bimba e di essere stata in ansia perché “...*poteva succedere qualunque cosa...*”.

Poco importa, ai fini qui d'interesse, che le manifestate “preoccupazioni” fossero del tutto eccentriche (v. il già più volte richiamato interrogatorio) rispetto alla prima e più ovvia, giacché in quei cinque giorni e mezzo di assenza da casa, non solo – in più momenti, per sua stessa affermazione – l'imputata ha avuto percezione della **concretezza del pericolo** (dando così forma alla mera astrattezza) ma ella, in più occasioni, avrebbe potuto efficacemente attivarsi per evitare l'evento dannoso (non direttamente) voluto.

Ed allora, non può essere solo *colpa con previsione* perché del *dolo eventuale* è presente quel *quid di cosciente*, quella decisione di “**rischiare**” – *così sarà, costi quel che costi* – che è necessaria ma anche sufficiente per imputare al soggetto attivo il reato a titolo di coefficiente psichico volontario e non meramente colposo.

“...*In adesione ad una recente elaborazione teorica è possibile affermare che, poiché il comportamento doloso orienta finalisticamente i fattori della realtà nella prospettiva del mezzo verso uno scopo, esso attrae nell'ambito della volontà l'intero processo che determina il risultato perseguito. Per conseguenza la finalizzazione della condotta incide sulla sfera della volizione e la svela. L'elemento rappresentativo attiene, a sua volta, al complessivo quadro di conoscenza degli elementi essenziali del fatto nel cui ambito la deliberazione è maturata...*” (così, in parte motiva, la precitata **Cass. I, 01/02/2022 n. 10411, IGNATIUC, rv 258021**): gli elementi essenziali del fatto erano tutti noti e “padroneggiabili” dall'imputata: lei sapeva che Diana era sola da moltissime ore; lei sapeva che Diana non avrebbe mai potuto nutrirsi da sola, neppure se avesse avuto più di mezzo biberon di latte; lei sapeva che Diana non era in grado di strillare e piangere a lungo, facendosi sentire da qualcuno che potesse con urgenza soccorrerla; ma soprattutto lei poteva – persino rimanendo a Leffe con una semplice telefonata ad un vicino di casa, uno qualunque – contenere le conseguenze ferali di una irresponsabile decisione. Solo che avvisare taluno della presenza di Diana, chiusa in casa da sola, da ben cinque giorni sarebbe equivalso a confessare inabilità ed inettitudine, opzione che – ormai lo si è compreso – l'imputata non percorre volentieri. Anche a scapito della bambina.

■ Di rilievo – sempre ai fini della disamina che qui occupa – vi è un secondo indicatore comportamentale, seguito da un terzo, entrambi deponenti per il *dolo eventuale*, non già per la *colpa cosciente*:

- ***la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;***
- ***il contesto illecito in cui si è svolto il fatto di reato.***

Quanto al primo, non v'è chi non veda come la *distanza* fra il comportamento tenuto dell'imputata e quello doveroso sia semplicemente abissale.

Invero, la condotta punibile e penalmente rilevante ascrivibile all'odierna giudicabile non è solo quella *positiva* dell'abbandono ma anche quella *omissiva*, perdurante per un tempo intollerabilmente lungo, della mancata cura, assistenza,

nutrimento, della privazione e del mancato soddisfacimento di minimali esigenze di vita.

Quello che si può – e le si deve – rimproverare, così venendo al *contesto illecito*, è un processo intellettuale che, pur con tempi di sedimentazione variabili (dalle “poche ore”, ai “pochi giorni” ad un “tempo letifero”), è sempre sfociato in una decisione pienamente consapevole della concretizzazione di una condotta antigiuridica, le cui conseguenze dannose sulla piccola, via via ingravescenti, constatava ogni volta: a partire dal mese di maggio, con gli incontri serali nei pressi di casa (unitamente al non meglio identificato “impiegato al Patronato o in Comune”) e, vieppiù, con l’improvvisa comparsa all’orizzonte, il 2/06/2022, di Mario Angelo D’AMBROSIO.

L’imputata non si è limitata alla omissione (al *non facere quod debeatur*: alimentare, curare, accudire la bimba), ma ha altresì posto in essere l’*aliud facere* e cioè a dire azioni diverse da quelle che ci si attendeva (l’abbandono, il ritorno in città, senza il passaggio da casa e, comunque, il non-tempestivo rientro): condotte, tutte, lontanissime dal *dovuto* e dall’*esigibile* e lo ha fatto in un contesto di sostanziale, reiterata, illiceità. Di cui era perfettamente consapevole, tanto d’aver ammesso d’essersi recata la prima volta in Leffe – per poche ore, di pomeriggio, rientrando a sera – con un’amica, alla quale aveva taciuto d’aver lasciato la piccola da sola perché “...è una cosa che non si deve fare...”.

Non si deve fare ed invece, l’ha ripetuta in successive occasioni, allungando sempre più i tempi della sua assenza, senza avvisare alcuno.

Il che consente di affidarsi ad un altro dei parametri di valutazione e cioè a dire l’indicatore delle **pregresse esperienze**, della **reiterata omissione**, in una parola: della **condotta «recidivante»**.

■ In ordine al quale ultimo **indicatore** testé citato – della **perdurante condotta omissiva** – non si deve esitare ad ammettere ch’esso potrebbe anche risultare incerto (ed *in favor rei*) nel senso più volte segnalato dall’appellante Difesa (*id est: non era accaduto nulla nei pregressi abbandoni, sicché l’imputata confidava, sperava che nulla sarebbe accaduto*), laddove non fosse che – per dati circostanziali di rilievo che aiutano ad eliminarne l’apparente ambiguità – la direzione della volontà dell’imputata ed il suo atteggiamento psicologico rispetto all’evento illecito depongono, ancora una volta, per la *previsione*, la *messa in conto* e, in fine, l’*accettazione*, da intendersi quale *adesione psichica*.

Già, invero si sono sottolineate le sconcertanti – ed irrazionali – azioni compiute dalla madre sul cadaverino della bimba per “rianimarlà”.

Già si è detto che, nelle precedenti occasioni, le condizioni in cui versava Diana (“...era tranquilla e stava bene...”) – al pari della quantità dei generi alimentari di conforto lasciatile e, soprattutto, della sua capacità di assumerli da sola – sono probatoriamente affidate alle sole dichiarazioni della madre. In altre parole, non c’è prova piena, riscontrata o riscontrabile, giacché – ad onta delle rassicurazioni della nonna che diceva di poter constatare, attraverso le videochiamate, quanto crescesse bene Diana – non v’è certezza ch’ella abbia visto la nipotina, neppure sullo schermo di uno *smartphone* nei giorni che hanno preceduto l’allontanamento fatale dell’imputata.

Ora va aggiunto che, se è oltremodo difficile, anzi diciamo pure impossibile, credere allo stato di benessere della piccola, è invece facile credere, anzi diciamo pure logico pensare, che nei precedenti *weekend* di assenza (di 48 ore il primo e di 72 ore circa, il secondo), le condizioni precarie, di malessere, indisposizione e sofferenza di Diana, fossero tali da richiedere proprio quel tipo di «soccorso», assurdamente praticatole da defunta. Che, cioè, la bimba, senza bere e mangiare per così tante ore, assillata da un caldo soffocante, richiedesse spugnature di acqua fredda in (possibile) presenza di una temperatura corporea alterata; che certamente avesse bisogno di assumere liquidi; che certamente dovesse essere cambiata, lavata e liberata da pannolini indossati troppo a lungo, fonte di disagio e irritazione epidermica.

Dunque, vi è prova logica che l'imputata abbia potuto toccare con mano il portato dannoso – per la salute e, se insistito, anche per la vita – della sua violazione dei doveri genitoriali primari, acquisendo “*...piena consapevolezza di quelle che potevano essere le conseguenze di una condotta di abbandono...*”, se così lungamente prolungato (gravata sentenza, pag. 49).

Il che – in sequenza logica – introduce ad **altro indice**, rivelatore del *dolo* e non di mera *colpa*, cioè a dire la **probabilità, via via sempre più elevata, di verificazione dell'evento**, direttamente proporzionale alla *durata* della condotta (omissiva) illecita. Nel senso che ci si accinge ad esporre come segue.

■ Già si è precisato che i possibili indicatori a discriminare fra *dolo eventuale* e *colpa cosciente* – elencati in massima ufficiale *Thyssenkrupp* – non solo non sono tassativi (sicché non esauriscono l'ambito degli “parametri rivelatori”, in grado di orientare l'indagine giudiziaria sul punto) ma per stessa precisazione del giudice di legittimità essi non incarnano *ex se* la prova della colpevolezza a titolo di *dolo eventuale*, rappresentando semplicemente indizi utili a ricostruire il processo decisionale dell'agente e i relativi motivi, con particolare riguardo al risultato finale che deve coincidere con la realizzazione di una condotta che si fondi sulla **nitida e ponderata consapevolezza della concreta prospettiva dell'evento collaterale**.

Per attribuire a titolo di *dolo eventuale* una decisione contro il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice – in assenza di una chiara (o confessata) intenzione ovvero di una volontà diretta a realizzare la fattispecie – occorre poter formulare un giudizio sulla **natura del rischio** che il soggetto agente ha inteso correre.

“*...La delicata linea di confine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente e l'esigenza di non svuotare di significato la dimensione psicologica dell'imputazione soggettiva, connessa alla specificità del caso concreto, impongono al giudice di attribuire rilievo centrale al momento dell'accertamento e di effettuare una penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica...*” (paragrafo 48 di SS.UU. ESPENHAHN/*Thyssenkrupp*).

Se così è, allora acquistano rilevanza **indici ulteriormente rivelatori** quali:

- la **concreta possibilità di predisporre eventuali contromisure idonee a evitare il danno**, a seguire:
- il **grado di verificazione dell'evento lesivo**, a seguire:

► il *livello (nonché il tipo) di rischio insito nella condotta e la sua riconoscibilità*.

Nella presente fattispecie, il primo livello cognitivo è mera constatazione: nessuna contromisura adottata. Soprattutto, non l'unica che doveva essere presa: portare Diana con sé e non abbandonarla affatto.

Il secondo livello cognitivo porta a dire che vi sia stata da parte dell'imputata l'assunzione di un rischio non consentito le cui nefaste conseguenze andavano via via aumentando, in modo esponenziale, col passare delle ore e dei giorni.

Il terzo livello cognitivo – fondato sulla conoscenza della situazione di fatto, ingenerante il rischio di verificazione del più grave degli eventi – porta inevitabilmente a ravvisare la *natura dolosa* del rischio, giacché di *colpa consciente* (o *rischio meramente colposo*) potrebbe parlarsi solo quando l'agente, pur comprendendo il significato teleologico della norma cautelare trasgredita in concreto, non si adegua allo *standard* di diligenza dell'*homo eiusdem professionis et condicionis*, nella ferma, ancorché erronea, convinzione di riuscire a controllare – o, addirittura, evitare – il materializzarsi di quel pericolo che la regola cautelare violata è chiamata a presidiare. Ciò perché l'agente, versando in una condizione soggettiva meramente colposa, si rappresenta possibili varianti interruttive o fattori impeditivi del nesso causale, tali da indurlo ad una valutazione erronea circa la possibilità del verificarsi del risultato offensivo.

Epperò, nulla di tutto questo è adattabile nella fattispecie, giacché – ben comprendendo il nesso causale fra l'abbandono, il prolungato digiuno, l'assenza di liquidi in giornate canicolari e l'evento letifero – Alessia PIFFERI si è astenuta dal fare precipitoso rientro a casa non perché confidasse nell'opera salvifica di terzi (che solo lei, d'altro canto, poteva attivare); non perché credesse e confidasse sulla risorse della bambina di sopravvivere – quali risorse, poi?, mezzo biberon di latte e un “*teuccio*”? – ma per la ragione che ha candidamente ammesso: troppo forte l'impulso che la tratteneva lontano e, così, nuovamente, il bilanciamento fra un bene non sacrificabile (non sacrificabile MAI: il benessere e la vita di un piccolo essere umano) ed un interesse – non futile né meschino, come si chiarità nel trattare dell'aggravante ancora in discussione, ma di certo diversamente gestibile e, se non conciliabile, da far gioco forza soccombere – ha pesato a favore del secondo a detrimento del primo.

■ Con una ulteriore riflessione che conduce ad altro **criterio direttivo rivelatore**.

Non si può, cioè, negare che ad un *elevato disvalore della condotta principale* – e qui, si converrà come il disvalore sia sommo – corrisponde anche un maggiore *disprezzo verso il bene giuridico tutelato* e, di riflesso, un maggior disprezzo verso il bene giuridico tutelato scivola verso uno *stato soggettivo di indifferenza* verso la *probabile* verificazione dell'evento, configurandosi in tale condizione interiore piuttosto il *dolo eventuale* che non la *colpa con previsione*.

Certo, non si deve esitare ad ammettere che, nella fattispecie, ha giocato un ruolo anche la connotazione personologica di una insensibilità ‘alessitimica’, ma tant’è: se l’imputabilità è intatta anche il profilo psichico doloso lo è.

La riflessione richiama, allora, le **FORMULE DI FRANK**.

Non tanto la *prima formula* (= si ha *dolo eventuale* se risulta che il soggetto avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza di verificazione dell'evento) della quale, in dottrina ed anche in giurisprudenza (*ut supra*, la già citata sentenza e le stesse

SS.UU. **ESPENHAHN/Thyssenkrupp**¹⁷), non si è mancato di consigliarne un uso parco e prudente, notando la sua difficoltosa configurabilità nei delitti contro l'incolumità individuale e la vita (a fronte, invece della sua facile adattabilità ai reati patrimoniali: **Cass. SS.UU. 26.11.2009, n. 12433, NOCERA**).

Quanto piuttosto la **seconda formula di Frank** (= *avvenga questo o quell'altro, poco importa, io agisco*) più duttile e flessibile perché aderente al concreto – persino in un giudizio controfattuale tipico ed anzi immanente alla causalità omissiva – laddove per **durata della condotta antidoverosa** – pur concessa, con notevoli forzature logiche, come possibile una (“miracolistica”) sopravvivenza di Diana sino al *programmato* rientro della madre (*programmato*, lo si rammenti, fin dalla domenica 17 luglio con l’incarico all’autista) – orbene, la sedimentazione psichica ch’essa ha portato con sé, induce a ipotizzare come vi sia stata una **concreta previsione** dell’evento illecito, con conseguente adesione agli effetti lesivi dell’omissione criminosa: «*Diana può sopravvivere, miracolosamente, oppure no, in ogni caso tengo ferma la decisione di rimanere a Leffe*».

Solo la percezione dell’esistenza di un **pericolo generico** sarebbe stata insufficiente per trascendere dalla *colpa con previsione* al *dolo eventuale*; «**pericolo generico**», qui forse configurabile per le prime ore di abbandono (“*a Diana, se lasciata sola, può capitare «qualcosa» di male*”) che, tuttavia, man mano, ora dopo ora, è necessariamente virato verso il «**pericolo concreto**» (“*Diana è sola da troppo tempo, senza cibo né acqua, per uscirne indenne*”) così trasferendosi nell’ambito volitivo l’oggetto della rappresentazione. Non può essere (stata) solo *colpa cosciente*.

■ **Perché non può accogliersi la memoria difensiva, che prospetta solamente una ‘colpa cosciente’.**

La principale ed assorbente ragione risiede nella sua stessa **struttura argomentativa**, risultando evidente il tentativo – più che legittimo nell’esercizio del mandato difensivo ma non consentito in una sentenza penale – di “recuperare” i temi dell’imputabilità, traghettandoli ad altro approdo, quello dell’elemento soggettivo, per l’appunto.

Gli indicatori discretivi tra *dolo* e *colpa cosciente* varrebbero – così assume e argomenta la Difesa – per l’*uomo medio* non per l’imputata affetta da un *deficit* cognitivo in grado di interferire nell’esame di realtà con valore di infermità in chiave medico-legale:

“...il ragionamento [del primo Giudice, si intenda: ndr] che ha portato ad inquadrare il reato come dolo eventuale si fonda sull’assunto che la mente della Sig.ra PIFFERI sia assimilabile e riconducibile a quella dell’«uomo medio». Tale assunzione implicita, deriva dalla inferenza (erronea) che la coscienza e volontà non grandemente scemata (...) equivalga automaticamente a “coscienza e volontà”

¹⁷ ...che lo hanno accettato come *criterio sussidiario*, a condizione che «...si sia in possesso di informazioni altamente affidabili che consentano di esperire il controfattuale e di rispondere con sicurezza alla domanda su ciò che l’agente avrebbe fatto se avesse conseguito la previsione della sicura verificazione dell’evento illecito collaterale...». La “**FORMULA DI FRANK**”, infatti, costituisce un modello di analisi, epistemologico ed extragiudiziario, tratto dalla Dottrina tedesca, dell’elemento soggettivo al contempo integrativo e surrogatorio rispetto agli altri indicatori comportamentali, ricavabili dal compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito.

Nella specie, non se ne avverte il bisogno.

corrispondenti a quelle dell'«uomo medio». In realtà, esiste una gradazione intermedia fra la coscienza e volontà grandemente scemata e il livello di “coscienza e volontà” corrispondente a quella dell'uomo medio [...].

Come può infatti un soggetto volere l'attuazione di un evento, se non è in grado di rappresentarsi le conseguenze dell'evento, né tanto meno le alternative alla causazione di quell'evento?

Le argomentazioni esposte in Sentenza, tali da identificare un reato di tipo omissivo per dolo eventuale si fondono, quindi, su assunti che sono applicabili in generale, ma non al caso specifico...” (MEMORIA, 3/11/2025, pagg. 6-7, così anche nell'enfasi grafica).

Si deve dissentire.

Il dolo, criterio di imputazione soggettiva di un fatto-reato, non può mai essere confuso con l'imputabilità: il malato psichico, lo si supponga pure affetto dalla più grave delle psicosi endogene, il quale, in crisi pantoclastica, credendosi l'Angelo Vendicatore, uccide il suo prossimo perché, nel suo delirio, ritiene che questi sia il Demonio, vuole – ossessivamente e intensamente – uccidere e non può dubitarsi che la sua volontà investa sia la condotta che l'evento; vuole la “morte del Demonio” con il sembiante del vicino o del passante casuale, e persino la premedita e la programma con oculatezza, solo che la sua volontà è viziata ed annullata dalla malattia mentale.

Cosicché è erroneo muovere dal presupposto secondo cui il “...dolo eventuale non deve essere vagliato assumendo che la mente della PIFFERI corrisponda a quella della persona media sulla base di una congettura consistente nel fatto che, siccome non ha il vizio di mente, allora è “normale”, perché questa congettura non corrisponde alla concettualizzazione continua della capacità di intendere e volere come sottesa dagli artt. 88 e 89 c.p...” (MEMORIA, 3/11/2025, pag. 9).

Vero il contrario.

Il *dolo eventuale* deve essere vagliato prescindendo dalla (piena) imputabilità. Tanto da dover essere sottoposto a disamina nelle sue varie declinazioni, persino in caso di totale infermità di mente, per accettare la pericolosità dell'autore di un reato a cagione della malattia e, in conseguenza, determinare la durata della misura di sicurezza in casa di cura e custodia. Oppure – se carente sia dolo che colpa – assolvere l'imputato, affetto da malattia mentale, non già perché incapace e non imputabile ma perché il fatto non costituisce reato, al pari della persona sana di mente, rispetto alla quale non vanta certo minori diritti.

Le innegabili fragilità personologiche e di carattere dell'imputata Alessia PIFFERI potranno, dunque, essere prese in considerazione – e qui, invero, lo si è fatto – per il riconoscimento di circostanze attenuanti aspecifiche. Non per affermare ch'esse escludono il dolo.

Ancora.

Le limitate condizioni intellettive dell'imputata – con marcati *deficit* nelle aree di attenzione e memoria “...di ragionamento e della presa di decisione...” (MEMORIA, pag. 9), cioè a dire quelle funzioni che sottendono la **prevedibilità dell'evento** e, in conseguenza, la **stima della elevata rischiosità** – avrebbero compromesso le capacità predittive; ch'è solo un diverso modo di dire come *rappresentazione* e *volizione* ne siano risultate inficiate.

In sostanza, l'imputata non sarebbe “...*in possesso dell'apparato cognitivo idoneo per prevedere il rischio ad un livello compatibile con quanto richiesto per l'inquadramento sotto la categoria giuridica del dolo eventuale...*” (MEMORIA, pag. 15, così anche nell'enfasi grafica).

È argomentazione che non può essere accolta. Sia perché se nesso eziologico vi fosse stato, allora ad essere grandemente scemata sarebbe l'imputabilità non l'elemento psichico. Sia perché l'*imputabilità*, quale capacità d'intendere e di volere, e la *colpevolezza*, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi ancorché – secondo orientamento maggioritario (ma non unanime) – in rapporto di presupposizione tra loro. Unanime, invece, è che il concetto di *capacità d'intendere e volere* sia altro rispetto alla c.d. *suitas* cioè alla coscienza e volontà dell'azione od omissione, quest'ultima trovando fonte normativa definita, nell'art. 42 cod. pen, che, dettando un prerequisito della responsabilità penale, lo esige come sussistente perché possa ipotizzarsi, in armonia con il principio della colpevolezza di cui all'art. 27 Cost, una responsabilità penale a carico dell'agente.

Ancora.

“...*Il soggetto medio, allungando mentalmente il tempo, può stimare che allontanamenti significativi di qualche ora o di giorni iniziano, gradualmente, a diventare rischiosi per il verificarsi dell'evento morte...*” (MEMORIA, pag. 11), non così – questa la deduzione conseguente – per chi ha condizioni mentali che vedono deficitari il ragionamento analogico e controsfattuale, le stime cognitive e le capacità predittive: “...*per riprodurre l'elemento soggettivo non dell' "uomo medio" ma della PIFFERI, la domanda corretta dovrebbe essere così riformulata: qual è il rischio associato all'evento morte uscendo di casa e sapendo che fino a 72 ore non succede nulla? Giova, infatti, ricordare a riguardo che la PIFFERI aveva già effettuato in precedenza questa operazione, consistente nel lasciare sola la bambina prima per 48 ore, poi per 72 ore e aveva avuto esperienza dell'assenza di conseguenze irreparabili...*” (MEMORIA, pag. 12).

È argomentazione che dice troppo ed assertivamente. Le conseguenze non erano state irreparabili nel senso che al rientro della madre, nei *weekend* precedenti, Diana era in vita, ma l'imputata aveva constatato *de visu* le condizioni della piccola, che non potevano essere di benessere dopo 72 ore di patimento per sete, fame e necessità d'essere liberata dalla costrizione di un pannolino fonte di irritazione cutanea. A volersi spendere in ottimismo, naturalmente, che non può spingersi sino a prospettare la carenza di capacità predittiva, come invece sottende la seguente obiezione difensiva (MEMORIA, pag. 17):

“...*pur riconoscendo in astratto la regola generale secondo cui un minore non può essere lasciato privo di vigilanza [...] nel caso di specie la PIFFERI ha agito nella convinzione, empiricamente derivata da precedenti esperienze, che la figlia fosse in grado di tollerare brevi periodi di autonomia...*”: così non può essere, sia perché non conosciamo le condizioni di, meramente asserito, “benessere” della piccola al rientro da pregressi allontanamenti; sia perché la supposta *tolleranza di brevi periodi di autonomia*, si scontra frontalmente con l'accadimento ferale, conseguito ad un periodo niente affatto breve. In assenza di disturbi di disorientamento spaziale e temporale non può affermarsi che l'imputata non si capacitasse del trascorrere dei giorni; che non si rappresentasse una frazione di tempo settimanale come

insopportabilmente lunga se trascorsa in quel piccolo appartamento dove lei stessa viveva; che non si prefigurasse un esito “irreparabile”.

Si può attingere prova nel DIARIO CLINICO, scheda del 31/08/2022: “...i riferimenti ai possibili sentimenti per la figlia ma anche ai presentimenti che l'esito della vicenda sarebbe stato **infausto** sembrano generare una forte quota di ansia e un annebbiamento della concentrazione e del pensiero, pur mantenendo sempre una valida capacità di razionalizzare e di affermare le cose più ovvie (come il fatto che, senza cibo e capacità di procurarselo, è molto probabile che sopraggiunga la morte)...”.

Ancora.

L'imputata possiede un livello di ragionamento che è al primo percentile ed una capacità di ragionamento logico che nella perizia collegiale di II[^] (a pag. 20) è stata definita come «*incapacità a risolvere problemi insoliti, cogliere analogie e relazioni ricorrendo ad abilità visuo-spaziali (c.d. intelligenza fluida)*. All'aumentare della complessità degli item e della configurazione da completare si osserva una progressiva, drastica caduta della prestazione».

Vero. Tuttavia, se si insiste nell'evocare la disabilità come “prova negativa” del dolo – sarebbe un errore tecnico, lo si ribadisce, ma si vuol proseguire nel solco del ragionamento così come proposto – allora occorre portare l'obiezione a pieno compimento ed osservare come nella medesima **perizia di II[^]** si ammetta, sì, la compromissione dell'**intelligenza fluida** ma si dice anche ch'è invece “...*nella norma...*” la c.d. **intelligenza cristallizzata**, ovvero la capacità di utilizzare le conoscenze, le competenze e le esperienze accumulate nel tempo per risolvere problemi. E si dice altresì che i **deficit** ci sono ma limitati “...*ad alcune funzioni cognitive, attenzione e memoria da lavoro...*” (**BOLOGNINI**; Perito II[^], trascrizioni, 24/09/2025, pag. 41), che non soccorrono nella prestazione qui venuta a mancare.

Risultano inoltre “...*integre le competenze decisionali (IOWA GAMBLING TASK), ambito in cui la perizianda mostra buone capacità di modulare le proprie scelte in condizioni di incertezza e rischio ed in funzione delle informazioni contestuali, mostrando inoltre scarsa propensione alla presa di decisioni con conseguenze rischiose...*” (pag. 21, **PERIZIA FILIPPINI-BENZONI-BOLOGNINI**). Ed anche se la **memoria da lavoro** (“...*che consente il mantenimento online e la manipolazione dell'informazione necessaria per l'esecuzione di operazioni cognitive complesse: e.g. comprensione, ragionamento...*”: *ibidem*, **perizia II[^]**, pag. 19) è risultata marcatamente deficitaria, la prestazione è invece soddisfacente quando l'imputata deve affrontare l'ordinarietà del quotidiano; quando, più precisamente, “...è sottoposta ad un compito che propone prove che contengono attività assimilabili a quelle della vita quotidiana...”, poiché in tal caso “...*la prestazione è adattativa, rientrando nei limiti, seppure inferiore della normalità...*” (v. la stessa pag. 19).

L'esperienza della maternità, progredita per diciotto mesi, l'apprendimento dei bisogni dei neonati, la constatazione delle fatiche che la loro cura comporta, attivano **performance** che vanno cercate non già nelle abilità fluide bensì in quelle cristallizzate.

Quindi, non è giovevole – ai fini della disamina dell'elemento psichico doloso – il riportarsi agli esiti peritali perché si sovrappongono e si confondono nozioni giuridiche non sovrapponibili.

Cosicché, ancora, non è corretto – perché si confonde *imputabilità* con il *dolo* – considerare che l'affermazione contenuta nella gravata sentenza (alle pagine 48-49) secondo la quale l'imputata “...*per sua stessa ammissione, confermata dallo stesso consulente psichiatrico della difesa, aveva certamente coscienza e volontà del disvalore della propria condotta di abbandono e della pericolosità della stessa per Diana*...” si collochi nell'alveo della *colpa cosciente* e non del *dolo eventuale*: in realtà, non si colloca né nell'una né nell'altro, essendo la coscienza del disvalore capacità di intendere.

Così pure non è corretto – perché si confonde il *motivo a delinquere* con il *dolo* – affermare che nella specie v'è semmai colpa e non dolo o adesione psichica all'evento (possibile se non addirittura probabile) giacché “...*non vi è alcuna volontà di cagionare danni alla figlia, ma unicamente l'obiettivo di trascorrere del tempo sola con il D'AMBROSIO, supportato dalla, per lei, ragionevole certezza (derivata dalle recenti esperienze personali) di poter gestire la situazione senza conseguenze negative e incapace di non lasciar prevalere i propri bisogni e desideri...*” (MEMORIA, pag. 18, così anche nell'enfasi grafica).

È esatto dire – in *favor rei* – che non v'era *animus necandi*. Infatti, proprio per questo, si è escluso sia il dolo intenzionale che il dolo diretto, al tempo stesso valutando i motivi, l'impulso sotteso alla condotta nella loro collocazione (tecnico-giuridica) più appropriata (al CAPITOLO C, che segue)

La confusione tra *imputabilità* e *dolo* si fa poi manifesta quando il giurista passa la parola – e cede il passo – al perito psichiatra/psicanalista: “...*l'assenza di reazione emotiva non può essere letta come segno di aspettativa o accettazione dell'evento morte, ma deve essere ricondotta alle caratteristiche psicologiche della Periziata, che compromettono, a detta del Perito PIRFO, l'espressione affettiva anche in contesti di estrema gravità. In tal senso, suddetto quadro è coerente con la presenza di una colpa caratterizzata da percezione del rischio deficitario, escludendo ogni forma di dolo eventuale...*” (MEMORIA, pag. 19, così anche nell'enfasi grafica).

Ancora.

Si dovrebbe dubitare della capacità dell'imputata di “...*comprendere del proprio ruolo di madre. La questione giuridicamente rilevante non è soltanto se ella abbia omesso un comportamento doveroso, ma se fosse nelle condizioni mentali di rappresentarsi effettivamente il proprio ruolo materno e i doveri giuridici che da esso discendono [...]*

Qualora...il suo stato mentale abbia compromesso la normale capacità nel ruolo di madre verrebbe meno l'elemento soggettivo necessario per l'integrazione del reato omissivo improprio, mancando la piena capacità di autodeterminarsi rispetto al dovere giuridico derivante dal ruolo di madre...” (MEMORIA, pag. 20, così anche nell'enfasi grafica) nonché la piena capacità “...*di rappresentarsi l'antigiuridicità del proprio comportamento e di autodeterminazione secondo tale rappresentazione...*” (MEMORIA, pag. 26, così anche nell'enfasi grafica).

Ancora una volta, si vorrebbe miscellanea di nozioni giuridiche diverse: “la normale capacità nel ruolo di madre” e “la comprensione del proprio ruolo” sono rimaste intonse sino alle condotte omissive assunte “...*senza alcuna volontà di cagionare danni alla figlia...*” – e se ne può convenire tanto d'aver declinato il dolo nella sua forma più lieve – “...*ma unicamente* – ed anche qui si aderisce – (con) *l'obiettivo di*

trascorrere del tempo sola con il D'AMBROSIO, supportato dalla per lei ragionevole certezza (derivata dalle recenti esperienze personali) – e qui invece, quanto a “ragionevole certezza”, si dissente fermamente – di poter gestire la situazione senza conseguenze negative e incapace di non lasciar prevalere i propri bisogni e desideri...” (MEMORIA, pag. 18, così anche nell’infasi grafica): nulla v’era di “ragionevole” e in ogni caso la volontà dolosa non coincide con il motivo o movente.

Un ultimo accenno alla eccepita **incapacità di ragionamento controfattuale**, cioè a dire quel processo mentale che permette a ogni individuo di immaginare scenari alternativi a eventi verificatisi, rispondendo, razionalmente e secondo logica, al quesito «*se avessi agito diversamente, cosa sarebbe successo?*».

È tematica cruciale sia in psicologia che in diritto per valutare la causalità, ipotizzando alternative lecite a una condotta fattuale, ed è argomentazione, qui difensiva, che affonda le sue radici (probatorie) nella *C.T. di parte* laddove (leggasi a pag. 84) viene evidenziata una generalizzata inabilità dell’imputata a prevedere opzioni alternative («*...cosa accadrebbe se...*») e di anticipare le conseguenze dei propri comportamenti.

L’esempio che si è espressamente citato è l’accertata incapacità di Alessia PIFFERI di ricordare – o meglio di ricostruire in modo sensato – la durata del suo matrimonio, che ha allungato del doppio, pur sapendo fissare la data della sua cessazione perché coincidente con un anno tristemente significativo della sua vita, l’anno 2009, quello della morte di suo padre:

“*...Nella relazione riportiamo un esempio, quello delle date del matrimonio. Di fronte ai numeri oggettivi, pur tralasciando il fatto che la PIFFERI non riesce a fare nemmeno 2009 meno 1985, e a calcolare che se si è sposata a 18 anni, più 12 fa 30 e non 24, non c’è stato verso di uscire, cioè che potesse, come dire, mettersi nel ragionamento, quindi neppure di fronte ai numeri. Sorvoliamo sul fatto che non si ricordasse a che età si era sposata, giorno, mese, anno, che età avesse lei, che già sono indicativi.*

La PIFFERI ha detto: «Mi sono sposata a 18-19 anni, sono stata sposata 12 anni, e mi sono separata nel 2009, e questo è certo perché è l’anno in cui è morto mio padre».

Quando gli abbiamo fatto notare che nel 2009 ha 24 anni, cosa che lei non è riuscita a dire né a calcolare, gliel’abbiamo calcolata noi, 2009 meno 1985 fa 24, e che quindi era impossibile che fosse stata sposata 12 anni, essendosi sposata anche nelle migliori delle ipotesi a 18 anni, non c’è stato verso, e tutto quello che ha risposto, e questo è chiaramente indicativo della disabilità, dopo essere diventata tutta rossa come i bimbetti a scuola quando non sanno la risposta, mila rossa così, è rimasta così e ha detto: «10 anni tutti», mi ha detto, così, con questo tono assertivo, tipico dell’oligofrenico...” (PIETRINI, Consulente Difesa, II^o, ud. **24/09/2025**, trascrizioni, pag. 77).

Orbene, a parte che al profano più che incapacità di ragionamento controfattuale, quella esemplificata, sembra una *discalculia*, ma da ciò prescindendo non può trascurarsi di considerare come qui si versi in una fattispecie di **causalità omissiva** dove il dato da provare è già ipotetico non essendo stata compiuta l’azione doverosa e dovendola quindi pensare presente.

Azione doverosa qui misurabile in termini di risposta automatica, di pulsione naturale e primordiale alla sopravvivenza: *Diana, deceduta per fame e sete, sarebbe morta lo stesso, se fosse stata nutrita e dissetata?*

Come si vede, uno scenario alternativo che non richiede intelligenza “razionale” ma solo “intuitiva”; ancor meno di un modello cognitivo (*cosa sarebbe accaduto se non avessi lasciato Diana da sola?*) che richieda passaggi logici sequenziali (*sono andata a Leffe; sono rimasta assente molto tempo; sono tornata ma non sono passata da casa: se non avessi fatto tutto questo, Diana sarebbe viva?*).

D’altro canto, poiché si vorrebbe il ricorso al “...*quadro di compromissione intellettuva accertato dai Collegi peritali...*” per escludere la capacità dell’imputata di ragionamento controfattuale, allora si dovrà anche riconoscere come – proprio nell’espletamento delle prove, nei colloqui clinici e nelle sue dichiarazioni (*spontanee e in risposta all’esame*) – Alessia PIFFERI abbia, al contrario, fornito contezza, più volte, di una capacità pienamente conservata sotto detto profilo: *se non fossi stata lasciata da sola, Diana non sarebbe morta*. Più volte lo ha affermato. E non senza fondamento logico, persino spingendosi ad edulcorate previsioni, con un padre ancora in vita (“...*mio papà mi voleva bene. Ero la sua prediletta...se ci fosse stato lui...*”: se ne trovano plurime tracce nelle schede del DIARIO CLINICO).

Di tal ché è mera asserzione contraddetta dallo stato delle prove raccolte, la conclusione secondo cui “...*la sua condizione cognitiva e affettiva, segnata da deficit di astrazione, rigidità di pensiero e alessitimia non le consentiva di rappresentarsi l’evento morte come possibile conseguenza del proprio agire, né di valutarne l’effettiva gravità [...]. Tale rappresentazione mentale del rischio implicherebbe la capacità di ragionamento controfattuale, cioè la possibilità di anticipare l’esito dannoso, seppur ipotetico e assurdo, e di valutarne la portata concreta, capacità assente nella PIFFERI.*

Pertanto, la condotta della PIFFERI, ancorché connotata da omissioni e gravi carenze, **non integra il dolo eventuale**, ma si inscrive nell’alveo di forme di colpa (**negligenza imprudenza o imperizia**) ovvero di una **incapacità parziale** che incide sulla misura della responsabilità...” (MEMORIA, pag. 30-31, così anche nell’infasi grafica).

Le considerazioni tecnico-giuridiche non sono condivisibili alla luce di quanto si è cercato di motivare nei paragrafi che precedono.

III. §- La sussistenza del reato omissivo improprio: esclusione.

È puntualizzazione tecnica che non può in alcun modo mutare l’esito processuale ma si rende necessaria poiché, da un lato, è tematica toccata, sia pure solo con breve cenno e solo in funzione dell’elemento soggettivo doloso (per escluderlo), nella MEMORIA conclusiva (vedi a pagina 19) e, dall’altro, poiché occorre comunque riportare ordine nell’imputazione, che tutto sembra evocare senza troppe specificazioni: molte declinazioni di dolo, non compatibili e non sovrapponibili; plurime aggravanti non descritte; una condotta omissiva *direttamente* produttrice dell’evento letifero ma anche l’*omissione impropria*.

Ad onor del vero, all’atto della richiesta di convalida del fermo, il capo di imputazione (cfr. misura cautelare in atti, ai sensi dell’art. 432 c.p.p.) non conteneva l’addebito così come oggi formulato ed ascritto, nel senso che, correttamente ad avviso di questa Corte decadente, mancava la proposizione: «*perché, anche venendo*

meno all'obbligo giuridico di impedire l'evento – in ragione della posizione di garanzia da lei rivestita – cagionava la morte della propria figlia Diana» (ex art. 40, 2° co. cod. pen.).

Nella richiesta di rinvio a giudizio, invece, ne veniva accolta la configurabilità, forse su “suggerimento” della misura cautelare (cfr. **ordinanza G.I.P. 23/07/2022** n. 17008, pag. 15) ma – a parere di questa Corte – la contestazione di cui all’art. 40 cpv. cod. pen. non è appropriata alla fattispecie.

Alessia PIFFERI è colpevole – unica colpevole, senza che, allo stato delle prove raccolte, possa ipotizzarsi un *concorso morale* nel senso voluto dall’art. 110 cod. pen. – per avere cagionato essa stessa, con le sue omissioni *contra legem*, l’evento (del reato di omicidio), non già per non avere impedito che altri lo cagionassero.

L’omicidio, com’è noto, è un delitto «*a forma libera*» nel senso che la condotta può assumere le forme e gli aspetti più diversi.

Il comportamento può consistere, pertanto, sia in una *azione* che in una *omissione* ed il caso “di scuola” – per ciò che concerne la condotta omissiva – è esattamente quello di specie: della madre che faccia mancare il nutrimento al proprio figlio neonato. Lo si trova finanche nei manuali di Diritto Penale. Ovviamente, soltanto se comportamento sorretto da un profilo psichico doloso, anche se non necessariamente dall’*animus necandi*, esigibile, quest’ultimo, soltanto nella declinazione di *dolo intenzionale* e non già in quella del *dolo eventuale*.

Esattamente ciò ch’è accaduto a Diana.

L’omicidio è un *reato comune* perché può essere commesso da *chiunque*. L’essere genitore – e quindi titolare dei doveri parentali che ne conseguono – è solo un’aggravante.

I reati *commissivi mediante omissione* appartengono invece alla categoria dei *reati propri* perché – attraverso la clausola dell’equivalenza che innerva una norma di parte generale su una fattispecie incriminatrice di parte speciale – l’ordinamento detta un comando rivolto non già a tutti i consociati, ma soltanto ai *titolari di obblighi di garanzia* per l’impeditimento dell’evento dannoso.

L’art. 40, comma 2 cod. pen. riveste dunque – ciò valendo, *mutatis mutandis*, per la fattispecie di cui all’art. 110 cod. pen. – una funzione *estensiva* della tipicità penale, con l’introduzione della c.d. *clausola di equivalenza*, e disponendo che, nei casi in cui sussiste un **obbligo giuridico di impedire l’evento, l’omesso impedimento** del medesimo equivale alla produzione dello stesso mediante una condotta attiva.

Questi ultimi non sono generalmente contemplati da apposite norme di parte speciale, rappresentando la loro previsione piuttosto il risultato del combinato disposto di una norma incriminatrice, che vieta la causazione di un evento, con l’art. 40 cpv. c.p.

Per questo, in dottrina, è affermazione unanime che non sia necessario invocare l’art. 40 cpv. laddove la norma incriminatrice già faccia riferimento ad una omissione penalmente rilevante, tanto che in tal caso si parla di *reato omissivo proprio*: non solo ad un genitore ma a chiunque è fatto divieto di affamare per uccidere. È un’«arma» a tal punto letale e disumana che il Diritto Internazionale la vieta come crimine di guerra o contro l’umanità.

Non v’è dubbio pertanto che la *fattispecie omissiva* conservi dei caratteri di autonomia rispetto alla corrispondente *fattispecie commissiva*: mentre in

quest'ultima viene in rilievo il semplice divieto di cagionare il risultato lesivo preso in considerazione dalla norma (...*chiunque volontariamente cagiona*, in qualsiasi modo e con qualsivoglia modalità, *la morte di un uomo, è punito...*), il reato commissivo mediante omissione richiede *la violazione di una specifica norma di comando*, che imponga di attivarsi per impedire l'evento dannoso: *chiunque avendo l'obbligo giuridico di impedire che un bambino (incapace di alimentarsi) venga lasciato solo senza acqua e cibo, non si attiva, è punito come se, personalmente, ne fosse l'autore.*

Non è il caso-PIFFERI, all'evidenza.

O meglio, non lo è per la madre, imputata, di Diana.

Lo sarebbe stato per chi, avendo avuto l'obbligo giuridico di salvaguardarne vita e incolumità – facendo le veci di una madre assente – fosse stato al corrente degli abbandoni reiterati, senza cibo e acqua, e *volontariamente* non si fosse attivato.

Occorreva, tuttavia, sapere, conoscere ed omettere *dolosamente*. Di Diana, bimba fragile e trasparente come il cristallo, nessuno sapeva perché nessuno se n'era mai davvero interessato.

Per tali ragioni, nel dispositivo della presente decisione si leggerà la puntualizzazione: «*qualificato il fatto di reato nella violazione degli artt. 575, 577, comma 1 n. 1 cod. pen. ed esclusa, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 40, 2° co. cod. pen.*».

Nel medesimo dispositivo, in accoglimento del terzo motivo di impugnazione, si leggerà anche: «*esclusa altresì la circostanza aggravante di cui all'art. 577, comma 1 n. 4 cod. pen*». per le ragioni esposte nel CAPITOLO **C**, che segue.

§§

Perché deve essere esclusa l'aggravante del *motivo futile* (art. 577 n. 4 in relazione all'art. 61 n. 1 cod. pen.).

– La definizione del terzo motivo d'appello

Il **motivo** (*id est*: l'impulso psichico ad agire e/o non agire) è sempre estraneo alla nozione di **dolo** (ch'è l'elemento soggettivo di ogni reato): “...Le cause psichiche dell'agire umano...non sono necessariamente razionali, ma al contrario sono aperte alle ispirazioni e impulsi più vari e misteriosi, insondabili come la complessità dell'animo umano [...] il movente, razionale o meno che sia, attiene al foro interno dell'agente conoscibile solo nella misura in cui venga apertamente e sinceramente espresso ovvero trovi riscontro in una rappresentazione esterna che consenta di desumerlo...il dolo invece è l'elemento psicologico di un fatto di reato storicamente accaduto e, perciò, fenomenicamente rilevabile...”¹⁸⁾:

Al pari però della **colpa** e del **dolo** anche l'impulso psichico (criminale) è un fenomeno interno alla mente e all'animo umano e, pertanto, al pari di questi, insuscettibile di “diretta percezione”, occorrendo in tal caso affidarsi alle parole della persona accusata, qui dell'imputata Alessia PIFFERI, scrutinate con l'ausilio delle numerose consulenze, pareri, analisi peritali cui è stata, instancabilmente, sottoposta.

Dopo aver optato – assieme al primo Giudice – per la formulazione di un *dolo eventuale*, dove l'evento (= la morte della bimba) non è stato il finalismo dell'azione (qui della omissione), non ci si può non interrogare, senza potersi sentire appagati dalla spiegazione (ascientifica) di una *mente che si spegne*, cosa abbia indotto Alessia PIFFERI – che dice, del tutto credibilmente, di avere, dopo il traumatico parto, alfine accettato ed amato, per come sapeva farlo, la figlioletta – ad abbandonarla, senza cibo e senz'acqua, per un numero di giorni incompatibile con la vita, pur senza volerne per questo la morte. Ovvero, detto in altri termini, cosa l'abbia spinta a mettere a tacere, sopprimere, ignorare non tanto il c.d. *istinto materno* (frutto di sovrastrutture culturali e per nulla “innato”) bensì l'istinto, questo sì innato, di sopravvivenza, primordiale, basico che implica comportamenti conseguenti essenziali come la ricerca di cibo, la protezione, e la cura di sé e della prole. Ogni essere vivente – non necessariamente umano – sa che “i cuccioli” vanno nutriti, sennò muoiono.

Sarebbe stato doveroso interrogarsi comunque, quand'anche non fosse stata contestata la specifica aggravante del *motivo futile*.

Vieppiù è stato necessario dovendosene dare una definizione di merito, in fatto ed in diritto.

Va subito detto che il «*motivo*» non è qui rimasto incognito, come può accadere (e non raramente) in processi penali aventi ad oggetto il medesimo *nomen iuris*.

Nel presente, si è riusciti a provarlo oltre ogni ragionevole dubbio e non già con prove “esogene”, che del resto nessuna parte processuale ha prodotto, bensì con le dichiarazioni della stessa imputata, scrutinandole e valorizzandole.

In altre parole, “...conoscibile solo nella misura in cui venga apertamente e sinceramente espresso...”, citando testualmente la sentenza di legittimità, il motivo

¹⁸ Cass. SS.UU. Thyssenkrupp 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343.

della condotta omissiva che ha cagionato la morte della piccola vittima è oggi conoscibile in quanto *apertamente e sinceramente espresso* dall'imputata.

Nell'immediatezza, quasi inconsapevolmente e per questo ancor più efficacemente, Alessia PIFFERI ha parlato, indicandolo.

Il **capo di imputazione** è, sul punto, come per la premeditazione, silente e del tutto indeterminato.

Contesta l'aggravante quale *nomen iuris* ma non esplicita in cosa sia consistita la *futilità* del motivo né, per vero, individua il motivo *ex se*.

La **gravata sentenza**, dopo avere operato una citazione “monca” di insegnamento nomofilattico [“...la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa (cfr. ad es., Cass. Pen. Sez. 5, sentenza n. 25940 del 30/06/2020...)”], **ne offre, il seguente contenuto** a pagina 50 ove si legge:

“...non v'è dubbio che lasciare Diana da sola in casa, con la consapevolezza di esporla anche al rischio di morire di stenti e disidratazione, per regalarsi un proprio spazio di autonomia, nella specie un lungo fine-settimana con il proprio compagno, non può che inverare la circostanza aggravante dei futili motivi...”.

Non v'è altra motivazione, a parte le quattro righe citate, cosicché – detto ancor più sinteticamente – il “movente” sarebbe consistito nella locupletazione ludica; nel soddisfacimento di un desiderio di svago, spasso e diletto personale, in adesione alla prospettazione accusatoria esplicitata con le conclusioni e le richieste di pena: “...la madre era fuori a divertirsi...” (REPLICHE/REQUISITORIA P.M. in prime cure, trascrizioni 12/04/2024, pag. 35).

Va precisato ancora che l'esigenza di *regalarsi un proprio spazio di autonomia* riecheggia la verbalizzazione riassuntiva dell'**interrogatorio 20-21 luglio 2022** (...Il fatto di essere una ragazza madre mi pesava. Probabilmente avvertivo l'esigenza di avere spazi per me e mi sentivo stanca...), meglio, tuttavia, una lettura sinottica tra la verbalizzazione riassuntiva e l'ascolto o quantomeno la lettura delle trascrizioni integrali (vedi queste ultime a pag. 32).

L'allora indagata affermava, è vero, di essere “stanca” – ma non “...oppressa da questa presenza...” come sembrava suggerire la domanda dell'Isp. verbalizzante – a cagione del fatto d'essere una ragazza-madre che, senza lavoro e senza aiuti, doveva occuparsi da sola, ventiquattro ore su ventiquattro, della bambina. Dunque, fisicamente stanca – intendeva dire – non “stanca di Diana” o della maternità. Meglio tenerne conto.

Ad ogni modo, della stringata motivazione datane in sentenza con la citazione sopra riportata, s'è doluta l'appellante Difesa osservando che:

“...l'omissione dei propri doveri di madre, non può essere in alcun modo considerato un futile motivo, se anche Codesta Corte d'Assise d'Appello non volesse valutare la vita antecedente al fatto della signora, ma solo quel maledetto mese di luglio, non potrebbe non considerare che una vita ai margini della società, una vita trascorsa nell'assoluta indigenza (non solo economica, ma soprattutto morale) non sia in nessun modo compatibile con i futili motivi, la sentenza della Corte di primo grado pare quasi voler dare un giudizio morale sulla

vita della signora PIFFERI, ma la difesa ritiene che qui vada valutata l'azione compiuta a prescindere dagli aspetti amorali di vita della PIFFERI, nessun interesse il prostituirsi o il mentire sulla propria attività lavorativa al compagno, tutto questo non ha attinenza con la morte di questa bambina..." (atto d'appello, pag. 51-52, così anche nell'enfasi grafica del carattere grassetto).

Da qui la conclusione di disapplicare "...alla prevenuta (le) circostanze aggravanti riconosciute in primo grado...".

L'appello – quanto alla richiesta di esclusione della circostanza aggravante del *futile motivo* – è fondato e merita accoglimento.

Va subito puntualizzato e premesso che non è intendimento di chi giudica porre in discussione la **nozione giuridica** di «*motivo futile*», elaborata in decenni di nomofilachia, laddove inteso come *aggravante* sussistente e configurabile allorquando la spinta alla commissione di un reato (tanto più, se grave o gravissimo quanto può esserlo la soppressione di una vita umana) manchi, come si legge in decine di arresti di legittimità, di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige, per poter operare un collegamento “accettabile” – sul piano logico – con l’azione criminosa. Insomma, non si vuole certo contraddirre ciò che suol ripetersi, con identica formulazione letterale, nel definire la *futilità* penalmente rilevante: *più che una vera e propria causa dell’agire del reo, un mero pretesto per dare sfogo al proprio impulso criminale*.

Del resto, è esattamente questa la chiosa finale (tralasciata dall’impugnata sentenza che l’ha citata in modo incompleto) della decisione di Cassazione presa a parigma dal primo Giudice (*ut supra: Sez. 5, sentenza n. 25940 del 30/06/2020*), la quale – dopo avere indicato il requisito della *sproporzione*, nel senso che “*lo stimolo esterno*” dev’essere *lieve, banale, sproporzionato*, per l’appunto *futile* – aggiunge per meglio chiarire: “*...tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento...*”.

Ed ecco, allora, immediata, una prima riflessione *in favor rei*.

Non basta la *sproporzione*.

Nel senso che quand’anche, nella presente fattispecie, il motivo fosse stato il *regalarsi un proprio spazio di autonomia, nella specie un lungo fine-settimana con il proprio compagno* – e, come si dirà più oltre, se ne deve dubitare giacché ogni banalizzazione, in una personalità complessa come quella di Alessia PIFFERI, per come descritta da consulenti e periti, non può che essere bandita – esso non si adatterebbe per nulla alla nozione suindicata, fatta propria, unanimemente, in tutti i giudizi di merito oltreché – ed ovviamente – nelle decisioni di legittimità. O, almeno, potrebbe anche adattarvisi ma soltanto dopo adeguata motivazione fondata sulle prove raccolte in ordine al *motivo del delinquere*.

Premessa, dunque, e condivisa la nozione concettuale e teorica di *motivo futile*, non si può rimaner fermi a formule astratte e a clausole di stile, sicché nel concreto non può essere messo in discussione ovvero pretermesso nella valutazione della sua sussistenza – oppure per la sua esclusione – anche molto altro, sia *in fatto* che *in diritto*.

Per cominciare con premesse ed osservazioni giuridiche, si deve considerare:

- ❖ che l'aggravante di che trattasi, allorquando il titolo di reato sia l'omicidio volontario conduce in assenza di circostanze attenuanti ed in termini sanzionatori – e giustamente, se è permesso dirlo – alla pena perpetua, giacché indizio intrinseco di spiccata pericolosità sociale;
 - ❖ che conseguentemente il riconoscimento della futilità del motivo presuppone, da parte del giudice, *la necessaria identificazione in concreto della natura e della portata della ragione giustificatrice della condotta delittuosa*, quale *univoco indice di un istinto criminale più spiccato e di un elevato grado di pericolosità dell'agente* (Cass. Sez. 1, n. 18779 del 27/03/2013, FILOCAMO, Rv. 256015).
- Nel caso in esame l'imputazione non lo ha fatto, limitandosi alla indicazione del *nomen iuris*, mentre l'impugnata sentenza lo ha fatto nei (soli) termini indicati, limitandosi a evocare la *sproporzione* tra il (presunto) motivo edonistico e la gravità dell'omissione, quando invece “...*la sussistenza dell'aggravante de qua deve essere accertata mediante un giudizio bifasico: in primo luogo, è necessario verificare la sproporzione tra il reato e la ragione soggettiva che l'ha determinato e, successivamente, occorre valutare se il motivo abbia connotato in maniera significativa l'atteggiamento dell'agente rispetto al reato, così da implicare una maggiore riprovevolezza e un'accentuata pericolosità...*” (ex plurimis: **Cassazione penale sez. I, 27/11/2024, n. 8327**);
- ❖ che non è ammesso affidarsi a teorizzazioni sulla “sproporzione” del gesto perché, a ben riflettere, è questa una connotazione costante dell’azione omicida, si potrebbe quasi dire ad essa ontologicamente immanente, per l’evidente ragione che non v’è mai un “valido motivo”, in quanto “proporzionato” per uccidere; basti una riflessione *a contrariis* su quanto sia “parca” la giurisprudenza (ancora una volta, giustamente, se è permesso dirlo) nel riconoscere, quando il delitto base è l’omicidio, la circostanza, “speculare” ed opposta, attenuativa della pena, dell’aver agito *per motivi di particolare valore morale o sociale*, negata pressoché costantemente in detto titolo di reato;
 - ❖ che se la *sproporzione* non è ragione sufficiente per affermare l’aggravante della *futilità*, allora ed in conseguenza, non è motivazione adeguata – perché tautologica ed apparente – affermare che la circostanza aggravante del motivo futile sussiste e si è integrata per *l’evidente sproporzione* tra il *motivo* e la gravità dell’azione omicida giacché il lemma *sproporzione* è, qui, mero pleonasio dell’aggettivo *futile*, quando invece il motivo futile è sempre sproporzionato mentre la sproporzione *ex se* non è necessariamente sempre banale, frivola, insignificante;
 - ❖ che, non casualmente elaborata, va apprezzata – e condivisa – la più recente evoluzione giurisprudenziale (di legittimità) in ordine alla necessità di abbandonare concetti generici e astratti di *media moralità* quali “*il sentire comune della comunità sociale*” o la percezione della “*generalità dei consociati*” ovvero quello sempre generico di *valutazione media propria anche dei delinquenti* per valorizzare piuttosto un’impostazione che sia attenta agli elementi concreti e individualizzanti del fatto, ovviamente non affidandosi a percezioni intimistiche e soggettive (a meno che l’agente non sia affetto da *vizio*

- parziale di mente*) ma neppure ignorando connotazioni culturali e personologiche del soggetto attivo se interferenti sul suo impulso ad agire;
- ❖ che senza, cioè, esasperare la percezione soggettiva – sempre fuorviante in una materia dove il *putativo*, a differenza di quel che caratterizza le *cause di giustificazione*, non equivale affatto al *reale* – occorrerà procedere avendo riguardo ad una sorta, sì, di *agente modello* ma che condivide con il soggetto agente le fondamentali connotazioni culturali e che sia calato nelle circostanze ambientali in cui è maturato il fatto.
- In altri termini, non può essere trascurato il criterio già indicato in più occasioni dalla Corte di legittimità secondo cui “*il giudizio di futilità non può essere astrattamente riferito ad un comportamento medio difficilmente definibile, ma va ancorato a tutti gli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto anche delle connotazioni culturali dei soggetti giudicati, nonché del contesto sociale in cui si verificò l’evento e dei fattori ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa*” (tratto da **Cass. 29/03/2012 n. 34454**, dep. l’1/08/2012, sentenza rescindente, che ha reputato insufficiente la motivazione in ordine alla sussistenza del motivo futile affermata dai giudici di merito per la “*...assoluta ed indiscussa futilità rispetto alla violentissima reazione che portò alla morte del povero [omissis], e di sicura sproporzione rispetto all’offesa arrecata...*”);
- ❖ che il giudizio di particolare riprovazione – evidentemente ineludibile se si vuole affermare che il motivo è mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale facendone derivare la coerente valutazione di più accentuata “riprovevolezza” annessa all’azione criminosa – può rivelarsi talora privo di senso rispetto alla realtà psichica del singolo individuo, in quanto la futilità del motivo può avere la sua radice in una grave deficienza mentale (e non parrebbe essere questo il caso); in una connotazione anche “incolpevole” della personalità (e potrebbe essere questo il caso) ovvero in una “provocazione lenta” (ma certamente non è questo il caso).
 - ❖ In altri termini, se si vuol fare buon governo dei principi di nomofilachia appena esposti, da un lato, **non si possono ignorare le caratteristiche personologiche dell’agente, le sue connotazioni culturali e le circostanze concrete in cui l’imputato/a si è mosso/a**, risultando la “medianità comportamentale” (pur se in precedenza utilizzata come parametro valutativo ed ammessa dal giudice di legittimità) un criterio di difficile individuazione, il quale oltre a prestare il fianco a censure di arbitraria vaghezza non svolgerebbe la sua utile funzione, **ch’è quella di rilevare un istinto criminale più spiccato nonché una più elevata pericolosità dell’agente**, giustificative della massima sanzione.

Dall’altro lato, pare evidente che non si possa neppure cadere nella rigidità interpretativa opposta, **soggettivizzando eccessivamente il metro di paragone e fondandolo solamente sulla personalità del reo**, pena un intuitivo cortocircuito logico, visto che la sistematica immedesimazione della «*motivazione dell’autore*» con l’autore medesimo obbligherebbe a dar valore ad ogni sfumatura, ad ogni risvolto psicologico, a tutte le mutevoli condizioni personali nonché ai cangianti (e magari opinabili) patrimoni di valori di ciascun individuo, portando così, inevitabilmente, ad una disapplicazione pressoché automatica dell’aggravante di che trattasi, e condannandola alla “desuetudine”.

Il che non è nella disponibilità dell'interprete.

- ❖ Ne consegue, a giudizio di questa Corte giudicante, che un'attenta individuazione del **modello di riferimento** su cui parametrare l'agire nel caso concreto è non solo esigenza comunque ineludibile ma nella ricostruzione di detto «modello» ben può essere data prevalenza alla *oggettività*, a condizione di non negligenze del tutto la dimensione soggettiva: il motivo è sempre futile quando la spinta al reato non ha una vera e propria causa determinante l'evento ovvero questa è talmente insignificante da essere mero sfogo criminale.

Specularmente, però, non potendosi ignorare i parametri soggettivi più rilevanti sia perché ciò risulterebbe in contrasto con la giurisprudenza più evoluta sia perché una applicazione astratta del tutto sciollegata dal concreto soggetto agente impedirebbe di valutare correttamente il livello di colpevolezza del medesimo e, quindi, frustrerebbe il giudizio di maggiore o minore rimproverabilità della sua azione, sembra corretto arguirne che l'oggettività serve a delineare il modello, la soggettività al suo bilanciamento (eventuale) con circostanze attenuative.

Tutto ciò è sin qui esposto in via di generale premessa, per poi scendere nel concreto e proseguire osservando:

- ❖ che nel fare applicazione di tutti i principi che si sono sin qui sintetizzati alla concreta fattispecie – e premesso l'inappagante, o se si vuole, insufficiente, riferimento alla *sproporzione*, che è indubbia – occorre scrutinare il passaggio successivo vale a dire se, alla luce delle prove disponibili, si possa davvero affermare – nel qual caso, in effetti, si giustificherebbe la conferma di una condanna per omicidio aggravato dal *motivo futile* – che **Alessia PIFFERI non solo ha tenuto la condotta omissiva ed abbandonica che le viene contestata per concedersi giorni di sollazzo ma l'averlo fatto, in più occasioni sino a quella letifera, è stata espressione di uno spiccatissimo istinto criminale, di un indole malvagia e proclive al delitto.**

Ciò per poter compiere una deduzione logico-giuridica ulteriore. E cioè per poter affermare – argomentandolo con fatti circostanziali sorretti da riscontri, non con petizioni di principio, astratte e teoriche o con gratuiti, insultanti, giudizi sulla persona – che la pulsione immediata che ha spinto Alessia PIFFERI, in special modo quel fatal 14 luglio ma, in generale, ogni qual volta ella chiudeva la porta di casa, lasciando la piccola Diana da sola, **era solo e soltanto il portato di un moto interiore completamente privo di giustificazione, consistito nell'approfittare di un insperato ritorno in scena del compagno**, che sei mesi prima l'aveva scaricata dinnanzi a casa, con bagagli e Diana al seguito (cfr. le sue stesse dichiarazioni), **per “liberarsi” di un “peso ingombrante”, quale era divenuta l'indifesa e sfortunata bimba, per la vita agognata, fatta di fatui e insulsi luccichii.**

- ❖ Orbene, fermo restando che il modello comportamentale di riferimento non può essere certo quello della *mater mirabilis*, epico e certamente accattivante ma di difficile rintracciabilità nel concreto vivere sociale, né, per converso, e men che meno, possono essere di modello i tratti egotistici di personalità di un genitore che sistematicamente antepone sé medesimo ed i propri bisogni ai doveri verso la prole, premesso ciò, occorre anzitutto procedere ad individuare le ragioni, quelle vere, profonde, che indussero l'imputata ad omettere non solo doveri

parentali, ma finanche quel minimo esigibile, primario, ineludibile per senso di umanità, che, ripetuto ed insistito, ha alfine condotto Diana a morte.

Naturalmente, evitando inaccettabili psuedo-moralismi in contrasto con la funzione del giudicare e, prima ancora, con le prove raccolte in atti: “...**Alessia PIFFERI è stata una donna lussuriosa, non ha messo davanti a lei la madre, ha seguito l'appetito del corpo, e questo... è stato provato dalle numerose chat sessuali che Alessia PIFFERI intratteneva con le persone. Alessia PIFFERI ha avuto rapporti sessuali anche con la bambina in casa. Ha seguito il corpo, non il cuore di una madre...**” (Parte Civile, trascrizioni, pag. 8, ud. 13/05/2024).

Le “chat sessuali”, al pari dei “rapporti sessuali in casa” concernono, semmai, il modo in cui l'imputata si guadagnava da vivere – sul quale madre e sorella avrebbero, forse, dovuto interrogarsi in ben altro momento e sede – ch'è del tutto sottratto al sindacato penale perché inconferente con i fatti di causa.

I quali fatti di causa – salva la superficiale banalizzazione – consentono di osservare che, se per nessun individuo può essere considerato, *sic et simpliciter, futile, mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento* l'umanissimo bisogno di avere accanto a sé un compagno o una compagna con cui condividere desco, talamo, affanni e fatiche del vivere, men che meno può esserlo per l'imputata Alessia PIFFERI di cui perizie, consulenze, pareri specialistici hanno scrutinato interiorità, carattere e personalità, rinvenendo chiari segni di immaturità e dipendenza affettiva: tutti i periti, indistintamente, e persino i consulenti delle Parti Civili sia pure senza connotazioni da valutare come sintomatologia di disturbo psichiatrico.

Per capirsi: in Angelo Mario D'AMBROSIO, l'imputata non cercava la *lussuria* né gli *appetiti del corpo*, come con intento moralizzatore davvero degno di miglior causa, si è andati affermando, bensì la stabilità familiare, il rapporto di coppia e, perché no, l'accomodamento economico, per sé e per la figlioletta, la cui esistenza e convivenza – unitamente alla sua condizione di ‘ragazza-madre’ – non ha mai nascosto ad alcuno, neppure agli interlocutori delle c.d. “chat sessuali”, non propriamente vocati, si immagina, ad assumersi responsabilità paternale.

Solo con un investimento sentimentale importante, accompagnato però da adolescenziali per non dire infantili idealità, si può spiegare la bizzarra trovata di inventarsi una festa di Battesimo per Diana – mai battezzata né mai festeggiata – sì da raccattar denaro “...per fare quell'uscita con la Limousine per il signor D'AMBROSIO...” e festeggiarne il compleanno (esame dell'imputata, 19/09/2023, trascrizioni, pag. 62 ⇔ pag. 79, *ibidem*, DIFESA – *perché speravi di fare cosa, così? IMPUTATA – di sposarmi anche...;* ⇔ pag. 84, *ibidem*, DIFESA – *ma chi te l'ha messa in testa la Limousine, te lo ricordi? IMPUTATA – era stato un desiderio mio, un sogno mio...un desiderio mio, sì, da tanto tempo, perché pensa...ho creduto in questa cosa con il signor D'AMBROSIO, ci ho creduto...).*

Tutto ciò in perfetta sintonia con quei suoi tratti personologici – *tratti*, ben si intenda, **NON Disturbi** oggetto di gnoseologica classificazione in DSM5 – che gli esperti hanno diagnosticato e che, da subito, la stessa Alessia PIFFERI non ha mai cercato, neppure latamente, di nascondere.

Si veda – ancora una volta – quell'**interrogatorio 20/21 luglio 2022**, decisamente **prova processuale fondante** (certamente del *profilo psichico* nonché dei *motivi sottesi all'agito*), e subito si noterà ciò che, nell'immediatezza, poteva anche sconcertare, ma che poi – con i doverosi approfondimenti psichiatrici – si è agevolmente “decrittato”.

Fra le molte dichiarazioni rese, invero, balza all'occhio – e, come nota davvero stonata, all'orecchio – il dettagliato e, a tratti, pedante resoconto, sciorinato in allora dall'indagata Alessia PIFFERI (evidentemente corrispondente e direttamente proporzionale al “peso specifico” soggettivamente avvertito) attribuito ai rapporti interpersonali e amorosi, intrattenuti con il compagno D'AMBROSIO, alle ragioni del fallimento di detto rapporto, alle “colpe” che lui attribuiva a lei, e lei a lui (d'essere gelosa e petulante mentre era lui ad essere distratto e interessato ad altre relazioni ecc. ecc.) quasi che l'interlocutore/interrogante del momento non fosse un Pubblico Ministero che le stava contestando il più orrendo dei delitti, bensì un terapista di coppia o un mediatore delle crisi familiari con cui aprirsi per tornare ad intessere un soddisfacente *ménage coniugale*.

Da poche ore non era più una madre, perché lei stessa aveva provocato la morte della sua unica figlia, eppure Alessia PIFFERI si spendeva moltissimo nella descrizione dei suoi rapporti con il D'AMBROSIO e, in allora, lo faceva non tanto per riversare su di lui corresponsabilità – o, almeno, non soltanto per questo – ma, principalmente, per rappresentarne la figura di possibile compagno di vita e, soprattutto, di padre per Diana.

Esemplificativamente:

-trascrizioni, pag. 20 – “...sembrava che le cose, anche tra di noi, ricominciassero ad andare come dovevano andare. **Lui comunque con la bambina era molto...amorevole, perché era come la sua cocca, non l'ha mai accettata – secondo me – al cento per cento, come sua figlia naturale, però diciamo che...**”;

-trascrizioni, pag. 22 – “...sì però gli ultimi mesi incominciava ancora un po' di crisi, **crisi che lui diceva che ero io che ero gelosa, che ero io gelosa, che avevo un carattere forte, anche se comunque sia ...non ero diventata così senza una motivazione...**” e prosegue raccontando i motivi che lui le dava per essere fondatamente gelosa: “...**lui comunque, col lavoro che fa, riceveva anche due o tre volte telefonate con numeri anonimi, la sera tardi, parlo per tre sere di fila, nove e mezza, dieci, dieci e mezza e non ha mai risposto; mi metteva il telefono, da che ce l'aveva chiaro e limpido, così sul tavolo, a che cominciava a girarlo, a che se lo portava in bagno, metteva il telefono in modalità uso-aereo, quindi erano cambiate tante cose. In più io, usando anche il suo tablet – quello che aveva su, a casa – notavo che arrivavano un sacco di e-mail dovute a quelle...a quei siti lì...**”.

Si noti e si rifletta. Il cadavere di Diana, morta per mancanza di cibo o acqua, era stato trovato da sole dodici ore, e non, casualmente, da un estraneo passante, bensì da una madre, che rendeva siffatte dichiarazioni, davvero eccentriche rispetto al suo stesso diritto di difesa, per di più attribuendo – come non mancheranno di notare periti e consulenti – alla figlioletta sentimenti, e capacità

(di azione e pensiero) niente affatto compatibili con la sua età anagrafica, come se Diana fosse, cioè, molto più grande e matura:

-trascrizioni, pag. 27 – “...avevo capito la sua, diciamo, ricomparsa il significato che aveva [quella del D'AMBROSIO che l'aveva lasciata per poi rifarsi vivo, con un messaggino il 2/06: ndr]. PUBBLICO MINISTERO – **che significato?**

“...il significato del riprovare a stare insieme. Il problema è che sia io che mia figlia, quando lui è andato via, abbiamo sofferto talmente tanto...io ho visto...siccome mia figlia – essendo ragazza madre – vedeva in lui la figura del padre, lo chiamava «papà, papà, papà», anche di notte con le lacrime agli occhi. Io quante notti mi alzavo, piangevo, la mia amica veniva lì, chiudevo la porta del bagno...scusatemi, mi abbracciava e mi diceva: «tanto passa, tutto passa», quindi la mia paura era questo, che lui e la bambina soprattutto si riattaccasse a lui, non volevo un'altra, ehm, sofferenza, delusione, chiamiamola, così...”.

Evidente il coinvolgimento emotivo dell'imputata – non certo di Diana che riesce difficile immaginare in lacrime, di notte, mentre invoca «papà, papà, papà» – ed evidente altresì il carico di aspettative, forse non del tutto giustificate perché niente affatto corrisposte, attribuito dall'imputata al ritorno del compagno D'AMBROSIO Mario: *avevo capito il significato della sua ricomparsa, del riprovare a stare insieme.*

E si legga, ancora, in trascrizioni, pag. 23 – “...diceva che avevo un carattere che comunque...poi non lo capivo, che lo pressavo, quando non era assolutamente vero, perché alle volte faceva anche solo fatica a mandarmi un messaggio, un «come va» e per lui era stressante quello...”; PUBBLICO MINISTERO – **quindi, cosa succede? INDAGATA – e quindi, poi, lui prende la decisione, verso l'antivigilia di Natale, che non se la sentiva più di continuare con me e voleva chiudere tutto...e prosegue narrando di come avesse cercato di dissuaderlo, trascorrendo insieme almeno le festività, riuscendoci solo per poco tempo, giacché in concomitanza con l'Epifania/2022 lui l'aveva “scaricata” assieme a Diana.**

È, dunque, denigrazione ingenerosa e distorcente il senso nonché lo spessore delle prove raccolte, la pretesa di far emergere l'immagine di una donna alla costante ricerca di uomini per spassarsela e gozzovigliare, alfine congegnando l'abbandono della sua bambina divenuta un peso incompatibile con i sollazzi. Si leggano – oltre alle (inconferenti) “chat sessuali” – gli scambi di messaggi sui siti di incontri e si vedrà che, con approccio immaturo e adolescenziale, Alessia PIFFERI si presentava sempre come mamma di una bambina, della quale non mancava di esibire scatti e fotografie con ciò dando prova – in allora – da utilizzare oggi – di vivere la figlia come parte integrante della sua quotidianità. Ad onta della sua manifesta incapacità di occuparsene.

Ed ancora.

Prima che Mario Angelo D'AMBROSIO si rifacesse vivo, lo si è già detto più volte, l'imputata aveva frequentato un altro uomo sempre “...conosciuto su quei siti di incontri...” (trascrizioni precitate, pag. 33) ma con aspettative ben più pregnanti dell'incontro occasionale per l'avventura di una notte, a riprova che la

ricerca di una relazione stabile era esigenza profondamente sentita e dominante. Del resto, è la stessa Viviana PIFFERI a dichiarare – in uno dei suoi rari accenti di verità e sia pure solo per esprimere una valutazione personale negativa (di sua sorella come “donna facile”, che “vuole solo divertirsi”) – che “...*lei non lavorava, mai, non ha mai lavorato, e ogni persona, uomo che conosceva, ci portava la bambina a conoscerlo, questa era una cosa che per me non andava bene...*”

Questo ad esempio – che è venuto il giorno di Pasqua, che non mi ricordo come si chiama – so che lei la sera andava da lui, andava già da lui a dormire, lo conosceva da una settimana...” (PIFFERI Viviana, ud. 27/06/2023, trascrizioni, pag. 82).

❖ Il tutto – proprio quel ‘tutto’ che, inizialmente, poteva anche sconcertare, facendo trasparire cinico egotismo – si spiega perfettamente, alla luce delle prove raccolte, ivi comprese quella documentazione reperita dalla Difesa (in assenza della quale tutto sarebbe stato dequalificato a mendace *captatio benevolentiae*) che certifica(va) problematiche affettivo-relazionali fin dall’infanzia, peraltro colte da subito da parte di coloro che dispongono, per studi intrapresi e professione svolta, cognizioni di psicologia:

“...La paziente è finalmente disponibile a riflettere in maniera più approfondita circa le motivazioni che l'hanno portata a ricercare un compagno anche attraverso i social [...]. La donna non ricercava amanti per il proprio divertimento ma, in modo adolescenziale e anche a tratti ingenuo, sperava di trovare un compagno che potesse amare e proteggere lei ed essere un buon padre per la bambina...” (DIARIO CLINICO, 2/11/2022. Colloquio psicologico di monitoraggio SAV di particolare significatività, coincidendo con la notifica di una informazione di garanzia e la contestazione di un grave ed ulteriore addebito: *“...La paziente arriva a colloquio emotivamente distrutta. Piange in modo sofferto...”*. Ancor prima, DIARIO CLINICO, 5/10/2022: *“...Il punto dolente e critico resta il fatto che è consapevole che potrebbe prendere una condanna anche all'ergastolo, ma è l'inconsapevolezza ancora presente di essere stata la causa della morte della figlia. In lacrime dice di non aver voluto che la figlia morisse e che mai l'avrebbe vissuta come un intralcio. [...] Nei compagni vedeva la possibilità di colmare questo vuoto (affettivo: ndr)...”*).

Ancora.

“...La signora PIFFERI manifesta una necessità di dipendere dagli altri, in particolare dagli uomini a cui si legava, non solo economicamente ma anche per trovare la mancata definizione di sé...” (perizia/PIRFO, pag. 95).

Ancora il medesimo Perito del primo Giudice:

“...io credo che...noi ci siamo trovati di fronte a una persona che si sente e si è vissuta come perennemente inadeguata, con una confusione identitaria...che si legge un po' in tutti i percorsi che la persona ha compiuto [...].

Ognuno di noi si realizza nel corso della vita su certi ambiti, su certi domini che sono particolarmente caratterizzanti [...] Quali sono questi domini?, ma sono l'età evolutiva, sono i percorsi scolastici, sono i percorsi lavorativi, le attività del tempo libero...la signora PIFFERI si è descritta, appunto, come una persona – uso un aggettivo ma non è valutativo – come una persona incompiuta. Cioè,

nessuno di questi percorsi esistenziali lei l'ha vissuto come un percorso che l'ha portata ad avere un ruolo in questi percorsi, né un ruolo di figlia, né un ruolo di ragazza, né un ruolo di donna, né un ruolo di lavoratrice, né un ruolo di persona che ha attività di tempo libero. E quindi mi è parso necessario sottolineare nella relazione che questa inadeguatezza identitaria – ribadisco "identitaria", non sto facendo discorsi psicopatologici, stiamo a livello identitario – vada sicuramente utilizzata come un elemento di lettura della persona che abbiamo di fronte. [...]... una persona che tra l'altro ci dice [...] che non è mai riuscita, in qualche modo, a costruire una relazione con un uomo, con un ragazzo, con un uomo, che fosse integrata e integrante, cioè, quelle mature e paritarie, dove le persone mantengono diritti e doveri, ma sempre sottolineando il fatto, che è andata alla ricerca di un maschile protettivo; maschile intendo dire non solo l'uomo in quanto tale ma la dimensione del maschile. Un maschile protettivo che, per certi aspetti, riempisse, no?, questa difficoltà identitaria..."

Anche quando riferisce del suo matrimonio con un uomo di trent'anni più grande di lei, l'imputata lo fa “...sempre descrivendo questa situazione, come situazione di garanzia, di garanzia per sé, per la propria vita e per la propria esistenza quotidiana...” (testimonianza/PIRFO, trascrizioni, ud. 04/03/2024, pagg. 12-13).

Ancora.

I vissuti dell'imputata “...sono stati quelli di una età evolutiva in cui lei **non ha avuto quel contenimento affettivo che avrebbe desiderato**, non ha avuto la partecipazione affettiva che avrebbe desiderato, questo emerge chiaramente dai suoi racconti e dalla sua narrazione...” (testimonianza/PIRFO, trascrizioni, ud. 15/03/2024, pag. 5).

“...il tratto di dipendenza...insieme al tratto della non empatia, io credo che debbano essere utilizzati...come elementi criminogenetici, cioè come elementi che hanno influito sul comportamento della signora PIFFERI nelle vicende di cui si occupa la Corte...” (testimonianza/PIRFO, trascrizioni, ud. 15/03/2024, pag. 14).

E, *ibidem*, alla successiva pag. 15:

“...la scelta – nella propria identità di privilegiare l'essere donna rispetto all'essere madre...[senza alcun giudizio di valore: ndr]...sicuramente l'avere quei tratti disfunzionali ha influito e ha contribuito. Se poi, però, la scelta di essere donna è l'elemento che crea o non crea l'aspetto finale, per fortuna non è il Perito a stabilirlo, insomma, ed è compito di altri [del giudice, com'è logico: ndr]. io posso dire che... nella catena umana che si crea nelle decisioni umane, certamente questi tratti devono essere tenuti presenti per comprendere – per provare a comprendere – cosa è successo...”.

Ancora, si legge nella perizia/PIRFO:

“...ha vissuto il proprio contesto familiare e sociale di appartenenza come **affettivamente deprivante**”, e tale condizione l'ha portata ad avere "...una visione del mondo e uno stile di vita caratterizzati da un'immagine di sé come ragazza e poi donna dipendente dagli altri (e in particolare dagli uomini) per condurre la propria esistenza...”.

Ancora.

Pagina 8 della **consulenza CAPUTO-BRUZZONE** (di Parte Civile, così anche nell'enfasi grafica):

“...Il profilo di Alessia PIFFERI rivela una immaturità affettiva marcata. La sua struttura di personalità è dominata da un bisogno costante di riconoscimento e di attenzione, come se la sua identità non potesse esistere senza uno specchio esterno che la confermi. Questa fragilità la porta a vivere in una posizione di dipendenza emotiva, incapace di autoregolarsi senza il sostegno – reale o immaginato di qualcuno che la legittimi...”.

Ancora.

“...D'AMBROSIO diventa un punto di riferimento perché la fa sentire amata...”
(**testimonianza BRUZZONE**, trascrizioni ud. 24/10/2024, pag. 34).

Ancora.

Pagina 16 della **perizia II[^] FILIPPINI-BENZONI-BOLOGNINI**:

“...La lettura delle relazioni interpersonali tende spesso ad essere fortemente connotata in senso affettivo ed emotivo, specialmente quando la perizianda descrive episodi che riguardano i rapporti con i propri familiari (i genitori, la sorella, il compagno della madre) o con gli uomini con cui ha intessuto relazioni affettive. [...]. Sul versante affettivo-relazionale, emergono note di dipendenza nei vissuti relativi ai rapporti interpersonali (tende più ad attendersi attenzioni dagli altri che a preoccuparsi delle istanze altrui). Si evidenziano inoltre atteggiamenti sfumatamente infantili, per esempio la tendenza egocentrica a dare eccessiva prevalenza al proprio punto di vista, la tendenza alla reazione regressiva quando sottoposta a condizioni di stress, note d'impulsività verbale...”.

Testimonianza/**PIETRINI**, trascrizioni, ud. **22/10/2025**, pag. 24:

“...ha questi tratti di personalità dipendente (...). Certe spinte prevalgono su altre spinte. In carcere ha avviato una relazione omosessuale con la sua concellina; Consulenti della Parte Civile dicono: «Dimostra la sua capacità di stabilire relazioni». È una lettura. La lettura che io credo sia più attinente alla storia di vita di Alessia PIFFERI, è quella che Alessia PIFFERI è così dipendente dal bisogno di essere amata e considerata da qualcuno, come dimostrato in tutta la sua vita, che questo sovrascrive anche il suo orientamento sessuale. Pur di avere una persona che mi vuole bene, che io penso mi voglia bene, vorrei aggiungere: «che io percepisco come che mi voglia bene», va bene anche una donna, anche se io sarei orientata in senso eterosessuale. È questa la lettura che a mio avviso corrisponde di più con la storia di vita di Alessia PIFFERI...».

Non è lettura, quest'ultima, che possa liquidarsi come “di parte” e *ad usum delphini*. Fa riflettere e pensare.

Per esempio, fa pensare al fatto che, da detenuta, il 24 agosto 2025, giorno del suo 40^{esimo} compleanno – questa, sì, mera casualità – l'imputata, già sentimentalmente legata, almeno a parole, alla compagna di cella, riceveva una scambiata lettera (prodotta in atti), di fatto anonima, proveniente da un mitomane (che dovrebbe essere stato poi identificato ma poco importa), il quale non solo le chiedeva di sposarla, e *transeat*, ma esponeva le “ragioni” delle agognate nozze fra sconosciuti. Semplicemente aberranti: egli l'ammirava moltissimo per quello che aveva fatto a Diana, sorte che tutti i bambini

meriterebbero di avere, perché il mittente diceva di odiarli tutti i bambini, proprio come la destinataria della lettera, che per questa ‘condivisa visione dell’infanzia’, chiedeva in sposa.

In luogo di cestinare la delirante missiva, come sarebbe stato saggio, oppure di approfittarne difensivamente, visto ch’era in corso d’espletamento la perizia collegiale – scrivendo, ad esempio, allo squilibrato di essere pentita, mortificata, addolorata per il proprio sconsiderato comportamento ai danni della sua Diana, che giammai avrebbe voluto ripetere, neppure ai danni di altri bambini – l’imputata rispondeva, accettando la proposta di matrimonio dell’ignoto grafomane, con un entusiastico: «*Sìllì! Sìllì! Sìllì! Sìllì! Sìllì! Sìllì!*» (cfr. doc. in atti: «...*ho ricevuto proprio oggi che è anche il mio compleanno la tua lettera e quella della tua avvocatessa* [in effetti la missiva – abusando della credulità della destinataria – creava l’apparenza di una intermediazione con altra avvocatessa che le si consigliava di nominare, allegando una seconda missiva che si diceva provenire da costei. Proposta anch’essa accolta con simpatia dalla ricevente PIFFERI]...*mi avete lasciato senza parole veramente, la mia risposta alla tua proposta di matrimonio è... Sìllì voglio sposarti voglio diventare tua moglie (...) io accetto molto molto volentieri di sposarti il mio è un sìllì voglio diventare tua moglie, rendimi felice x sempre e non abbandonarmi mai!...(...)*»).

Non c’è nulla di *futile*, di *banale* o di *frivolo* in tutto ciò, e molto c’è, invece, di tragico per le conseguenze patite da una personcina innocente appena affacciatisi alla vita.

Breve.

Se il *motivo futile* – nella sua accezione penalistica, l’unica qui d’interesse – va misurato non solo col metro della *sproporzione* ma identificato in un pretestuoso impulso che evidenzi una particolare volontà criminale.

Se, a tali fini, è necessario distinguere la *futilità* del motivo, sintomatica di una accentuata capacità a delinquere, da una *irrazionalità* del motivo, rappresentativa (anche) di immaturità ed emozionalità soggettive (sfuggendo, oggettivamente, all’universo logico e razionalmente che, per riconquistarsi un amore o un rapporto affettivo importante, si possa lasciar morire d’inedia la prole).

Se l’aggravante in parola deve, perciò, essere individuata con criterio “misto”, sia oggettivo che soggettivo, onde rendere possibili – come ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità – scelte commisurate, non arbitrarie ed astratte, concretamente ancorate ai fatti ed alla personalità dell’individuo/imputato, nella quale soltanto la *futilità* quale espressione di scelleratezza trova ragione di un aggravamento della pena, ebbene, se tutto questo è vero – come è vero – allora l’aggravante, peraltro genericamente, contestata alla odierna giudicabile non può sussistere.

Il motivo d’appello che contrasta ogni rilevanza al mentire, al prostituirsi per raggranellare qualche soldo (fosse anche solo per “stupire” il compagno con il noleggio della lussuosa *Limousine*, in perfetta sintonia col personaggio-ALESSIA PIFFERI), allo spacciarsi per “esperta” cultrice della neuropsichiatria infantile, merita condivisione e accoglimento, pena il permeare la decisione di “...*un alone di giudizio morale...*” (appello, pag. 53). Inaccettabile in un processo penale.

§§

(CAPITOLO: D)
Il trattamento sanzionatorio e la commisurazione della pena.
– La definizione del quarto motivo d'appello.

§- L'imputata è stata condannata in prime cure all'ergastolo perché, a fronte di due aggravanti che contemplano, ciascuna, la pena perpetua, le sono state negate le circostanze attenuanti generiche e dette circostanze *aspecifiche* le sono state negate dal primo Giudice per tre ordini di motivi (gravata sentenza, pag. 51):

- per la “*...elevatissima gravità, non solo giuridica, ma anche umana e sociale, del fatto-reato in contestazione...*”;
- per il “*...futile ed egoistico movente che lo animava, ossia quello di ricercare e vivere dei propri spazi di autonomia rispetto al prioritario diritto/dovere di accudimento della propria figlia...*”;
- per l'atteggiamento processuale dell'imputata “*...inverato da un evidente tentativo di deresponsabilizzazione, condotto anche adducendo circostanze oggettivamente e scientemente false, sintomatico di carente rielaborazione critica del proprio agito omicidario, particolarmente significativo in tal senso il contegno tenuto dalla PIFFERI nei confronti del D'AMBROSIO, in sostanza accusato di esser stato l'artefice “morale” dell'accaduto: non perdeva occasione l'imputata, nel corso del suo esame dibattimentale, per sottolineare come il D'Ambrosio non accettasse la presenza di Diana e come la bambina per lui fosse “un intralcio” (cfr. esame imputata, pagg. 12, 18, 28 trascr.)...*” (enfasi grafica aggiunta).

§- Questa Corte non può che discostarsi dalle motivazioni di prime cure, sentendosi obbligata ad una rivalutazione delle medesime anche – ma non solo – per via dell'esclusione, l'una ad opera dello stesso primo Giudice, l'altra come sopra per decisione d'appello, di ben due delle circostanze aggravanti – oltretutto di rilevantissimo peso specifico – *ab origine* contestate. Rimanendo da bilanciare solo quella della maternità.

Nell'ordine, ecco le ragioni della decisione di riforma della pena dall'ergastolo ad una pena temporanea.

I.

Questa Corte ritiene – avendo sempre così ritenuto, in coerenza con già adottate decisioni, in casistica diversa *in fatto* ma omologa per titolo di reato (*id est*: l'omicidio doloso) – che la *elevatissima gravità* del reato commesso sia, *ex sé*, valido motivo per negare le circostanze attenuanti generiche soltanto quando il fatto presenti connotazioni negative, sia oggettive che soggettive, tanto rilevanti e speciali da non esigere una più incisiva, particolare, considerazione dei pochi elementi positivi (eventualmente e labilmente) emergenti; o ancora quando non siano valutabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento della “*quantità*” del reato e della *capacità a delinquere* dell'imputato, sicché l'eventuale riconoscimento di circostanze aspecifiche – a questo punto affidato a formule stilistiche, vuote di contenuto – non solo non servirebbe a pervenire ad una più valida e perspicua valutazione degli elementi che segnano i parametri di determinazione della pena in concreto ma, al contrario, porterebbe ad una sanzione così sproporzionata per difetto, da essere vissuta dall'agente come patente di impunità. Svolgendo così funzione disedutiva e predisponente alla recidiva.

Nella specie, come si spiegherà a breve – ferma restando l’eccezionale gravità dell’evento, talmente evidente da non dover spendere un solo rigo – vi sono **connotazioni soggettive** che non possono essere ignorate.

II.

Questa Corte ha escluso – per le ragioni che si sono appena esposte – una delle due aggravanti, cosicché residua solamente quella, *in re ipsa* e ineliminabile, del rapporto di ascendenza-discendenza fra vittima e colpevole.

Il titolo di reato, per come correttamente riqualificato – correttamente, a parere di chi giudica, ben si intende – come violazione degli artt. 575, 577, comma 1 n. 1 del codice penale non impedirebbe di confermare la pena perpetua (in conformità all’insegnamento espresso da **Cass. SS.UU. 18 aprile 2013, con sentenza n. 33752, depositata: 02.08.2013**), bastando negare, anche in questa sede, per ottenere la doppia conforme, il riconoscimento – invocato con i motivi d’appello – delle circostanze attenuanti generiche.

Questa Corte, tuttavia, intende accogliere positivamente siffatto motivo di dogliananza, che la Difesa ha voluto fondare, eminentemente, oltre che sul “...**clamore mediatico della vicenda...**” (cfr. *in fine*, ultimo paragrafo), sul coefficiente soggettivo, sulle condizioni personali e familiari dell’imputata: “...*nel caso in cui venga accertata la penale responsabilità dell’imputata ai sensi dell’art. 575 c.p., o nel caso di mancata derubricazione, contenere la pena entro i minimi edittali in considerazione dell’incensuratezza della donna, delle sue condizioni economiche-sociali oltre che delle condizioni di estrema marginalità in cui era costretta a vivere...*”, giacché “...*neppure la negativa personalità di Alessia PIFFERI, quale descritta nella impugnata sentenza, può ritenersi un elemento così soverchiante da prevalere finanche sull’elemento soggettivo del reato...*” (appello, pag. 55, enfasi grafica aggiunta).

III.

Le motivazioni che hanno, alfine, condotto al riconoscimento di circostanze attenuanti aspecifiche, sia pure con la sola **equivalenza** (per come, dipoi, si illustrerà), prendono le mosse da ciò ch’è dato di leggere nella sentenza del Giudice delle Leggi che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vieta(va) al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen..

Cioè a dire: **Corte Cost. 10/10/2023 n. 197:**

“...*Ogni omicidio lede in maniera definitiva una vita umana. E poiché ciascuna persona ha pari dignità rispetto a tutte le altre, ogni omicidio parrebbe avere identico disvalore.*

Eppure, da sempre il diritto penale distingue – nell’ambito degli omicidi punibili – tra fatti più e meno gravi.

Già dal punto di vista oggettivo, alcune condotte omicide sono specialmente gravi: (...). Ma è quando la condotta omicida venga riguardata dal lato dell’autore anziché da quello della vittima, che diviene agevole comprendere perché la gravità della condotta omicida sia suscettibile di significative graduazioni. [...]

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte sottolineato che il principio di proporzionalità della pena, desunto dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige

«che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo», il quale a sua volta «dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile» (sentenza n. 73 del 2020, punto 4.2. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 94 del 2023, punto 10.3. del Considerato in diritto; sentenza n. 55 del 2021, punto 8 del Considerato in diritto).

Il principio della “personalità” della responsabilità penale, sancito dal primo comma dell'art. 27 Cost., richiede d'altra parte che la pena applicata a ciascun autore di reato costituisca «una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato» (sentenza n. 222 del 2018, punto 7.1. del Considerato in diritto)...”.

Ebbene, se si lasciasse il pensiero libero di correre in quella stanzetta di via Parea, con lo sguardo rivolto al lettino da campeggio, divenuto la tomba di una bambina di diciotto mesi, si sarebbe quasi tentati di dire che l'attuale codice sostanziale non contempla una pena che possa dirsi adeguata alla gravità di un caso giudiziario che non conta precedenti specifici, né a far tempo dall'entrata in vigore del codice penale vigente, né probabilmente da un tempo ancor più risalente.

Se, tuttavia, *la condotta omicida* [viene] *riguardata dal lato dell'autore anziché da quello della vittima*, allora si dovrebbe poter motivare una equità e una commisurazione della pena (dell'ergastolo) non già con riferimento ad una madre-archetipo che cagiona la morte di un figlio facendogli mancare i più elementari mezzi di sussistenza, bensì adeguatezza e rispondenza al fine rieducativo della pena perpetua se inflitta ad una imputata come Alessia PIFFERI, con i suoi tratti personologici e caratteriali, come emergenti dagli infiniti colloqui clinici e specialistici cui è stata sottoposta.

IV.

Ed allora non si può non considerare che:

♦ le circostanze attenuanti generiche sono l'unico istituto tecnico-giuridico cui ricorrere per elidere un ergastolo che – se soggettivamente riguardato – risulterebbe pena solo afflittiva e non rieducativa.

Forse rispondente alle richieste accusatorie (“...date ad Alessia PIFFERI una speranza, lei che è una donna senza speranze, datele la speranza di superare, di compensare attraverso la sofferenza della pena, il dolore che prima o poi le esploderà dentro...”: REPLICHE del Pubblico Ministero, pag. 40 dell’ud. 13/05/2024). Sicuramente appagante dell'incredibile, acrimonioso, pervicace accanimento della Parte Civile, Viviana PIFFERI, ma di certo non rispondente al valore ‘polifunzionale’ – come si soleva dire e si suole tuttora dire – della pena, che non può limitarsi ad una “sofferenza” che “apre alla speranza”.

Ha ormai cinquant’anni la **sentenza (n. 204/1974)** della **Corte Costituzionale**, che nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 43 disp. att. c.p.p. (in allora vigente che attribuiva al Ministro di Grazia e Giustizia la facoltà di concedere la *liberazione condizionale*) – qualificava il **recupero sociale del condannato** quale “...fine ultimo e risolutivo della pena...” e, per la prima volta, individuava un vero e

proprio *diritto* (costituzionale) *alla rieducazione*, quale “...*diritto per il condannato a che [...] il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità della pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo...*”. Ritorni ad un passato sepolto non sono ammessi.

- ♦ Il bilanciamento mitigante, allo stato, è chiamato ad operare su un'unica circostanza aggravante – quella della maternità – comprensiva di carenze, inidoneità soggettive e manchevolezze anche incolpevoli, cui altri obbligati, in via gradata, potevano sopperirvi e non l'hanno fatto;
- ♦ i criteri direttivi previsti dall'art. 133 cod. pen. in forza dei quali il giudice è tenuto a dar conto del potere discrezionale concessogli dall'art. 132 cod. pen., non militano affatto tutti a carico dell'imputata. Anzi, quelli enumerati dal secondo capoverso destinati a misurare, non già la *gravità del reato commesso*, bensì la *capacità a delinquere* non consentono per nulla di valutare Alessia PIFFERI come persona di spiccata capacità criminale, incline a delinquere o, peggio, socialmente pericolosa per la vita e l'incolumità altrui, adulti o bambini che siano.

Ed infatti:

V.

A parte i primi due parametri (previsti dall'**art. 133, 1° comma, nn. 1 e 2 cod. pen.**) – che depongono decisamente a suo carico e che, pertanto, hanno imposto di fissare la pena da infliggere, una volta operato il bilanciamento di equivalenza, nel massimo edittale consentito, pari ad anni 24 di reclusione (cfr. paragrafo seguente) – i restanti, a partire dal n. 3, 1° comma, consentono di considerare quanto segue.

▲ **art. 133, 1° comma, n. 3 cod. pen.** – ... *il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) omissis; 2) omissis; 3) dalla intensità del dolo (o dal grado della colpa) –*

ebbene, si consideri come il *dolo eventuale*, cui alfine, sia in primo che in secondo grado, si è dovuto accedere – perché null'altro di più intenso si è riusciti a provare – integri la forma più *lieve* di volontarietà.

▲ **art. 133, 2° comma, n. 1 cod. pen.** – ... *il giudice deve tener conto altresì della capacità a delinquere del colpevole desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo –*

i *motivi* sono indubbiamente egotistici ma non *futili* nel senso che si è più sopra precisato, e – quanto al *carattere* non possono che richiamarsi pareri peritali e consulenziali che hanno analizzato psiche e vissuto dell'imputata ponendo in evidenza tutti quei *tratti disfunzionali di personalità* (Rel./PIRFO, pag. 117) i quali – ferma restando la sua piena imputabilità giacché essi non raggiungono la qualità clinica per formulare la diagnosi di un vero e proprio disturbo di personalità, secondo il DSM5 – hanno certamente giocato un ruolo significativo nell'accadimento.

Qualche *defaillance* cognitiva nessuno ha potuto negarla. Neppure il Perito del primo Giudice.

Sul punto, non si è pertanto in grado di smentire appieno la lettura dei consulenti della Difesa:

“...è un evento dovuto alla personalità della signora, alle sue caratteristiche cognitive, e al fatto che secondo noi non avesse le capacità per poter accudire un

figlio, [...] Accudire un figlio e occuparsi di un bambino, richiede delle capacità che non tutte le donne, anche con una situazione cognitiva migliore della signora PIFFERI, hanno. Quindi, per noi il concetto è quello, non è una questione psicotica, ma è una questione di incapacità materne, che è una questione diversa. [...]...qualcosa di più di inadeguatezza genitoriale... questa signora nel suo ruolo di madre non ha mai avuto un aiuto, non ha mai avuto dei paletti di insegnamento per un ruolo, che io reputo un ruolo molto difficile per persone che hanno un quoziente intellettuale elevato. Nella sua situazione non solo cognitiva ma anche affettiva, perché abbiamo una storia di vita della signora PIFFERI a livello affettivo che veramente è drammatica, non aveva le capacità per poter capire di che cosa aveva bisogno sua figlia..." (dott.ssa BRAMANTE, C.T./Difesa, trascrizioni, 22/10/2025, pag. 15. Senza drammatizzazioni, è un fatto che "...continui a passare, nel nostro Paese, l'idea che essere madre è la cosa più facile [e naturale: ndr] del mondo, ma questo purtroppo non né, richiede anche quello delle capacità...": BRAMANTE, C.T./Difesa, trascrizioni, 24/09/2025, pag. 85).

Fin dal momento del parto era risultato evidente che dette capacità nell'imputata facevano oltremodo difetto, cosicché – senza alcuna drastica risoluzione che la privasse del ruolo materno – doveva essere supportata. Non nel suo interesse, o almeno non solo, ma nell'interesse primario della piccolina.

Se, dunque, la sola aggravante da bilanciare è solo il rapporto di discendenza non si può trascurare il profilo (anche) di “incolpevole” inettitudine.

« art. 133, 2° comma, n. 2 cod. pen. ...i precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato –

non risultano comportamenti illeciti o anche solo antisociali, prima dell'enormità commessa in pregiudizio della figlioletta, il che naturalmente sarebbe insignificante e di scarsa rilevanza – a fronte della morte, e che morte!, della piccola Diana – laddove non fossero da considerare anche altri parametri dettati dalla medesima norma-bilanciere:

« art. 133, 2° comma, n. 4 cod. pen. ...le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo, da porre in stretta connessione con la condotta susseguente al reato (« art. 133, 2° comma, n. 3 cod. pen. »), in quest'ultima compresa la condotta processuale, così negativamente valutata dal primo Giudice d'aver giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Iniziando dalle prime condizioni, preme subito precisare che per quanto riguarda la vita familiare d'origine e le scelte di vita dell'imputata, antecedenti la nascita della piccola Diana, questa Corte non si sente titolata ad esprimere valutazioni se non con massima prudenza e solo nella misura in cui esse siano funzionali a considerare ricadute, favorevoli o meno, sulla risposta punitiva.

Ed è, anzitutto, innegabile che via sia stata – nello straziante esito – una convergenza multifattoriale, fatta di gravissime omissioni, di renitenza ai propri doveri e di colpevole indifferenza. Dolose per l'imputata e “colpose” per altri:

“...Alessia PIFFERI è cresciuta in un ambiente che non è stato un ambiente idoneo, supportivo, questo è in atti. Abbiamo visto il percorso scolastico. Abbiamo visto il verbale della scuola del primo anno di scuola superiore di Alessia, dove il preside e il collegio dei docenti si dicono sconcertati per il rifiuto della madre del percorso personalizzato di supporto per Alessia PIFFERI. Abbiamo visto la lettera del padre

che di una ragazza così deficitaria dice: «La mamma si è slogata la caviglia, ha bisogno di supporto, chi meglio di Alessia? Non viene più a scuola»...” (deposizione/PIETRINI, trascrizioni, ud. 22/10/2025, pag. 25).

Orbene, sul passato si può anche soprassedere ma è sulla vita familiare – per famiglia intendendosi il nucleo composto da Alessia e Diana PIFFERI – che non si può sorvolare, riprendendo ciò che si è già lungamente scritto a pag. 5 e ss. della presente sentenza (*§-3. La ‘biografia’ della madre, imputata, e della figlioletta, persona offesa. Per quanto è di rilievo considerare ai fini della presente decisione. Con rimando ai criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen.*) per portarlo a conclusione. Mai dimenticando che la vittima – l’unica vittima, e l’unica persona offesa – è Diana, non sua madre, men che meno, nonna e zia, e non solo per le drammatiche circostanze della sua morte ma anche perché, nel pregresso, sono stati violati i suoi diritti di bambina.

L’imputata, al netto del giustificazionismo querulo, ha lamentato per tutto il corso del processo di essere stata lasciata da sola nella cura della piccola, nata, va sempre rammentato fino al tedio, non già in una confortante clinica ginecologica per poi essere affidata, così piccolina, cagionevole di salute e prematura, alle efficienti cure di puericultrici, pediatri e pedagoghi. Affidata a sua madre che aveva misconosciuto la gravidanza e che, sol per questo, delle due, l’una: o la puerpera Alessia PIFFERI faceva certificare una condizione personale che pareri specialistici ci dicono essere, sempre e comunque, il portato di un meccanismo psicotico, oppure scientemente mentiva, tenendo bordone a sé stessa per avere occultato la gravidanza al compagno. L’unica a sapere della gravidanza – e dunque della menzogna propinata ai sanitari – sarebbe stata la madre e, subito dopo, la sorella. Così almeno sostiene la madre medesima.

Si rimanda alle considerazioni già svolte sul punto perché, sia come sia, non è più rilevante insistere. È rilevante, per contro, il fatto che ad essere stata lasciata sola non è stata la maggiorenne Alessia PIFFERI, capace di scegliere e vivere la propria vita, come meglio le piacesse. Ad essere stata lasciata sola è la bambina Diana PIFFERI.

Prova plastica che, almeno su questo punto, l’imputata non stia, *more solito*, enfatizzando difficoltà personali e familiari è fornita, in guisa di riscontro *a contrariis*, dalla vistosa lacuna probatoria – che solo le Parti Civili potevano ed anzi *dovevano* colmare in controprova (*onus probandi incùbit ei qui dicit, non ei qui nègat*) – e che invece, non a caso, non hanno colmato affatto. Meglio: non sono riuscite a colmare perché le circostanze emerse dicono il contrario.

Non basta indicare, nel costituirsi parti civili, il semplice rapporto di parentela per provare il danno, anche solo morale (consistente nella “...soggettiva perturbazione dello stato d’animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita...”: **Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 7748 dell’8/04/2020**), riveniente dalla commissione di un reato; occorre dimostrare, per misurare il dolore della perdita, l’intensità e l’effettività del legame emozionale-affettivo con la vittima.

Nell’affermare ciò, non si può – e non si deve – ignorare la vera e propria “svolta giurisprudenziale” del giudice di legittimità in tema di *danno da perdita del rapporto parentale* (id est: quella forma di *danno non patrimoniale* che comprende

sia la sofferenza interiore, *danno morale*, sia gli sconvolgimenti nella vita quotidiana e affettiva: *danno dinamico-relazionale*), giurisprudenza che ha a tal punto semplificato l'onere di allegazione da consentire il ricorso alla *presunzione semplice* ⁽¹⁹⁾ quando il rapporto di parentela è così stretto da rivelare ex se, la sofferenza e l'enorme afflizione psicologica che provoca la morte di una persona amata. E, del resto, quale prova si può richiedere di fornire, per esempio, a dei genitori che patiscono l'indicibile dolore per la morte di un figlio?

Tuttavia, ancora una volta, non si può non rimarcare come il «caso-Diana-Alessia-PIFFERI» sia un *unicum* in ogni suo aspetto fattuale e, quindi, anche giuridico.

Qui la colpevole è proprio una madre e a dolersene sono la di lei genitrice, gravata a sua volta da doveri di legge, e la di lei sorella, i cui rapporti con l'unica vera vittima sono stati – a prescindere dalla non coabitazione (di certo insindacabile) – evanescenti. Ed allora, ai fini qui d'interesse, per far corretta applicazione dei criteri direttivi di legge, dettati dal codice penale, si impone un ritorno alla più stringente giurisprudenza del passato.

Più si allenta il grado di parentela – gli zii sono parenti di terzo grado, i nonni di secondo (art. 76 cod. civ.) – minori debbono essere le facoltà di presunzione concesse al giudice ⁽²⁰⁾.

La prova andava fornita da chi lamenta il danno, cioè a dire dalle signore Maria ASSANDRI e Viviana PIFFERI. Come? Per esempio, attraverso la frequenza dei contatti, la condivisione di momenti importanti, la vicinanza affettivo-relazionale, brutalmente spezzata dal delitto commesso. E l'onere della prova, come già detto, non incombe sulla Pubblica Accusa; incombe su chi, dichiarandosi creditore dell'imputato/debitore, decide di trasferire nel processo penale, le regole del processo civile.

Ebbene, a proposito di momenti significativi, patrimonio di un comune vissuto, non si può non ricordare che Diana, benché affidata solo a sua madre, è riuscita a compiere il suo primo anno di vita, traguardo importante nell'esistenza di ogni bambino, da festeggiare con genitori, nonni, zii e cugini, se ci sono, davanti ad una torta su cui giganteggia la candelina col numero uno.

Non si rinviene in atti, per Diana, tutto ciò. Segno evidente che nessuna delle Parti Civili, che oggi proclamano un dolore incolmabile, ha condiviso con lei il suo primo – e purtroppo ultimo – traguardo di vita. Solo asserzioni (v. arringa Patrono di P.C., trascrizioni, ud. 13/05/2024) prive di riscontri ed anzi smentite per *tabulas*.

¹⁹ Vedasi l'**ordinanza n. 6500 dell'11 marzo 2025** (Cass. civ., Sez. III), riferita al legame fra fratelli. Di lì a dopo, la S.C. ha ribadito il principio estendendolo in generale alla famiglia nucleare e d'origine: con l'**ordinanza n. 28255 del 24 ottobre 2025** (Cass. civ., Sez. III) si è confermato che la morte di una persona cara fa presumere di per sé un dolore morale nei suoi stretti familiari (coniugi, figli, genitori e fratelli), a prescindere dalla convivenza o da quanto si frequentassero.

²⁰ Come, invece, è stato nella specie. A pagina 52 della gravata sentenza: "...Gli elementi agli atti, infatti, non consentono una compiuta e definitiva liquidazione dei danni subiti dalle due persone offese [la persona offesa, penalisticamente, è solo Diana; le parti civili sono solo persone danneggiate con l'obbligo processuale di provare il danno lamentato. Il che non hanno punto fatto: ndr]. Si impone, tuttavia, la liquidazione di una congrua provvisionale, correlata al solo danno morale sofferto, sia in favore della nonna di Diana sig.ra Maria ASSANDRI, che si stima equo liquidare nella misura di euro 50.000, sia in favore della zia di Diana sig.ra Viviana PIFFERI, che si stima equo contenere nella misura di euro 20.000..."-

Quando la nonna – che, anche forse per l’emozione del momento processuale o per lo *strepitus fori*, non ricordava neppure il giorno della nascita della nipotina (*ut supra, Maria ASSANDRI, trascrizioni ud. 27/06/2023*, pag. 49) – a sommarie informazioni testimoniali, rese nell’immediatezza della morte della piccola, faceva verbalizzare “...*ho rivisto di persona mia nipote solamente a gennaio del 2022...*”, si sbagliava (o mentiva) perché dal suo ritorno in Crotone, aprile 2021, in concomitanza con la seconda dimissione della neonata Diana, ella non rivide mai più, di persona, la nipotina (*trascrizioni*, pagg. 52-53), risalendo dalla Calabria a Milano solo per i funerali della piccolina: “..*io la bambina l’ho vista in videochiamata...*”. Solo e soltanto in videochiamata, esattamente come aveva riferito l’imputata nel suo primo interrogatorio.

La contestazione delle s.i.t. ha così ricevuto smentita: “...*no, io non l’ho rivista perché c’era ‘sto Covid e non ci si poteva muovere...*”.

Per vero, a voler puntualizzare, nell’estate 2021 le restrizioni causate dalla pandemia in corso erano state rallentate (per essere poi drasticamente rintrodotte in autunno, con l’infuriare di altre ondate di contagi) e, cionondimeno, non solo non si registrano viaggi della signora ASSANDRI dalla Calabria in Lombardia ma neppure il percorso inverso, di Diana che viene portata, su invito ed insistenza, a trovare la nonna, a Crotone, città di mare, col caldo estivo assai più confortevole della Milano canicolare. La qual nonna ASSANDRI avrebbe potuto, nel frattempo, godere della compagnia della nipotina ma, cosa assai più importante, avrebbe potuto partecipare allo svezzamento della piccola, rendendosi conto delle “abilità” della figlia Alessia. Senza alcuna pretesa censoria – giacché l’imputata non è Maria ASSANDRI bensì PIFFERI Alessia – non ci si può però esimere dal constatare come, per un verso, gli obblighi probatori impostile dal suo essere parte civile non siano stati assolti e, per altro verso, come la sua testimonianza, nello sforzo di prendere le distanze dalla figlia, abbia riversato in atti circostanze non vere, nell’intento palese di dar per assolti gli obblighi giuridici impostile dal suo essere una nonna ⁽²¹⁾.

²¹ Bastino i riferimenti al numero di videochiamate, decisamente sproporzionato per essere vero in una condizione familiare tranquillizzante (“...*ci sentivamo minimo tre volte al giorno, o con videochiamate, o con telefonate, tre volte al giorno...*”: pag. 52), asseritamente sino all’ultimo giorno prima dell’abbandono definitivo (**PUBBLICO MINISTERO – sua figlia l’ha sempre aggiornata sulle condizioni? ASSANDRI – tre volte al giorno**), salvo però ammettere che “....*lei ha questo vizio – da quando era a Bergamo con Mario – lei al sabato e alla domenica, mi dice: «non telefonarmi perché c’è a casa lui, e andiamo di qua, e andiamo di là...*” (pag. 57).

Salvo essersi dimenticata delle sommarie informazioni rese un anno prima, nell’immediatezza del fatto, quando raccontava – partita per Crotone – di aver lasciato figlia e nipotina sincerandosi che tutto fosse a posto.

S.I.T. (**21/07/2022**) che le sono state contestate (pag. 55): “...*le cose sembravano proseguire nel migliore dei modi, la bambina cresceva tranquilla e stava bene, ma nel mese di giugno scorso mia figlia Alessia ha iniziato a manifestare nervosismo ed insopportanza, mi rispondeva male al telefono ed era intrattabile...*”.

ASSANDRI – non è vero. Non era intrattabile...Lei mi faceva videochiamate più corte...aveva sempre premura, che doveva fare questo, doveva fare quell’altro, però io la bambina l’ho vista in videochiamata fino al giorno che lei è partita, in videochiamata io ho visto ancora la bambina...

Non era, tuttavia, quello che aveva detto a s.i.t.: “...«*Solo negli ultimi 15 giorni mia figlia non mi faceva vedere mia nipote Diana, trovava sempre una scusa*». È vero questo? **ASSANDRI – sì...**” (pag. 55).

Quanto poi alla sorella di quest'ultima, nonché Parte Civile, **Viviana PIFFERI**, che in esito al processo – attraverso il Patrono di P.C – ha invocato sanzioni draconiane perché l'imputata “...è stata presuntuosa, una donna presuntuosa, non ha chiesto aiuto alla famiglia pur sapendo che la famiglia l'avrebbe aiutata, nascondendo quello che faceva e soprattutto nascondendo che cosa facesse alla piccola Diana...” (trascrizioni, ud. 13/05/2024, pag. 8) – deponendo in qualità di testimone si è contraddetta ed ha palesemente mentito.

Nella sua deposizione, peraltro scarsa e laconica giacché nulla sa dei fatti di causa e nulla ha provato dell'unica circostanza, il *danno morale* subito, ch'era chiamata a provare, dopo quell'*incipit* veritiero più sopra riportato – laddove ammette di non aver mai avuto alcun tipo di rapporto con sua sorella e, per logico portato, con la nipote – non ha riferito il vero quando – all'evidente scopo di aggravare la già grave posizione della sorella imputata, senza nemmeno rendersi conto delle contraddizioni insite nel suo dire – ha riferito che le “...sembrava che [Diana: ndr] stesse bene, infatti io sarei stata pronta a darle ancora fiducia, perché la bambina la vedeva bene...” (ud. 27/06/2023, trascrizioni pag. 82), salvo poi non chiarire come potesse “vederla bene”, se non la vedeva praticamente mai, avendo incontrato la nipotina l'ultima volta 3 mesi prima della sua morte, in occasione della Pasqua 2022 (che in quell'anno cadeva il giorno 17 aprile) e sol perché era stata la sorella Alessia a portarla da lei e non lei a recarsi nell'abitazione di via Parea, luogo che ha registrato la sua fisica presenza solo il giorno del ritrovamento del cadavere.

Ed ancora dopo avere risposto *negativamente* (cioè secondo verità) alla domanda del P.M. (“...ma lei si è mai rivolta, per esempio, ai Servizi Sociali?...”: pag. 83) alla contestazione tecnica di s.i.t. rilasciate nell'immediatezza dei fatti nelle quali, dicendo il contrario, aveva già cominciato – anche per il timore di ‘rimproverabilità’ all'intera famiglia – a fornire dichiarazioni stigmatizzanti a danno della sorella, ha propinato una risposta palesemente inventata lì per lì:

PUBBLICO MINISTERO – *...lei quando è stata sentita il 20/07/2022, su questo aspetto, ha riferito quanto segue: «non ottenendo soddisfazione da mia sorella [già allora cercava di far credere che si fosse prodigata fin dalla nascita di Diana, nonostante l'opposizione della sorella Alessia: ndr], ho provato a contattare sia l'ospedale in cui è nata mia nipote, sia alcuni servizi sociali affinché potessero darmi una mano o almeno un consiglio su come far capire a mia sorella...»*: la genericità di “alcuni Servizi Sociali” contattati, che avrebbero “dovuto far capire” non è chiaro cosa, trasudava, già allora, pretestuosità.

Oggi è certa l'inattendibilità della testimone, che alla contestazione, dopo avere risposto “no”, ha proseguito smentendo sé stessa:

VIVIANA PIFFERI – *sì, ho fatto un numero di telefono di quelli che ti danno come centro assistenza* – neppure si fosse trattato della riparazione di un veicolo – *ho spiegato la situazione, che volevo vedere di aiutare mia sorella, visto che non lavorava e tutte queste cose, e mi è stato risposto che, se la persona è in grado di intendere e di volere* [in coerenza con la fiera, inspiegabile, irricevibile opposizione a che si accertassero le condizioni mentali della sorella imputata, nel timore che potesse sfuggire alla massima pena: ndr] *deve andare lei, non si possono fare...*

Si tratta della implicita ammissione di non aver fatto nulla – legittimamente peraltro, non essendo, in quanto zia, a differenza di una nonna, obbligata per legge ad

alcunché – senza che possa prestarsi credito alla affermazione d'aver formato numeri telefonici, a caso, “...per spiegare la situazione...”.

D'altro canto, l'esigenza di avere costanti contatti con i Servizi Sociali per segnalare difficoltà di cura e mantenimento di un neonato può insorgere solo se le difficoltà (e le origini delle medesime) siano note, mentre invece le odierni Parti Civili sono pienamente credibili (e sincere) soltanto quando affermano di non aver saputo – né sospettato – che la figlia/sorella, negli ultimi tempi soprattutto, avesse preso a lasciare Diana da sola per molte ore se non addirittura giorni. E non lo sapevano né lo sospettavano perché, per l'appunto, Diana era affidata in via esclusiva a sua madre. Senza soverchie preoccupazioni di altri.

E, dunque, per concludere sullo specifico punto, ai fini qui d'interesse, l'obbligo per il giudice di misurare la capacità di delinquere e la pericolosità sociale della persona imputata anche attraverso “...le condizioni di vita individuale e familiare del reo...” non può essere assolto a detrimento dell'odierna appellante, nonostante le condizioni di vita familiare della piccola vittima siano state punteggiate da plurime violazione dei suoi diritti di bambina.

Anche sul **comportamento processuale dell'imputata** (art. 133, 2° comma, n. 3 cod. pen.) molto si è già detto (*ut supra*: CAP. INTRODUZIONE, §-4-) ma molto si deve ancora dire, giacché – come si è più sopra precisato – esso è stato uno dei tre elementi valutativi, che il primo Giudice ha negativamente considerato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ed è l'unico dei parametri sui quali – se la visione rimanesse circoscritta e monoculare – nulla sembra essere mutato rispetto al primo grado di giudizio, tanto più che Alessia PIFFERI non ha qui inteso rilasciare dichiarazioni spontanee cosicché quello rimasto in valutazione è il contegno dalla medesima tenuto nel grado che precede, il cui connotato, biasimevole, più evidente (e rilevante) è indubbiamente la postura deresponsabilizzante.

Quest'ultima è, per solito, indizio significativo di una incapacità di revisione critica del proprio, pregresso, agito delittuoso, spia a sua volta di una incapacità ad attribuire a sé, errori, fallimenti, proiettandoli su altri e “autoassolvendosi”; è pericolosa spia dell'incapacità di affrontare le conseguenze delle proprie azioni e, in definitiva, di cogliere il disvalore giuridico e sociale – qui smisurato – di quanto commesso.

È questo che il primo Giudice ha negativamente valutato e – in astratto – non si può che convenirne.

Reputa, tuttavia, questa Corte decadente che sia doveroso passare dall'astratto al concreto e che – ciò facendo – non si possa non valutare un *prima* ed un *dopo* nel comportamento processuale dell'odierna imputata.

Il *prima* – già vi si è fatto ampio cenno nello scrutinare in dettaglio l'interrogatorio **20/07/2022**, costretti, come si è stati, a considerarlo unico propalato genuinamente rivelatore – è la condotta tenuta dalla medesima Alessia PIFFERI nell'immediatezza dell'accertamento del fatto e le modalità di esercizio del diritto di difesa. Il *dopo* è la condotta seguita al parallelo, devastante e distorcente, “processo” massmediatico scatenatosi attorno alla vicenda, umana e giudiziaria, afferente alla morte della piccola Diana, creatura, sino a quel giorno, invisibile ed ignorata da tutti.

Il *prima* ha visto PIFFERI Alessia affrontare il predetto interrogatorio senza infingimenti, inconsapevolmente rivelando molto di sé, ammettendo il nucleo sostanziale dei fatti, rinunciando a quelle infantili menzogne farfugiate dinnanzi al cadavere della piccola e negli Uffici di Polizia, riferendo circostanze così ‘autolesive’ e implicitamente confessorie **d’aver consentito di motivare il profilo doloso (solo) grazie alle sue dichiarazioni.**

Alle ore 02,33 (oramai si era entrati nel 21 di luglio) il verbale dell’interrogatorio veniva chiuso e l’allora indagata – che aveva *spontaneamente* corretto, quasi se ne fosse improvvisamente ricordata ⁽²²⁾, la sua precedente dichiarazione di non essere mai venuta in Milano durante i cinque giorni di ospitalità in Leffe (cfr. il verbale riassuntivo, più sopra citato) – veniva associata al carcere di Milano San Vittore.

Poche ore dopo, alle ore 10,14, secondo quanto risulta dal *Diario Clinico*, PIFFERI Alessia sosteneva il colloquio psicologico di primo ingresso, che ogni persona detenuta affronta.

Nell’immediatezza del ritrovamento del cadavere (cfr. ad es. deposizioni **TANSELLA** e **LEVA**) aveva ossessivamente ripetuto di non essere una “madre assassina”, di essere una madre amorevole e – con uno stupore che ancora oggi stupisce – aveva chiesto “ma mi arrestano?”, apparendole fuori misura che “...quello che è successo...” le venisse addebitato.

Dodici ore dopo, in chiusura dell’interrogatorio notturno con il Pubblico Ministero, alla comunicazione che sarebbe stata arrestata in ragione dell’eccezionale gravità del reato configurabile a suo carico, aveva risposto con un apatico “*certo*”. Lo si è già scritto più sopra.

Otto ore dopo ancora, mostrava d’aver compreso – o almeno di iniziare a comprendere – d’essere responsabile, a voler minimizzare, d’una orribile mancanza nei confronti della sua bambina, senza per questo riuscire a dissimulare quegli “anestetizzati” sentimenti che gli esperti identificheranno in un tratto di personalità alessitimica.

Si legge nel **DIARIO CLINICO** del **21/07/2022 ore 10,14**:

“...la signora esordisce dicendo di «avere fatto una cosa che non doveva fare». Si commuove e poi racconta di aver lasciato la figlia di un anno e mezzo a casa da sola per una settimana per recarsi dal compagno. Al suo rientro ha trovato la figlia deceduta di stenti e ha chiamato il 118. Lucida e orientata sa di trovarsi in stato d’arresto [...].

Non era la prima volta che la lasciava da sola; era già successo un paio di volte dal venerdì al lunedì mattina [...]. la donna appare molto gentile e dolce con la scrivente (e con l’educatrice presente al colloquio) ma non trasmette particolare emotività e affettività verso la vittima e nemmeno verso le persone di cui parla

²² **Esame dell’imputata 19/09/2023, trascrizioni**, pag. 90:

...prima ho detto di no e dopo mi è venuto in mente di sì.

DIFESA – non te lo ricordavi? IMPUTATA – non me lo ricordavo, ero talmente sotto shock che non me lo ricordavo. È dunque un vero e proprio travisamento della prova – peraltro riveniente da una (erronea) valutazione del propalato dichiarativo che non compete certo a periti e/o ausiliari (né del giudice né delle parti processuali) – l’affermare che la capacità di cogliere il disvalore della propria condotta “...è rappresentata dal fatto che lei – quando torna a Milano il lunedì – quella circostanza cerca in tutti i modi di non riferirla...” (testo **BRUZZONE**, C.T. delle Parti Civili, pag. 87 delle **trascrizioni** ud. II[^] **24/09/2025**).

(madre sorella, compagno) come se ci fosse una «barriera» tra pensiero lucido ed emotività al momento in deciso controllo...”.

Per riassumere:

A 24 ore dal ritrovamento del cadaverino, Alessia PIFFERI aveva confessato il fatto commesso, sintetizzabile, nella sua tragicità, in una proposizione principale e una secondaria (*ho lasciato sola mia figlia per una settimana che, per questo, è morta di stenti*); aveva riconosciuto l'evidenza della propria responsabilità nell'occorso (*ho fatto una cosa che non dovevo fare*), senza più colpevolizzare inesistente *babysitter*; non s'era lasciata andare a teatrali manifestazioni di pianto e disperazione, per catturare *pietas* e benevolenza dell'interrogante Autorità Giudiziaria, così facendo trasparire quella connotazione personologica che il perito di prime cure, **Elvezio PIRFO**, con icastica efficacia, ha descritto come una sorta di «barriera di vetro emotiva».

Il vetro lascia vedere ciò che c'è al di là: la sofferenza degli altri, il dolore del prossimo ed i suoi bisogni, ma questi non ritornano sotto forma di partecipazione emotiva, “rimbalzano” e si infrangono contro l'ostacolo:

“...l'alessitimia non è una malattia, l'alessitimia è un sintomo [...]...significa la difficoltà da parte di una persona a provare empatia... (cioè) riuscire a percepire la condizione affettiva dell'altro e a identificarsi nell'altro [...]. Descriviamo quella condizione psicologica, che è come se ci facesse vivere dietro un vetro, come se questi vetri impedissero il passaggio di emozioni, e quindi ci vediamo, ci guardiamo, ma siamo “schermati”, la alessitimia è uno “schermo”, uno “schermo emotivo”, ovviamente...” (ud. 15/03/2024, trascrizioni, pag.16).

Il giorno dopo, **22/07/2022**, l'allora indagata PIFFERI Alessia compariva in **udienza di convalida** davanti al competente giudice per le indagini preliminari.

Quelle dichiarazioni – mai utilizzate per le contestazioni, benché sarebbe stato oltremodo opportuno procedervi (quantomeno ad opera della Pubblica Accusa), e dunque non probatoriamente utilizzabili in questa sede processuale *contra ream* – sono servite, in quanto efficacemente confessorie, perché sennò?, al giudice della misura cautelare per argomentare in ordine al titolo di reato che tuttora vede detenuta l'imputata (cfr. quanto a *movente e processo psichico* sotteso all'azione, pag. 15 e ss. soprattutto pag. 18, dell'**ordinanza GIP, n.17008/2022**, in atti a norma dell'art. 432 c.p.p.).

Il che non solo è significativo – ai fini del tema qui in disamina – ma lo è vieppiù, ai medesimi fini, ciò che emerge (e che invece si può utilizzare perché dichiarazioni extraprocessuali, prodotte dalla stessa Difesa) dal colloquio psicologico di *routine* verbalizzato nel DIARIO CLINICO di quello stesso giorno:

“...lungo colloquio con la paziente che oggi ho avuto l'interrogatorio con il giudice...appare stanca e provata ma accede volentieri al colloquio [...] dice che ha confermato la versione data in Questura. Si è sentita a disagio perché pressata dalle domande in quanto ribadisce di aver già detto la verità, appunto stupita che abbiano insistito sul tema del flacone dello psicofarmaco trovato in casa. Nega fermamente di avere mai dato farmaci alla bambina per tenerla calma...”: l'autopsia rivelerà che non mentiva.

Nella medesima sede ammetteva che “...non era la prima volta che la lasciava da sola; era successo già un paio di volte, dal venerdì al lunedì mattina...”, cioè a dire

confessava altri reati: le successive indagini, tramite geolocalizzazione del suo apparecchio cellulare, diranno che, purtroppo, anche questa era la verità.

“...Dice che vorrebbe poter tornare indietro. Le si chiede a quando e dice: «al giorno in cui l’ho lasciata in casa da sola».

Molto controllata dice di stare male perché ha sempre l’immagine di quando ha trovato la bambina morta. Cerca di scacciare questa immagine pensando ai momenti felici con lei e a quel punto, per la prima volta, piange a calde lacrime...». Come si vede, non molto ma comunque un buon inizio, giacché sei giorni dopo – si veda il DIARIO CLINICO del **28/07/2022** – la consapevolezza che la vittima non era lei ma solo e soltanto l’innocente Diana sembrava ancora lì, *in nuce*, ma comunque presente, e auspicabilmente destinata a consolidarsi:

“...Dice che più passano i giorni più le vengono in mente i momenti belli passati con la bambina «che era la sua principessa». Vorrebbe avere una bacchetta magica per tornare indietro. Nega che il tempo che passa possa un giorno consolarla un po’. Piange quando parla della figlia. Per la prima volta in modo che fa trasparire dolore...”. E, nel lasciarsi andare ad un pianto sentito, per lei non “naturalmente” usuale, sembrava persino essere consapevole, pur pasticcioando un po’ sui concetti, di quella sua vistosa connotazione personologica negativa, quell’alfabetismo emotivo che l’uomo comune non chiamerebbe *alessitimia*, come gli esperti, bensì individualismo egoista, e che, per questo, l’allora indagata, dunque conscia, cercava di rischiarare proiettandovi un cono di luce positiva: *“...Dice che tutti la giudicano perché non è (sic) una persona introversa che non lascia trasparire i sentimenti...”*. Ed allora non ci si può non chiedere come – e perché – da una timida ma doverosa presa di coscienza si sia arrivati all’inaccettabile **«sono solo una madre che ha perso sua figlia»** (*spontanee dichiarazioni*, rese al primo Giudice, ud. **12/04/2024**, pag. 11 delle trascrizioni), quasi che l’oramai lungo presofferto, in luogo di svolgere funzione dissuasiva e, anticipatamente, rieducativa su una pena che non potrà mai essere sospesa, abbia sortito l’esito contrario, fallendo del tutto *ratio* e scopo di legge.

Non ci si può non chiedere – dovendo valutare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 133 cod. pen. la di lei **condotta immediatamente successiva e susseguente il reato commesso** – in forza di cosa si sia passati dalla “bacchetta magica” per tornare al passato e risparmiare a Diana le sofferenze patite a causa di Alessia PIFFERI-madre, ad una Alessia PIFFERI-imputata che ha vissuto il processo e la condanna come una ingiustizia inflitta dalle Istituzioni a chi, incolpevole e non responsabile di alcunché, già deve sopportare l’incommensurabile dolore di un genitore che sopravvive alla morte di un figlio.

Le prime annotazioni nel DIARIO CLINICO (21-29/07/2022) restituiscono una Alessia PIFFERI “vera” la quale non dissimulava nulla, neppure tratti di personalità e aspetti del carattere che, di sicuro, fosse stata minimamente smaliziata ed avveduta, si sarebbe peritata di limare e attutire.

Era sempre educata e disponibile – così viene descritta negli atti penitenziari – con chi, del personale, essendo in isolamento, le parlava, ma con tutti e a tutti rivelava un *“...distacco emotivo nel racconto...”* e lo manifestava perché non provava emozione, facendo prevalere *“...un umore indifferente e di fatuità...”*, arrivando finanche a narrare di sé *“...in terza persona...”*.

“...Quando parla della bambina parla delle cure primarie che le riservava (cibo, bagnetto, vestitini) non riesce a raccontare di cose fatte insieme o di momenti in cui provava vicinanza emotiva...” e non ci riusciva perché moti del cuore e momenti così coinvolgenti, evidentemente, non ne aveva vissuti.

Diceva nei colloqui psicologici di essere sempre stata sola, anche nella cura di Diana – circostanza sicuramente rispondente al vero – ma poi, in aperta contraddizione logica, fantasticava di cose inesistenti: *“...la pz fornisce di sé e della famiglia una descrizione monocromatica e a tinte pastello, ovvero tutta importanza a valori, normalità, buoni sentimenti. A tratti non sembra cogliere le contraddizioni tra certe sue affermazioni e quanto occorso...”*: il che richiama subito alla mente ciò che veniva certificato all’ospedale *Giovanni XXIII* di Bergamo, durante il ricovero di Diana (2-13 aprile 2021), sul grande affidamento della neo-madre alla nonna “facilitatrice” e al compagno così tutelante ed accudiente (*ut supra*).

In quei primi giorni, la detenuta Alessia PIFFERI, alla sua prima esperienza carceraria da persona incensurata, si dispiaceva di essere stata abbandonata dai familiari eppero riusciva finanche a “giustificarli”; lamentava che nessuno di loro, neppure sua madre, avesse fatto uno sforzo *“...per chiedere di lei o vederla. Comprende, tuttavia, sul piano razionale che ci sono barriere reali perché questo avvenga velocemente [...] Si sente sola perché non ha ancora avuto notizie di nessun familiare. Capisce però che anche loro sono turbati e scossi...”*.

Nei primi giorni di detenzione, insomma, Alessia PIFFERI era proprio Alessia PIFFERI e non faceva nulla per dare “il meglio di sé”, persino stupendosi del fatto che, in isolamento dov’era stata collocata e dov’è rimasta per molto tempo, non è garantita la fornitura di tinta per i capelli e altri prodotti di cosmesi. Che chiedeva di poter ricevere.

Poi, col passare dei giorni, ecco la **metamorfosi**, di cui gli atti processuali documentano **genesi certa**, ch’è una ed una soltanto.

Il «caso-Alessia-Diana-PIFFERI» – di indubbio interesse per la collettività, anche solo per interrogarsi criticamente come consorzio umano – non veniva trattato soltanto da quell’irrinunciabile *servizio pubblico essenziale* che si chiama *giornalismo*, qui *giudiziario*, con le regole deontologiche che gli sono proprie (interesse pubblico, verità della notizia e continenza espositiva), né men che meno veniva considerato da quello che ne è un prezioso valore aggiunto, chiamato *giornalismo d’inchiesta*, che non equivale, com’è noto, alla raccolta di opinioni personali, banali frasi fatte e cicaleccio condominiale fra parenti, vicini di casa e sconosciuti passanti, intercettati con appostamenti e telecamere appresso (su cui, sia detto incidentalmente, il codice di rito fa divieto di testimonianza: art. 194, 3° co. c.p.p.).

Il «caso-Alessia-Diana-PIFFERI» è divenuto per lo più oggetto di quel malvezzo contemporaneo, approdato a vette parossistiche con i moderni mezzi di comunicazione, chiamato *processo mediatico*, che ha fatto del processo penale un genere televisivo di svago e intrattenimento, dove – comprensibilmente curando più le esigenze dei palinsesti che il rispetto delle regole e dei diritti (delle vittime principalmente ma non solo) – esibendo una “sapienza” giuridica e “intuizioni” investigative di qualità facile da immaginare – si è adusì a *condannare o assolvere*, secondo pregiudizio e secondo copione, discettando di innocenza e colpevolezza; di

dolo e colpa; di indizi e prove, di aggravanti e attenuanti che impegnano operatori e tecnici del Diritto da decenni, emettendo – a fatti ancora rigorosamente incogniti, dei quali del resto poco ne cale – inappellabili decisioni corrispondenti al “sentimento sociale e popolare”, peraltro vellicato e formatosi sulla disinformazione.

E guai a quel provvedimento giurisdizionale che osi sostituire misure cautelari con altre meno afflittive. Anatemi su quella sentenza che abbia l’ardire di non infliggere ergastoli o, se inflitti in prime cure, di riformarli, escludendo aggravanti o riconoscendo attenuanti, così ponendosi in conflitto con “la giustizia attesa”, cioè quella conforme al “comune sentire”. Sino a ricomprendervi l’oltraggiosa squalificazione del ruolo dell’avvocato penalista quasi che la cultura delle garanzie processuali lo chiami a difendere il *reato*, l’*abominio*, il *gesto criminale* efferato, non la *persona* accusata di averlo commesso, per garantirle un diritto di rango costituzionale.

Ignari o, peggio, dimentichi che le sentenze vengono emesse *in nome del Popolo italiano*, non *dal Popolo italiano*, e che in un moderno ordinamento giuridico è, forse, meglio una “erronea” sentenza di assoluzione del *matricida* Oreste, eppero emessa dall’Areopago, il tribunale del mondo greco, piuttosto che una sentenza di “giusta” condanna, lasciata alla furia vendicatrice delle Erinni.

Ignari o, peggio, dimentichi che in un civile ed avanzato ordinamento giuridico «...a ciascuno il suo, agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne la notizia nell’esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare la collettività...» (Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2010, n. 3674).

Ignari o, peggio, dimentichi che, senza rilevanti eccezioni, **il processo massmediatico viola costantemente l’art. 6 della Convenzione-EDU** ed anche se non viene sanzionato dal giudice sovranazionale europeo, in quanto tale, cioè quale fenomeno sociale e di costume, può essere comunque sanzionato quello Stato che non sa proteggere i suoi cittadini da una *spettacolarizzazione* che fa strame dei principi di civiltà giuridica, che non sa garantire a tutti i consociati, siano essi indagati, imputati, vittime o cittadini comuni, lo svolgimento del processo penale nelle aule giudiziarie e non sui media, rispettando i precetti contenuti dal precitato articolo 6 CEDU.

Nella fattispecie, il *processo-televisivo-Pifferi* – non quello sui *social*, ma sol perché l’imputata, da persona detenuta, non ha avuto a disposizione *devices* idonei allo scopo anche se è quasi certo che perniciosa eco le sia pervenuta, compresa quella del *processo-televisivo-Pifferi-bis* – ha avuto ricadute deleterie e devastanti sulla sua condotta processuale; ha esercitato interferenze sul paradigma di assunzione delle prove di carattere tecnico e scientifico; ha condizionato la spontaneità di molte testimonianze, prima fra tutte quella della Parte Civile Maria ASSANDRI, trasformandola *obtorto collo* in inflessibile accusatrice della figlia per non essere, a sua volta, investita dalla pubblica esecrazione.

Se *verba sunt lapides*, difficile negare la “lapidazione verbale” dell’imputata Alessia PIFFERI.

Il presente processo penale non ha genesi indiziaria, è stato accertato in una condizione oggettiva di *quasi flagranza* di reato e quindi la prova è lampante, i temi che intrecciano l’ordito probatorio sono rigorosamente tecnico-giuridici – solo e

soltanto quelli sin qui trattati, in primo e secondo grado – ed allora, nell'impossibilità di prodursi mediaticamente in fantasiose e romanzate ipotesi da giallistica d'appendice, ecco un ampio spazio all'insultante florilegio: *madre perfida, madre assassina, callida e pericolosa delinquente, inveterata mentitrice, bugiarda patologica, lucida, cinica* ma soprattutto *spietata killer* che fa “esperimenti” di “buona riuscita” del delitto, via via lasciando alla figlioletta sempre meno acqua e latte, sino a raggiungere l’agognato scopo infanticida.

Con quest’ultimo “argomento” – del tutto privo non solo di fondamento giuridico ma anche fattuale (visto che nella conta delle bottigliette occorrerebbe affidarsi alla “bugiarda patologica”) – eppure divenuto prova a carico, di premeditazione e, comunque, di elevatissima capacità criminale anche nel presente processo (cfr. *requisitoria I[^]*, arringa di P.C. e pareri consulenziali). In unione ad altro “argomento”, asfittico e inconcludente, ma di sicuro impatto televisivo, speso su quella “scaltra” opera di “cancellazione delle tracce” di reato, posta in essere dall’imputata una volta rientrata a casa, con l’aprire le finestre, con il lavare e cambiare il copricino esanime da giorni, con il versarle dell’acqua in bocca, già essendo conclamati i segni della decomposizione, per “farla rinvenire”, per poi chiedere aiuto e far chiamare i soccorsi: questi sono stati i gesti compiuti da Alessia PIFFERI, televisivamente ma non solo, persino processualmente (cfr. C.T. della Parte Civile e relativa deposizione testimoniale/BRUZZONE), spacciati per callida attività inquinante, vero e proprio “depistaggio”, davvero degno di arguto e consumato “sicario”.

Con l’ulteriore connotazione, *sui generis* tra le tante singolari, che ha visto attori del processo in Aula gli stessi protagonisti “televisivi”: identiche le persone fisiche degli avvocati, attuali e persino a mandato revocato (o rinunciato); identica la persona fisica della consulente di P.C. a tacere del pugnace ed indomito *iperpresenzialismo* della stessa parte civile-sorella. Tutti a misurarsi con ospiti pronti a discettare di perizie non ancora trattate nella sede processuale sua propria e a distillare opinioni personali sulle circostanze aggravanti, ad affermare – da presunti esperti in medicina psichiatrica e supposti conoscitori di *codici* e *pandette* – la sicura imputabilità, l’integrazione di tutte le aggravanti, ivi compresa la non contestata *crudeltà*, scommettendo perciò sull’ergastolo come unica pena equa.

Con l’ulteriore connotazione, *sui generis* tra le tante singolari, che ha visto il Presidente del I[^] collegio di Assise costretto ad intervenire con reprimende e richiami per far cessare un comportamento non consono al luogo, visto che in un’Aula dibattimentale, presente l’imputata ed anche per questo trasformata in un improvvisato set-cinematografico, si interrompeva e disturbava una testimonianza non propriamente di secondaria rilevanza (quella del Perito del giudice, Elvezio PIRFO: vedi trascrizioni ud. del 15/03/2024, pag. 14; a tacere di momenti processuali topici, quali sono le conclusioni delle parti: vedi ud. 13/05/2024, pag. 7 delle trascrizioni ma anche altrove).

Con l’ulteriore connotazione, *sui generis* tra le tante singolari, che ha visto l’insorgere del processo convenzionalmente detto «PIFFERI/bis»: il figlicidio ad opera di una madre, qualunque ne sia la causa, se per depressione *post-partum* o *ipotesi-Medea*, scuote sempre le coscienze, allarma la società, risulta perturbante per

l'immaginario collettivo che preferisce trovarvi un senso col "gesto folle", "insano" ed "innaturale" perché inspiegabile con il solo ricorso alla ragione.

L'esperienza giudiziaria insegna che così non è affatto, che nella maggior parte dei casi non è possibile rifugiarsi nella "rassicurante" (per la collettività) e isolata 'pazzia', ma – per cautela, completezza degli atti e garanzia di equanimità – non v'è comunque processo penale che possa ignorare l'esigenza, per solito sollevata dagli avvocati difensori, di un approfondimento diagnostico sulle condizioni mentali della madre-imputata. Solo per il caso «Alessia-Diana-PIFFERI» il relativo, doveroso, incombente ha fatto temere il favoreggiamento personale, l'inquinamento probatorio, la falsificazione di prove, l'accordo criminoso per sottrarla all'«unica» sanzione possibile: l'ergastolo, *ça va sans dire*, per "volontà popolare" e, soprattutto, dell'irriducibile sorella.

A fronte, invece, di un approfondimento istruttorio fattosi palese sin dal primo interrogatorio, che tuttora letto e riletto, visto e rivisto nelle sue videoriprese, soprattutto se valutato fermandosi alla superficie, magari ricorrendo alla tecnica della *estrapolazione*, senza gli arricchimenti di conoscenza processuale successivi, ancora oggi potrebbe non dissipare il dubbio sulla genesi di quella atonia difensiva, davvero destabilizzante a poche ore dal ritrovamento del corpicino, che lo connota per tutta la sua durata: se ascrivibile a semplice stolidità, lucido calcolo o "congenita" anaffettività.

La celebrazione del processo ha fornito tutti gli strumenti necessari a compiere le conseguenti valutazioni. Non così la c.d. "informazione" da *talk show*.

Ed è a questa 'prova ordalica' che Alessia PIFFERI, riuscendo nell'impresa di centrare appieno un'autodifesa suicida, ha reagito come le è risultato ed è stata capace, di fare, finanche dolendosi – si confronti ancora il prezioso DIARIO CLINICO in atti – a dolersi della prima difesa d'ufficio perché "...l'avvocato non la difende come si vede nei film...".

A partire, all'incirca, dal decimo giorno di detenzione – data non casuale, bensì emblematica: i Funerali della piccola Diana, a cui avrebbe voluto partecipare (secondo verbalizzazione nel DIARIO CLINICO) – sino ad un esame dibattimentale, reso a "trasformazione" radicale ormai compiuta e per questo valutato assai negativamente dal primo Giudice (cfr. pag. 26 della gravata sentenza e *in fine*, col diniego delle attenuanti generiche).

Giudizio negativo che, come detto, si condivide ma che – se lo si deve considerare secondo i criteri codicistici per valutare la capacità criminale dell'imputata – allora deve formarsi anche su altre emergenze processuali, diverse da quelle, sbrigativamente e acriticamente, insistite dalle Parti civili per ottenere la conferma della pena massima: "...*Si consideri anche il becero e infame comportamento tenuto dall'imputata volto a deresponsabilizzare la sua condotta anche attraverso il racconto di circostanze oggettivamente e scientemente false...*" oltre che "...**una meschina commedia dell'arte...**" (testualmente le conclusioni di P.C., anche in questo II^o grado di giudizio: pag. 7 trascrizioni ud. 13/05/2024).

La prima traccia "indiziante" è documentata dal DIARIO CLINICO del **29/07/2022**, ove si verbalizza:

"...colloquio psicologico di monitoraggio paziente in SAV richiesto dal personale di sorveglianza in quanto oggi si tenevano i funerali della figlia [...] apprende dallo

scrivente che i funerali si svolgevano oggi e reagisce con emotività congrua, a tratti piangente sebbene controllata [...]. Emerge senso di solitudine rispetto cui alterna sentimenti di rabbia verso i familiari ed il compagno...”.

DIARIO CLINICO del 30/07/2022 h. 16,20:

“...colloquio psicologico di monitoraggio SAV.

Inizia il colloquio dicendo che si immaginava che ieri avrebbero fatto il funerale perché lo aveva sognato.

Dopo il colloquio con i colleghi (che l’avevano avvisata delle esequie: ndr) ha visto la televisione ed è stata molto male. Non solo per la morte della bambina anche per la reazione dei parenti, in particolare madre e sorella...”.

Quel giorno, Alessia PIFFERI era sembrata disponibile ad aprirsi raccontando di sé e del nucleo familiare d’origine.

L’unico membro della famiglia che sembrava suscitarle sentimenti d’affetto e commozione era il padre, deceduto nell’anno 2009.

Fin dai primi colloqui s’era spinta a dire che almeno lui le voleva bene e che, con lui ancora in vita, forse tutto ciò non si sarebbe verificato. Bene. Si vedano i colloqui clinici di oggi, sostenuti per elaborare la perizia collegiale.

Alessia PIFFERI – dopo avere (tardivamente) accusato un amico di famiglia di molestie sessuali – è giunta ad accusare suo padre di avere abusato di lei, denigrazione doppiamente biasimevole (perché ai danni di un padre e comunque ai danni di chi non può più difendersi) ma, soprattutto, da un lato, inutile ad attenuare la gravità del fatto commesso e, dall’altro, vana per cercare benevolenza.

Nell’immediatezza dell’arresto, invece, diceva cose vere, oggettivamente, e, ancor più importante, vere nel senso di *intimamente sentite*:

“...*lei era amata dal padre che l’ha protetta e difesa ma che è morto molti anni fa. È rimasta molto addolorata dall’atteggiamento di madre e parenti ieri al funerale in quanto sembravano addolorate e arrabbiate con lei come se fosse l’unica colpevole. In realtà, lei dice di essere sempre stata sola, esattamente si definisce «il pulcino nero che beccava le briciole». Nessuno le è mai stato vicino, la madre non è mai venuta a trovare né lei né la nipotina anche se lei le invitava. Nessun parente mai si sarebbe interessato di loro, nemmeno i cugini. Delusa dal compagno che non si è fatto vivo nemmeno con gli avvocati...”*: non è autocommisurazione. Che sia stata lasciata da sola a gestire una maternità che non era in grado di gestire, è un fatto inconfutabile.

Ed è solo per sottrarsi al “giudizio morale” di un cronachismo mediatico distorto che ha indicato con certezza (cfr. in rel. **FILIPPINI-BENZONI-BOLOGNINI**, pag. 14) nel D’AMBROSIO il padre biologico di Diana, dicendosene sicura: ammettere la semplice verità – come fin dall’inizio aveva ammesso – cioè a dire di non sapere con chi l’abbia concepita equivale ad ammettere rapporti sessuali promiscui, ricevendo strali (*ut supra*) di “donna lussuriosa”.

Ed anche il “...*il contegno tenuto dalla PIFFERI nei confronti del D’AMBROSIO, in sostanza accusato di esser stato l’artefice “morale” dell’accaduto...”* – giudicato così negativamente dal primo Giudice – è frutto di una rielaborazione difensiva, su cui ha pesato il cannoneggiamento televisivo. Basti porre a confronto non solo ciò che di costui, l’indagata Alessia PIFFERI diceva nel primo interrogatorio (e cioè che pur non essendo padre di Diana sembrava essersi sinceramente affezionato alla

bambina: «era la sua cocca») ma anche quanto testimoniato da **RICALDON** **Letizia** che ha avuto la possibilità di ascoltare il colloquio tra l'imputata e Mario D'AMBROSIO ⁽²³⁾ – raffrontandolo con ciò che l'imputata ha cominciato ad affermare, una volta sentitasi abbandonata e “tradita” anche dall'allora compagno. Nella versione, riveduta e corretta, era lui a provare fastidio per la bambina e ad indurla a lasciarla a casa da sola.

Si veda altresì la colpevolizzazione di costui – accusato d'avere un brusco carattere che incuteva timore e paura, sì da non aver osato chiedergli d'essere accompagnata a casa lunedì 18 luglio per non incorrere nelle sue ire e forse in qualcosa di più manesco – e lo si ponga a confronto – non *contra ream*, giacché vietato dalle omesse contestazioni tecniche, bensì a favore, ai fini motivazionali qui rilevanti – con quanto l'imputata aveva dichiarato al giudice cautelare, rappresentando il suo stato d'animo: “...quando lui è arrivato ha detto che aveva già preso il caffè con il signore dell'appuntamento, io ci sono rimasta male e abbiamo discusso [...] dopo la discussione, all'inizio lui ha detto che mi avrebbe ri accompagnato a casa, poi però **ho visto che mi prendeva la mano e che si dirigeva verso Leffe, lì ho capito che saremmo tornati a casa sua e non ho detto niente...**”

Nessuna violenza da parte del D'AMBROSIO faceva allora capolino e nessun timore per la sua reazione.

Vero l'opposto, vero soltanto il timore di essere abbandonata un'altra volta davanti all'abitazione di via Parea (con i “...sacchi neri...” pieni di masserizie, dirà nei colloqui, com'era accaduto ad inizio anno 2022), e vero, invece che in luogo di approfittare della “minaccia”, pur senza confessare nulla, facendosi portare a casa e rinviando il corteggiamento ai giorni successivi, era bastato un gesto di tenerezza (*mi prendeva la mano*) per decidere di lasciare Diana al suo destino.

Come si vede una confessione piena, rivelatrice di stati d'animo, pensieri ed emozioni, tanto più efficace perché “involontariamente ammissiva” finanche di uno degli *indicatori* di elaborazione giurisprudenziale del *dolo eventuale*: non stava forse dicendo di avere scelto i suoi bisogni di affettività sacrificando Diana?

Non mentiva, dunque, affatto l'imputata quando, da indagata, aveva rinunciato allo *ius tacendi* ed accettato di rispondere alle domande del Pubblico Ministero, alle domande del giudice della misura cautelare e persino degli psicologi in servizio presso la struttura penitenziaria, confessando condotta, reiterazione, contingenze emotigene e motivi del delinquere.

Ha iniziato a mentire quando – in isolamento ed in stato di detenzione – ha dovuto assistere, da spettatrice televisiva, al suo linciaggio:

“...lei è una bugiarda compulsiva. Lei si trae fuori dai guai della sua vita mentendo. Lo fa in maniera sistematica anche durante la perizia, ci ha negato di aver mai avuto attività di prostituzione, quando ci sono evidenze, credo, incontrovertibili, perché in quel momento quell'elemento evidentemente poteva

²³ “...lei ha chiamato il compagno in vivavoce e gli ha detto: «Diana è morta», lui è rimasto qualche secondo in silenzio e poi le ha chiesto: «Ma come? Cosa è successo? Come è morta?» e lei ha detto: «Sai, ti ho raccontato una bugia, ti ho detto che la lasciava a mia sorella, in realtà l'ho lasciata alla baby-sitter» e lui ha chiesto: «Ma perché? Ma chi è la baby-sitter? Ma l'hai sentita questa baby-sitter?» ...e lei ha detto: «Sono entrata, la porta era chiusa ma senza chiave, la baby-sitter non c'è» e lui ha detto: «Ma cosa hai combinato? Perché non te la sei portata dietro? A me non dà fastidio»...” (ud. 3/07/2023).

essere una lettura che per noi era negativa..." (BRUZZONE, C.T. Parte Civile, ud. 24/10/2025, pag. 34).

Non «*per noi era lettura negativa*». Non si può davvero non capire che è stata una negazione dell'evidenza per fronteggiare una *lettura negativa* – temutissima – dell'opinione pubblica, alla quale, del resto, erano già stati dati in pasto, peraltro ingiustificatamente, messaggi di *chat*, inconferenti coi fatti di causa, videoregistrazioni di interrogatori e/o perizie, dialoghi, vocali antecedenti al fatto e quant'altro di irrilevante e personale v'era da dare.

Qualunque persona imputata, libera o detenuta che sia, non perde sol per questo il diritto alla riservatezza in aree sensibili della personalità e della vita privata, (sessualità, salute, opinioni politiche e credo religioso) dovendovi rinunziare solo se coinvolgenti situazioni e circostanze di ineludibile interesse probatorio e/o processuale. Per PIFFERI Alessia, solo e soltanto la sua salute (mentale) – e per scelta propria, anzitutto, essendo la riservatezza un diritto disponibile – non le sue scelte sentimentali o il suo orientamento sessuale, cosicché si è ancora in attesa di capire dove risieda l'interesse pubblico a diffondere, per conoscere, commentare e stigmatizzare, notizie sulla allacciata relazione con la compagna di cella; sui suoi rapporti mercenari; sulla proposta di matrimonio ricevuta da soggetto quasi certamente psicolabile.

Ed è per la consapevolezza dell'evidente – e cioè a dire che non v'è alcun interesse serio, per tale intendendosi quello giornalistico, ma solo parodia e platealità – che l'imputata – invertendo la rotta di una iniziale presa di coscienza, a cui colloqui con psicologi ed educatori in servizio presso le strutture penitenziarie avrebbero potuto portare linfa e arricchimento – ha preso ad assumere posture vittimistiche e difensive contro le “emergenze televisive”, non processuali.

Dapprima, come si è appena detto, dolendosi della difesa d'ufficio (“...*A domanda più precisa circa cosa intenda o se abbia elementi che vuole portare al Giudice, ripete – in maniera stolida e acritica – che semplicemente l'avvocato non la difende bene per come ha visto nei film...*”)) poi, a seguire, mantenendo un distacco emotionale rispetto all'unica evenienza che avrebbe invece dovuto coinvolgerla emotivamente (e criticamente), rispetto cioè al fatto di reato, vale a dire la morte della sua bambina a lei soltanto imputabile. Viceversa, mostrando alterazioni umorali ed emotività esasperata nel concentrarsi ossessivamente sui resoconti massmediatici, quotidianamente distillati, che – ovviamente giunti a conoscenza anche delle altre detenute, a loro volta spettatrici televisive – per un verso, le condizionavano, in peggio, la restrizione cautelare, infliggendole “pena aggiuntiva”, e, per altro verso, le facevano apprezzare l'isolamento carcerario. Sino a giungere all'«ingaggio», di contrapposizione e contrasto, con la consulente di Parte Civile nel corso dell'espletamento della II[^] perizia d'ufficio e non già in quanto ausiliario di una parte processuale con cui confrontarsi nel delicato incombente probatorio che la vedeva nuovamente protagonista, bensì come occasione insperata di polemica, protesta e antagonismo con un volto televisivo noto, che prima, durante e dopo il suo mandato, “...*parlava del suo caso in televisione...*”.

Di tutto ciò vi è **traccia documentale: nel DIARIO CLINICO; nei verbali del processo; nell'elaborato peritale; nelle testimonianze di periti e consulenti.**

Si riportano solo alcune, fra le molte possibili, citazioni testuali, che siano emblematiche di quanto fosse via via divenuto pensiero dominante – continuando ad esserlo tuttora – non già il processo penale che avrebbe dovuto affrontare di lì a breve o l'affermazione di penale responsabilità per omicidio che oggi l'ha attinta, bensì il giudizio dei “tribuni mediatici”, alieno ad ogni cifratura giuridico-processuale, sulla “riprovevolezza morale” di ciò che aveva perpetrato a danno della sua bambina.

Dal DIARIO CLINICO (sono verbalizzazioni risalenti a luglio 2022):

- “...Accede al colloquio con calma, alcune emozioni trattenute e un pensiero polarizzato su ciò che gli avvocati le avrebbero raccontato a proposito delle reazioni dell'opinione pubblica sul suo caso. A tratti pare sentirsi protetta dal fatto di essere in carcere, lontana dall'influsso dei giornalisti e media...”;
 - “...L'avvocato le ha detto che i media parlano di lei e che questa cosa l'ha un po' sconvolta [...] Questa mattina ha visto il telegiornale e ha visto che hanno mostrato una foto della figlia. Questa cosa l'ha fatta molto arrabbiare perché la ritiene una violazione della privacy. Avrebbe voluto andare al funerale della bambina ma l'avvocato l'avrebbe sconsigliata...”;
 - “...ha visto la televisione ed è stata molto male...”;
 - verbalizzazioni del mese di settembre 2022:
 - “...Colloquio focalizzato sull'esperienza odierna in tribunale (incidente probatorio)...”. Era momento processuale molto significativo e, tuttavia, “...il suo pensiero è focalizzato sulla calca dei giornalisti e sulle sensazioni derivanti dall'essere un «caso mediatico»...”;
 - verbalizzazioni del mese di ottobre 2022:
 - “...oggi profondamente scossa perché ha sentito sempre dalla TV (...) che hanno trovato nel sangue della bambina delle benzodiazepine...”. Si ignora quale sia stata la “notizia” ma poiché non risponde alla verità processuale, giacché gli esiti necroscopici hanno escluso che a Diana siano state somministrate sostanze psicotrope o farmaci tranquillanti, è quasi certo che l'imputata abbia frainteso il dibattito intrattenuto sul punto dagli “esperti” dello scibile giuridico e scientifico che popolano il teleschermo. “...Questa cosa l'ha mandata in confusione totale perché lei continua a ribadire di non averlo mai fatto. Teme che gli avvocati non le credano [...] ora si tormenta cercando di ricordare se abbia dato o dei farmaci alla bambina. E l'essere convinta di non averlo fatto la sconvolge di fronte alla verità oggettiva...”: la “verità oggettiva” è ciò che narravano del suo caso – di sbagliato e inventato – in TV.
 - Le iniziali speranze che Alessia PIFFERI – in custodia cautelare, sottoposta alla più afflittiva delle misure – rivedesse, con autocritica e maturata autocensura, l'inaccettabile priorità conferita al recupero del rapporto con Mario D'AMBROSIO rispetto alla salute e alla vita di una bambina, a soli tre mesi dalla morte di quest'ultima, già perdevano quota nella rivisitazione introspettiva, facendo virare il doveroso biasimo verso sé a quello, ingiustificato e deresponsabilizzante, verso il compagno.
- (24/10/2022: “...Disponibile a parlare di sé, riprende il tema dell'ultimo compagno e riporta episodi già raccontati più volte, con l'intento di sottolineare in che modo si sia posta in una situazione di dipendenza dall'uomo e di

continua elemosina del suo affetto e delle sue attenzioni, nonostante più volte avesse avuto contezza della poca disponibilità affettiva nei suoi confronti (e di conseguenza di quelli di Diana)...”.

- Il segreto istruttorio è stato abrogato, assieme al rito inquisitorio, con l'entrata in vigore (24/10/1989) dell'attuale codice di procedura penale che, accogliendo il rito accusatorio, lo ha sostituito (a far tempo dal 25/10/1989) con il segreto investigativo, la cui violazione può cagionare danni gravi alle indagini ma anche alle persone.

Infatti:

(26/10/2022: “...Pz molto sofferente in seguito all'aver appreso dalla tv della nuova indagine relativa all'ipotesi di corruzione di minore. Dai media emergerebbe questo nuovo aspetto ed anche che la signora si mantenesse economicamente in cambio di favori sessuali...”.

Ad oltre tre anni dalla “nuova indagine” se ne sconosce sorte ed esito cosicché non può esservi stata ragione legittima, connessa al diritto/dovere di cronaca, alla diffusione della sua attivazione. Epperò, manna dal Cielo per sezionare e anatomicizzare in senso demolitorio la “perfida madre” di Diana che l'ha fatta morire per dedicarsi ai suoi inconfessabili piaceri carnali. Ed ecco, puntuale, la negazione dell'evidenza: “...La pz nega fermamente entrambi i temi. Durante il colloquio appare, però, in difficoltà quando si parla della chat che ha fatto nascere sospetti [atteso il tenore dei dialoghi, più che sospetti vi è certezza di una attività prostitutiva, che però non è rilevante né per il presente processo né per la morbosa curiosità dei telespettatori: ndr] e sposta l'argomento di conversazione, parlando più in generale delle conoscenze virtuali intrattenute tramite siti di incontri. Poco contattabile a livello emotivo, riferisce tachicardia e dolore al petto. Trema visibilmente e si nota un intenso rossore sul collo, sul volto e sudorazione...”).

Dalle SPONTANEE DICHIARAZIONI del 12/04/2024:

- “...Quello che vorrei ribadire davanti a tutta Italia, è che io non ho mai pensato, né mai premeditato che potesse accadere una cosa così orribile a mia figlia [si è tornati al fatal accadimento, nessuna responsabilità personale: ndr] e questo vorrei che sia chiaro a tutta Italia, soprattutto a voi. Non ho mai tentato e né voluto ammazzare, non mi è mai passato per la testa di ammazzare mia figlia, assolutamente, signor giudice. [...] Attualmente, ad oggi, la situazione che vivo in carcere purtroppo è questa qui...”: non poter partecipare ad attività sociali e di risocializzazione in carcere, costretta ad una condizione di vita oziosa “...umiliante delicata...mi trovo sempre chiusa in una cella, dove non posso fare niente, sempre chiusa in cella, più che letto e televisione, perché non mi fanno fare dei corsi, non mi fanno fare niente [...] per via delle altre persone, mi trovo sempre chiusa in una cella. Sempre letto-TV, TV-letto – questa è la mia situazione, più le parole che mi vengono dette «assassina», aggressioni, «mostro» – come mi hanno definito tutti – ma non sono un'assassina e né un mostro, sono solo una mamma che ha perso sua figlia, e – ripeto – quello che è successo non è stato né premeditato, né voluto, né mai pensavo che potesse accadere una roba del genere alla mia bambina signor giudice...” (trascrizioni pagine 10 e 11).

Dalla RELAZIONE/PERITALE II[^] (FILIPPINI-BENZONI-BOLOGNINI), pag. 14:

- “...sia nelle fasi iniziali degli incontri, sia nelle occasioni che hanno facilitato la rievocazione di eventi relativi alla vicenda giudiziaria, ha lamentato e recriminato l'esposizione mediatica della propria persona, della morte della figlia, l'atteggiamento della madre e della sorella...”.

FILIPPINI (PERITO II[^]) – ...l'avevamo un po' accennato, al fatto che il vedere alcuni passaggi televisivi – durante la perizia – ha determinato una reazione di irritazione nei confronti di una delle Consulenti [dott.ssa Roberta BRUZZONE: ndr] che deve avere – immagino – abbia visto in televisione, poi non so se questo sia neppure vero, però... (trascrizioni, ud. II[^] 24/09/2025, pag. 65).

È senz'altro vero giacché lo riconosce finanche la consulente interessata sia pure volgendola in chiave colpevolista:

BRUZZONE (CONSULENTE/P.C.) – ...Tutto quello che fa parte della sua vita va in quella direzione, sempre e solo sé stessa al centro di tutto. E guai a criticarla su quell'aspetto lì, perché diventa estremamente aggressiva. C'è quella parte, eccome se c'è. L'abbiamo osservata anche noi durante le perizie, in particolare nei miei confronti. Se mi vedeva in televisione a dire qualcosa nella settimana, nei giorni precedenti rispetto alla sua situazione, o anche altre questioni, diventava molto aggressiva all'inizio dell'incontro peritale, poi si rilassava, però c'è quell'aspetto di: “Tu non ti puoi permettere di darmi dell'assassina perché io non ho ucciso mia figlia”, e questa cosa diventava estremamente puntuale. Ogni volta sì è riproposta... (trascrizioni, ud. II[^] 24/09/2025, pag. 89). Del resto, si converrà che non è compreso nella funzione di perito o di consulente la “critica” all'imputato “assassino”.

DE ROSA (CONSULENTE/PROC. GEN.) – ...la signora ha ingaggiato un dialogo, un confronto con la consulente della Parte Civile, anche con indicazioni e allusioni al suo ruolo di consulente di persone con la quali lei ha un conflitto, ha sempre avuto un conflitto... [cioè madre e sorella: ndr in trascrizioni, ud. II[^] 22/10/2025, pag. 49].

Dalla RELAZIONE/CONSULENZIALE II[^] (DE ROSA-CRESPI), pag. 7:

- “...In particolare, ha manifestato un comportamento seduttivo e/o provocante, emotività che lei rappresenta in modo esagerato in particolare osserviamo una aggressività, una costante recriminazione, non accetta il contraddittorio (...). Il costante riferimento nei colloqui peritali alle trasmissioni televisive di diverse emittenti contrasta con un vissuto di lutto e di partecipazione rispetto ad un suo ruolo nella morte della figlia. Il comportamento è di alta suggestionabilità per l'interlocutore perché la pone nel ruolo della vittima da parte delle istituzioni che l'hanno penalizzata rispetto alla vicenda...”.

La metamorfosi, d'altro canto, si era già da tempo perfezionata: il processo una ingiusta sofferenza inflitta ad una madre addolorata e la carcerazione una inutile afflizione:

DIARIO CLINICO, 20/11/2024 – da sei mesi era stata emessa la sentenza di primo grado – “...la paziente... Si dice molto arrabbiata e appare polemica nei confronti delle istituzioni penitenziarie e della giustizia...”.

E non si creda che la versione mediatica del processo non possa lasciare cicatrici sulle modalità di acquisizione della prova tecnico-scientifica, in special modo se

concernente la imprescindibile verifica della piena imputabilità di una persona accusata di un reato gravissimo, solo perché gli ausiliari del giudice e delle parti sono sempre e comunque professionisti, capaci e di esperienza, dunque sol per questo immuni da tale effetto di manipolazione, giacché non lo sono affatto – o possono non esserlo – quando il messaggio veicolato, a partire dal ritrovamento del corpicio senza vita di una bambina, è quello di una madre empia, “assassina” e dissoluta che, dopo aver condannato a morte per fame e per sete una bimba innocente (“...per andare a divertirsi...”) vorrebbe cavarsela appellandosi a fragilità soggettive e minorazioni psichiche.

Costringendo professionisti preparati, rispettosi della deontologia e di sicura onestà intellettuale a ricorrere alla *excusatio non petita*:

“...Come ho scritto nella premessa [quella che segue e si trascrive: ndr] della mia discussione peritale, io credo che sarebbe stato ipocrita da parte mia non registrare il fatto che ci saremmo trovati di fronte a una situazione potenzialmente complessa, visto che c’è stata e c’è una spettacolarizzazione mediatica di questa vicenda molto drammatica e molto dolorosa...” (Elvezio PIRFO, trascrizioni ud. 4/03/2024, pag. 4). Questo, invero, l’*incipit* dell’elaborato scritto:

“...Va rimarcato che sarebbe ipocrita da parte dello scrivente non sottolineare che la spettacolarizzazione mediatica subita da questa drammatica e tristissima vicenda avrebbe potuto costituire un’indiretta pressione psicologica sul Perito e sui Consulenti di Parte, soprattutto perché in questo tipo di accadimenti il rischio è che si crei un circolo vizioso tra il tipo di reato e le modalità con cui è stato commesso e un’automatica o psichiatrizzazione delle motivazioni o valutazione moralistica...” (perizia-PIRFO, pag. 70).

E alla “valutazione moralistica” sotto una *pressione psicologica* cui un medico dovrebbe essere immune e “vaccinato” avendo davanti a sé, fedele al giuramento di Ippocrate, solamente pazienti – di cui accertare malattia o sanità – e non imputati da giudicare, non ci si è sottratti nel caso-PIFFERI ad onta delle rassicurazioni fornite. Altrimenti non si leggerebbero osservazioni consulenziali del seguente tenore:

“...semplicemente anche se orrendamente, stiamo parlando solamente di una persona che stava vivendo la sua vita e le sue scelte, in piena lucidità, mentre la figlia moriva [...] Come clinici, riflettendo dolorosamente sul caso, nel quale avevamo ipotizzato possibili errori professionali che oggi sono invece addirittura oggetto di indagine penale [palese il riferimento al c.d. processo-PIFFERI-bis, in allora solo in indagini preliminari eppure già con la tentazione di escludere il mero “errore professionale”, visto che “...invece, addirittura...”: ndr], non possiamo comunque non interrogarci sul grado di capacità manipolativa della persona che, come risulta con evidenza, è addirittura riuscita a “farsi scudo” delle operatrici penitenziarie [dunque costoro sarebbero “vittime” delle astute abilità manovratici dell’imputata: ndr], in un contesto nel quale conseguentemente a livello mediatico si sta parlando di libertà di cura e di, peraltro sacrosanta, tutela a protezione degli “ultimi”, ponendo invece a margine la stessa perizianda, e del tutto dimenticando che una bambina in tenerissima età, per le consapevoli scelte della madre biologica, è morta in un modo orribile, da sola.

Se la PIFFERI fosse una paziente ed un soggetto debole, ed ancor di più un o una migrante, traumatizzata e già esposta ad esperienze che non ci possiamo nemmeno

immaginare, la stessa avrebbe tutta la nostra empatia, e saremmo lieti di contribuire, nei limiti del lecito se possibile, ad evidenziare che si tratta di una persona sofferente e bisognosa di cure e sostegno. Ma non lo è [dunque, superando con decennale giurisprudenza, costituzionalmente orientata, l'arcaico paradigma della “colpa d'autore”, siamo pervenuti alla “diagnosi medica d'autore”: ndr]...” (C.T. del P.M. di I[^], NATOLI-LAGAZZI).

Ciò nel primo grado di giudizio. Ma anche in questo grado d'appello hanno fatto ingresso pareri che riesce oltremodo difficile considerare *clinici*, perché tracimanti nel giudizio moralistico o nella pretesa di farsi giuristi, così apprezzandosi vieppiù la perizia d'ufficio e la consulenza difensiva, raccolte in questo grado di giudizio, che sono riuscite a sfuggirvi:

“...Alessia PIFFERI ha pianificato, accettato e tollerato il rischio elevatissimo che la figlia morisse [...]. Questo non è il frutto di una mente compromessa, ma di una mente responsabile, che ha saputo valutare e ha deciso di correre un rischio mortale pur di privilegiare altri bisogni. È la dimostrazione plastica della capacità di intendere e di volere: la coscienza del pericolo e la deliberata scelta di ignorarlo [non è solo il giudice che deve evitare di sfoderare scienza che non gli appartiene; è anche l'uomo di scienza che dovrebbe evitare di farsi giudice: il dolo di pericolo tipizza non già l'omicidio con condotta omissiva, quello che qui si contesta, potendo invece essere l'elemento soggettivo che connota altro reato: esattamente quello che la Difesa vorrebbe ²⁴*]*

In tal senso, le aggravanti contestate trovano piena corrispondenza:

- *Premeditazione*, perché la decisione di lasciare la figlia non è improvvisa, ma reiterata e pianificata.
- *Futili motivi*, poiché la motivazione sottesa appare del tutto sproporzionata rispetto alla gravità delle conseguenze.
- *Rapporto di filiazione*, che aggrava ulteriormente la condotta, essendo il reato commesso contro la propria figlia minore, la persona più indifesa e maggiormente bisognosa di tutela...” (C.T. del P.C. di II[^], CAPUTO-BRUZZONE, pag. 11).

Non da meno è stata la RELAZIONE/CONSULENZIALE II[^] (DE ROSA-CRESPI), pag. 19-21, e poiché non si dubita della competenza e della professionalità delle redattrici, solo il “timore” che la periziana traesse benefici processuali dalle riscontrate fragilità personologiche può avere spinto a configurare “sadismo”: una circostanza aggravante neppure configurata dal Pubblico Ministero precedente:

“...una madre omissiva in modo consapevole che non accudisce in modo adeguato alle necessità di Diana (nutrimento con il ‘teuccio’) una bambina già

²⁴ Cass. sez. V, sentenza n. 44013, pubblicata il 25 settembre 2017 (ud. 11/05/2017). Più recentemente: Cass. Pen., Sez. VI, sent. 8 luglio 2024 n. 26861

Il dolo del delitto di abbandono di persone minori o incapaci è generico e l'agente deve avere la consapevolezza del rapporto di dipendenza a scopo di cura o di custodia a favore del minore od incapace, nonché del pericolo che l'abbandono determina rispetto alla vita ed all'incolumità del soggetto passivo. Il reato può assumere la forma del dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e l'incolumità fisica di quest'ultimo, persiste nella sua condotta omissiva, accettando il rischio che l'evento si verifichi.].

svezzata, non lasciando alimenti solidi nuovamente con modalità sadiche. [...] Il suo comportamento negligente [che per il giurista è, però, colpa, non dolo: ndr] e omissivo deriva da un chiaro disinteresse nell'affrontare adeguatamente la funzione materna (maternal coping), per scelta deliberata. Diana è una minaccia per la propria vita di relazione, nell'abbandono per più giorni è possibile ipotizzare come sia vissuta, come qualcosa di invadente. La morte di Diana è chiaramente determinata da comportamenti consapevoli, omissivi e sadici. [...]i periti non hanno evidenziato le modalità sadiche messe in atto dalla signora PIFFERI nell'accudimento della minore Diana PIFFERI, deceputa per fame e sete oltre che con il possibile instaurarsi di un terrore orrifico, dovuto ai costanti abbandoni della sua custodia per occuparsi dei propri interessi. [...] Si ritiene altresì che la condotta analizzata rientri in quei funzionamenti sadici riportati in letteratura...".

In conclusione.

Non vi sono i presupposti per affermare, con fondamento, che il comportamento processuale *successivo al fatto* sia espressione di accentuata capacità a delinquere (art. 133, 2° co. cod. pen.). Si vuole, perciò, considerare il solo comportamento *immediatamente successivo* all'accertamento del fatto di reato, non incompatibile (anzi sintonico con la *deficitaria*, nei termini accertati, personalità dell'imputata) con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

L'appellante Difesa, come più sopra anticipato, ha richiesto di motivare detto riconoscimento (anche) per il clamore mediatico subito e, diciamo pure, sofferto dall'imputata. In diverso contesto processuale ed in sé, sarebbe richiesta a dir poco singolare e atipica. Nel senso e per gli effetti sino a qui specificati è, invece, addirittura fondata e pertanto la si accoglie come uno dei motivi da porre a sostegno dell'elisione dell'unica circostanza aggravante sopravvissuta al vaglio dibattimentale.

§- La rideterminazione, con riduzione, della pena.

Il bilanciamento – che può essere solo **equivalente** rispetto alla residuale aggravante di cui all'art. 577, comma 1 n. 1 cod. pen. – comporta che la pena da infliggere all'imputata PIFFERI Alessia non possa essere *inferiore ad anni 21* (ex art. 575 cod. pen.) e non possa essere *superiore ad anni 24* di reclusione (ex art. 23 cod. pen.) ed è in quest'ultimo apice della forbice edittale che va, alfine, individuata la pena da infliggere, giacché lo impongono i criteri direttivi fin qui tralasciati.

Segnatamente:

¶ art. 133, 1° comma, n. 1 (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione) e n. 2 cod. pen. (gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato).

Qui risultano assorbenti le circostanze oggettive e le modalità esecutive dell'omissione antigiuridica che hanno portato un piccolo essere umano ad una morte lenta, accompagnata da patimenti e sofferenze fisiche e psichiche, e – in conseguenza – ad un *danno* e un *pericolo* cagionatile così macroscopici ed autoevidenti da non richiedere motivazione.

Si vuole affermare con ciò che la pena fissata nel massimo edittale – una volta espunto il non rieducativo, sicché inutilmente afflittivo, ergastolo – trova alfine giustificazione nel medesimo principio, di rango costituzionale, della

proporzionalità della pena, nelle due declinazioni di *offensività* e di *colpevolezza*, ora visto però da una **prospettiva non più soggettiva bensì oggettiva** affinché possa svolgere quella funzione formativa, di ravvedimento e di recupero sociale, assegnatale dalla Costituzione, che una sanzione “mite” (o, se si preferisce, sproporzionata per difetto: in caso di minimo della pena ottenuto con bilanciamento *prevalente*) finirebbe per frustrare, acuendo e inasprendo quell’atteggiamento deresponsabilizzante, certo in parte, come si è detto, contaminato da fattori spuri, ma comunque innegabilmente assunto dall’imputata e tuttora persistente.

Il monito del giudice costituzionale – *id est*: la gravità di un omicidio non può essere valutata solo guardando l’evento, giacché la perdita di qualunque vita umana è gravissima ed irreparabile in sé – non può comunque essere miope e monoculare: *la condotta omicida* [deve essere] *riguardata* [non solo] *dal lato dell’autore* [ma anche] *da quello della vittima*.

Nella specie, per quest’ultima, la *specie, le modalità, le circostanze* della sua morte impongono di far coincidere la gravità oggettiva, naturalistica, con la loro incomparabile eccezionalità.

Mediando, per tale via, l’*oggettività* con la *personalizzazione*, si è cercata la determinazione di una pena non già “esemplare” a far da monito – sinonimo di “pena ingiusta” – bensì equamente commisurata; una risposta sanzionatoria che potesse risultare nella sua complessiva entità “...– oltre che non sproporzionata – il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato in attuazione del mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost.»...” (Corte Cost. sentenza n. 222 del 2018, punto 7.1. del *Considerato in diritto*): affinché il «caso-Diana», unico nell’esperienza giudiziaria nazionale, rimanga per sempre unico, senza per questo ricorrere ad una pena perpetua per la madre responsabile.

§- La conferma di punti e questioni non devoluti al II^o grado.

La gravata sentenza va confermata nel resto, laddove non vi è stato devoluto per decisione dell’appellante, quindi per le pene accessorie e per le statuzioni civilistiche. D’ufficio, tuttavia, si deve procedere ad eliminare la misura di sicurezza. A pagina 52, dopo la condanna alle spese, si legge:

“...Si impone, infine, l’applicazione all’imputata, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata ex art. 230 c.p., che si stima equo irrogare nella misura di anni tre...”.

Il Giudice delle Leggi ha, da molto tempo, escluso ogni automatismo delle misure di sicurezza le quali trovano la loro peculiare ragion d’essere nella funzione di contenimento della pericolosità sociale del soggetto sottopostovi.

Per tale ragione, esse operano solamente *se e quando* l’autore del fatto esprime detta pericolosità in concreto, sia nel momento dell’applicazione della misura, sia nel momento della sua esecuzione.

Questa Corte non reputa – per le ragioni ampiamente esposte nello scrutinio dei criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen. – PIFFERI Alessia persona socialmente pericolosa, capace di azioni criminose contro la persona. Per coerenza, non può non revocare l’applicazione di una misura di sicurezza peraltro decisa solo *quoad poenam*, con la proposizione suindicata, senza alcuna motivazione soggettiva.

§- Le spese. Quelle processuali seguono sempre la soccombenza, dunque – a fronte di un giudizio d'appello *non inutiliter dato* – l'imputata ne è esentata.

Non così per le spese legali, dovute alle costituite Parti Civili.

Esse vanno liquidate secondo le somme esposte nella *notula-difesa* (benché con diversa imputazione) perché il totale degli addendi (€ 5.077, 00) è di poco inferiore ai parametri mediani valevoli per le prestazioni professionali in una Corte di Assise d'Appello (e vietata essendo l'*ultra petita*).

Più precisamente, così capitolati i seguenti compensi:

€ 756,00 per la FASE DI STUDIO;

€ 1.985,00 per la FASE ISTRUTTORIA (in ragione della rinnovazione peritale)

€ 00,00 per la FASE INTRODUTTIVA del giudizio (giacché è stata la Difesa dell'imputata ad introdurre il grado d'appello);

€ 2.336,00 per la FASE DECISIONALE = € 5.077,00.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 603 e 605 c.p.p.

In parziale riforma

della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Milano in data 13/05/2024 nei confronti di **PIFFERI Alessia**, appellata dalla Difesa nell'interesse dell'imputata,

- qualificato il fatto di reato nella violazione degli artt. 575, 577, comma 1 n. 1 cod. pen. ed esclusa, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 40, 2° co. cod. pen;

- esclusa altresì la circostanza aggravante di cui all'art. 577, comma 1 n. 4 cod. pen.;

- bilanciata in termini di equivalenza la residuale aggravante di cui al n. 1, comma 1 dell'art. 577 cod. pen. con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,

ridetermina

la pena da infliggere in **anni 24 di reclusione** e, per l'effetto, elimina la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.

Elimina altre la misura di sicurezza della libertà vigilata (ex art. 230 c.p.).

Conferma nel resto la gravata sentenza.

Condanna l'imputata alla rifusione delle spese a favore delle Parti Civili che liquida in € 5.077,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Sospende la decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare per il tempo di redazione della motivazione che indica (ai sensi dell'art. 544, 3° co. c.p.p.) nel giorno 15/01/2026.

In Milano, così deciso il 05/11/2025


**Consigliere/Rel./Estensore
della sentenza**

Dott.ssa Franca ANELLI



**La Presidente
del Collegio**

Dott.ssa Ivana CAPUTO



CORTE DI APPELLO DI MILANO

Pronotato a dehors (n. 9.126. M.R. 2A/SG),
ai sensi dell'art. 12, 2^o comma, L.R. 15/2002,
contributo unif. da pari a € 1138,50
nei confronti dell'imputato **PIFFERI ALESSIA**
condannato al risarcimento del danno alla parte
civile 1) **PIFFERI VIVIANA** ; 2) **ASSANDRI MARIA**
Milano, 07/01/2026

IL CANCELLIERE
Tecnico di Amministrazione
dr.ssa ~~Francesca~~ Zingariello